Anno XXXVI - N. 1. 7 gennaio 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498. — *Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.

Art. 2.

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo — che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 31 dicembre 1942-XXI.

norma di legge — è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire ventidue nè superiore alle sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Art 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento — esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del R. decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394, e disposizioni analoghe — l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

Art. 4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o cotinuativo o raffermato o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla legge 21 marzo 1942-XX, n. 399, le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

Art. 5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato, o dalle Provincie o dai Comuni o dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrano le circostanze ivi previste, in relazione alla posizione civile.

Art. 6.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona con decorrenza dal 1° dicembre 1942-XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministero per l'interno d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, ferme le decorrenze previste nei precedenti articoli, ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI, n. 1922. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto di ruolo i primi trenta candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVIII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 1700/1306.3.12/1.3.1 del 27 novembre 1942-XXI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/171492 in data 6 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — I primi trenta candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni bandito col D. M. 9 dicembre 1941-XX, n. 1734 possono essere assunti a ruolo.

2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati alle armi in aumento a quelli ad essi riservati col su menzionato Decreto Ministeriale.

Roma, lì 9 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI, n. 1923. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 22 posti di Allievo Ispettore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 57702/54213/2.12/1.3.1 del 17 novembre 1942-XXI.

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/213320 in data 6 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 22 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato A al R. D. 12 ottobre 1942-XX, n. 1210 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 22 posti di Allievo Ispettore in prova (Ingegnere) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
Host Venturi

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI, n. 1924. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 57702/54213/2.12/1.3.1 del 17 novembre 1942-XXI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/213320 in data 6 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. D. 12 ottobre 1942-XX, n. 1210 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di Assistente lavori in prova (edile) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI, n. 1925. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 57702/54213/2.12/1.3.1 del 17 novembre 1942-XXI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/213320 in data 6 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. D. 12 ottobre 1942-XX, n. 1210 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di Assistente lavori in prova (elettromeccanici) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI, n. 1926. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 30 posti di Sorvegliante lavori in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 57702/54213/2.12/1.3.1 del 17 novembre 1942-XXI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/213320 in data 6 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di Sorvegliante lavori in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato A al R. D. 12 ottobre 1942-XX, n. 1210 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 30 posti di Sorvegliante lavori in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 9 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI, n. 1927. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 200 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 57702/54213/2.12/1.3.1 del 17 novembre 1942-XXI.

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/213320 in data 6 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 200 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. D. 12 ottobre 1942-XX, n, 1210 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 200 posti di Sottocapo in prova delle stazioni per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI, n. 1928. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 700 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 57702/54213/2.12/1.3.1 del 17 novembre 1942-XXI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/213320 in data 6 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 700 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. D. 12 ottobre 1942-XX, n. 1210 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 700 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 9 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI, n. 1929. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 85 posti di Capo tecnico di 3ª classe in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 57702/54213/2.12/1.3.1 del 17 novembre 1942-XXI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/213320 in data 6 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 85 posti di Capo tecnico di 3ª classe in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato *A* al R. D. 12 ottobre 1942-XX, n. 1210 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 85 posti di Capo tecnico di 3ª classe in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1942-XXI, n. 2102. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 140 posti di Caposquadra deviatori.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 18 dicembre 1942-XXI, N. PAG. 040/24/200669/24.9.1941 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la graduatoria di merito relativa al concorso interno a 140 posti di Caposquadra deviatori bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2165 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 22 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 140 POSTI DI CAPO SQUADRA DEVIATORI

(Approvato con D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2165).

SEZIONE MOVIMENTO - TORINO (Posti 16).

1. - 285910 RAVBAR Rodolfo
2. - 227647 MANZO Antonio
3. - 201125 BURDIZZO Giuseppe
4. - 189201 BELTRAMINI Enrico
5. - 146119 GAY Romano
6. - 197211 ALBERTO Carlo
7. - 280912 SCIANCA Francesco
8. - 195631 ARALDA Giuseppe
9. - 227666 BALOCCO Desiderio
10. - 269625 TENTO Enrico
11. - 242830 GARZOLINI G. Batt.
12. - 203088 GARBERI Carlo
13. - 201133 CANTAMESSA Giuseppe
14. - 256280 APPIANO Giovanni
15. - 211455 ERCOLE Giuseppe
16. - 229240 ALLIATA Giuseppe
17. - 262770 CASTANO Gaudenzio
18. - 269667 RINALDO Angelo
19. - 207485 GAGLIARDI Pietro
20. - 200020 ZUNINO Giovanni
21. - 276977 SALA Luigi
22. - 269679 CARDONE Domenico
23. - 262776 CHINELLI Aldo
24. - 269620 BRUGO Silvano
25. - 211484 GALANZINO Domenico
26. - 259804 ASTEGGIANO Giovanni
27. - 260758 MERTOLI Domenico
28. - 269650 GAI G. Battista
29. - 264582 BATTIOLI Carlo
30. - 262793 FILIPPONE Secondo
31. - 159906 GALVAGNO Giuseppe
32. - 172055 MINETTI Angelo
33. - 259823 GABUTTI Ernesto
34. - 291946 GOVERNA Francesco
35. - 206369 BESSIO Ernesto
36. - 185060 CHIARLONE Domenico
37. - 269718 PALLAVICINI Enrico

38. – 276972 ABRIATA Angelo
39. – 255685 MANZONE Giuseppe
40. – 186699 PAGANI Emilio
41. – 185046 FORNI Pietro
42. – 259833 RIZZO Giacomo
43. – 275726 BOSIO Giovanni
44. – 259208 VALENTI Ugo
45. – 275731 FRANCESE Eugenio
46. – 264647 MARCHESI Emilio
47. – 224395 CALCIATI Maurizio
48. – 212560 BRACCIO Carlo
49. – 279311 MARTINI Lodovico
50. – 269959 MARTINETTI Francesco
51. – 275733 GUASCHINO Ottavio

SEZIONE MOVIMENTO – MILANO (Posti 16).

1. – 207420 LUPANO Costantino
2. – 202210 COSTANZO Ottavio
3. – 222246 BELLANI Paolo
4. – 222651 VACCHINI Matteo
5. – 227248 BEGHI Raffaele
6. – 215368 BIONDI Dante
7. – 181777 SCARABELLI Giuseppe
8. – 244287 VILHAR Andrea
9. – 196791 SOZZINI Michele
10. – 227222 SBRAVATI Giovanni
11. – 181763 CLAVENNA Roberto
12. – 194410 CORTESINA Francesco
13. – 229332 GIORGI Primo
14. – 210232 VALVASSORA Giovanni
15. – 183121 ZANARDI Ettore
16. – 258114 MAGETTI Natale
17. – 222716 ANDORNO Primo
18. – 209314 LEONI Paolo
19. – 182478 COLOMBO Giosuè
20. – 237588 CORO' Mario
21. – 246460 GALLARDO Mario
22. – 201180 TROMBETTA Luigi
23. – 212645 CASTELLAN Aurelio
24. – 222691 CATTANEO Luigi
25. – 201236 SACCHETTI Giuseppe
26. – 207455 LOCATELLI Luigi
27. – 195665 BETTINI Angelo
28. – 179346 RAGAZZON Ferdinando
29. – 207681 ZERBONI Camillo
30. – 209245 PASOTTI Pietro
31. – 184823 NALESSO Luciano
32. – 183602 MORLACCHI Angelo
33. – 285823 CESNIK Giuseppe
34. – 282182 LANZINI Gregorio
35. – 201226 RANCATI Santo
36. – 182444 GIULIANI Giovanni
37. – 209059 ALBERTONI Luigi
38. – 229363 GRAMONE Emilio
39. – 221402 MARINI Leone
40. – 207448 LAMPUGNANI Antonio
41. – 211519 CHIOFFI Paolo
42. – 275256 MORANDI Guido
43. – 163769 MOSCATELLO Vincenzo
44. – 222317 CALVI Giuseppe
45. – 205651 D'ADDA Emilio
46. – 205624 BOIOCCHI Giuseppe
47. – 248389 LONGO Mario
48. – 212339 COSTA Vittorio
49. – 205625 BOLDRINI Alessandro
50. – 209098 MONONI Erminio
51. – 209224 DEFENDI Antonio
52. – 227519 GIANNONI Omero
53. – 227685 VANOTTI Umberto
54. – 195701 GOLDI Gustavo
55. – 209328 ROSSI Egidio
56. – 198803 FACCHETTI Angelo
57. – 188127 BORELLA Vittorio
58. – 210290 CARIOLI Luigi
59. – 203160 COSTA Angelo
60. – 222780 GUARNASCHELLI Edoardo
61. – 222382 RESTELLI Filippo
62. – 204009 VOLTA Luigi
63. – 211512 ACQUATI Giuseppe
64. – 205653 GAGGETTI Italo
65. – 204070 BAIETTA Giovanni
66. – 262921 BONVICINI Luigi
67. – 209179 PEDRATTI Paolo
68. – 173890 DONATI Lorenzo
69. – 258153 TORTI Carlo
70. – 182491 MAGNI Gaetano
71. – 188411 PASQUINO Isidoro
72. – 184744 VITALI Amedeo
73. – 206401 FLEBA Giovanni
74. – 196455 NUCCI Alfredo
75. – 201159 LEONI Andrea
76. – 209184 QUATTRI Pietro
77. – 206391 RAMA Giacomo

78. - 218473 FACCHINETTI Luigi
79. - 222486 ROVEDA Rinaldo
80. - 179526 DRAGONI Domenico
81. - 255720 VACCHINI Giulio
82. - 196795 TARFANI Giovanni
83. - 209345 ZONCA Luigi
84. - 207503 MASSINI Giovanni
85. - 199678 CASALI Luigi
86. - 239554 NANUT Alberto
87. - 195723 ACCOLTI Giovanni
88. - 209237 BACCI Luigi
89. - 227336 CROLA Giovanni
90 - 184730 CAMPAGNOLI Giovanni
91. - 183358 METELLI Pietro
92. - 186052 SEVESO Luigi

SEZIONE MOVIMENTO - VENEZIA (Posti 15).

1. - 155276 ROSSETTO Giuseppe
2. - 221212 GRANELLO Vittorio
3. - 252884 VANTINI Gualdemar
4. - 221110 GARZARI Alfredo
5. - 285319 NARDELLI Giuseppe
6. - 236866 MAGNAGO Gustavo
7. - 203253 LOVATTO Mario
8. - 186796 SCANFERLA Giovanni
9. - 264863 ALBRIGO Giuseppe
10. - 204084 GARBINI Romano
11. - 184844 BOBBO Attilio
12. - 167718 TAVI Francesco Luigi
13. - 279346 BENEDETTI Giovanni
14. - 184537 TURETTA Mario
15. - 242893 ANDREAZZA Giovanni
16. - 212973 ZINELLI Ernesto
17. - 166527 PADOVAN Angelo
18. - 285307 ANGELI Pietro
19. - 179245 COGATO Secondo
20. - 183623 MENIN Alberto
21. - 209363 CERPELLONI Adelino
22. - 202527 GROTTO Gaetano
23. - 258734 TREU Duilio
24. - 185641 ZANON Giobatta
25. - 250059 - TOMBOLATO Giovanni
26. - 199744 ZENERE Gaetano
27. - 212651 ROMANELLO Bruno
28. - 181998 BIASI Anacleto
29. - 183445 ONGARO Giuseppe
30. - 279449 MARIGA Alessio
31. - 236823 BERANTELLI Eugenio
32. - 164254 DE GOBBI Giacinto
33. - 207588 BENETTON Giovanni
34. - 229317 PARACHINI Giuseppe
35. - 242874 BETTIO Fioravante
36. - 182187 PETTENO' Domenico
37. - 176058 CIRILLO Domenico
38. - 172317 ZABEO Giulio
39. - 220403 RONCATO Ferruccio
40. - 250581 CANER Giuseppe
41. - 282882 KERKOC Giuseppe
42. - 209355 BERNARDI Innocente
43. - 262687 VICI Martino
44. - 242889 RIZZON Domenico
45. - 267842 PANCHERI Giuseppe
46. - 201267 COSSALI Benedetto
47. - 215209 POSSAMAI Giovanni
48. - 180472 BELLETTI Giuseppe
49. - 211004 MUNARETTO Alberto
50. - 285318 AGOSTINI Giuseppe
51. - 183440 PLEBANI Mario
52. - 247193 MIELE Vittorio
53. - 184144 SCARABOTTOLO Leandro
54. - 157025 LANZONI Giuseppe
55. - 183394 DE ZORZI Giovanni
56. - 213372 BASSO Enrico
57. - 188983 ZECCHETTO Antonio
58. - 180805 TERRABUIO Giovanni
59. - 176590 COMIATI Alessandro
60. - 180714 BIZZEGO Federico
61. - 161178 MARCHETTO Giuseppe
62. - 248391 ANDRIGHETTI Giuseppe
63. - 242878 RONCATO Erminio
64. - 176392 FACCHIN Graziano
65. - 209370 MARTINELLO Tullio
66. - 180710 PARPAIOLA Romeo
67. - 184827 FACCIOLI Agostino

SEZIONE MOVIMENTO - TRIESTE (Posti 8).

1. - 245241 SPAZIANI Salvatore
2. - 183647 BALDINI Frugolino
3. - 240134 GALLO Dante
4. - 295599 RICCI Orlando
5. - 294673 PAGLIARI - CONSOLATI Pietro
6. - 223106 CEVOLANI Archimede
7. - 199756 FRASCINELLI Diego
8. - 188339 RESTAINO Antonio
9. - 195349 CATALANO Giuseppe
10. - 271373 PITACCO Pietro
11. - 293254 DRIGO Luigi
12. - 294381 ZUNINO Pietro
13. - 210401 REPETTO Angelo
14. - 183213 SALSA Luigi
15. - 196829 FABBRO Alduino
16. - 294293 CASARI Quirino
17. - 265245 PITTANA Luigi
18. - 277757 STEFANUTTI Pietro
19. - 280642 ROMAGNOLI Riccardo
20. - 293401 CICERI Oreste
21. - 258742 NEGRINI Giuseppe
22. - 209465 BIANCHI Andrea
23. - 239541 PIPOLO Umberto
24. - 248066 BASSO Gio. Batta
25. - 285716 BRATAUZ Cirillo
26. - 268395 SCALELLA Antonio
27. - 256305 GHIONE Alberto
28. - 199726 PIANI Pietro
29. - 261349 IACOBUCCI Celeste
30. - 184867 TACIANO Alberado
31. - 184145 SERENA Angelo
32. - 293815 PISCINO Antonio
33. - 280638 VERDINI Tebaldo
34. - 201328 BALLESTRERO Michelangelo
35. - 210821 GOBBI Giuseppe
36. - 274024 RUSSO Vito
37. - 277758 BOSCUTTI Antonio

SEZIONE MOVIMENTO - GENOVA (Posti 12).

1. - 209464 CERESETO Luigi
2. - 205771 FOSSATI Carlo
3. - 212663 BERTALLOT Ernani
4. - 199757 GARBARINI Giovanni
5. - 208116 BOVONE Vittorio
6. - 195759 CIRIOLO Adolfo
7. - 201815 BERETTA Agostino
8. - 280597 MAKUC Rodolfo
9. - 274484 TOCISNE Dionisio
10. - 196551 GALLO Bartolomeo
11. - 212385 CAMPOSARAGNA Luigi
12. - 245243 VOLPE Attilio
13. - 211633 MEOLA Girolamo
14. - 271923 GUIDOTTI Angelo
15. - 205747 MONCALVO Giovanni
16. - 270144 DESOLATI Giuseppe
17. - 210816 DAMERI Natale
18. - 223759 CLEMENTE Egidio
19. - 294291 MALERBA Andrea
20. - 222990 JACHINO Emilio
21. - 182454 FOSSATI Giuseppe
22. - 293767 GRIECO Bernaldo
23. - 202161 GALLEANO Lorenzo
24. - 294680 GIOVANNELLI Igino
25. - 202291 SANTAMARIA Carlo
26. - 288233 MONCALVO Agostino
27. - 189458 GASTI Giuseppe
28. - 266252 CERVIATTI Luciano

SEZIONE MOVIMENTO BOLOGNA (Posti 13)

1. - 185698 ABBONDANZA Giunio
2. - 179951 PIZZO Antonio
3. - 170830 SPINELLO Silvano
4. - 181808 CARRIANI Antonio
5. - 179398 MONTI Anello
6. - 179947 MALAGUTI Geminiano
7. - 182659 MANFREDINI Umberto
8. - 182644 MUCCHINO Sabatino
9. - 174903 NARDEGAN Cesare
10. - 178906 ZAVATTI Ennio
11. - 169849 BOAGA Tiziano
12. - 184170 AMADORI Sigismondo
13. - 184251 ZANFORLIN Valente
14. - 223076 BARBARO Giulio
15. - 223082 MANFREDINI Andrea

16. – 164594 GELATI Paride
17. – 288650 RIGHI Luigi
18. – 187679 DE MACHI Giovanni
19. – 253268 ZAMMARTINI Doviglio
20. – 189493 VASI Andrea
21. – 192605 ARBIZZANI Giuseppe
22. – 234900 LAMONI Giacinto
23. – 184186 LORENZI Dionigio
24. – 177965 BOSI Sante
25. – 182589 MONTANARI Cesare
26. – 254031 BORZATTA Giuseppe
27. – 188239 PACCAGNELLA Gino
28. – 205776 BERGAMINI Celso
29. – 199819 TERRENI Agostino
30. – 262702 KASTELIE Francesco
31. – 195161 NALIO Narciso
32. – 249381 BIANCHI Vincenzo
33. – 215665 CECCHINI Gustavo
34. – 207549 SACCANI Luigi
35. – 179271 QUATTRINI Angelo
36. – 259288 FORNASARI Vincenzo
37. – 176005 LUGLI Francesco
38. – 245475 TONINI Giovanni
39. – 179943 BERTOZZI Biagio
40. – 181058 BELLAN Gaetano
41. – 195516 GRANDESSO Mario
42. – 181811 ZINI Lodovico
43. – 187957 TONTINI Angelo
44. – 282936 TOSCHETTI Isidoro
45. – 261712 PASCUT Luigi
46. – 260105 ROSSI Camillo
47. – 229972 ALBERTINI Pietro
48. – 253981 DELL'ARNO Giacomo
49. – 241736 PATACCINI Umberto
50. – 260112 STELLIN Luigi
51. – 228745 CAVAZZE Italico
52. – 174232 MATTIAZZO Lorenzo
53. – 241713 BARILLI Alfredo
54. – 257400 CAVAZZA Massimo
55. – 252933 BIANCONI Ermenegildo
56. – 230757 MANFREDI Carlo
57. – 253210 TOSO Silvio
58. – 185259 TESTONI Antonio
59. – 213058 RAVA Mario
60. – 265777 BIONDI Palmo
61. – 250121 PATUZZA Emilio
62. – 257399 CASOTTI Ernesto

SEZIONE MOVIMENTO – FIRENZE (Posti 13).

1. – 188009 SGARAGLI Giacinto
2. – 251365 TAGLIAFERRI Corrado
3. – 266749 STOPPONI Giovanni
4. – 255205 PAMPALONI Guido
5. – 220183 FERRINI Vincenzo
6. – 228208 MANGANELLO Ermete
7. – 223295 CHECCARINI Marsilio
8. – 242411 SANTONI Alpino
9. – 195279 TINGHI Ettore
10. – 227510 FERRETTI Adriano
11. – 199889 PANNULLO Ernesto
12. – 228897 TONI Aristide
13. – 206654 ANGORI Giovanni
14. – 201415 GAMBERAI LACHERI Natalino
15. – 242402 PARRINI Attilio
16. – 260227 PAGANINI Ernesto
17. – 289013 CAGNESI Sidro
18. – 272164 NIERI Gino
19. – 243446 BAGNAI Ricciotti
20. – 197161 BINI Canzio
21. – 251068 NOCCHI Iginio
22. – 255194 FILIPPESCHI Filippesco
23. – 243520 CAMINELLI Emilio
24. – 230839 BENVENUTI Anchise
25. – 211001 GERIGNANI Alcide
26. – 186223 RENAI Giulio
27. – 273712 DIOTALLEVI Edmondo
28. – 198605 CIANI Alfredo
29. – 199819 TERRENI Agostino
30. – 254145 CAMPODONICO Mario
31. – 255222 VANNUCCI Vezio
32. – 254160 ROSSI Antonio
33. – 199827 ALBERTAZZI Arturo
34. – 277557 GIORGI Arturo
35. – 252954 BERTOLI Angelo
36. – 252946 DONATI Domenico
37. – 227504 SALVADORI Augusto
38. – 260215 NALDI Emilio
39. – 208209 FEDI Giovanni
40. – 257438 MALAVOLTI Luigi
41. – 186217 MARCHI Pietro
42. – 214065 CANTONI Dante

43. – 223264 ORLANDINI Orlando
44. – 210472 LOMBARDI Gino
45. – 223826 MAIOLI Pasquale
46. – 227809 GIUSTI Oreste
47. – 261397 FINOCCHI Gino
48. – 272176 PIRISINU Francesco
49. – 143989 BERNARDESCHI Duilio

SEZIONE MOVIMENTO – ANCONA (Posti 6).

1. – 251421 D'ANCONA Domenico
2. – 265287 BAJT Giovanni
3. – 251378 SECCAFIENO Arnaldo
4. – 182699 MERLI Egilio
5. – 211755 RONCONI Luigi
6. – 224601 MARINELLI Guido
7. – 203650 MORONI Egidio
8. – 245554 GAMBI Arturo
9. – 179849 CANDIRACCI Mariano
10. – 220515 CECAMORE Giovanni
11. – 224795 RIMINI Attilio
12. – 236396 PIERGALLINI Attilio
13. – 186931 DI PASQUALE Ernesto
14. – 186329 MALATESTA Giovanni
15. – 219303 DEL PINTO Giovanni
16. – 187341 GHERARDINI Emilio
17. – 186930 BETTARELLI Pietro
18. – 223363 MARIANELLI Giovanni
19. – 185826 BELELLI Ottavio
20. – 265848 IPPOLITI Ippolito
21. – 196933 BURATTINI Silvio
22. – 196951 PANTALEONI Pietro
23. – 179614 TATTONI Antonio

SEZIONE MOVIMENTO – ROMA (Posti 10).

1. – 238990 IMPERATORI Domenico
2. – 253418 PELLEGRINI Raniero
3. – 262001 CERBINI Antonio
4. – 207723 COSTANZI Alfredo
5. – 263438 FIACCHI Emilio
6. – 242107 UFFREDUZZI Raniero
7. – 274726 PERAZZA Eutizio
8. – 293335 FERRARONI Giuseppe
9. – 219826 DE CESARIS Luigi
10. – 238879 PICCAROZZI Marino
11. – 272255 COLAFRANCESCHI Dante
12. – 234930 RANIERO Domenico
13. – 273791 TRINCI Luciano
14. – 189565 FRAIOLI Tommasantonio
15. – 171254 AMENDOLA Francesco
16. – 199495 TURCHI Gradinoro
17. – 202264 MASCARUCCI Luigi
18. – 249117 CECCHINI Galileo
19. – 212518 BERRETTA Alfredo
20. – 293161 MAINI Vincenzo
21. – 204157 COLASANTI Angelo
22. – 199488 ASCIUTTI Domenico
23. – 238851 QUAGLIOZZI Luigi
24. – 272279 ANGELELLI Vespasiano
25. – 215999 PIERACCIONI Giovanni
26. – 193247 SACCO Ernesto
27. – 202611 RINALDI Attilio
28. – 255998 MARRA Umberto
29. – 200139 SULPRIZIO Fernando
30. – 212531 MORELLI Alimeno
31. – 221026 PIERBATTISTA Secondino
32. – 241862 LONGHI Leandro
33. – 188499 TRILLO' Celeste
34. – 220542 NAPOLEONI Michele
35. – 193742 PARIS Claudio
36. – 274803 DESIDERIO Alfonso
37. – 196234 SAVELLONI Romolo
38. – 204141 SILVESTRELLI Porfilio
39. – 212725 PILERI Umberto
40. – 273775 ROCCALDO Ulderico
41. – 237818 DEL BIANCO Enrico
42. – 236581 LANCELLOTTI Alfonso
43. – 239590 PERHAVEC Rodolfo
44. – 267545 LORENZON Luigi
45. – 204153 GIOVANNOTTI Ernesto
46. – 199471 PENNESI Antonio
47. – 243003 INCISO Raffaele

48. - 196233 FAIOLA Armando
49. - 183506 BALDINI Osvaldo
50. - 268478 PIETROLETTI Angelo
51. - 247357 CAMERONI Angelo
52. - 185847 LORENZETTI Raniero
53. - 203688 DI CESARE Guido
54. - 274701 SISI Alfredo
55. - 212525 SENSINI Americo
56. - 264260 SEBASTIANI Vittorio
57. - 242537 ABBATIELLO Giuseppe
58. - 200141 MIRI Orlando
59. - 237838 FALCONE Carmine
60. - 268447 BELLINI Vito
61. - 256679 PANDOLFI Luigi
62. - 255300 BALANI Anselmo

SEZIONE MOVIMENTO - NAPOLI (Posti 9).

1. - 270504 PANETTO Francesco
2. - 237142 GUERRA Giovanni
3. - 274914 VERDONE Nicola
4. - 251429 SCIOSCIA Ferruccio
5. - 239016 MIRRA Egidio
6. - 236520 PISANO Gaetano
7. - 265993 SANTANGELO Giuseppe
8. - 185934 MORABITO Domenico
9. - 273904 RINALDI Ugo
10. - 240409 DE MAIO Roberto
11. - 238997 ERRICHIELLO Giovanni
12. - 217666 BOCCAGNA Pasquale
13. - 225039 MOLFESE Vito
14. - 243019 DE VALLE Carmine
15. - 206061 SPINA Giovanni
16. - 180975 CHERUBINI Paolo
17. - 242993 PALESE Giuseppe
18. - 217667 BOVE Stefano
19. - 142981 SCHIOPPA Pasquale
20. - 281329 DI PERNA Angelo
21. - 265072 GUERRASIO Sabato
22. - 238958 D'AURIA Nicola
23. - 242945 DEL POZZO Pietro
24. - 249201 INVERSO Pasquale
25. - 157307 DE SIMONE Andrea
26. - 215717 NARDUCCI Luigi
27. - 149543 PICCOLO Vincenzo
28. - 206025 D'ELIA Giovanni
29. - 206030 ROSSETTI Tommaso
30. - 210078 FABBROCINO Francesco
31. - 224629 RAFANIELLO Amato
32. - 220580 GAROFALO Francesco
33. - 176630 ROCCO Raffaele
34. - 278079 DE MAIO Consolato
35. - 262520 PETTI Modesto
36. - 243009 LICCARDO Vincenzo
37. - 201476 CAPRIO Vincenzo
38. - 213188 SESSA Giuseppe
39. - 242949 SCUTER Antonio
40. - 166309 LOFFREDO Antonio
41. - 199543 GRANATA Giovanni
42. - 209572 SCOGNAMIGLIO Vincenzo

SEZIONE MOVIMENTO - BARI (Posti 7).

1. - 183138 CAMARCA Potito
2. - 161226 POTENZA Francesco
3. - 223481 RUSSO Pasquale
4. - 182260 ANZELMO Domenico
5. - 172994 MOSCA Domenico
6. - 210298 TANNOIA Antonio
7. - 186671 MAGGIO Salvatore
8. - 198031 LABILE Luigi
9. - 255466 DADDARIO Michele
10. - 265937 MARCHETTI Gegardo
11. - 209598 D'ANGELLA Francesco
12. - 211796 CAZZORLA Michele
13. - 183044 PACE Vito
14. - 220206 MARRA Salvatore
15. - 182013 CANNARSA Rocco
16. - 219344 D'AGNELLI Antonio
17. - 183908 CARRIERO Leonardo
18. - 226518 VIGGIANI Giuseppe
19. - 199898 LEUCI Cosimo
20. - 219353 LEOCI Pietro
21. - 294337 OLIVIERI Paris
22. - 183028 BISCEGLIE Onofrio
23. - 201491 DI CONZA Michele
24. - 248436 LABELLA Francesco

SEZIONE MOVIMENTO - REGGIO CALABRIA (Posti 7).

1. - 243939 DI MUOIO Vincenzo
2. - 229518 CELICO Carmine
3. - 241432 FERRANTE Michele
4. - 257641 MALOMO Antonio
5. - 189613 ERRIGO Francesco
6. - 170768 ALATI Carmelo
7. - 831559 ERRIGO Angelo
8. - 226042 SANTACATERINA Santo
9. - 203470 FOTI Domenico
10. - 185014 ZOCCALLI Pasquale
11. - 195358 BELLANTONI Giuseppe
12. - 257422 GATTO Massullo
13. - 242017 MANO Antonino
14. - 183985 FEBBE Filippo
15. - 200792 SGROI Rocco
16. - 266993 SASSANO Antonio
17. - 189606 BAMBACE Giuseppe
18. - 241443 DELFINO Arcangelo
19. - 202390 CAMINITI Antonio
20. - 245306 TEDESCO Vito
21. - 248447 RODA' Luca Salvatore
22. - 267037 OSTRO Carlo
23. - 201511 STUMPO Nicodemo
24. - 151457 FALBO Enrico
25. - 272866 D'ANGELO Rito
26. - 227562 TASSITANO Cosimo
27. - 239124 ABBAMONTE Andrea
28. - 231565 OPPIDO Emanuele
29. - 293766 MIRIELLO Francesco
30. - 187445 LUONGO Primo
31. - 293669 SCHIRRIPA Giuseppe
32. - 242729 CALABRO' Placido
33. - 249545 STELLA Domenico
34. - 201514 TROPEANO Giuseppe
35. - 248333 STRIANO Angelo
36. - 256043 MINNITI Gregorio

SEZIONE MOVIMENTO - PALERMO (Posti 7).

1. - 294154 SGROI Salvatore
2. - 197858 DI NARO Giuseppe
3. - 259537 D'AGATA Domenico
4. - 245788 CACCIOLA Biagio
5. - 263579 INGRASSIA Carmelo
6. - 289526 ALFANO Vincenzo
7. - 184023 DI BELLA Gaetano
8. - 207802 DI STEFANO Giuseppe

SEZIONE MOVIMENTO - CAGLIARI (1 posto).

1. - 257762 PIRAS Marcello

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1942-XXI, n. 2103. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 230 posti di Capo squadra manovratori.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 18 dicembre 1942-XXI, N. PAG. 040/24/200670/24.9.1941 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la graduatoria di merito relativa al concorso interno a 230 posti di Capo squadra manovratori bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2164 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 22 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 230 POSTI DI CAPO SQUADRA MANOVRATORI

(Approvato con D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2164).

SEZIONE MOVIMENTO - TORINO (Posti 27).

1. - 222196 OLIVERO Bernardo
2. - 295063 SALVAGNO Lino
3. - 271536 ONESTI Francesco
4. - 219966 DEQUARTI Pietro
5. - 222204 SAVARINO Domenico
6. - 264656 CAVIGLIONE Giovanni
7. - 243171 DISCACCIATI Angelo
8. - 207324 BUSCAGLIA Nicola
9. - 293480 ROSSI Primo Francesco
10. - 229261 MILANESE Carlo
11. - 271576 PESCO Angelo
12. - 265684 GRIMALDI Stefano
13. - 241676 CALVO Amabile
14. - 267694 GIOANNINI Gio. Batta
15. - 262744 SCHELLINO Francesco
16. - 253752 SOFFIETTI Antonio
17. - 201086 GIANI Giovanni
18. - 252824 ALINERI Giovanni
19. - 217892 GASTINELLI Mario
20. - 180028 POZZI Albino
21. - 252838 PATRUCCO Francesco
22. - 187285 BORLANDO Marco
23. - 211496 OLIVERO Pietro
24. - 219965 FEDELE Attilio
25. - 273389 LUPANO Emanuele
26. - 261633 MANFREDI Antonio
27. - 271580 MARRO Gio. Batta
28. - 256313 MOISO Cesare
29. - 252827 BIALE Carlo
30. - 275728 VANDONI Giovanni
31. - 189113 BIGATTO Lorenzo
32. - 193135 SERAZZI Antonio
33. - 206350 PRADUROUX Giovanni
34. - 237555 SORDO Giuseppe
35. - 189118 BUSNENGO Giuseppe
36. - 182141 NORILLO Michele
37. - 205164 VECCHI Angelo
38. - 202160 DANIELE Pietro
39. - 253517 ROSSO Gio. Battista
40. - 271489 BERNARDOTTI Giovanni
41. - 187297 BEVILACQUA Antonio
42. - 259793 CAZZULINO Ernesto

SEZIONE MOVIMENTO - MILANO (Posti 42).

1. - 205685 CLAVENNA Giuseppe
2. - 222342 ROVATI Luigi
3. - 245035 ZAPPA Virginio
4. - 222583 POLETTO Giuseppe
5. - 207430 MAGGIONI Giuseppe
6. - 245438 GATTI Carlo
7. - 247185 INVERNICI Luigi
8. - 290564 ZARDUS Emilio
9. - 183141 BRUSCHI Francesco
10. - 222736 ZANINELLI Stefano
11. - 202215 TORRETTA Carlo
12. - 209202 POGGI Ercole
13. - 227218 GRAZIOLI Giuseppe
14. - 183308 CACCIA Costantino
15. - 221867 TARINI Emilio
16. - 185560 LEVA Umberto
17. - 294481 FERRARI Giovanni
18. - 211281 FARUFFINI Carlo
19. - 182494 PROVERBIO Mario
20. - 199669 PANZERI Carlo
21. - 222752 MIRABILI Angelo
22. - 206404 GALBIATI Michele
23. - 189217 SCABINI Luca
24. - 222379 RE Luigi
25. - 196390 CALVI Edoardo
26. - 262965 STROZZELLI Carlo
27. - 195664 BERTOLLI Remigio
28. - 182458 MAESTRI Giuseppe
29. - 183151 PRAZZOLI Guglielmo
30. - 196397 CARNEVALE Luigi
31. - 186044 RAMPONI Achille
32. - 186756 MORONI Adolfo
33. - 205604 CEI Angelo
34. - 183249 BOLZONI Ormisda
35. - 186719 FIORONI Sobrio
36. - 285717 BRUMAT Luigi
37. - 201206 BRIVIO Enrico
38. - 209324 PASETTI Luigi
39. - 210255 RESPIZZI Angelo
40. - 209404 RESTELLI Enrico
41. - 222585 PRELLI Angelo
42. - 209218 COSTA Egidio
43. - 183129 MAGNI Giuseppe
44. - 212349 MORETTI Francesco
45. - 207558 VANINI Palmiro
46. - 188155 ROLANDO Carlo
47. - 293452 PERNIGO Attilio
48. - 222645 TESTORI Giuseppe
49. - 280212 RAVETTA Siro
50. - 203972 GNEMMI Enrico
51. - 188133 DONATI Giovanni
52. - 204004 SILVESTRI Attilio
53. - 227730 BOSSI Pietro
54. - 207540 PEROTTI Roberto
55. - 229407 SARI Enrico
56. - 227220 SACCHETTI Natale
57. - 212351 RUGGERI Guido
58. - 205571 CASALI Emilio
59. - 214747 SQUASSINA Francesco
60. - 209274 CORTI Isaia
61. - 202228 VISIOLI Flaminio
62. - 186751 GAVAZZI Alessandro
63. - 209100 MORINI Ernesto
64. - 216153 COMAI Antonio
65. - 205618 VILLA Carlo
66. - 207451 LAZZARI Carlo
67. - 251268 VENINI Luigi
68. - 186059 ZANOLA Giacinto
69. - 207491 MANZI Giovanni
70. - 197711 MOGGIA G. Battista
71. - 201185 COGLIATI Angelo
72. - 222274 TARENZI Giuseppe
73. - 203987 OSSOLA Enrico
74. - 254704 ROSSI Antonio
75. - 174539 BERTOLOTTI Giuseppe
76. - 214728 DUROSINI Annibale
77. - 211552 AIRAGHI Gaetano
78. - 186708 CRISTINA Luigi
79. - 186037 VECCHIO Celeste
80. - 212756 NEGRI Giuseppe
81. - 195150 SALTI Arturo

SEZIONE MOVIMENTO - VENEZIA (Posti 21).

1. - 227795 PERONI Silvio
2. - 183377 BORTOLETTO Romeo
3. - 227410 SACCHET Paolo
4. - 242879 BECCARELLO Luigi
5. - 287012 VIVORI Pietro
6. - 176932 STIRELLI Ettore
7. - 184516 ZANON Ernesto
8. - 183384 BORSETTO Edoardo
9. - 263881 ALBERTINI Luigi
10. - 264835 BALDINI Giovanni
11. - 222886 BALDAN Giovanni
12. - 175689 SPOLAOR Giacomo
13. - 173046 PELOSO Giovanni
14. - 174564 PRANDINI Giovanni
15. - 180630 BORSATO Gildo
16. - 228448 STEFANI Riccardo
17. - 224138 NONES Fortunato
18. - 183635 GIORDAN Gio. Batta
19. - 215220 COSER Enrico
20. - 278171 GRADIZZI Domenico
21. - 215388 VECCHINI Vittorio
22. - 184814 GIURIN Giuseppe
23. - 222814 ZENNARO Domenico
24. - 196519 PETTENO' Antonio
25. - 283362 DAVARE' Giovanni
26. - 183632 AGOSTI Erminio
27. - 221111 GIACOMINI Angelo
28. - 207577 ANDREELLA Eugenio Giuseppe
29. - 184512 MOSERLE Attilio
30. - 188236 MAGNABOSCO Silvio
31. - 184124 BERTON Carlo
32. - 203238 BIANCO Ferruccio
33. - 183659 BIRON Innocente
34. - 285209 MATTEI Federico
35. - 243236 MIGLIORANZI Zeffiro
36. - 195163 PINTONATO Vittorio
37. - 203263 MORELLATO Bortolo
38. - 242877 POLI Pietro
39. - 180471 BROMBIN Sante
40. - 180715 TOMMASINI Martino
41. - 176931 SCARSO Mario Luigi
42. - 184864 MARIOTTO Mario
43. - 180475 MARCHESINI Santo
44. - 186793 RICCATO Giuseppe
45. - 181996 DO AMARAL Mario
46. - 189267 BORDIN Augusto
47. - 219243 FIORIO Luigi
48. - 240976 MARANI Domenico
49. - 180490 CAMPELLO Cesare
50. - 210345 BOATO Giovanni
51. - 176376 GOTTARDI Ferruccio
52. - 239420 PANGRAZZI Eugenio
53. - 199729 MILANI Michele
54. - 203247 MARCATO Natale
55. - 219154 PIGOZZI Augusto
56. - 184577 CASELLA Giuseppe
57. - 225884 CHIAROTTO Giovanni
58. - 293115 MARTON Giovanni
59. - 198837 PIZZOLON Sante
60. - 184534 BELLINI Emilio
61. - 278172 ZONZINI Natale
62. - 183443 DE LISSANDRI Umberto
63. - 157271 MARTINI Attilio
64. - 184084 BRIANI Lucillo
65. - 182538 ALDRIGHETTI Giovanni
66. - 222938 GALESSO Giocondo
67. - 176387 DANZI Antonio

SEZIONE MOVIMENTO - TRIESTE (Posti 12).

1. - 294538 SASSI Savino
2. - 184112 DE PAOLI Angelo
3. - 223219 PARIGI Guido
4. - 282086 MAZZITELLI Pantaleone
5. - 267863 FABBRI Alfredo
6. - 295608 ZAMPA Luigi
7. - 264266 BALDUCCI Italo
8. - 265324 DURIZZOTTO Luigi
9. - 228886 NATALINI Pietro
10. - 217374 ALBRIGO Francesco
11. - 294601 PARODI Lorenzo
12. - 187902 SALVAGNO Giuseppe
13. - 253250 VIVARELLI Flaminio
14. - 275203 GRECO Angelo
15. - 279364 SGOIFO Francesco
16. - 250106 CORDIOLI Antonio
17. - 295062 MARZOCCHI Alceste
18. - 295048 PESSUTI Aldemaro
19. - 295702 DALLA CHIANA Silla
20. - 261376 ORTOLANI Angelo
21. - 282406 MORETTI Giuseppe
22. - 211743 CASTELLANI Zeno
23. - 184821 CANCELLIERO Ferdinando
24. - 183658 CAMPARA Baldassarre
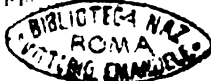
25. - 291702 FRANCO Giuseppe
26. - 279570 VIVARELLI Emilio
27. - 212529 NACCI Raffaele
28. - 189003 BENASSATI Attilio
29. - 291619 SANNASARDO Tommaso
30. - 248068 MARTELOSSI Enrico
31. - 294343 MANTERIA Francesco
32. - 183033 TORTELLA Pietro
33. - 274333 VITTIGLIA Adolfo
34. - 258455 SANTINI Giovanni
35. - 265258 DELLI COMPAGNI Giuseppe
36. - 246373 DEGANO Lino
37. - 177178 MIOZZO Fortunato
38. - 264023 ARMINO Orazio
39. - 271393 POLETTI Giovanni
40. - 252269 BABICI Olimpio
41. - 283004 COLADONATO Francesco
42. - 238834 GIOMO Amedeo

SEZIONE MOVIMENTO - GENOVA (Posti 20).

1. - 264983 GUAZZINI Ferdinando
2. - 272022 BENASSO Domenico
3. - 231323 BALBIANO Angelo
4. - 189475 CAVIGLIA Lorenzo
5. - 141724 PONTE Vincenzo
8. - 195206 NATTERO Domenico
7. - 210375 CAPETTA Angelo
8. - 195206 NATTERO Domenico
9. - 223045 PIERACCI Paolo
10. - 197760 BENZI Serafino
11. - 258297 CASACCIA Luigi
12. - 207638 FOSSATI Giacomo
13. - 199778 OLIVIERI Luigi
14. - 204617 BOCCONELLO Carlo
15. - 209522 MOLINARI Gio. Batta
16. - 199760 RAVERA Gio. Batta
17. - 210400 REBORA Carlo
18. - 209473 COMOTTO Pasquale
19. - 278639 RACITI Leonardo
20. - 232042 PARETO Bernardo
21. - 212674 CAPPELLI Guglielmo
22. - 208120 ROSSI Pietro
23. - 208118 FASSIO Enrico
24. - 259112 MORANDO Epifanio
25. - 196022 POGGI Giovanni
26. - 221485 ROSATI Giacomo
27. - 224203 MAIANO TUSCO Giuseppe
28. - 209806 MASSOBRIO Francesco
29. - 265680 GIANNINI Sabatino
30. - 265690 SCARAMUCCIA Alessandro
31. - 209504 GUATTACCINI Guglielmo

SEZIONE MOVIMENTO - BOLOGNA (Posti 15).

1. - 244461 VENTURI DEGLI ESPOSTI Ettore
2. - 253253 FRANCHI Roberto
3. - 244466 GALLI Enrico
4. - 182635 SEVERI Urbano
5. - 222499 CIVARDI Giuseppe
6. - 201368 FOSCHI Primo
7. - 185687 FERRINI Domenico
8. - 188466 PRESI Vittorio
9. - 253205 GHINI Giuseppe
10. - 239906 VALERI Pietro
11. - 242284 ZAMBONI Pietro
12. - 184578 CASELLI Secondo
13. - 289407 PRESI Costantino
14. - 253646 GAVETTI Angelo
15. - 184218 PANTANI Alfredo
16. - 237690 FOGLIAZZA Angelo
17. - 259209 ZANCANI Romeo
18. - 257392 GARAVINI Carlo
19. - 279550 BARONCINI Mario
20. - 254030 ALDI Dante
21. - 274571 SARTORI Pietro
22. - 236306 DE CARLI Primo
23. - 249668 CASADEI Carlo
24. - 250604 MALAGOLI Vittorio
25. - 253282 DEGLI ESPOSTI Ettore
26. - 189489 CONVIVOLI Enea
27. - 219607 BONASONI Gaetano
28. - 227409 COGATO Enrico
29. - 249769 MONTEMAGGI Antonio

30. - 182647 RIZZO Guido
31. - 217926 LELLI Ubaldo
32. - 184897 SALVATORI Antonio
33. - 275300 ZANARINI Guerrino
34. - 179940 FERRARI Giuseppe
35. - 183738 BORGHETTO Pietro
36. - 241059 PIANORI Carlo
37. - 261143 SERRA Danio
38. - 225514 BALDISSERRI Celso
39. - 285756 PIPAN Giovanni
40. - 259212 LANDI Talemo
41. - 228727 FONTANESI Mario
42. - 257398 CAPELLI Aldo
43. - 230763 PARI Vittorio
44. - 264136 RINALDI Giovanni
45. - 261128 BUSACCHI Mario
46. - 270257 BAIOCCHI Giuseppe
47. - 179782 DEPIETRI Telemaco
48. - 220970 CASTELLI Igino
49. - 260179 MARTELLI Calisto
50. - 263261 RIVA Celso
51. - 253983 PEZZI Giuseppe
52. - 182090 ALBI Marco
53. - 223105 GAITA Tranquillo
54. - 237670 SANDRI Angelo
55. - 247251 CRICCHINI Silvio
56. - 184599 MARANGONI Andrea
57. - 238563 VERNAZZANI Vincenzo
58. - 225510 GROSSI Giuseppe
59. - 188296 IORI Armando
60. - 259248 GRILLINI Giuseppe
61. - 293277 ANSERINI Mario
62. - 260130 BARBIERI Silvio

SEZIONE MOVIMENTO - FIRENZE (Posti 25).

1. - 210473 CHIAPPINI Gino
2. - 261194 NARDELLI Domenico
3. - 255869 SAMBIASE Alessandro
4. - 228852 GENTILI Mario
5. - 293201 PRATESI Nello
6. - 253362 TESI Francesco
7. - 200690 NANNINI Arturo
8. - 240141 MANNARI Ugo
9. - 241779 UGOLINI Lorenzo
10. - 255211 BAGNOLI Marino
11. - 240820 OKROGLIC Ermenegildo
12. - 227502 LEONARDI Angelo
13. - 204519 SALVI Sirio
14. - 253324 CARBONI Marco Olivo
15. - 220185 GUALTIERI Enrico
16. - 223282 BIENTINESI Nullo
17. - 261234 STORTI Amerino
18. - 253297 DEL BIANCO Attilio
19. - 293492 MEINI Vasco
20. - 228856 GIUSTI Giuseppe
21. - 201437 VERDELLI Guido
22. - 228863 BELLUCCI Dante
23. - 266735 PASQUINI Ranieri
24. - 275316 ZOPPI Gerardo
25. - 240076 PERUZZI Guido
26. - 241102 LOLI Lidio
27. - 210492 SCARSELLI Alfredo
28. - 255797 GATTI Romolo
29. - 235075 BASILE Pietro
30. - 188000 LAVORATORINI Roberto
31. - 251117 DELLA CROCE Durille Giovanni
32. - 254185 MALOSSI Antonio
33. - 198618 MAZZONI Gino
34. - 243517 BERRETTA Ostilio
35. - 255826 AZZINI Ettore
36. - 254164 VICCHI Dante
37. - 261251 PUCCINI Silvio
38. - 223277 BARSANTI Armando
39. - 254227 MARZOCCHI Carlo
40. - 223117 NAVALESI Renato
41. - 268308 VITI Giuseppe
42. - 204661 MATTIOLI Perseo
43. - 268307 VANNUCCINI Egisio
44. - 186221 PRETONI Manlio
45. - 171284 GIANNOTTI Giulio
46. - 264183 METALLI Gino
47. - 223289 BRILLI Paolo

SEZIONE MOVIMENTO - ANCONA (Posti 8).

1. - 249817 DI PENTIMA Ercole
2. - 223852 SAMPAOLESI Augusto
3. - 253634 BATTISTELLI Raffaele
4. - 265860 RIPA Pietro
5. - 258506 FRITTELLA Rocco
6. - 227542 POPOLO Giovanni
7. - 243729 FASCIANI Oreste
8. - 253665 GRAMAZIO Raffaele
9. - 182688 GAGLIESI Nazzareno
10. - 225620 PERROTTA Michele
11. - 199847 MACCAFERRO Alessandro
12. - 266276 KOMOLEC Antonio
13. - 211753 PERGOLINI Luigi
14. - 253669 PANTALONE Gino
15. - 196939 COSTANZI-PETRANCONA Umberto
16. - 189545 PESCATORI Giovanni
17. - 256641 GUERRINI Guerriero
18. - 279067 CAPPERO Ferdinando
19. - 189518 GAMBUCCI Guerrino
20. - 243668 PETRACCIA Daniele
21. - 195296 BEDETTI Rutilio
22. - 223424 MANONI Cesare
23. - 268393 SANTAVENERE Domenico
24. - 269355 FASCIANI Almerico

SEZIONE MOVIMENTO - ROMA (Posti 18).

1. - 268472 LUPINO Sisto
2. - 207180 CAPEZZONE Marco
3. - 234949 RONCOLINI Vittorio
4. - 245582 MANDOSI Ciro
5. - 253399 NATALI Mattia
6. - 219845 SALVINI Ugo
7. - 294307 TASSITANO Francesco
8. - 290427 FRASCHETTI Renato
9. - 198630 CAPEZZONE Gaetano
10. - 204150 MERIZIOLA Ernesto
11. - 240347 LATTANZI Stefano
12. - 249856 SICLARI Antonio
13. - 246512 SABANI Giuseppe
14. - 209552 MALAVISI Sante
15. - 245235 RONCOLINI Enrico
16. - 208345 CHERUBINI Vittorio
17. - 294104 CEMINO Nicola
18. - 296940 BRACCHI Guido
19. - 264265 ANTONINI Giovanni
20. - 274663 FAGIOLO Modesto
21. - 251434 COSTANZO Nicola
22. - 287311 SPAZIANI BRUNELLA Nicola
23. - 221023 INNOCENZI Aldo
24. - 237284 LUCIANI Schemelzerico
25. - 246209 LUPI Natale
26. - 213139 BOLOGNI Pacifico
27. - 238874 BAGLIONI Ferruccio
28. - 290645 CIPPITELLI Angelo
29. - 225638 ZAGAROLI Antonio
30. - 234932 TOFONI Ortenzio
31. - 199527 CERASO Virgilio
32. - 279368 FILIPPI Giuseppe
33. - 208340 PARIS Luigi
34. - 249813 MARINI Odoardo
35. - 268470 MELONI Giuseppe
36. - 240473 PENNA Paolo
37. - 257597 CANTALINI Giovanni
38. - 259442 SCHIANCHI Ennio
39. - 274659 TAGLIONE Gaetano
40. - 274713 LALLI Casildo
41. - 199506 D'AGOSTINO Giuseppe
42. - 274716 MELONI Loreto
43. - 268459 PALAZZI Nello
44. - 223887 CARDUCCI Arduino
45. - 294018 DI MARCOTULLIO Enrico
46. - 221029 TACCHETTI Luigi
47. - 245581 CAPPERO Alessandro
48. - 199857 CIOLLI Romeo
49. - 256665 CONTI Francesco
50. - 242856 MARONESE Domenico
51. - 237823 MASTROPAOLO Vincenzo
52. - 212724 PASTORELLI Marziale
53. - 188496 PAPARELLI Umberto
54. - 274728 BOVI Giovanni
55. - 245574 D'ARCANGELI Angelo
56. - 213688 CALICIOTTI Giacomo
57. - 259446 VESPASIANI Lorenzo

SEZIONE MOVIMENTO - NAPOLI (Posti 15).

1. - 229019 PAPANDREA Antonio
2. - 240501 ESPOSITO Vitaliano
3. - 242983 FORMICHELLA Antonio
4. - 294672 TURCONE Francesco
5. - 230958 CAPOBIANCO Francesco
6. - 274837 CRESCENZO Alfonso
7. - 273903 TORTORA Ciro
8. - 241919 GUASTAFIERRO Vincenzo
9. - 241360 DI NUZZO Antonio
10. - 273877 MILITE Pasquale
11. - 227558 D'AFIERO Girolamo
12. - 209576 VITALE Vito Alfonso
13. - 237879 MASTROIANNI Giuseppe
14. - 178840 DI MARZO Raffaele
15. - 277613 ALLOCCA Giulio
16. - 206029 BIANCO Giuseppe
17. - 276424 MICCICHE' Rosario
18. - 236576 DI NARDO Loreto Francesco
19. - 204725 DI LEVA Oreste
20. - 274818 DE VECCHIS Michele
21. - 242961 SIGNORE Vincenzo
22. - 184943 BUCCIARELLI Matteo
23. - 224623 CLEMENTE Pietro
24. - 283805 CASCONE Filippo
25. - 221252 BURGONE Giovanni
26. - 270520 ORIGLIUTO Luigi
27. - 206057 POMPA Andrea
28. - 262513 SANTORO Annibale
29. - 275400 DE SANTIS Vincenzo
30. - 246262 SILVESTRO Antonio
31. - 242736 MAFFEO Alfonso
32. - 224625 CRISCUOLI Salvatore
33. - 250208 AURORA Filippo

SEZIONE MOVIMENTO - BARI (Posti 9).

1. - 219351 SANTARZIERO Canio
2. - 207654 BRUNO Pasquale
3. - 199912 LASAPONARA Carlo
4. - 211793 MIGLIETTA Giuseppe
5. - 201492 DI SANTACRISTINA Luigi
6. - 210542 SCARDICCHIO Sebastiano
7. - 202352 RICCI Bartolomeo
8. - 210541 SERLENCA Giuseppe
9. - 258626 CARBONE Antonio
10. - 266960 LABIANCA Giuseppe
11. - 239105 CUTRINO Francesco
12. - 186318 FERRAZZANO Michele
13. - 268384 DE LETTERIS Alfredo
14. - 226681 BLASI Vito
15. - 208468 GIANNATEMPO Saverio
16. - 249173 GISMONDI Giacomo

SEZIONE MOVIMENTO - REGGIO CALABRIA (Posti 5).

1. - 196299 PULLANO Costantino
2. - 182999 LAGANA' Saverio
3. - 205404 BARTOLO Reginaldo
4. - 189612 COSTARELLA Salvatore
5. - 247491 PAESANO Gennaro
6. - 200771 MUSARELLA Antonino
7. - 184965 AZZARA' Beniamino
8. - 213679 ETTORRE Leonardo
9. - 184978 DATTOLA Paolo
10. - 241447 TRIPALDI Francesco
11. - 185939 MANNA Angelo
12. - 231561 MEOLA Giorgio
13. - 183996 NOSTRO Santo
14. - 203504 BORRELLI Vito
15. - 196302 BARTOLO Giovanni
16. - 248445 PACIFICO Cosimo
17. - 174841 CARIDI Pasquale
18. - 293909 BIFFERO Luigi
19. - 185016 SERGI Fortunato
20. - 256041 IUSI Vincenzo

SEZIONE MOVIMENTO - PALERMO (Posti 11).

1. - 275064 GALLITTO Lorenzo
2. - 289739 CARBONE Giuseppe
3. - 267096 NANGANO Michelangelo
4. - 294244 DI SIMONE Giovanni
5. - 279740 PARISI Antonino
6. - 278656 SIGNORELLO Salvatore
7. - 229545 BUCALO Pietro
8. - 263591 MIGLIORE Tommaso
9. - 195907 MANTEGNA Giovanni
10. - 242821 ARENA Gregorio
11. - 197854 DE LISI Vincenzo
12. - 267095 MAZZOLA Francesco
13. - 274166 SCIMONE Ignazio
14. - 290397 FANTUCCHIO Giuseppe

DELEGAZIONE DI CAGLIARI (Posti 2).

1. - 190117 NERI Pietro
2. - 257928 PIRAS Francesco
3. - 259732 FOIS Agostino

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1942-XXI, n. 2104. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 58 posti di Sottocapotecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 22 dicembre 1942-XXI, N. PAG. 040/24/193466/24.11.1941 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la graduatoria di merito relativa al concorso interno a 58 posti di Sottocapotecnico per il Servizio Lavori e Costruzioni bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2172 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 22 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 58 POSTI DI SOTTOCAPO TECNICO PER IL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI.

(Approvato con D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2172).

1. - 301273 TOMBA Abramo
2. - 301263 RAGAZZINI Angelo
3. - 306042 CASALINI Casalino
4. - 306043 COCCIADIFERRO Dante
5. - 306084 VENTURINI Arturo
6. - 301297 SEVERINI Cesare
7. - 306190 TOMMASI Alfredo
8. - 304253 CAPPELLI Ruggero
9. - 301245 LANZONI Dino
10. - 278819 GUIDAZZI Silvio
11. - 306107 SPANDONARI Andrea
12. - 306047 FRANZA Ugo
13. - 301272 SIMONCINI Giovanni
14. - 224711 GUIDAZZI Lidio
15. - 216041 LO BUGLIO Matteo
16. - 303169 PETTINI Edmondo
17. - 304438 RICCIARDI Giambattista
18. - 306021 MORBELLI Raffaele
19. - 306080 REALINI Edoardo
20. - 291137 COMO Carlo
21. - 303168 PERFETTI Giuseppe
22. - 306023 VILLA Michele
23. - 306040 BERLINI Aldo
24. - 301268 SABATTINI Augusto
25. - 167259 QUAGLIANA Francesco
26. - 227954 BIEMMI Renato
27. - 238816 CATENA Giulio
28. - 305179 FIOCCO Giuseppe
29. - 301357 SCENDRATE Luigi
30. - 303174 SANI Ugo
31. - 305992 MAFFEI Quirino
32. - 301276 VEZZALI Giovanni
33. - 280495 TUTONE Ludovico
34. - 302290 ZANCHELLI Remo
35. - 306102 RIZZI Ugo
36. - 264457 TRIBERTI Giuseppe

37. - 289417 TAROZZI Clodoveo
38. - 304013 ABBATECOLA Augusto
39. - 304825 GARELLI Biagio
40. - 305952 MAFFEI Athos
41. - 301250 MARRI Orlando
42. - 306046 FERRERO Giovanni
43. - 301275 VALDRE' Marcello
44. - 306051 MASIA Giuseppe
45. - 241047 ROSA Virgilio
46. - 185083 MANTERO Luigi
47. - 248113 SPANDONARI Simone
48. - 301244 LAMBERTINI Olindo
49. - 305605 NORO Pietro
50. - 306100 ANGELI Dario
51. - 306049 GIPPONI Domenico
52. - 301256 NANNINI Armando
53. - 306039 BASO Giuseppe
54. - 306082 SABBATUCCI Lattanzio
55. - 240757 ROSI Silvio
56. - 215590 PARENTI Carlo
57. - 275865 BIANCHI Ernesto
58. - 277714 PONZONE Mario
59. - 275142 GUAGLIUMI Leandro
60. - 266073 MOGGIA Agostino
61. - 276369 MANGIARULO Gaetano
62. - 278753 RONCHI Amedeo
63. - 300622 TUTUCCI Giuseppe
64. - 303144 FRATINI Gino
65. - 300697 DE CARLO Vincenzo
66. - 304052 GUALANDI Giovanni
67. - 268103 REPETTO Serafino
68. - 304533 MARTIGNONI Bruno
69. - 301111 VEROLINI Ivo
70. - 301278 VIVARELLI Romano
71. - 301247 LIPPARINI Otello
72. - 304437 FEDERIGI Eugenio
73. - 306081 RIVA Francesco
74. - 306020 ANGELERI Francesco
75. - 300510 DORIA Giacomo
76. - 279301 BELMONDO Alessandro
77. - 301742 MIRALDI Arturo
78. - 306108 BONGIOVANNI Giuseppe
79. - 185975 CARESTINI Giulio
80. - 227595 BISAZZA Stefano
81. - 165462 BESSONE Attilio
82. - 282813 DI FRANCO Giuseppe
83. - 302255 SEGRETI Giuseppe
84. - 304827 BAMBI Vittorio
85. - 306053 MONTOLI Amleto
86. - 192004 LUCERTI Elio
87. - 304274 GIANNETTI Mario
88. - 289229 PAGLIANO Focildio
89. - 300507 BONIFAZI Carlo
90. - 306007 MONTI Emidio
91. - 306048 FRIGERIO Edoardo
92. - 283880 SANTAPAOLA Pietro
93. - 281856 BUCCI Basilio
94. - 184245 RIGHI Guido
95. - 303694 CORRADINI Dino
96. - 300999 VENTURA Luigi
97. - 281961 ROLLANDO Angelo
98. - 278746 CONTI Francesco
99. - 303945 LATORRE Carlo
100. - 251496 TRIPOLI Donato
101. - 301114 RICCI Silvio
102. - 304278 COPPOTELLI Mario
103. - 280845 GABASIO Giovanni
104. - 304275 PAOLI Marco
105. - 176051 CAURARO Giuseppe
106. - 260864 MAFFLOTTI Pietro
107. - 270245 MILANESE Giuseppe
108. - 276884 CABELLA Edoardo
109. - 303167 PELLEGRINI Neluseo
110. - 303185 VERGELLI Ugo
111. - 304019 MAGONI Carlo
112. - 303249 ZANOTTI Zeffiro
113. - 303723 BOSIN Giuseppe
114. - 306041 BOTTERI Giuseppe
115. - 304439 ZONI Luigi
116. - 305946 MILAN Ivan
117. - 282624 CORTI Rinaldo
118. - 283883 SICILIANO Riccardo
119. - 202406 MAIMONE Giuseppe
120. - 216822 JOURDAN G. Batta
121. - 288538 CHIABRERA Giuseppe
122. - 304828 SCACCHETTI Aminto
123. - 303170 PICCINI Mario
124. - 267296 ALBANESE Oronzo
125. - 289595 FERRIANI Guido
126. - 304812 RICCIARDI Arturo
127. - 306079 PARMOLI Angelo
128. - 279278 ROVEDA Carlo
129. - 282573 URBINO Gaetano
130. - 306054 PAGNONI Mario
131. - 282639 TESTA Pietro
132. - 294565 MAZZESCHI Mario
133. - 181649 CHIACCHIO G. Batta
134. - 278210 BUSATO Silvio
135. - 301241 FIORINI Teobaldo

Ordine di servizio n. 1 V

Carte di libera circolazione - Marchette di convalidazione - Biglietti di viaggio ecc. per l'anno 1943.

Per l'anno 1943 rimangono invariati i tipi attualmente in vigore di carte di libera circolazione, di biglietti per l'uso di carrozze-salone e di compartimento riservato, di biglietti a libretto, di tessere di pelle verde, di cuoio salpa, di tela per concessioni alle famiglie e per il libero ingresso nelle stazioni, di permessi di libero transito pedonale, di biglietti per un solo viaggio gratuito ed a prezzo ridotto e di buoni bagaglio.

Si richiama il punto II dell'Ordine di servizio n. 118 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 43 del 22 ottobre 1942-XX, per quanto riguarda l'istituzione degli scontrini per viaggi a riduzione in base alla concessione speciale C, inseriti nei libretti gratuiti serie B2 e B4.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo color rosa e portano in alto, stampato in nero, l'indicazione del millesimo 1943 (A. XXI-XXII).

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (serie RL) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1943.

Le marche di convalidazione per il 1943 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale portano l'indicazione a stampa del millesimo ed hanno i seguenti colori:

marrone per le carte serie A;
azzurro per le carte serie At;
viola per le tessere di libero ingresso nelle stazioni;
rosso per i biglietti di transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso delle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1943.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 13.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione acquedotto ferroviario di Aulla.	L. P.	Ore 12 del 10 genn. 1943-XXI	100.700	Sezione Lavori Firenze
Spostamento linea primaria presso Migliarino Pisano.	L. P.	Ore 18 dell'11 genn. 1943-XXI	1.500.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione marciapiede intermedio in stazione di Tortoreto.	L. P.	Ore 12 del 12 genn. 1943-XXI	59.658	Sezione Lavori Ancona
Impianto riscaldamento nel capannone ex ristoro mondariso in stazione di Mortara.	A. C.	Ore 18 del 29 genn. 1943-XXI	—	Sezione Lavori Torino

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 2

14 gennaio 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1479. — *Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1941-42 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 maggio 1941-XIX, n. 510, con cui furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1941-42;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, concertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115;

Visto che il "Fondo di riserva per le spese impreviste" delle Ferrovie dello Stato ammontava al 30 giugno 1941-XIX, a L. 100.000.000, e che nello stato di previsione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1941-42 furono stanziate al capitolo 61 della spesa per versamenti al fondo stesso, L. 20.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1941-42, la prelevazione di L. 14.236.479,45 (quattordicimilioni duecentotrentaseimila quattrocentosettantanove e centesimi quarantacinque) da versarsi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 23 "Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione della entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento agli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo 3. — Personale	L.	5.986.164,68
Capitolo 4. — Forniture, spese ed acquisti	»	2.696.553,79
Capitolo 8 — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti rimaste totalmente o parzialmente scoperte	»	2.221.755,19
Capitolo 45. — Spese diverse	»	2.265.123,33
Capitolo 66. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	»	1.066.882,46
	L.	14.236.479,45

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 29 dicembre 1942-XXI.

Il fondo di riserva anzidetto è contemporaneamente reintegrato dell'indicata somma di L. 14.236.479,45, mediante imputazione di corrispondente importo al capitolo 61 della spesa "Versamento al fondo di riserva per le spese impreviste".

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemble legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Ordine di servizio n. 1.

Attivazione dell'esercizio con dirigente centrale sul tratto Falconara M. Foligno della linea Falconara M. Orte.

Dalle ore 12 del giorno 10 gennaio 1943-XXI sarà attivato sul tratto Falconara M.-Foligno della linea Falconara-Orte il sistema di esercizio con D. C. regolato dalle "Disposizioni pel servizio con D. C.", edizione 1931 e successive modificazioni.

L'Ufficio del D. C. è situato nei locali dell'attuale Ufficio D. C. per le Sezioni di Ancona-Rimini e di Ancona-San Benedetto al 1° piano del fabbricato annesso a quello viaggiatori della stazione di Ancona e corrisponde a mezzo del telefono selettivo con i seguenti posti:

Ancona Marittima
» Centrale Personale Viaggiante
» » Deposito Locomotive
» » C. S. esterno
» » C. S. interno
» » Capo Rip. Mov. (ascolto)
» » Cabina A
Posto di blocco n. 40
Palombina
Falconara Dirigenti
» Cabina B (non attivata)
Castelferretti
Chiaravalle
Iesi
Montecarotto
Castelplanio
Serra S. Quirico
Genga Arcevia
Albacina
Fabriano Dirigente Unico
» Cabina A
» Cabina B
» Dirigente Movimento
» Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
Raddoppio Galleria Fossato
Fossato di Vico
Gualdo Tadino
Gaifana
Pieve Fanonica
Scanzano
Foligno D. C.
» Personale Viaggiante
» Cabina
» Riparto Movimento (ascolto)
» Dirigenti
» Deposito Locomotive

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio vigenti sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni pel servizio con D. C." e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata direttamente dalla Sezione Movimento ed a mezzo dei Capi Riparto Movimento di Ancona e Foligno per le rispettive giurisdizioni.

Al Capo del I Riparto Movimento di Ancona è affidata la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Ancona.*

Ordine di servizio n. 2.

Modifica alla giurisdizione delle Sezioni del D. C. della linea Battipaglia-Reggio Calabria.

Con riferimento agli O. S. n. 72, n. 90 e n. 115 del 1936 e n. 20 del 1937, a partire dalle ore 0 del giorno 15 gennaio 1943-XXI le sezioni del D. C. della linea Battipaglia-Reggio Calabria vengono portate da quattro a cinque.

In conseguenza la giurisdizione delle sezioni stesse viene modificata come segue:

1ª *Sezione* (*Sede Agropoli*).
Battipaglia-Centola.

2ª *Sezione* (*Sede Sapri*).
Centola-Belvedere Marittimo.

3ª *Sezione* (*Sede Paola*).
Belvedere Marittimo-S. Eufemia L.

4ª *Sezione* (*Sede Tropea*).
S. Eufemia L.-Nicotera.

5ª *Sezione* (*Sede Reggio Calabria*).
Nicotera-Reggio Calabria.

Gli Uffici dei D. C. in seguito alla suddetta modifica, saranno collegati, a mezzo del telefono selettivo e corrisponderanno con i seguenti posti:

1ª *Sezione* (*Sede Agropoli*):

Battipaglia — Dirigente Movimento
» — Deposito Personale Viaggiante
» — Sottostazione elettrica
S. Nicola Varco
Albanella
Capaccio
Paestum (P. B. n. 29)

Ogliastro
Agropoli — Dirigente Movimento
Torchiara
Rutino
Omignano — Dirigente Movimento
» — Sottostazione Elettrica
Vallo della Lucania
Casalvelino
Ascea
Pisciotta
Capriola (P. B. n. 39)
S. Mauro La Bruca
Centola
Collegamento col D. C. della Battipaglia-Napoli
Collegamento col D. C. di Sapri

2ª *Sezione* (*Sede Sapri*):

Centola
Celle Bulgheria
Torre Orsaia
Policastro — Dirigente Movimento
» — Sottostazione elettrica
Capitello (P. B. n. 45)
Vibonati
Sapri — Dirigente Movimento
» — Deposito Locomotive
» — Deposito Personale Viaggiante
» — Capo Riparto Movimento (ascolto)
Acquafredda
Maratea
Marina di Maratea
Praia Aieta Tortora
S. Nicola Arcella (P. B. n. 52)
Scalea — Dirigente Movimento
» — Sottostazione elettrica
Verbicaro
Grisolia Cipollina
Cirella Maierà
Diamante
Belvedere Marittimo
Collegamento col D. C. di Agropoli
Collegamento col D. C. di Paola

3ª *Sezione* (*Sede Paola*):

Belvedere Marittimo
Sangineto
Capo Bonifati
Cetraro — Dirigente Movimento
» — Sottostazione elettrica
Acquappesa
Guardia P. T. (P. B. n. 62)
Fuscaldo
Paola — Dirigente Movimento

Paola — Deposito Personale Viaggiante
» — Deposito Locomotive
S. Lucido Marina
Fiumefreddo Bruzio
Longobardi
Belmonte
Amantea — Dirigente Movimento
» — Sottostazione elettrica
Campora S. Giovanni
Nocera Tirinese
Falerna
S. Eufemia Marina
S. Eufemia Lamezia — Dirigente Movimento
» — Deposito Locomotive
Sambiase — Sottostazione elettrica
Collegamento col D. C. di Sapri
» » D. C. di Tropea
» » D. C. della S. Eufemia L.-Catanzaro Marina

4ª *Sezione* (*Sede Tropea*).

L'Ufficio è situato al piano superiore del F. V. della stazione di Tropea ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde con i seguenti posti:

S. Eufemia Lamezia — Dirigente Movimento
» — Deposito Locomotive
Sambiase — Sottostazione elettrica
S. Pietro a Maida
Curinga
Francavilla A. F.
Pizzo
Vibo Valentia — Dirigente Movimento
» — Sottostazione elettrica
Briatico
Zambrone (P. B. n. 81)
Parghelia
Tropea — Dirigente Movimento
Ricadi C.
Coccorino (P. B. n. 85)
Ioppolo
Nicotera — Dirigente Movimento
» — Sottostazione elettrica
Collegamento col D. C. di Paola
» » D. C. di Reggio Calabria

5ª *Sezione* (*Sede Reggio Calabria*):

Nicotera — Dirigente Movimento
» — Sottostazione elettrica
Rosarno
Posto di Blocco n. 89
Gioia Tauro
Taureana (P. B. n. 91)
Palmi — Dirigente Movimento
» — Sottostazione elettrica

Cava Ianculla (P. B. n. 93)
Bagnara
Favazzina (P. B. n. 95)
Scilla
Villa S. Giovanni Cannitello
Villa S. Giovanni
Reggio Cal. Catona
Reggio Cal. Gallico — Dirigente Movimento
» » — Sottostazione elettrica
Reggio Cal. Archi (P. B. n. 102)
Reggio Cal. S. Caterina
Reggio Cal. Lido
Reggio Cal. Marittima
Reggio Cal. Centrale — Dirigente Movimento
» » — Deposito Personale Viaggiante
» » — Deposito Locomotive
Comunicazione col D. C. di Tropea

La sorveglianza tecnica delle suindicate sezioni del D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento di Reggio Calabria direttamente ed a mezzo dei rispettivi Capi Riparto Movimento di Sapri, Paola e Reggio Calabria ai quali è affidata la sorveglianza e la dirigenza amministrativa degli Uffici D. C. per la propria giurisdizione.

Restano invariate tutte le altre disposizioni di esercizio e gli impianti precedentemente esistenti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Reggio Calabria.*

Ordine di servizio n. 3.

Circolazione delle sottostazioni ambulanti di trasformazione.

La circolazione delle sottostazioni ambulanti di trasformazione è disciplinata dal contenuto dei quadri di circolabilità delle locomotive elettriche ed a vapore, delle automotrici e delle sottostazioni ambulanti di trasformazione. Pertanto dalla data di pubblicazione del presente Ordine di servizio resta abrogato l'ordine di servizio n. 77 dell'anno 1928.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 5, 30, 32, 36, 37, 51 *e* 53.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione armamento con mezzi meccanici delle linee Alessandria-Piacenza e Novi-Tortona.	L. P.	Ore 12 del 20 genn. 1943.XXI	580.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione nuove traverse metalliche sui torrenti Lavino, Ghironda e Samoggia linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 12 del 28 genn. 1943.XXI	1.440.000	Sezione Lavori Bologna

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 3.

21 gennaio 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1942-XXI, n. 2212. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 350 posti di Guardasala.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 26 dicembre 1942-XXI, N. PAG. 040/24:204405.24.3.1941 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la graduatoria di merito relativa al concorso interno a 350 posti di Guardasala bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2166 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 29 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 350 POSTI DI GUARDASALA

(Approvato con D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2164).

SEZIONE MOVIMENTO - TORINO (Posti 29).

1. - 303395 CARASSO Pietro
2. - 300800 TURINA Giacomo
3. - 300927 CORSETTI Giuseppe
4. - 217831 GALLIONE Francesco
5. - 205718 CARDANO Giovanni
6. - 270361 PULITI Pilade
7. - 225818 PONTE Giuseppe
8. - 291506 ALLEVI Mario
9. - 300792 RISSONE Francesco
10. - 258029 GRIGNOLIO Rocco
11. - 278033 GABETTI Cesare
12. - 262780 CONSOLE Giovanni
13. - 187104 DELMASTRO Paolo Luigi
14. - 300913 CAVAGNOLO Giuseppe
15. - 195819 GUIDOBENE Rolando
16. - 255637 BOCCA Luigi
17. - 304833 LUNATI Erminio
18. - 228498 COMOTTO Angelo
19. - 224538 ROVERE Giuseppe
20. - 304063 ANDREANI Giorgio
21. - 300919 BOTTAN Luigi
22. - 280475 FILOGRANO Leonardo
23. - 296932 FIORILLO Giuseppe
24. - 300877 LEPPI Emilio
25. - 300911 SANLORENZO Pietro
26. - 300930 FIORITO Pasquale
27. - 304832 AREZZI Francesco
28. - 231914 FOSSATO Giuseppe
29. - 300803 PUSINERI Michele
30. - 187102 ARLUNNO Giuseppe

31. - 212611 ALBERTO Antonio
32. - 300892 PENNA Camillo
33. - 259769 CLOS Elia
34. - 244990 MANTELLI Pietro
35. - 300862 PISONI Giacomo
36. - 300910 BERTANA Stefano
37. - 252837 MONDINO Michele
38. - 304067 QUAGLIA Enrico
39. - 266338 FRIGERIO Giuseppe
40. - 300823 BAVA Camillo
41. - 300902 NEGRO Sebastiano
42. - 300839 BAGNA Bernardo
43. - 300928 CROCINI Athos
44. - 300794 VARETTO Giovanni
45. - 300912 ZANOTTI Carlo
46. - 271519 MOIA Luigi
47. - 300893 RIBONI Vincenzo
48. - 229274 SOSSO Cesare
49. - 299979 SILOMBRA Antonio
50. - 301219 MILOCCO Remo
51. - 300844 LOVECCHIO Vitantonio
52. - 305893 BONZANO Giovanni
53. - 300873 DALLERBA Giovanni
54. - 205907 PARISE Primo Alberto
55. - 275743 MATTA Antonio
56. - 300918 MACCHIA Carlo
57. - 266332 CAVALLERO Giovanni
58. - 300830 FONTANA Carlo
59. - 301638 FARINONI Alessandro
60. - 300924 VAIRO Carlo
61. - 203143 TROVATI Angelo
62. - 282353 LUPO Salvatore
63. - 209083 BRUGO Giovanni
64. - 300822 ROSSI Enrico
65. - 300887 BOTTERO Egidio
66. - 300931 PORTA Giuseppe
67. - 233365 TULONE Vincenzo
68. - 212588 DENICOLAI Pietro
69. - 276982 SERGNOTTI Carlo
70. - 258916 BAGNASCO Giovanni
71. - 301639 PIANZOLA Mario
72. - 300850 LICHENE Vincenzo
73. - 300846 ZAVATTARO Pietro
74. - 239678 PETRONIO Giuseppe
75. - 249335 GALVAGNO Vincenzo
76. - 300833 GIAVARRA Eugenio
77. - 300805 DEGIOANNINI Giuseppe
78. - 300917 FERRANDO Carlo
79. - 275759 TARANTOLA Francesco
80. - 300864 SCAGLIOTTI Giuseppe
81. - 248809 MASSOGLIA Martino
82. - 300816 BRIANZA Lorenzo
83. - 269694 IVALDI Giovanni
84. - 227690 BAINI Luigi
85. - 271492 MALQUATI Giuseppe
86. - 256306 GHO Camillo
87. - 195078 CAFFO Antonio
88. - 264758 CRAVERO Pietro
89. - 212563 FALOPPA Nicola
90. - 259774 ZANETTI Angelo
91. - 300811 PEZZANA Luigi
92. - 300825 CUNTERI Luigi
93. - 258015 POGGIO Carlo
94. - 258910 MERLONE Casimiro
95. - 276980 SAPINO Carlo
96. - 301223 FIORIO Giambattista
97. - 283613 ARIOLFO Giuseppe
98. - 198767 BOGETTO Carlo
99. - 202156 CASSE Francesco
100. - 302294 ALBINI Pietro
101. - 276973 PATANE' Sebastiano
102. - 300838 NOVARESE Emilio
103. - 304831 MONERO Pietro
104. - 243934 MOLINARI Domenico
105. - 300926 TORASSO Rinaldo
106. - 304830 GAGLIOLI Enrico
107. - 300806 PELLO' Angelo
108. - 217830 CERRATO Cosma
109. - 269627 VISCONTI Carlo
110. - 266328 BORIO Giuseppe
111. - 300870 EMANUELI Secondo
112. - 290918 CUNIOLO Mario
113. - 287865 ARIOTTI Ettore
114. - 300852 GARBARINO Biagio
115. - 303275 NICOLUCCI Amerigo
116. - 300840 GRIGNOLA Giovanni
117. - 300897 BENZI Giuseppe
118. - 233880 MARELLI Luigi
119. - 255653 BENSI Giacomo
120. - 267700 MARTINENGO Vittorio
121. - 259848 PRATO Giovanni
122. - 300869 BENZI Giovanni
123. - 300834 PANELLI Giuseppe
124. - 300871 RAITERI Primo
125. - 300906 CICERI Edoardo
126. - 300866 NIPOTI Angelo

SEZIONE MOVIMENTO - MILANO (Posti 46)

1. - 203958 BELLANI Secondo
2. - 209317 MARTANI Luigi
3. - 302468 SCAZZOLI Carlo
4. - 304556 GRAZIANI Mario
5. - 254847 CITRONEO Paolo
6. - 209071 BARDELLI Ambrogio
7. - 303495 BELLONI Bruno
8. - 303519 ADORNI Mario
9. - 304722 LEONI Erasmo
10. - 187871 BODIO Stefano
11. - 302221 RAIMONDI Giuseppe
12. - 301832 PANELLI Carlo
13. - 304721 GRAZIOLI Dante
14. - 209114 BOZZANI Angelo
15. - 207561 VIOLA Gabriele
16. - 302127 BIONDI Mario
17. - 302148 COLLA Pietro
18. - 302174 GAZZOTTI Siro
19. - 303685 GARIBOLDI Ettore
20. - 283335 MONTANARI Gaetano
21. - 210303 TESTINO Giuseppe
22. - 305664 GALBIATI Pietro
23. - 290582 KOVACICK Carlo
24. - 302200 NARDI Angelo
25. - 302221 SDRAIATI Bruno
26. - 304725 RIBONI Umberto
27. - 209055 ABBA' Giuseppe
28. - 295639 CASADEI Francesco
29. - 211539 FRATTINI Alessandro
30. - 209189 RIBOLZI Pietro
31. - 211530 VACCARI Rocco
32. - 262943 BERNINI Giuseppe
33. - 303522 BROCCHIERI Alfredo
34. - 186034 TANZI Luigi
35. - 305799 DAMILANO Alberto
36. - 304075 VALDATA Giovanni
37. - 227671 GIUDICI Ricciotti
38. - 182499 TIEGHI Giuseppe
39. - 303474 ONESSO Luciano
40. - 222387 SASSI Giacomo
41. - 300761 BONVINI Pietro
42. - 215195 OLDRATI Pietro
43. - 222508 DONNINI Abramo
44. - 185999 IULITA Antonio
45. - 275811 BRUSTIA Ercole
46. - 211550 TARALLO Matteo
47. - 204027 BERSANI Giuseppe
48. - 222467 GIANI Paolo
49. - 227746 COLOMBO Luigi
50. - 210327 ROSSI Paolo
51. - 201151 GIULIVO Salvatore
52. - 302161 FERRI Angelo
53. - 302152 COLOMBO Ernesto
54. - 302210 PASQUINO Giovanni
55. - 206423 GREGORI Ferruccio
56. - 302234 SPADA Doroteo
57. - 193834 LUCCHINI Massimo
58. - 247183 RUGA Edoardo
59. - 199657 MARINI Achille
60. - 257159 BELLINI Giacomo
61. - 305986 POGGI Tullio
62. - 300756 ALBANESI Pietro
63. - 304078 DEMICHELI Luigi
64. - 304074 PIERI Enrico
65. - 302153 D'AMICO Santo
66. - 302460 BELICCHI Luigi
67. - 203990 PELLEGRINI Guido
68. - 302249 ZONCA Ferruccio
69. - 185553 CERIANI Giuseppe
70. - 302466 MUSSAP Simeone
71. - 302193 MICHELETTI Luigi
72. - 229364 LOMBARDI Celestino
73. - 222768 LONGARETTI Giovanni
74. - 304077 CAVALLINI Gino
75. - 304076 CASELLA Carlo
76. - 302502 DEL VECCHIO Attilio
77. - 303505 FRANZI Vittorio
78. - 302189 MARZANO Antonio
79. - 304079 MENEGUZZO Pietro
80. - 209165 MIGLIORI Giuseppe
81. - 302237 TAMBUTTI Giovanni
82. - 209313 LEGE' Cesare
83. - 304214 LEGNAZZI Emilio
84. - 303516 ZIGLIANI Ermenegildo
85. - 300759 BAZZARIN Giuliano
86. - 205166 PISONI Giuseppe
87. - 222503 CORTESI Ernesto
88. - 211520 GRANCINI Luigi
89. - 302172 GARBERI Carlo
90. - 302222 RAMPA Umberto
91. - 303480 JOVINELLI Cuomo
92. - 302208 PALLARONI Vittorio
93. - 305855 STELLA Pacifico
94. - 237570 BERNUZZI Luigi
95. - 231941 NAIBO Umberto
96. - 302191 MENSA Giuseppe
97. - 209096 MINETTI Carlo
98. - 207518 MONELLINI Nazzareno
99. - 303500 COLOMBANI Luigi
100. - 300765 MAGGI Achille
101. - 304281 MASTRULLO Michele

102. - 304082 SISTI Cesare
103. - 304215 PAGELLA Carlo
104. - 302157 FARINA Pietro
105. - 170577 SARDARO Cosmo
106. - 245956 SANDRI Raffaele
107. - 303491 VINCITORIO Giuseppe
108. - 303489 TARENZI G. Batta
109. - 303477 RICCIARDI Nunzio
110. - 300201 CERRATO Felice
111. - 302204 ORRU' Alessandro
112. - 304059 AMERIO Angelo
113. - 211589 GUENZI Angelo
114. - 207514 MUCCHETTO Giulio
115. - 276528 RACCAGNI Giovanni
116. - 303494 BAZZINI Vittorio
117. - 253863 BORDONI Gaetano
118. - 184071 VILLA Umberto
119. - 298200 CAZZOLA Luigi
120. - 302141 CASELLA Carlo
121. - 230027 RONCA Enrico
122. - 229301 FERRARI Carlo
123. - 210338 PASSONI Enrico
124. - 183285 FACCIOLI Alessandro
125. - 198811 GALLETTI Giuseppe
126. - 186063 LODI RIZZINI Luigi
127. - 304081 PICCININI Giuseppe
128. - 188137 GAZZANIGA Pietro
129. - 184438 PERFETTI Marco
130. - 222362 MASCETTI Celso
131. - 293970 BALSAMO Nunzio Girolamo
132. - 302252 PICCO Esterino
133. - 302214 PEZZOTTI Alessandro
134. - 302129 BOSIO Enea
135. - 302194 MIDOLLA Carlo
136. - 201219 PORTALUPPI Francesco
137. - 209183 POGGI Giuseppe
138. - 269881 ZANOTTI Federico
139. - 247318 JAGULLI Ernesto
140. - 302235 SPANTACONI Ernesto
141. - 304724 NOBILE Luigi
142. - 243212 GAMBINI Pietro
143. - 182965 COLOMBO Ambrogio
144. - 302223 RE Antonio
145. - 302183 MACCHI Ambrogio
146. - 302209 PAPUCCI Laurino
147. - 209301 GALLI Giacomo
148. - 252740 MARCHESI Carlo
149. - 289895 RIVA Pietro
150. - 302121 BELICCHI Luigi
151. - 209213 COMINI Elia
152. - 205627 BONFANTI Battista
153. - 262952 MARCHESI Angelo
154. - 182476 CALCANTE Orazio
155. - 185547 BERTAGNA Pietro
156. - 294369 SARDONE Giacomo
157. - 196407 CORAZZI Attilio
158. - 302140 CASATI Luigi
159. - 227761 GARZONIO Francesco
160. - 304536 CANOBBIO Ernesto
161. - 203173 FERRANDI Secondo
162. - 231266 MORLACCHI Gaetano
163. - 300758 BARATTI Francesco
164. - 302181 LIGORATTI Pasquale
165. - 236127 VIGANO' Francesco
166. - 231939 DELL'ORTO Luigi
167. - 206597 FARINELLI GIROLDI Riccardo
168. - 203993 POZZI Andrea
169. - 222279 PARENTI Mario
170. - 226353 DOMENEGHINI Giuseppe
171. - 202154 DEL CASALE Luigi
172. - 222340 ROSSIGNOLI Ermanno
173. - 294406 MORA Pierino
174. - 209281 TAGLIABUE Giacomo
175. - 302180 LEONE Francesco
176. - 164335 MAZZUCCHELLI Pietro
177. - 245854 RONCORONI Antonio
178. - 229343 MAGGIONI Giuseppe
179. - 183315 CONSOLI Angelo
180. - 227313 MIGLIORINI Giovanni
181. - 183576 BOTTI Dante
182. - 259901 CISLAGHI Giovanni
183. - 304552 CONTINI Primo
184. - 195731 BRUSATORE Pietro
185. - 300766 MUTTI Felice
186. - 302230 SCHIETTI Alfonso
187. - 302125 VEZIO Giovanni
188. - 302236 STAMPACCHIA Lorenzo
189. - 262950 GATTI Luigi
190. - 222781 GUAZZONI Carlo
191. - 195668 BINELLI Alessandro
192. - 300768 PELIZZONI Emilio
193. - 302130 BRAVI Bravo
194. - 303479 GRANDINI Giovanni
195. - 304213 AVANZA Guido
196. - 209088 CERUTI Emilio
197. - 222672 REZZONICO Edoardo
198. - 212336 BERSANI Giovanni
199. - 304726 TRESOLDI Ernesto
200. - 303520 ANTUZZI Matteo
201. - 302170 GALLI Giuseppe

202. - 302155 DEMICHELIS Giovanni
203. - 231964 ROSSETTI Gaetano
204. - 235477 CAZZIOLI Luigi
205. - 267778 CONTRI Dante
206. - 199667 NEGRI Pietro
207. - 222720 BARAGIOTTA Enrico
208. - 185533 BUCELLONI Luigi
209. - 304555 DE LUIGI Carlo
210. - 253849 COMELLI Cesare
211. - 205690 COLOMBO Ernesto
212. - 300762 GALAZZETTI Alessandro
213. - 302198 MOSCATO Stefano
214. - 302134 CAGNONI Pietro
215. - 209081 AGLIERI Rinaldo
216. - 203973 GORINI Attilio
217. - 227838 LORINI Guglielmo
218. - 258151 SAVOLDI Augusto
219. - 303518 PANOZZO Romano
220. - 300757 ALLEGRINI Edoardo
221. - 303132 BUSI Giovanni
222. - 302136 CARCO Giovanni
223. - 302244 UGGE' Pierino
224. - 259888 MELOTTI Facondo
225. - 238242 GASPARINO Francesco
226. - 222649 TRIVI Carlo
227. - 302178 LAMURA Nicola
228. - 302186 MARCHESE Michele
229. - 302175 GHIGHI Carlo
230. - 302171 GANDINI Ernesto
231. - 302128 BONELLI Giuseppe
232. - 302173 GASPERO Alessandro
233. - 304551 BROGLIA Alessandro
234. - 305895 PEDONE Francesco
235. - 302240 TINTI Cesare
336. - 185530 BRICCOLO Fioravante
237. - 269828 CARBONE Domenico
238. - 302126 BIANCHI Aldo
239. - 254727 CAVIADA Giacomo
240. - 227341 FOSSATI Antonio
241. - 203149 BARDELLI Annibale
242. - 209290 VIADANA Guido
243. - 180919 NAVA Enrico
244. - 276879 BARDUCCI Amedeo
245. - 227323 GUAZZONI Antonio
246. - 227222 ZANGRANDI Guido
247. - 259912 MAGGI Francesco
248. - 182432 CIBOLINI Isidoro
249. - 209216 CORBELLINI Paolo
250. - 210235 VERPELLI Angelo
251. - 259909 LAMPUGNANI Carlo
252. - 254701 RIVA Luigi
253. - 195147 COZZI Santino
254. - 176905 BIANCHI Emilio
255. - 222461 CENACCHI Vegliuccio
256. - 302135 CANTAMESSA Ernando
257. - 302899 MANUCCHI Domenico
258. - 222537 BONFANTI Giuseppe
259. - 222357 MAGGI Mario
260. - 232895 MANENTI Cesare
261. - 198813 BONIARDI Felice
262. - 253881 TONANI Luigi
263. - 298389 DANIELE Dante
264. - 304022 BOCCACIO Luigi
265. - 300221 ROVEDATTI Emilio
266. - 227694 BONFANTI G. Batta
267. - 195128 CARISIO Pietro
268. - 267756 BERDUSCO Sante
269. - 211547 PORRO Angelo
270. - 302203 ORBELLI Battista
271. - 209341 ZANZOTTERA Lorenzo
272. - 222388 SOLDARINI Enrico
273. - 209144 ROSSI Gaetano
274. - 183155 ZOLLA Cristoforo
275. - 209117 BUTTINI Carlo
276. - 233512 BORSANI Giovanni
277. - 262953 MARTINI Adolfo
278. - 208041 BERETTA Luigi
279. - 300503 AZZALI Giovanni
280. - 227673 LIONETTI Eusebio

SEZIONE MOVIMENTO - VENEZIA (Posti 35).

1. - 277759 PALMA Oronzo
2. - 303058 MASSIMO Giacomo
3. - 221780 POSTINGHEL Secondo
4. - 202368 FARINA Nicola
5. - 298661 CAFIERO Cosimo
6. - 282321 ADROGNA Vincenzo
7. - 180618 BARBARO Ermenegildo
8. - 243277 FORONCELLI Primo
9. - 303049 GIRLANDA Antonio
10. - 247196 DREZZA Luigi
11. - 183660 CAMPAGNOLO Ernesto

12. – 188228 MARCON Carlo
13. – 188440 ZECCHINATO Gaetano
14. – 242849 BORTOLOZZO Carlo
15. – 261081 OTTOLINI Attilio
16. – 264867 CURTI Giuseppe
17. – 184131 LIDRON Urbano
18. – 303051 GRANDESSO Pietro
19. – 298202 NARDI Mario
20. – 249625 BOSCO Gabriele
21. – 184866 STEFANELLO Francesco
22. – 279442 FANTECHI Corrado
23. – 271882 FERRARI Quirino
24. – 245109 PREVIATI Armando
25. – 290922 RIGANETTI Umberto
26. – 278193 MARCOLINI Italo
27. – 294197 DE FERRARI Gaetano
28. – 295708 FARAONE Giuseppe
29. – 303024 CIOLA Egidio
30. – 303109 ZORZI Cesare
31. – 303016 CAPOGROSSO Felice
32. – 214050 FERROGiuseppe
33. – 303728 BROGGIATO Silvio
34. – 282087 MAZZOLENI Gino
35. – 236870 LEONARDELLI Agostino
36. – 263863 SOFISTI Luigi
37. – 277012 MIETTA Marziano
38. – 269980FRANCO Antonio
39. – 234706 BAZZONI Giuseppe
40. – 291860 AZZOLINI Galliano
41. – 303068 MORATELLO Luigi
42. – 303110 ZULIANI Giovanni
43. – 188210 DE ZOTTIS Vittorio
44. – 269964 MUCCHETTI Francesco
45. – 269971 FERRARI Guglielmo
46. – 183417 CESARO Giuseppe
47. – 303069 OGHERI Mosè
48. – 185690 RONCARI Ernesto
49. – 264820 DEGIORGIS Guglielmo
50. – 220951 CARRARO Alessandro
51. – 269962 MOCELLIN Michele
52. – 221457 OLTRAMONTI Ettore
53. – 291014 PENASA Pietro
54. – 207589 GALTAROSSA Attilio
55. – 303101 VANTINI Girolamo
56. – 183646 BECCEGATO Luigi
57. – 212962 ZUSI Bruno
68. – 217363 AZZANO Giuseppe
59. – 279452 D'ACUNTI Paolo
60. – 304792 RITELLA Pietro
61. – 304003 DE LUCA Giovanni
62. – 266467 PIRAINO Giuseppe
63. – 242853 GASPARI Renato
64. – 242891 VANZELLA Domenico
65. – 264861 DENARO Stefano
66. – 291392 REBUCCI Giovanni
67. – 303731 MAGGIOLO Giuseppe
68. – 222906 MANDRICARDO Achille
69. – 183681 PIVETTA Fortunato
70. – 300330 CAPPELLETTO Secondo
71. – 233947 COSSUTTA Leonardo
72. – 246051 MALUTTA Angelo
73. – 303104 VICARIOTTO Vittorio
74. – 303072 PAROTTA Domenico
75. – 186123 CREMONESE Onorio
76. – 203245 MARCASSA Francesco
77. – 303097 TREVISANI Adolfo
78. – 209380 FELTRIN Pietro
79. – 222866 LIGI Giuseppe
80. – 303053 LEVORATO Alessandro
81. – 206428 BERNARDI Giulio
82. – 248987 MARELLA Giovanni
83. – 303034 DONISI Adelino
84. – 234006 LIBARDONI Acihlle
85. – 219235 DE LAZZARI Giulio
86. – 225154 PIGAT Daniele
87. – 303105 ZAMBONI Ettore
88. – 221419 CAPPELLAZZO Carlo
89. – 301191 CIBIEN Vittorio
90. – 211611 TOMBA Angelo
91. – 303100 VALLICELLA Federico
92. – 303084 QUICI Michele
93. – 303082 PRETE Antonio
94. – 229772 TOMBACCO Natale
95. – 287690 FERLA Francesco
96 – 303050 GONELLA Ferruccio
97. – 209383 CORRENT Antonio
98. – 230033 MAGRO Antonio
99. – 263037 TOSETTO Giuseppe
100. – 288681 BALDI Emilio
101. – 291059 METOPE Alvise
102. – 303011 BUSATO Giuseppe
103. – 303742 ZANINI Albino
104. – 298203 SCALCO Antonio
105. – 304952 BUSATO Gino
106. – 448403 AMOROSO Giuseppe
107. – 183629 BENETOLLO Giovanni
108. – 300207 DELLA PUPPA Romano
109. – 220155 BABBATO Fioravante
110. – 303074 PASSI Enrico

111. - 303043 FILIPPI Attilio
112. - 252724 FARINA Eugenio
113. - 260031 CALTRAN Attilio
114. - 303038 FACCIN Lucilio
115. - 209372 VOLPATO Ermenegildo
116. - 269983 MAZZONELLI Giovanni
117. - 306000 FESTUCCIA Romolo
118. - 264856 CHIAMULERA Giuseppe
119. - 209412 GIRELLI Giobatta
120. - 212639 ALFIERO Federico
121. - 188250 MARCHIORI Tiziano
122. - 271639 ZANETTI Beniamino
123. - 228605 MARAGNO Pilade
124. - 263869 GUARINON Silvestro
125. - 279445 Gobbini Vincenzo
126. - 303039 FACCIOLI Remigio
127. - 196843 BORTOLATO Vincenzo
128. - 295262 NICOLINI Angelo
129. - 298204 TROMBIN Mario
130. - 298749 BRUSCHI Severino
131. - 186794 SCOMPARINI Giacomo
132. - 195856 GOBBIN Alvise
133. - 304028 DURIGON Luigi
134. - 193861 LA PORTA Filippo
135. - 303003 BOSCARO Gildo
136. - 273485 ZANDANEL Luigi
137. - 186106 DONA'Giuseppe
138. - 248983 ALLEORIO-GHEDINI Galliano
139. - 184855 ANTONELLO Filippo
140. - 234278 LIMONGELLI Savino
141. - 189322 PASUCH Carlo
142. - 305000 CHITI Domenico
143. - 224135 BIANCHIN Nicolò
144. - 275880 LENZI Nicola
145. - 303083 PRETTO Silvio
146. - 303088 SARTOR Emilio
147. - 193172 MILANI Tullio
148. - 303734 MASIERO Guglielmo
149. - 212649 LOVO Antonio
150. - 225156 RISPO Giuseppe
151. - 189270 SCHIAONCIN Giuseppe
152. - 304791 RESIDORI Pietro
153. - 291391 PONTALTI Albino
154. - 244401 BORGA Pietro
155. - 271706 MORANDINI Michele
156. - 302986 AMADIO Ernesto
157. - 278198 DALL'AGNOL Emilio
158. - 207028 BARNI Gaetano
159. - 248395 BRAGAGNOLO Ferruccio
160. - 303950 FICELI Francesco
161. - 210351 COSTA Angelo

SEZIONE MOVIMENTO - TRIESTE (Posti 15).

1. - 255828 BAFFONI Cesare
2. - 300584 LINOSSI Abbondio
3. - 300581 GONNELLA Giacomo
4. - 289294 FERULLO Michele
5. - 301033 DE MARTIN Antonio
6. - 196821 CANDUSSO Giuseppe
7. - 216182 NADALUTTI Luca
8. - 260047 BATTELLO Ortensio
9. - 282096 SOMMA Michele
10. - 283697 BALDAN Sebastiano
11. - 300604 SACCOMANO Terzo
12. - 304818 SORACE Domenico
13. - 293570 BAR Luigi
14. - 252502 PASCOTTO Natale
15. - 300562 CALANDRINI Folvo
16. - 304088 SANDRI Almerigo
17. - 293412 TREBBI Carlo
18. - 300603 ROCCA Flavio
19. - 304137 TAMBURELLI Costantino
20. - 264046 ION Tomaso
21. - 300563 CAMILLO Domenico
22. - 300592 MARUSSI Carlo
23. - 266313 BENSI Angelo
24. - 280896 PAGANINI Pompilio
25. - 300601 RESCINO Pasquale
26. - 248958 CAPPELLETTO Attilio
27. - 261386 FACILE Silvio
28. - 300555 BAGNATO Rosario
29. - 300600 RENZULLI Antonio
30. - 204715 DI MAIO Giuseppe
31. - 232029 PAVAN Luigi
32. - 261350 IESSE Vittorio
33. - 300564 CECOTTI Achille
34. - 212729 RUFI Pietro
35. - 209590 AIELLO Girolamo
36. - 265239 TARUSSIO Andrea
37. - 283091 DI BERNARDO Guido
38. - 295701 BASSETTI Achille
39. - 300611 SQUADRANI Bruno
40. - 304089 SCARDEONI Arturo
41. - 304819 MAIORI Umberto
42. - 300569 COMPASSI Pietro

43. - 203470 RUDITI Vincenzo
44. - 266248 FOGAR Gregorio
45. - 300571 DANIELIS Francesco
46. - 295344 GARELLO Pitro
47. - 221104 ANTOLE Amedeo
48. - 187904 SCALA Giovanni
49. - 300605 SANSONE Damiano
50. - 300577 FABRO Egidio
51. - 300614 TUBERTINI Romeo
52. - 231892 MORATTI Primo
53. - 300607 SELLA Oliviero
54. - 304090 TODISCO Cosimino
55. - 265323 VILLATA Luigi
56. - 295101 BELLINI Leonello
57. - 297041 GRELLA Michele
58. - 300597 NOCERA Rosario
59. - 202506 RINALDI Angelo
60. - 255841 MACORIG Giacomo
61. - 273266 CAPPELLARO Giuseppe
62. - 300572 DE BELLI Umberto
63. - 214240 COSTANTINI Luigi
64. - 241031 FOLLONI Filiberto
65. - 261380 NOT Massimino
66. - 299844 SAITTA Vincenzo
67. - 294689 FAGONE BUSICIMESE Fabio
68. - 300598 OCCHIPINTI Vincenzo
69. - 205599 DE VECCHI Agostino
70. - 264880 LEONARDUZZI Antonio
71. - 300615 VASSALLO Giuseppe
72. - 302269 CRISCITIELLO Fiorenzo
73. - 235465 ALTRAN Marino
74. - 267528 TOLAZZI Mattia
75. - 290559 BIGAI Giacobbe
76. - 199790 SECOMANDI Giuseppe
77. - 244397 ZANINOTTO Erminio
78. - 269840 TERRANA Salvatore
79. - 278074 PINTUS Antonio
80. - 300588 MANFREDINI Ettore
81. - 300565 CERATO Andrea
82. - 300550 ALTAMURA Michele
83. - 300562 CALVARIO Nazzareno
84. - 300551 AMBROSIANO Ferdinando
85. - 278849 ZITTA Antonio
86. - 295060 BENUCCI Germano
87. - 296877 DE CONNO Donato
88. - 282080 RIPPA Domenico

SEZIONE MOVIMENTO - GENOVA (Posti 24)

1. - 298227 CARONI Liberio
2. - 298364 OLIVERI Stefano
3. - 263168 ROSSI Carlo
4. - 265726 GUASTA Giuseppe
5. - 263144 BONAUGURIO Gino
6. - 265724 CATTANEO Luigi
7. - 270126 TRAVERSO Giuseppe
8. - 302363 ROGNONE Ernesto
9. - 209496 GEMME Francesco
10. - 264035 FERRARI Emilio
11. - 210296 PISANI Vittorio
12. - 198866 PESCE Giuseppe
13. - 195219 MURATORE Battista
14. - 214780 GIACCHERO Renato
15. - 211667 TURCO Angelo
16. - 207595 GIANNINI Aleardo
17. - 303360 CARDONE Tomaso
18. - 302213 FORLANO Ottavino
19. - 303350 BONIFACINO Bartolomeo
20. - 265716 SCAGNO Luigi
21. - 242912 CASANOVA Antonio
22. - 264029 BOGLIANI Carlo
23. - 297220 LAGASIO Alberto
24. - 263115 OLIVIERI Erminio
25. - 232075 GALLO Giovanni
26. - 304822 GROSSO Ernesto
27. - 303371 CONTE Giulio
28. - 271925 RIOLFO Secondo
29. - 224757 GOTTARDI Cipriano
30. - 303348 BERINI Dario
31. - 304824 ROSSI Giuseppe
32. - 205767 TAGLIAFERRO Giacomo
33. - 228092 SOFFIANTINI Angelo
34. - 266529 MACCARIO Eliseo
35. - 246058 PROIETTI Romualdo
36. - 303349 BINASCO Luigi
37. - 258012 PIANETA Luigi
38. - 300213 MILANESE Pierino
39. - 268003 CASTELLI Arnaldo
40. - 264044 GRONDONA Pietro
41. - 265704 BOZZO Giuseppe
42. - 238426 SCOTTI Angelo
43. - 207649 VERNAZZA Domenico
44. - 281227 TAVCAR Francesco
45. - 303367 CIATI Aldo

46. - 232063 BIANI Attilio
47. - 265683 GREPPI Giovanni
48. - 237112 GATTI Carlo
49. - 193187 GUASCO Attilio
50. - 263141 BIANCARDI Guiro
51. - 210448 PEDRAZZOLI Cesare
52. - 302379 TOMASONI Luigi
53. - 303342 BAGNASCO Domenico
54. - 298360 LANTERO Guido

SEZIONE MOVIMENTO - BOLOGNA (Posti 31).

1. - 259198 CASELLI Arturo
2. - 247268 FUZZI Lorenzo
3. - 296942 ASTOLFI Orene
4. - 297166 BRUNI Gino
5. - 188298 SEVERI Domenico
6. - 257406 GUALANDI Amedeo
7. - 303577 BASTELLI Ettore
8. - 273661 MALOSSI Giuseppe
9. - 266672 CICOTTI Raffaele
10. - 303581 LEONETTA Romualdo
11. - 185235 MONTEVECCHI Giuseppe
12. - 239411 ZANELLA Massimiliano
13. - 248180 MENOZZI Catullo
14. - 298818 SUFFRITTI Enrico
15. - 303268 GOTTI Orazio
16. - 303283 VERONESI Renato
17. - 304521 CRESCIA Antonio
18. - 303578 CAVANI Ernesto
19. - 265026 BERARDI Luigi
20. - 254038 RUFFINI Alfredo
21. - 288993 VODOPIVEC Francesco
22. - 177292 GARBIN Marco
23. - 182613 RAVEGNINI Vincenzo
24. - 277114 BABINI Luigi
25. - 303255 BINI Ettore
26. - 180732 GOZZOLI Paolo
27. - 186547 TOGNACCI Nazzareno
28. - 206636 GAZA Primo
29. - 185808 GIOVAGNOLI Luigi
30. - 303250 MARZOCCHI Armando
31. - 302879 CESARI Bruno
32. - 181209 ZAGHINI Domenico
33. - 245113 ROSSI Calisto
34. - 259219 PILON Giovanni
35. - 228732 FERRARINI Luigi
36. - 303274 NICOLINI Paolino
37. - 236302 BAILO Narciso
38. - 257371 VALZANIA Primo
39. - 258354 MAGNANI Geremia
40. - 241073 MONTENOTTE Angelo
41. - 266660 BARBERIS Giovanni
42. - 209076 BASSI Rolando
43. - 241072 CATTINI Giordano
44. - 257397 BUSCAGLIA Carlo
45. - 303258 CINGOLANI Luigi
46. - 232140 RICCI Primo
47. - 303281 TONIELLI Giovanni
48. - 254217 URBANI Guido
49. - 268255 GRANDI VENTURI Giovanni
50. - 186828 PIERALLI Gaetano
51. - 282701 POLETTI Francesco
52. - 291346 CALZONI Cesare
53. - 291275 OCCARI Adelelmo
54. - 303272 MARI Giuseppe
55. - 178813 LIPOMANI Tullio
56. - 303280 SCANDELLARI Umberto
57. - 303278 PEZZONI Giulio
58. - 242323 PESCHIERA Federico
59. - 264163 ROCCHI Romeo
60. - 257351 ROSSATO Leone
61. - 249033 ACCORSI Gaetano
62. - 282700 MELANDRI Agostino
63. - 228736 PALMIERI Adelmo
64. - 303277 PEDRINI Ubaldo
65. - 291170 BERTOLI Artemio
66. - 184217 PALUAN Attilio
67. - 298205 BOSI Michele
68. - 261165 CHIARI Armando
69. - 272066 ANTONINI Attilio
70. - 264160 BONFIGLIOLI Corrado
71. - 222812 CALIARO Antonio
72. - 303251 SPISANI Ivo
73. - 282074 QUINTARELLI Ferdinando
74. - 232105 SALINELLI Giovanni
75. - 230360 RAVAIOLI già FIORETTI Arturo
76. - 232109 MAGAGNI Vittorio
77. - 184596 FERRABOSCHI Vivaldo
78. - 293315 BOSI Mario

SEZIONE MOVIMENTO - FIRENZE (Posti 40).

1. - 301421 TONCELLI Galiberto
2. - 227484 CALONACI Federico
3. - 275835 BARTOLINI Alfonso
4. - 293539 LUMINI Giuseppe
5. - 207676 MOGLI Ruffo
6. - 247864 MANUELLI Divo
7. - 210517 GUFI Ugo
8. - 213675 FORMICHI Gastone
9. - 226645 REALI Francesco
10. - 248203 GIOTTI Robusto
11. - 269378 SONC Ladislao
12. - 301383 CASUCCI Oliviero
13. - 199834 MANETTI Otello
14. - 270336 BARTALI Armando
15. - 304154 GRAZI Aldo
16. - 301410 PEGGION Vezio
17. - 241776 SCACCIATI Guido
18. - 241777 VANNUCCHI Dante
19. - 301345 LAMONI Guido
20. - 301411 PETESSI Guglielmo
21. - 305598 GORACCI Alfiero
22. - 200063 BATISTINI Alfredo
23. - 233532 FIORI Pasquale
24. - 209537 CECCHERINI Giuseppe
25. - 182671 TADDEI Giovanni
26. - 301889 BIANCHI Eros
27. - 250815 INNOCENTI Giovanni
28. - 273732 FINI Menotti
29. - 242401 CAFAGGI Gino
30. - 213672 SILVESTRI Arturo
31. - 264195 BARONTINI Alfredo
32. - 228890 PANTANI Ezio
33. - 304219 MAZZEI Giulio
34. - 232195 QUERCIOLI Gaddo
35. - 255202 CECININI Giovanni
36. - 196639 PECCHIOLI Gino
37. - 251072 CARDOSI Primo
38. - 293494 PANTI Orfeo
39. - 305956 NALDI Aldo
40. - 305882 VANNI Quintilio
41. - 255150 SANTINI Antonio
42. - 255888 BUCCI Guido
43. - 250822 BRUNI Angelo
44. - 252348 BOCCINI Iader
45. - 188015 PISTOLESI Narciso
46. - 232930 GHELARDI Rolando
47. - 223226 BIAGI Angiolo
48. - 201414 FERRETTI Michelangelo
49. - 223214 FERRARI Tito
50. - 304217 CANTINI Ildebrando
51. - 301393 GIORGI Baldassarre
52. - 301418 TAGLIAFERRI Giuseppe
53. - 301416 SIMONI Alceo
54. - 196877 CASINI Giovanni
55. - 227817 NASSI Cesare
56. - 293423 LEONCINI Enrico
57. - 301423 NANNINI Gaetano
58. - 305957 DRAGONI Giuseppe
59. - 294482 CASTELLINI Lorenzo
60. - 297241 NATALI Silverio
61. - 198604 CARCIOFI Umberto
62. - 291322 ROBERTI Paris
63. - 255802 GIANNELLI Andrea
64. - 147042 PARRINI Zamiro
65. - 242419 GIORGI Gino
66. - 232169 CATELANI Pietro
67. - 279545 PALLI Ugo
68. - 243525 DALLA MARCA Quiro
69. - 301413 RAFANELLI Silvio
70. - 270345 CORSI Gennaro
71. - 243514 BACCI Ademaro
72. - 255897 FALSETTI Ubaldo
73. - 281042 LUTI Ulisse
74. - 289140 CARMASSI Primo
75. - 270333 BACCI Egisto
76. - 223204 DAVINI Renato
77. - 255152 TOFANI Giuseppe
78. - 301402 MARIOTTI Giuseppe
79. - 285918 SOVDAT Antonio
80. - 227495 DI PRETE Ugo
81. - 293681 GATTO Francesco
82. - 293421 GIANNERINI Dante
83. - 301390 FERRI Osvaldo
84. - 301412 POGGIONI Benedetto
85. - 294410 CONTI Ugo
86. - 301375 BOSCHI Ezio
87. - 254147 DRESDA Pietro
88. - 195802 PETRI Alessandro
89. - 232929 BRESCHI Italo
90. - 199822 PIOCHI Alfredo
91. - 232194 PIERATTINI Pilade
92. - 189278 MORI Romeo
93. - 291527 PARIGI Antonio
94. - 252293 PISTOLESI Amaddio
95. - 232186 MORBIDI Nazareno
96. - 183744 UMIDI Ugo
97. - 270352 MICHELUCCI Ernesto
98. - 252604 BUONO Alfredo
99. - 254134 MEINI Aladino
100. - 254167 ZINI Guido
101. - 301365 ARCHIBUSACCI Gino
102. - 264186 VANNINI Duilio

103. - 196871 TENTI Luigi
104. - 195799 PANCHETTI Egisto
105. - 198610 GIANNINI Vittorio
106. - 280339 BORGIOLI Napolino
107. - 266780 CICALI Gino
108. - 186353 ROSSI Biondo Ernesto
109. - 304097 BATTISTI Lucio
110. - 304155 MANSANI Emilio
111. - 227491 CRABARGIN Bachisio
112. - 304104 RANIERI Vito
113. - 304288 SALETTI Alfredo
114. - 228902 ANDREAZZOLI Giacomo
115. - 184302 SPINETTI Oreste
116. - 200080 LUCARELLI Vittorio
117. - 196003 BASTIANONI Giuseppe
118. - 223275 BANCHINI Alipio
119. - 263884 CAPUZZELLO Gregorio
120. - 293425 MARTELLI Nicola
121. - 291977 TESI Mario
122. - 301408 PARDINI G. Alcide
123. - 301371 BERTINI Ugo
124. - 233187 QUARTINI Michele Arcangelo
125. - 254181 GIARI Lanciotto
126. - 189600 DE PALO Michele
127. - 293199 BOTTAI Platone
128. - 303859 FATTINI Giovanni
129. - 256578 GALLETTI Giuseppe
130. - 301406 PAOLI Pier Luigi
131. - 294245 PASQUALETTI Nello
132. - 254119 FORMICHI Luigi
133. - 218018 NOCENTINI Luigi
134. - 185760 GILARDETTI Tito
135. - 223178 CASTELLOTTI Bartolomeo
136. - 195803 POCCIANTI Toribio
137. - 184907 CASAROSA Vasco
138. - 278087 PASQUALI Gino
139. - 254223 ZAPPALORTI Ezio
140. - 228912 MANZI Bixio
141. - 241162 GIANNESSI Augusto
142. - 301888 DONATI Armido
143. - 207677 PAPI Gino

SEZIONE MOVIMENTO - ANCONA (Posti 20).

1. - 270438 BRUNETTI Luigi
2. - 232969 NARDI Albino
3. - 223428 LESINA Mario
4. - 241831 MONTAGNANI Esterino
5. - 204632 BASTIANELLI Antonio
6. - 191960 COLAGRANDE Giovanni
7. - 192655 BRANDIMARTE Camillo
8. - 262673 SUSANY Stanislao
9. - 184913 UGLIOLA Antonio
10. - 235512 PATRIGNANI Primo
11. - 276142 TEGA Giovanni
12. - 188319 ROSIGNOLO Giuseppe
13. - 240280 DEL SOLE Guido
14. - 234090 DEL CONTE Michele
15. - 234075 CUPPOLONI Angelo
16. - 185310 DI DIONISIO Ernesto
17. - 200881 TATO' Alberto
18. - 185805 FERRI Giuseppe
19. - 239563 GLAVINA Venceslao
20. - 293094 CHIMISSO Vincenzo
21. - 185838 VICARELLI Giuseppe
22. - 223396 MAZZIOTTI Ercole
23. - 185833 BENSI Dante
24. - 230406 CAVALLI Angelo
25. - 233198 IACUBINO Michele
26. - 202350 MUSCIANO Luigi
27. - 296948 FATTIBENE Marco
28. - 215434 GAROFOLI Enrico
29. - 189522 BARBONI Luciano
30. - 249089 TOMARELLI Vincenzo
31. - 202354 DOMENELLA Antonio
32. - 230521 CARDELLINI Giuseppe
33. - 265849 LA SELVA Luigi
34. - 203649 DI LODOVICO Alessandro
35. - 250845 CRIALESI Raffaele
36. - 224598 INGHES Giuseppe
37. - 229780 BRISCOLINI Vittorio
38. - 251435 MANDINO Giuseppe
39. - 294595 ALESTANI Romano
40. - 296495 DI TOMMASO Guido
41. - 253664 GIANFERRO Umberto

42. - 180747 FORESI Giulio
43. - 250680 MANTENUTO Vincenzo
44. - 230522 DELLA MORA Enrico
45. - 232955 PROIETTI Remo
46. - 232298 GRIMACCIA Dionisio
47. - 298365 VENTURA Osvaldo
48. - 236395 PERGOLOTTI Giuseppe
49. - 232962 RIGUCCI Francesco
50. - 189524 BARBACCI Marsilio
51. - 195809 BERNABEI Luigi
52. - 274696 GRAZIOSI Guido
53. - 273835 CIRILLO Arnaldo
54. - 233199 SANTINELLI Giuseppe
55. - 227535 LISCI Salvatore
56. - 223406 CAMERTONI Pietro
57. - 229782 ELEUTERI Rotilio
58. - 249808 D'ASCENZO Ilario
59. - 234098 MOCHI Arnaldo
60. - 234087 BENIGNETTI Giuseppe
61. - 259429 CIFANI Vittorio
62. - 300748 PACIOTTI Lombardo
63. - 298194 PILESI Michele
64. - 300010 TAPPI Francesco
65. - 249109 GALANTE Domenico
66. - 186737 PICCIAFUOCO Bernardo
67. - 238804 IPPOLITO Pasquale
68. - 228166 MEO Camillo
69. - 300738 CRISTIANO Saverio
70. - 243673 - CERVINO Cristoforo
71. - 179618 VERGONI Giuseppe
72. - 298195 NARCISI Saverio
73. - 300731 BASILIO Giuseppe
74. - 200707 PROCACCINI Americo
75. - 303767 VOLPE Beniamino
76. - 264864 BACCO Giuseppe
77. - 204137 MORETTI Curzio
78. - 263325 GUERCIO Giulio
79. - 259427 FERRONE Alfredo
80. - 266257 DI MARZIO Cesare
81. - 268382 VIGILANTE Leonardo
82. - 234102 CORSICO Luigi
83. - 230380 VENANZI Archimede
84. - 278596 ANTONELLI Giovanni Battista
85. - 259428 PIANELLI Giovanni
86. - 245882 SESTILI Paolo
87. - 253655 BELARDINELLI Enrico
88. - 298691 PAGANINI Eraldo

SEZIONE MOVIMENTO - ROMA (Posti 23).

1. - 207725 ABISSO Angelo
2. - 300549 SCARINCI Sante
3. - 300546 RICCI Evaristo
4. - 233418 FORBICIONI Vincenzo
5. - 300522 CAMPAGNA Raffaele
6. - 301068 DE PAOLIS Luigi
7. - 300937 MARTELLONI Lorenzo
8. - 302982 CAVALIERE Romolo
9. - 304056 NERVEGNA Vittorio
10. - 207686 VENTURI Leopoldo
11. - 300785 TERUZZI Raffaele
12. - 245585 LOMBARDI Vittorio
13. - 300541 ORSINI Silvio
14. - 302264 GIAMMARIA Giulio
15. - 232370 DI LIBERI Vincenzo
16. - 300537 MATTIA Costanzo
17. - 227087 MORICHETTI Arturo
18. - 301069 FRAIOLI Tommasino
19. - 303691 FARGNOLI Giuliano
20. - 301082 SANTARELLI Cesare
21. - 304205 VETTORELLO Gino
22. - 233430 CECCHETTINI Valentino
23. - 242538 BAGLIONI Luigi
24. - 274599 BERTELLI Giuseppe
25. - 300540 NATALUCCI Pacifico
26. - 300691 FRAIOLI Giuseppe
27. - 276266 PETRUCCI Giuseppe
28. - 188326 MARAFINI Luigi
29. - 295609 BIANCHINI Everildo
30. - 301066 CIANCARINI Mazzini
31. - 300780 FIRMANI Vittorio
32. - 199490 FERRANTE Giuseppe
33. - 253412 VITALE Angelo
34. - 246213 CAROSELLI Armando
35. - 303407 TUCCIMEI Camillo
36. - 182759 PAOLINI Luigi
37. - 301077 MASTRONICOLA Carlo

38. – 300993 BERTINI Luigi
39. – 285094 PERNIC Rodolfo
40. – 305922 VIOLA Antonio
41. – 246214 PENSA Francesco
42. – 213504 PELAMARO Rocco
43. – 304125 EVANGELISTA Filippo
44. – 288366 BAGNARELLI Tullio
45. – 307074 MANICCIA Mario
46. – 232323 BRUGNOLI Giovanni
47. – 212517. BONAMANO Tommaso
48. – 304051 PORCELLI Menotti
49. – 247359 GIOVANNETTI Giuseppe
50. – 293352 MARTINO Antonio
51. – 251403 MARCHIONNE Antonio
52. – 301727 GALLINELLA Sestilio
53. – 300786 VECCHIARELLI Giovanni
54. – 299980 MARTINI Domenico
55. – 223431 CALISI Vincenzo Oreste
56. – 186590 DI CAVE Nicola
57. – 302266 PUSCEDDU Emanuele
58. – 302262 – CAPOTOSTI Alfio
59. – 201164 PROIETTI Mariano
60. – 300932 BENIGNI Melchiade
61. – 265043 COMPAGNONI Bernardo
62. – 233428 MINOTTI Nazzareno
63. – 183491 PERLA Pietro
64. – 302260 CATINI Giuseppe
65. – 300521 BALZANI Aurelio
66. – 264274 CIPRIANI Giuseppe
67. – 249145 REALE Carlo
68. – 209952 BALDONI Amilcare
69. – 221266 ALATI Francesco
70. – 293554 CORSETTA Armando
71. – 304544 BENETTI Natale
72. – 301076 MASSIMEI Roberto
73. – 300547 RONDELLI Amedeo
74. – 301067 CIULLI Enrico
75. – 249657 REALI Luigi
76. – 263323 GIANCOLA Luigi
77. – 300543 PIANELLI Agostino
78. – 262015 STOLFI Astolfo
79. – 259443 SILVESTRI Umberto
80. – 300528 DI MARCO Giovanni
81. – 197394 GEMMA Giuseppe
82. – 300783 PARAZZOLI Paolo
83. – 300941 CERRONI Giovanni
84. – 300238 ROSSI Vittorio
85. – 301070 GIAMBENEDETTI Cesare
86. – 233420 RINALDI Carlo
87. – 234196 CHIOMINTO Angelo
88. – 276769 VIESPOLI Achille
89. – 293126 PESCE Igino
90. – 301080 PETITTI Pietro
91. – 302263 D'AMICO Guerrino
92. – 300701 BALLATORE Gino
93. – 304203 MERLINO Antonio
94. – 207729 BUONAMICO Peppino
95. – 183481 BERNARDINI Giovanni
96. – 229994 CONTI Antonio
97. – 252301 MAINI Eleuterio
98. – 203394 BELLUZZI Filomeno
99. – 246207 BATTISTINI Licurgo

SEZIONE MOVIMENTO – NAPOLI (Posti 30).

1. – 206042 MAURIZIO Giuseppe
2. – 300967 CIPRIANI Errico
3. – 243012 MAINOLFI Giuseppe
4. – 269839 SAMPIRISI Francesco
5. – 265066 SICA Dimo
6. – 250190 D'ANGELO Vincenzo
7. – 272780 MILONE Francesco
8. – 198897 MOZZILLO Orlando
9. – 236587 RINALDI Domenico
10. – 203710 DELL'ERMO Antonio
11. – 236591 SERRITELLA Antonio
12. – 295613 CONFORTI Pasquale
13. – 241330 DEL PRIORE Nicola
14. – 266848 CANTO Felice
15. – 301789 SAGGESE Luigi
16. – 206046 SCEPI Francesco
17. – 300970 MAIELLO Luigi
18. – 220584 MIRENGHI Vincenzo
19. – 183834 IANNUCCELLI Arturo
20. – 243742 CRUSCO Antonio
21. – 273861 CARROZZO Savino
22. – 237898 DI CHIARA Giovanni
23. – 224418 ESPOSITO Ciro

24. - 265902 CHIRICO Giuseppe
25. - 219326 DI GUIDA Giovanni
26. - 272777 GULLO Gennaro
27. - 305792 ROMANO Giovanni
28. - 193759 GAROFALO Biagio
29. - 235543 LA PERUTA Giuseppe
30. - 288471 TERONE Vincenzo
31. - 248274 NOCERA Pasquale
32. - 252448 BELMONTE Ciariaco
33. - 207478 DE VITO Domenico
34. - 303576 BARISANO Vittorio
35. - 304132 ALEO Pietro
36. - 241934 SAGLIOCCO Raffaele
37. - 236532 DE SANTI Vittorio
38. - 226029 MUSELLI Giuseppe
39. - 272422 SORRENTINO Matteo
40. - 175902 CAPPA Mario
41. - 243040 ESPOSITO Amedeo
42. - 283802 LONGOBARDI Luigi
43. - 223433 LOMBARDI Lorenzo
44. - 252758 DI VAIA Gaetano
45. - 230162 SCUDIERI Michele
46. - 282533 OTTAIANO Giuseppe
47. - 305791 CANCELLIERI Giuseppe
48. - 193254 MENGA Francesco
49. - 273894 SANNINI Arturo
50. - 298229 CAMMISANO Alfonso
51. - 227554 FIORETTI Gennaro
52. - 239009 DI GIOIA Costanzo
53. - 272452 BARONE Vincenzo
54. - 273880 CARBONE Carmine
55. - 232998 ANGIOLETTI Giuseppe
56. - 302018 MARCONI Gennaro
57. - 178052 MASSA Enrico
58. - 236528 BUSIELLO Domenico
59. - 236562 GALLOPPO Stefano
60. - 251880 ANNUNZIATA Lorenzo
61. - 282768 NICOLO' Alessandro
62. - 246248 DE BENEDETTO Luigi
63. - 275419 PALLADINO Antonio
64. - 241329 DE ANGELIS Anselmo
65. - 247408 BRACALE Mario
66. - 297989 ANASTASI Giuseppe
67. - 300971 RUSSO Pietrantonio
68. - 184945 DE BERNARDO Giuseppe
69. - 243814 CAPOZZI Vincenzo
70. - 219334 DI FABIO Angelo
71. - 246944 TREVISONNO Giovanni
72. - 300698 DEL GROSSO Temistocle
73. - 303436 GARZILLI Gaetano
74. - 278405 SODANO Giuseppe
75. - 301786 BONACCIO Salvatore
76. - 300972 SIGNUDI Salvatore
77. - 236227 BATTISTA Domenico
78. - 210183 PIRONE Alfredo
79. - 243033 MORANTE Saverio
80. - 256070 PUJA Pasquale
81. - 257611 SPADOLA Alfredo
82. - 296951 PARENTE Gismondo
83. - 298144 DE BENEDITTIS Rosario
84. - 301787 COMES Gennaro
85. - 283837 RENELLA Giovanni
86. - 272423 SABATINO Andrea
87. - 226859 ZUPPA Sabino
88. - 252359 MAIETTA Michele
89. - 212736 GRIMALDI Giuseppe
90. - 219875 GILDONE Ermenegildo
91. - 236545 GIANGREGORIO Lucido
92. - 296947 DELLE FAVE Gerardo
93. - 292063 PARISI Gennaro
94. - 238970 VITELLI Gennaro
95. - 276775 CARPENTIERI Vincenzo
96. - 287944 GARZIA Salvatore
97. - 229319 PENTA Ernesto
98. - 251883 COLELLA Giacomo
99. - 233013 PETTI Gaetano
100. - 183836 VARGAS Francesco
101. - 273884 SPIRITO Pietro
102. - 188330 DE ROSA Antonio
103. - 278596 AULITA Giovanni
104. - 237880 FRANCO Antonio
105. - 265903 TRAMONTANO Antonio
106. - 245261 SORRENTINO Mario
107. - 246589 CHIRICO Giovanni
108. - 202369 BUSIELLO Ubaldo
109. - 274813 MEZZICA Francesco
110. - 215475 DI BERNARDO Giovanni
111. - 251856 CUZZONE Angelo
112. - 225617 NOCERA Arcangelo
113. - 265073 BASILE Luigi
114. - 303768 BARBATO Annibale
115. - 300969 ESPOSITO Davide
116. - 256038 MIGLINO Arturo
117. - 227141 GARANTE Vincenzo
118. - 274814 BOVE Luca

119. – 236493 ESPOSITO Francesco
120. – 240471 MOBILIA Angelo
121. – 273845 ALLOCCA Pasquale
122. 266851 FORTUNATO Luigi
123. – 298184 SERINO Vincenzo

SEZIONE MOVIMENTO – BARI (Posti 15)

1. – 295601 SALTARELLI Onofrio
2. – 183946 DELL'ANNA Michele
3. – 289505 PIERRI Francesco
4. – 295612 MIGNONE Antonio
5. – 294037 DE CARLO Leonardo
6. – 232518 DE LUCA Domenico
7. – 234486 GUIDO Luigi
8. – 280450 CASSOTTA Vincenzo
9. – 233068 GATTI Savino
10. – 240290 CANNITO Arturo
11. – 297230 SASSONE Pasquale
12. – 232282 SPECCHIO Raffaele
13. – 183922 MARAGLINO Francesco
14. – 184652 URBANO Mario
15. – 203448 GATTOLLA Raffaele
16. – 298197 RICOTTA Michele
17. – 201504 TRAVERSA Nicola
18. – 240614 GENTILE Celestino
19. – 180884 DI GIULIO Vincenzo
20. – 297229 FORMICHELLA Francesco
21. – 221995 CITO Vincenzo
22. – 251921 SARDONE Vincenzo
23. – 245745 FICCI Giuseppe
24. – 297115 RICCI Diodoro
25. – 232489 MOSCATELLI Antonio
26. – 202582 BRACCIA Giuseppe
27. – 239066 TRIGGIANO Silvestro
28. – 234292 TOTARO Augusto
29. – 178964 DI LORENZO Luigi
30. – 288437 SOSIC Milano
31. – 192687 COLAPINTO Daniele
32. – 249997 PAVONE Luciano
33. – 182797 RUGGIERO Salvatore
34. – 283088 DI TRANI Savino
35. – 298840 RAMPINO Cosimo
36. – 300707 VENEZIANO Antonio
37. – 259516 ANIELLO Custode
38. – 248070 MODESTO DE CILIA Silvio

SEZIONE MOVIMENTO – REGGIO CALABRIA (Posti 15

1. – 235610 CITTA' Silvio
2. – 252560 MORELLI Salvatore
3. – 293923 COMITO Rocco
4. – 184010 DODARO Giuseppe
5. – 287926 CONFORTI Gioacchino
6. – 294147 SORRENTINO Francesco
7. – 181024 LAFACE Giuseppe
8. – 232608 CATALDO Raffaele
9. – 293204 PELLEGRINO Gaetano
10. – 260472 CURZIO Domenico
11. – 240644 FILIPPONE Francesco
12. – 298372 AMBROSIO Antonio
13. – 201953 MALIZIA Carmine
14. – 302020 LOIACONO Giuseppe
15. – 304206 CERAVOLO Salvatore
16. – 239131 DI LORENZO Filippo
17. – 293609 GIMONDO Vincenzo
18. – 185113 ZACCURI Francesco
19. – 265101 GIORDANO Antonio
20. – 184988 MORISANI Angelo
21. – 207051 MUNNO Giovanni
22. – 241446 PANDOLFI Giovanni
23. – 245295 BARCI Luigino
24. – 252194 SANTACROCE Salvatore
25. – 203505 APRILE Giuseppe
26. – 184991 PONTARI Saverio
27. – 233497 LAGANA' Antonino
28. – 273996 PRATICO' Salvatore
29. – 181017 BARILLA' Eugenio
30. – 252186 GIAQUINTA Pasquale
31. – 277318 GERACE Francesco
32. – 246301 VITALE Alfredo
33. – 293670 TATA Antonio
34. – 243509 RUFFOLO Lorenzo
35. – 185923 VIRARDI G. Battista
36. – 240637 STELLA Ernesto

37. - 232609 TROTTA Luigi
38. - 245774 ALBANO Rocco
39. - 290654 D'ANGELO Giuseppe
40. - 187009 MINNITI Angelo
41. - 250772 RETTURA Achille
42. - 189615 GIMIGLIANO Francesco
43. - 293678 CURCIO Giuseppe
44. - 201770 DELLA CASA Serafino
45. - 207788 ZACCARO Francesco
46. - 233634 PRINCI Francesco
47. - 274060 MARINO Domenico
48. - 257679 CAVALLOTTI Agesilao
49. - 252647 PROCOPIO Giocchino
50. - 203511 PARLONGO Carlo
51. - 295061 GATTUSO Domenico
52. - 291083 DE LORENZO Antonio
53. - 260414 FANUZZI Andrea
54. - 257702 VERDUCI Francesco
55. - 287925 MAIAROTA Ernesto
56. - 252688 GUAGLIARDI Giovanni

SEZIONE MOVIMENTO - PALERMO (Posti 23).

1. - 278650 SCATTARREGGE Salvatore
2. - 285845 ATTARDO Carmelo
3. - 287366 FEDERICO Cesare
4. - 232747 MIRABELLA Domenico
5. - 272963 GRECO Raffaele
6. - 293978 CARUANA Alfonso
7. - 278704 BONCALDO Giuseppe
8. - 293969 FONTANA Vito
9. - 263559 PACE Salvatore
10. - 259535 VISALLI Antonino
11. - 187069 PICCIURRO Rosolino
12. - 235655 GALLO Salvatore
13. - 281877 MAMELI Salvatorico
14. - 279157 STELLA Giulio
15. - 304528 D'AGOSTINO Giuseppe
16. - 291538 FERRANTE Giuseppe
17. - 185378 NICITA Giovanni
18. - 264840 CAREGNATO Carlo
19. - 251532 SORTINO Giacomo
20. - 301573 GIARDINA Filippo
21. - 274149 NINETTO Giuseppe
22. - 282580 SCANDALIATO Salvatore
23. - 279114 AMICO Luigi
24. - 270868 RAIA Giuseppe
25. - 184370 MACALUSO Giuseppe
26. - 298234 LO GIOCO Salvatore
27. - 302021 MAROTTA Gerlando
28. - 264376 AZZUPPARDI Sebastiano
29. - 290178 SAMMARCO Corrado
30. - 267109 SCARPATA Michele
31. - 278714 CINA' Giovanni
32. - 297042 DELL'ALI Vincenzo
33. - 232713 ALBANESE Salvatore
34. - 273273 GIAMMUSSO Lorenzo
35. - 203536 TARANTINO Luigi
36. - 294152 LATINO Serafino
37. - 298235 PORTALE Giuseppe
38. - 290167 DIANA Gerlando
39. - 251653 COSTANTINO Giuseppe
40. - 294689 INTILLA Giuseppe

DELEGAZIONE DI CAGLIARI (Posti 4).

1. - 298396 SANNA Giovanni
2. - 305698 FLORIS Francesco
3. - 303638 NATERI Gesuino
4. - 253066 COLLU Giovanni
5. - 300289 SCANU Luigino
6. - 303639 PICCARDI Orlando
7. - 294697 PIREDDA Pasqualino
8. - 303637 MATTANA Angelo
9. - 230271 GRAZIANO Umberto
10. - 262733 SALVATORE Pasqualino
11. - 190107 PUTZULU Battista Andrea
12. - 277388 MADEDDU Antonio Basilio
13. - 291344 PONTI Francesco
14. - 233145 ROMANU Sebastiano
15. - 303634 LONGONI Pietro

16. - 295768 GALLITTU Giovanni Battista
17. - 266186 PONS Antonio
18. - 295769 ASARA Giovanni Francesco
19. - 300199 SORO Giovanni Maria
20. - 190031 CARBONI Leonardo
21. - 257930 AZZU Costantino
22. - 303635 MARCIALIS Flavio
23. - 190014 PISANO Giuseppe
24. - 303633 DELITALA Francesco
25. - 297019 SCALAS Antonio
26. - 303636 MARTIS Attilio
27. - 303630 CUGURULLU Antonio
28. - 291689 CILLOCO Salvatore

Ordine di servizio n. 4.

Soppressione del Magazzino Economato di Roma

A datare dal 1° febbraio 1943-XXI il Magazzino Economato di Roma (Villa Patrizi) sarà soppresso e le sue attribuzioni saranno interamente assunte dal Magazzino Approvvigionamenti di Roma Tiburtina.

Ordine di servizio n. 5.

Assicurazione dei bagagli presso la « Compagnia Europea d'Assicurazione merci e bagagli ».

(*Vedi Ordini di servizio n.* 129/1930, *n.* 142/1933, *n.* 126/1934 *ed errata-corrige sul Bollettino Ufficiale n.* 26/1924 *ed ordine di servizio n.* 40/1942).

La convenzione 2 maggio 1921 con la ''Compagnia Europea d'Assicurazione Merci e Bagagli'' per l'assicurazione dei bagagli nelle stazioni è stata estesa con apposita appendice ai colli espressi spediti sotto il regime della Tariffa Ordinaria n. 102 G. V.

Le stazioni dovranno pertanto a decorrere dal 1° febbraio p. v. prestarsi, su richiesta degli speditori, all'assicurazione dei colli espressi suddetti a mezzo di marche a valore da applicarsi sulla ricevuta di spedizione, seguendo per tale forma assicurativa le norme e procedura in vigore per l'assicurazione dei bagagli.

I prezzi e condizioni della convenzione 2 maggio 1921 e delle relative appendici riguardanti l'assicurazione dei bagagli sono applicabili alla nuova forma assicurativa riguardate i colli espressi.

Ordine di servizio n. 6.

Deposito bagagli a mano in abbonamento.

Dal 1° febbraio c. a. la stazione di Strassoldo è ammessa al rilascio dei libretti di abbonamento al deposito bagagli a mano (mod. Ci. 266 ter) con le stesse norme e modalità stabilite dall'Ordine di servizio n. 70/1940 (Boll. Uff. n. 23 del 6 giugno 1940-XVIII).

Pertanto detta stazione deve aggiungersi a quelle elencate nell'allegato al citato O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Comunicati:

Opera di previdenza a favore del personale.

(Legge 10 giugno 1913, n. 641).

Si comunica che durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1942-1943 l'Opera ha approvato le seguenti concessioni di diritto.

Indennità di Buonuscita ad agenti		Indennità di Buonuscita a famiglie		Assegni temporanei		Assegni alimentari vitalizi		Assegni finali di L. 500		Sussidi per morte dopo l'esonero	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N°	Importo
947	6.796.457	303	1.543.129	250	172.668	32	42.450	1.067	533.500	233	162.037

Le concessioni di carattere facoltativo approvate a carico della disponibilità dell'esercizio medesimo sono state le seguenti:

2. — Assegni alimentari ad ex agenti ed a congiunti bisognosi, n. 47 per un valore capitale di L. 119.000;

3. — Ricoveri in Istituti di educazione e di istruzione n. 229.

In ordine all'art. 5 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, modificato dal Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, sono state erogate le seguenti somme:

b) L. 59.700 per sussidi straordinari a favore di agenti esonerati e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio e dopo l'esonero.

Donazioni. — Dall'ex Ispettore di 1ª classe PICCININI cav. uff. Tullio la somma di L. 1000 per onorare la memoria del compianto Segretario dell'Opera di Previdenza Ispettore Capo PAOLUCCI comm. rag. Savino, deceduto il 22 dicembre 1942-XXI.

Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, relativo alla disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane (1).

Con R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre u. s., sono stati disciplinati i viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane, disponendo che possano servirsi di detti mezzi di trasporto soltanto coloro che ne abbiano bisogno per motivi di lavoro o di studio o attinenti attività agricole, industriali, commerciali, o per altre riconosciute necessità, proprie o familiari.

Alle persone che si trovano nelle anzidette condizioni il podestà rilascia una tessera o un permesso, valevoli rispettivamente per più viaggi o per un solo viaggio di andata e ritorno.

La tessera e il permesso non dànno diritto al viaggio se non nel limite dei posti disponibili.

Il decreto-legge demanda inoltre al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per l'interno, di approvare i modelli delle tessere e dei permessi, e di stabilire le norme per il rilascio di detti documenti, disponendo che il rilascio stesso possa essere subordinato al pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso di spesa, entro il limite massimo che sarà stabilito dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per l'interno.

Lo stesso valore delle tessere e dei permessi è attribuito ai documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari.

Nei casi di accertata urgenza, il permesso a compiere il viaggio può essere accordato dai Reali Carabinieri e dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Per le contravvenzioni alle norme del decreto-legge viene comminata l'ammenda da L. 50 a L. 500.

La nuova disciplina entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme di applicazione, e quindi col 14 gennaio 1943-XXI, dato che il relativo decreto interministeriale, in data 21 novembre 1942-XXI, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre.

Nell'applicazione delle norme di cui sopra saranno osservate le seguenti istruzioni:

I) dati i motivi che hanno ispirato il provvedimento (necessita di ridurre al minimo indispensabile il numero dei viaggiatori sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane, per contenere entro i più ristretti limiti l'impiego dei materiali di consumo, e particolarmente dei pneumatici) occorre che le norme del decreto-legge siano applicate con i criteri di *assoluto rigore*.

A tale fine i podestà si accerteranno che i viaggi siano strettamente indispensabili, e quando ciò non si verifichi rifiuteranno il rilascio della tessera o del permesso. Analogamente provvederanno i Reali Carabinieri e le Autorità di pubblica sicurezza per i permessi urgenti ad essi richiesti.

Sui criteri di valutazione della inderogabilità del viaggio non è possibile, come è ovvio, impartire direttive precise, dato che i casi che possono presentarsi sono molteplici, e non tutti riducibili sotto schemi determinati.

Indipendentemente dai motivi personali dei viaggi, da valutarsi dai podestà, sono tuttavia da tener presenti altri elementi, di carattere più generale,

---

(1) Pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 ed 28 dicembre 1942-XX.

che in determinate situazioni possono rendere superfluo il ricorso al servizio automobilistico e filoviario: ad es. la disponibilità di altri mezzi di trasporto, come ferrovie, tramvie, o anche di mezzi privati; la possibilità di trattare per corrispondenza l'affare da definire, e via dicendo.

Agli effetti delle determinazioni da adottare nei singoli casi dovrà essere *assolutamente esclusa ogni considerazione di semplice utilità o di maggiore comodità;*

II) come già detto, l'art. 2, comma secondo, del decreto-legge, stabilisce che le tessere e i permessi non dànno diritto al viaggio se non nel limite dei posti disponibili.

Nel caso che il numero dei viaggiatori presentatisi superi quello dei posti disponibili, le imprese esercenti dovranno rigorosamente osservare le dsposizioni dell'art. 28 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, e dell'art. 1675 del Codice civile.

Il primo di detti articoli prescrive che se le richieste sono in eccesso devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza, il secondo dispone che i trasporti sui servizi pubblici di linea siano eseguiti secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve esesre preferita quella di percorso maggiore.

In dipendenza di tali norme, le imprese esercenti consentiranno ai viaggiatori di prendere posto nelle autovetture man mano che arrivano. Solo quando si presentano contemporaneamente più viaggiatori, e il numero di essi superi il numero dei posti tuttora disponibili, le imprese ricorreranno all'applicazione della norma che fa loro obbligo di dar la preferenza, tra questi ultimi viaggiatori, a quelli che devono compiere il viaggio più lungo.

La lunghezza del percorso risulterà dalla tessera o dal permesso di cui ciascun viaggiatore deve essere provvisto, e sul quale sarà indicato il tratto di linea da percorrere.

Nessun particolare diritto di preferenza, oltre quello suindicato, potrà essere riconosciuto in favore di coloro che si presenteranno muniti di speciali permessi rilasciati nei casi di accertata urgenza dai Reali carabinieri o dalle Autorità di pubblica sicurezza, ovvero dei documenti di cui al successivo punto III;

III) quanto ai suddetti documenti di viaggio, le imprese esercenti dovranno riconoscere validi:

1° le dichiarazioni rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti per viaggi di servizio. Tali dichiarazioni, possono essere rilasciate per viaggiare su una sola linea o su più linee, da indicarsi sempre nominativamente, ed essere valide per un solo viaggio o per i viaggi da compiere durante un determinato periodo di tempo;

2° le carte di libera circolazione rilasciate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

3° i biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata, e sulle linee tramviarie e di navigazione interna estraurbane. Detti biglietti dànno facoltà ai titolari di servirsi delle autolinee e filovie estraurbane in prosecuzione o diramazione delle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna estraurbane per le quali è valido l'abbonamento;

4° le cartoline precetto, i fogli di viaggio, i fogli di licenza, i certificati di viaggio, le lettere di licenza rilasciati dalle auorittà militari nominativamente ad appartenenti delle Forze armate;

5° le ordinanze, intimazioni e mandati di comparizione, i decreti di citazione e simili emanati dall'Autorità gudiziaria;

6° le intimazioni e gli inviti a presentarsi emessi dalle altre Amministrazioni dello Stato, quando siano nominativi e contengano la indicazione del giorno di presentazione;

IV) Ogni dubbio di interpretazione e ogni difficoltà di applicazione sia delle norme del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, sia di quelle del decreto interministeriale 27 novembre 1942-XXI, sia infine delle presenti istruzioni, dovranno essere segnalati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le direttive del caso.

Roma, addì 23 dicembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione palificazione telegrafica Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 25 genn. 1943.XXI	1.200.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Rinnovamento binari fra Ala e Serravalle della linea Verona-Brennero.	L. P.	Ore 17 del 25 genn. 1943.XXI	290.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione blocchi fondazione per pali e portali per elettrificazione linea Aurelia-Capranica.	L. P.	Ore 11 del 27 genn. 1943.XXI	1.000.000	Uff. Elettrificazione Roma
Costruzione centralina di riserva per impianti A.C.E. in stazione di Bologna Corticella.	L. P.	Ore 12 del 28 genn. 1943.XXI	110.000	Sezione Lavori Bologna
Impianti elettrificazione binari in stazione di Primano	L. P.	Ore 12 del 29 genn. 1943.XXI	82.000	Ufficio I.E.S. Trieste

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 4 28 gennaio 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 7.

Trasformazione in deposito locomotive della rimessa di Modica.

(*Rifer. O. S. n.* 90/1942).

A partire dal 15 febbraio 1943-XXI la Rimessa Locomotive di Modica è trasformata in Deposito Locomotive, continuando a funzionare nella circoscrizione del Riparto Materiale e Trazione di Catania (Officine).

Ordine di servizio n. 8.

Cambiamento di nome della stazione di Opicina Campagna.

La stazione di Opicina Campagna, delle linee Postumia Grotte-Trieste Centrale e Opicina Campagna-Villa Opicina, ha assunto la nuova denominazione di "POGGIOREALE CAMPAGNA".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° giugno 1942), Parti I, II, III e IV; nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (edizione febbraio 1936-XIV); nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, variandone opportunamente l'ordine alfabetico.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gennaio 1943-XXI, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Poggioreale Campagna".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 9.

Cambiamento di nome della stazione di Villa Opicina.

La stazione di Villa Opicina, delle linee Piedicolle-Trieste C. M. e Opicina Campagna-Villa Opicina, ha assunto la nuova denominazione di "POGGIOREALE DEL CARSO".

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° giugno 1942), Parti I, II, III e IV; nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (edizione febbraio 1936-XIV); nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il

nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, variandone opportunamente l'ordine alfabetico.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gennaio 1943-XXI, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Poggioreale del Carso".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 10

Attivazione del sistema di esercizio con D. U. sulla linea Fano-Fermignano. Variazioni della giurisdizione del D. U. della linea Fabriano-Urbino

Dalle ore zero del 1° febbraio 1943-XXI, la giurisdizione del D. U. della linea Fabriano-Urbino sarà limitata al tratto Fabriano-Fermignano.

Dalla stessa ora e data sarà attivato sulla linea Fano-Fermignano il sistema di esercizio con D. U. il cui Ufficio avrà sede nel F. V. di Fermignano.

La tratta Fermignano-Urbino verrà aggregata alla sezione Fano-Fermignano.

L'Ufficio del D. U. della nuova sezione di Fermignano dovrà considerarsi a tutti gli effetti come posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo del 1° Riparto Movimento con sede in Ancona.

L'Ufficio del D. U. di Fermignano sarà collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

FANO
P. L. Km. 1 + 112
P. L. Km. 3 + 084
ROSCIANO DI FANO
P. L. Km. 6 + 947
CUCCURANO
P. L. Km. 9 + 748
CARTOCETO LUCREZIA
P. L. Km. 13 + 754
SALTARA CALCINELLI
P. L. Km. 15 + 718
P. L. Km. 17 + 418
SERRUNGARINA TAVERNELLE
P. L. Km. 20 + 211
MONTEFELCINO ISOLA DEL PIANO
P. L. Km. 23 + 563
P. L. Km. 25 + 125

FOSSOMBRONE
P. L. Km. 28 + 260
P. L. Km. 29 + 795
P. L. Km. 31 + 008
CALMAZZO
P. L. Km. 33 + 813
P. L. Km. 35 + 662
CANAVACCIO
P. L. Km. 38 + 908
P. L. Km. 41 + 990.
FERMIGNANO
P. L. Km. 76 + 863
URBINO

La stazione di Fermignano continuerà ad essere retta da Dirigente il Movimento.

L'esercizio della linea Fano-Urbino sarà regolato dalle "Disposizioni per il servizio con D. U.", Edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 *e* 37 *del Compartimento di Ancona.*

Circolare n. 1.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli il carro Mv. 572.101 della Ditta Fratelli Folonari di Brescia e quello Mv. 514.644 della Società Esportazione Agricola Italiana di Reggio Emilia perchè distrutti.

Detti carri dovranno essere cancellati dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco F. S. (Edizione 1923).

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione, istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. Decreto Legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi il 30 dicembre 1942 ed il 12 gennaio 1943 presso la Direzione Generale delle

Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 19 gennaio 1943-XXI.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
	AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	
GIBELLI Domenico Ventimiglia	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 500.000
LOJERO Angelo Nicastro	Manovalanza in genere, facchinaggio merci e bagagli registrati, pulizia stazioni.	L. 500.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura 4000 cippi in pietra per picchettazione curve linea Roma-Formia.	L. P.	Ore 13 del 1° febbr. 1943-XXI	—	Sezione Lavori Roma
Fornitura in opera serramenti in legno per completamento fabbricato nuova stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 2 febbraio 1943-XXI	129.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Riattamento strada comunale al Km. 49 + 643 della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 3 febbraio 1943-XXI	177.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricatini per posti manovra in stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 3 febbraio 1943-XXI	592.500	Sez. Spec. Lavori Roma
Sistemazione locali per uso Milizia Ferroviaria nello Scalo Merci di Firenze P. P.	L. P.	Ore 12 del 3 febbraio 1943-XXI	316.900	Sezione Lavori Firenze
Costruzione fabbricato alloggi per personale Ufficio I.E.S. in stazione di Fasano.	L. P.	Ore 18 del 10 febbr. 1943-XXI	577.000	Sezione Lavori Bari
Completamento impianti A.C.E. in stazione di Riccione.	L. P.	Ore 18 del 12 febbr. 1943-XXI	360.000	Ufficio I.E.S. Ancona
Costruzione F.A. personale Ufficio I.E.S. in stazione di Carovigno.	L. P.	Ore 18 del 18 febbr. 1943-XXI	1.030.000	Sezione Lavori Bari

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 5.

4 febbraio 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 11.

Giurisdizione dei Riparti Materiale e Trazione di Caltanissetta e Catania.

(*Riferimento O. S. n.* 90/1942).

A partire dal 15 febbraio 1943-XXI il tratto di linea Modica-Vittoria (i) passa alla circoscrizione del Riparto Materiale e Trazione di Caltanissetta, alla circoscrizione del Riparto Materiale e Trazione di Catania (Officine).

Ordine di servizio n. 12

Trasformazione della fermata impresenziata di «Villa d'Adige» in fermata presenziata.

La fermata impresenziata di "Villa d'Adige", della linea Dossobuono-Rovigo, viene trasformata in fermata presenziata a partire dal 15 febbraio 1943-XXI.

Detta fermata distribuirà biglietti per determinate località, e sarà gestita con le norme in uso per le Case cantoniere (art. 31 delle "Norme viaggiatori" e articolo 24 delle "Norme per i bagagli") e sarà amministrata dalla stazione di Legnago.

Di conseguenza, nella Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche della Rete dello Stato — edizione 1° giugno 1942-XX, a pagina 89 nell'elenco alfabetico, si dovrà sostituire il segno ● con e nelle colonne 7 e 8 modificare il richiamo (4) in (19).

Nelle parti II, III e IV del Prontuario suddetto, rispettivamente alle pagine 32 (tav. 51), 82 e 164 si dovrà modificare il segno ● in .

Nella "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" — Parte I — di contro al nome di detta fermata esporre il segno .

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 13.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti anche i seguenti esplosivi da mina:

(+) Dinamon M. . . . . . . Categoria 12ª gr. 2 a)
(+) » S. 1 . . . . . » 12ª » 2 a)

In relazione a quanto sopra dovranno farsi le opportune aggiunte all'Allegato E dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Errata corrige.

Boll. Uff. n. 1/1943.

— Nella Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 140 posti di Capo squadra deviatori (D. M. 22 dicembre 1942-XXI, n. 2102) i nn. 29 e 51 della Sezione Movimento di Bologna che figurano a pagina 15 devono modificarsi come appresso:

29. - 245465 Borzatta Angelo;
51. - 228745 Cavagna Italino.

Nella Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 230 posti di Capo squadra manovratori (D. M. 22 dicembre 1942-XXI, n. 2103) a pag. 22 il numero successivo al 5° della Sezione Movimento di Genova deve leggersi:

6. - 214774 Abbo Gio. Battista.

Boll. Uff. n. 4/1943-XXI

Nell'Indice del suddetto Bollettino modificare il titolo dell'Ordine di servizio n. 7 nel modo seguente:

Trasformazione in Deposito locomotive della Rimessa di Modica.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento binari fra le stazioni di Ala e Serravalle.	L. P.	Ore 14 dell'8 febbr. 1943-XXI	300.000	Sezione Lavori Bolzano
Lavori per transito sagoma T. E. fra le stazioni di Ancona e Varano.	L. P.	Ore 12 dell'8 febbr. 1943-XXI	710.850	Sezione Lavori Ancona
Costruzione fabbricato per servizio merci G.V. e P.C.S. in stazione di Pescara C.	L. P.	Ore 12 del 9 febbr. 1943-XXI	229.600	Sezione Lavori Ancona
Impianto fermata al Km. 8 + 881 della linea Roma-Chiusi.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1943-XXI	1.587.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Costruzione cabina al Km. 35+040 della linea Verona-Brennero.	L. P.	Ore 14 del 14 febbr. 1943-XXI	208.100	Sezione Lavori Bolzano
Impianto illuminazione e forza motrice nella rimessa elettromotrici a Trieste C.	L. P.	Ore 12 del 15 febbr. 1943-XXI	170.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Fornitura picchetti in pietra da taglio granitica per correzione curve.	L. P.	Ore 12 del 17 febbr. 1943-XXI	188.000	Delegazione Cagliari
Revisione generale dell'armamento sulla linea Fossano - Mondovì - Ceva.	L. P.	Ore 18 del 18 febbr. 1943-XXI	114.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura in opera di cabine in ferro addossate ai F.V. nelle stazioni della linea Bologna-Padova.	A. C.	Ore 14 del 26 febbr. 1943-XXI	—	Ufficio I.E.S. Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	130	Iniettori	T. P.	12.2.1943 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	—	Elettrovalvole, bobine, corpi, tappi, sedi e valvole.	T. P.	15.2.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Parti di ricambio per separatori d'Arbela.	T. P.	15.2.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	**Ferramenta diversa per locomotive.**	**T. P.**	**16.2.1943 A. XXI**	**Id. Sezione 7ª**

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 6.

11 febbraio 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

Direttore Generale F. S.

Comando Gruppo Legioni Ferroviarie - Roma

Mi è gradito portare a Vostra conoscenza l'elogio che il « Comitato Interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione ed i prezzi » constatata la soddisfacente condizione di efficienza delle linee e del parco ferroviario nonostante lo sforzo gravoso cui sono sottoposti, ha tributato al personale ferroviario che con il suo disciplinato comportamento consente di soddisfare la fondamentale esigenza dei trasporti nel Paese in guerra.

Interessovi a dare partecipazione di quanto sopra a tutto il dipendente personale aggiungendo il mio vivo compiacimento.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 dicembre 1942-XXI. — *Unificazione perni e relative rosette e dadi esagoni ad intagli, bassi lavorati* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatale o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 20 dicembre 1942-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria la osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1706 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni senza testa, con testa piana e con testa ad occhio - Prospetto dei tipi unificati;

UNI 1707-1709 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni senza testa (fascicolo unico di 3 tabelle);

Sostituisce UNIM 131 *e* 132;

UNI 1710-1712 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa piana stretta (fascicolo unico di 3 tabelle);

UNI 1713-1715 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa piana larga - Tipo liscio (fascicolo unico di 3 tabelle);

UNI 1716-1718 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa piana larga - Tipo con estremità filettata lunga (fascicolo unico di 3 tabelle);

UNI 1719-1721 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa piana larga - Tipo con estremità filettata corta (fascicolo unico di 3 tabelle);

UNI 1722-1724 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa ad occhio - Tipo liscio (fascicolo unico di 3 tabelle);

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1943-XXI.

UNI 1725-1726 – 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa ad occhio – Tipo con estremità filettata (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 1727 – 24 ottobre 1941-XIX: Dadi esagoni ad intagli, bassi, lavorati; *Sostituisce UNI* 218;

UNI 1749 – 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per perni, grezze;

UNI 1750 – 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per perni, lavorate.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 11 febbraio 1935-XIII sono sostituite da quelle del presente decreto, per quanto riguarda la UNI 218.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni o per consentire la riproduzione di complessi sulla base di disegni anteriori, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) quando si tratti di introdurre nuovi tipi di perni che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle modificazioni, non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI – Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1942-XXI.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 dicembre 1942-XXI. — *Unificazione barre piatte di acciaio laminate a caldo* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 26 dicembre 1942-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, le tabelle di osservanza obbligatoria:
UNI 713-719 – 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di sette tabelle): Barre piatte di acciaio laminate a caldo,
di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 16 ottobre 1939-XVII, sono da considerarsi *sospese*, ed in loro vece è temporaneamente prescritta l'osservanza obbligatoria delle tabelle UNI *sostitutive*;
UNI T 713-719 – settembre 1942-XX (fascicolo unico di sette tabelle): Barre piatte di acciaio laminate a caldo.
Le tabelle temporanee sostitutive portano lo stesso numero delle tabelle UNI normali che esse sono destinate a surrogare, con l'aggiunta della lettera T precedente il numero, e sono caratterizzate dalla scritta trasversale colorata "temporanea".

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti e stabilimenti di cui all'art. 1, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1943-XX.

Art. 3.

Le tabelle temporanee sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle temporanee da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1942-XXI.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1943-XXI, n. 2498. — *Graduatoria di merito del concorso interno a 8 posti di Allievo Ispettore del ramo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 26 agosto 1941-XIX, n. 484;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/34959 in data 23 gennaio 1943-XXI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso interno a 8 posti di Allievo Ispettore del ramo tecnico.

Roma, li 26 gennaio 1943-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO INTERNO A 8 POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE (TECNICO)

Graduatoria di merito.

1. - 295285 CAVAZZONI Valerio
2. - 294951 DAMIA Renato
3. - 295284 MANTOVANI Guido
4. - 295291 MALERBA Aldo
5. - 265832 GIOVANNONI Alberto
6. - 295247 BENEDETTI Enrico
7. - 296181 CASTELLUCCI Vladimiro
8. - 296178 VALPIANI Ottaviano
9. - 297707 MINARELLI Eldo
10. - 295245 RESTIGNOLI Armando
11. - 163579 COLASANTO Domenico
12. - 294807 SEMPIO Carlo
13. - 295287 NOTARIO Felice
14. - 296179 MONTERUBBIANESI Alceo
15. - 294910 BURCI Arnaldo
16. - 295640 GORINI Aldo
17. - 291088 CIAMPA Michele
18. - 295268 ZANDONATI Vittorio
19. - 295265 GAMBA Mario
20. - 216053 MATTEUZZI Renato
21. - 295279 TARANTINO Gregorio
22. - 295320 VEZZOSI Giovanni
23. - 294948 BIANCASTELLI Americo
24. - 281933 MATTERA Teodoro
25. - 294853 COPPOLA Orazio

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1943-XXI, n. 2499. — *Graduatoria di merito del concorso interno a 8 posti di Allievo Ispettore del ramo amministrativo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 26 agosto 1941-XIX, n. 485;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/34958 in data 23 gennaio 1943-XXI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso interno a 8 posti di Allievo Ispettore del ramo amministrativo.

Roma, li 26 gennaio 1943-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO INTERNO A 8 POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE (AMMINISTRATIVO)

Graduatoria di merito.

1. - 295790 ROLANDI Carlo
2. - 295876 MARTINELLI Carlo
3. - 294765 BOTTACCI Renato
4. - 295788 CRESCIOLI Bruno
5. - 198422 PAGGI Bruno
6. - 255400 RUZZI G. Batta
7. - 295866 TAGLIAFERRI Giuseppe
8. - 295795 CORINO Attilio
9. - 259689 ALESSANDRI Giuseppe
10. - 296322 DE GIOSA Michele
11. - 294876 EVANGELISTI Gino
12. - 219750 MARCOLUNGO Marco
13. - 294878 DAGNA Romeo
14. - 298939 SPERATI Romeo
15. - 295804 TAITI Fosco
16. - 297838 MONTECALVO Arduino
17. - 208943 GHERARDI Ugo
18. - 192965 CARPENTIERE Filippo
19. - 226598 CAMPANA Giuseppe
20. - 202681 ODOARDI Francesco
21. - 195526 MERLINI Luigi
22. - 296237 PORZIO Lucilio
23. - 231715 FALCONI Alvaro
24. - 191101 MALATESTA Giuseppe
25. - 295543 RICCI Francesco
26. - 295434 DI TOMMASO Agostino
27. - 299094 BELLAVITE Guido
28. - 295583 ANGELINI Edgardo
29. - 239637 LORENZI Giuseppe
30. - 294874 POTENTE Filippo
31. - 245307 DONATO Leonardo
32. - 280048 MAZZONI Tommaso
33. - 298017 STENTI Italo
34. - 215832 MATTEI Giulio
35. - 230646 MARANZANA Germano
36. - 295135 MONTALBANO Giuseppe
37. - 275770 SCOVENNA Igino

Ordine di servizio n. 14.

Trasformazione del raddoppio di Egnazia in stazione abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni col decreto n. 1102 del 25 ottobre 1938-XVII, dal giorno 15 febbraio 1943-XXI il raddoppio di Egnazia, della linea Foggia-Lecce, sarà trasformato in stazione abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli.

La predetta stazione, situata fra quelle di Monopoli e Fasano, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 6 + 070 e Km. 7 + 760, dipenderà dal 3° Riparto Movimento di Bari e dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Taranto.

La stazione stessa eseguirà il versamento degli introiti con le modalità e norme in vigore osservando la periodicità "F" prevista all'art. 17 delle "Norme per il servizio contabile del Capo stazione".

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 *e* 13.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 14 – 1943-XXI.

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 118 *linea Foggia-Lecce e diramazione Margherita di Savoia Ofantino - Margherita di Savoia.*

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Foggia	Km.	170	Polignano a Mare	Km.	14
Incoronata	»	159	Monopoli	»	7
Ortanova	»	150	Egnazia	»	—
Cerignola Campagna	»	135	Fasano	»	8
Candida	»	126	Pezze di Greco	»	13
Trinitapoli S. F. di Puglia	»	118	Cisterinno	»	15
Margherita di Savoia Ofantino	»	114	Ostuni	»	28
Margherita di Savoia	»	119	Carovigno	»	37
Barletta	»	102	Serranova	»	45
Barletta Marittima	»	106	S. Vito dei Normanni	»	53
Trani	»	89	Brindisi	»	65
Bisceglie	»	81	Brindisi Marittima scalo del Porto	»	67
Molfetta	»	72	Brindisi Marittima scalo della banchina di levante	»	68
Giovinazzo	»	66	Tuturano	»	75
Bari S. Spirito	»	59	S. Pietro Vernotico	»	82
Bari Palese Macchie	»	57	Squinzano	»	89
Bari Centrale	»	47	Trepuzzi	»	93
Bari marittima	»	52	Surbo	»	97
Noicattaro	»	36	Lecce	»	103
Mola di Bari	»	28			

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 14 - 1943-XXI.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovrà:

Nell'interno, linea Foggia-Lecce, fra i nomi di Monopoli e Fasano, inserire "Egnazia" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica N. 118, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio, per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Egnazia dovrà essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Monopoli, Km. 8 a quella indicata per Fasano e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario suddetto, inserire, nella sede opportuna, il nome di "Egnazia" con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV), Parte I, a pagina 14 inserire nella sede opportuna:

« Egnazia . . . LB | Br | 132 ».

Ordine di servizio n. 15.

Estensione di servizio nella stazione di Civitella Cesi.

Dal 15 febbraio 1943 la stazione di Civitella Cesi, della linea Orte-Civitavecchia, viene abilitata ai trasporti a carro completo a G.V. e P.V. nonchè al servizio merci a P.V. in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composte di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza, a pag. 28 della Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche — edizione 1° giugno 1942-XX — di contro al nome di "CIVITELLA CESI" nella colonna 9, modificare l'indicazione G (8) in G (12) e nella colonna 10 esporre l'indicazione P (12).

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'Orario di servizio" edizione 1936, a pag. 14, di contro al nome di "CIVITELLA CESI", modificare l'indicazione LG in "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare n. 2.

Istituzione di un'Agenzia Commerciale a Berlino.

E' stata istituita a Berlino una nuova "Agenzia Commerciale delle Ferrovie italiane dello Stato" avente compiti analoghi a quelli affidati alle altre Agenzie Commerciali all'estero già esistenti.

Il recapito di detta Agenzia è il seguente:

"Unter den Linden, 39 - Berlino".

Indirizzo telegrafico:

"Feragitalia - Berlino".

Il Direttore Generale
VELANI

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Egnazia	V	118	Foggia-Lecce	Bari	Bari	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	GRUPPO A						GRUPPO B			
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.
PARTE III											
Egnazia . . .	V	991	916	912	906	904	844	802	786	815	811
PARTE IV											
Egnazia	V	991	916	912	906	904	844	802	786	815	811
		105.115 6.73	23.73	40.23 73	115.23 6.73	40.6 73	23.73	110 126 73	71.126 73	126 73	256.23 73

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III													
Egnazia . . .	V	697	710	827	830	170	550	412	257	371	179	135	589
PARTE IV													
Egnazia	V	697	710	827	830	170	541	412	257	371	179	135	567
		73	126.73	72.69 73	72.69 73	—	258.157 42.73	114.73	73	19.73	161.28	28	218 28

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione provvisoria di alcuni locali del fabbricato viaggiatori della stazione di Terni.	L. P.	Ore 12 del 15 febbr. 1943.XXI	1.946.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Siracusa.Licata.	L. P.	Ore 18 del 15 febbr. 1943.XXI	247.500	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Castelvetrano-Porto Empedocle.	L. P.	Ore 18 del 15 febbr. 1943.XXI	316.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione linea telegrafonica fuori sede fra Firenze Rifredi ed Empoli.	L. P.	Ore 12 del 15 febbr. 1943.XXI	550.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione linea telegrafonica fuori sede fra Empoli e Pontedera.	L. P.	Ore 12 del 15 febbr. 1943.XXI	500.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione linea telegrafonica fuori sede fra Pontedera e Pisa.	L. P.	Ore 12 del 15 febbr. 1943.XXI	400.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura cunicoli cemento per posa cavi telegrafonici nelle stazioni di Milano e Scali.	L. P.	Ore 10 del 23 febbr. 1943.XXI	—	Ufficio I.E.S. Milano
Fornitura cunicoli cemento per impianti A.C.E. in stazione di Bologna S. Donato.	L. P.	Ore 13 del 26 febbr. 1943.XXI	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura batterie accumulatori nelle cabine di Bologna S. Donato.	A. C.	Ore 13 del 26 febbr. 1943.XXI	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura batterie accumulatori nei bivi della Cintura di Bologna.	A. C.	Ore 13 del 5 marzo 1943.XXI	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Acquisto di 1 gru a ponte scorrevole da 15 tonnellate.	A. C.	28 febbraio 1943.XXI	—	Servizio Mat. e Traz. Ufficio II, Sezione 8ª Firenze

Il Direttore Generale

VELANI

Anno XXXVI - N. 7.   18 febbraio 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

Telegramma inviato dall' Ecc. Cini al personale del Ministero delle Comunicazioni

Nell'assumere la carica di Ministro per le Comunicazioni rivolgo al personale dipendente, alla gente di mare, ai lavoratori dei porti, delle tranvie e dei servizi automobilistici, ed a quanti svolgono la loro attività nell'ambito dei servizi delle comunicazioni, il mio fervido augurale saluto.

Ho l'assoluta certezza che questo duro periodo di guerra renderà più tenace ed appassionata l'opera che a ciascuno spetta e sono anche sicuro che tutti sono pronti ad affrontare al proprio posto con coraggio e fermezza ogni sacrificio.

La nostra grande famiglia, fedele alle sue tradizioni, continuerà ad essere all'altezza dei difficili compiti che le sono affidati.

Il Ministro
CINI VITTORIO
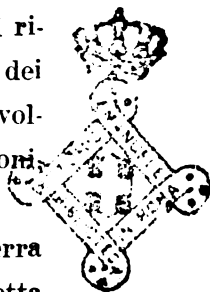
REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1738. — *Elevazione dei limiti di età per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 marzo 1936-XIV;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492 (convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286);
Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1615;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti di età fissati dall'art. 3 del decreto del Capo del Governo 7 marzo 1936-XIV per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, sono elevati, nei confronti di coloro che appartengono o siano appartenuti, a datare dall'11 giugno 1940-XVIII, a comandi, unità, servizi ed enti varii, mobilitati ed operanti, delle Forze armate dello Stato, di un periodo di tempo pari a quello da essi trascorso in zona di operazioni.

Art. 2.

Per i dipendenti statali considerati dal precedente articolo, il termine di un anno previsto dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1615, per la presentazione della domanda del premio di nuzialità, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i matrimoni celebrati prima della data medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1943-XXI.
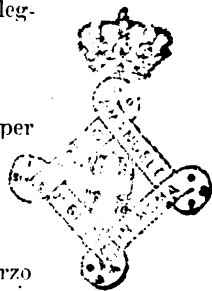
DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1943-XXI, n. 2595. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 250 posti di Aiuto macchinista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 gennaio 1943-XXI, n. PAG. 040/24/36759/24.15.41 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la graduatoria di merito relativa al concorso interno a 250 posti di Aiuto macchinista bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2171, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 2 febbrao 1943-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA AL CONCORSO A 250 POSTI DI AIUTO MACCHINISTA
(Approvato con D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2171).

PER LE SEZIONI MATERIALE E TRAZIONE DI TORINO, GENOVA, MILANO, VENEZIA, TRIESTE
(Complessivamente posti N. 100).

1. — 275275 ROFI Romeo
2. — 193194 FRUMENTO Ambrogio
3. — 279524 CROCE Pasquale
4. — 203137 GAGLIARDONE Carlo
5. — 241807 PANICUCCI Gino
6. — 277057 CAMERONI Angelo
7. — 261496 BRUSTIA Angelo
8. — 237134 BERTANI Mario
9. — 291265 SGANZETTA Angelo
10. — 265527 VALPREDA Oreste
11. — 291383 BORSARELLI Domenico
12. — 183828 SPAZIANI Ugo
13. — 185062 ASSELLE Matteo
14. — 254639 MORO Pietro
15. — 225014 RINALDI Alfonso
16. — 276582 DALFOVO Carlo
17. — 217593 MARZOCCHINI Lino
18. — 255738 FILE' Federico
19. — 201143 POJETTI Giovanni
20. — 238433 LANDI Latino
21. — 197745 MENIN Giuseppe

22. – 265427 CHIAPPPONE Paolo
23. – 280273 AVENA Marziano
24. – 265483 NEBBIOLO Ernesto
25. – 196611 CORBELLINI Pasquale
26. – 225086 PEDROTTI Marcellino
27. – 216063 CECCHINI Bruno
28. – 265434 SCARRONE Giovanni
29. – 276640 BOCCA Pietro
30. – 228013 POROVANO Francesco
31. – 237072 LORENZON Cesare
32. – 266769 SELVI Bruno
33. – 271858 GABURRO Francesco
34. – 290346 REBORA Mario
35. – 244750 LAMANNA Luigi
36. – 265410 MILANESIO Antonio
37. – 263802 AGOSTANI Giuseppe
38. – 300567 CODARIN Ugo
39. – 268075 BOVONE Natale
40. – 275670 LUCIOLI Cesare
41. – 237073 MARCATO Gino
42. – 239850 CAMPI Edoardo
43. – 265407 MANG Calisto
44. – 254803 PRETE Pietro
45. – 277037 MASSO Giuseppe
46. – 301359 ROSSI Attilio
47. – 266417 CORTE Pietro
48. – 241366 PAGLIUCA Pasquale
49. – 218754 WENTER Gregorio
50. – 270178 CALCAGNO Pietro
51. – 239651 TANGANELLI Primo
52. – 185578 BONACINA Girolamo
53. – 272035 NARIO Damiano
54. – 276030 LEVRERO Giuseppe
55. – 271851 GREGORI Michele
56. – 278132 MESAGLIO Domenico
57. – 216233 GHISONI Attilio
58. – 228920 PINI Alfonso Giacomo
59. – 272020 VERDE Alessandro
60. – 280282 GUASCO Giuseppe
61. – 255970 LIZZA Nello
62. – 265392 ALLARA Leone
63. – 261488 BARBERIS Domenico
64. – 201140 DARDANELLI Bernardo
65. – 217412 SCARSO Giacomo
66. – 260960 MALGAROLI Luigi
67. – 291167 SCHILLACI Giovanni
68. – 274521 MUSSO Giuseppe
69. – 196032 ALLOISIO Andrea
70. – 265426 CAVAGNERO Alberto
71. – 277542 CORNOLTI Luigi
72. – 188987 FORZAN Alessandro
73. – 241405 MASTROLUCA Antonio
74. – 226765 GRIFFA Antonio
75. – 249340 CASARONE Adriano
76. – 215879 PAINO Eugenio
77. – 209726 COZZI Giovanni
78. – 266369 ROBBA G. Battista
79. – 186812 CORO' Giovanni
80. – 276620 MOGGIA Ettore
81. – 263797 ZANONE Giuseppe
82. – 281001 PIRAN Giuseppe
83. – 281743 RUSCIO Francesco
84. – 301364 AMMONIURO Vittorio
85. – 238382 BUSATTO Gio. Batta
86. – 238383 STRIFELE Giuseppe
87. – 268325 GIOVANNELLI Carlo
88. – 248975 DOLCI Ampelio
89. – 276353 CASTALDI Giuseppe
90. – 252069 PRIAMO Antonio
91. – 304133 ROSSO Giovanni
92. – 274363 SPADA Vito
93. – 247212 SIGISMONDI Arturo
94. – 242180 TORTI Dalmazio
95. – 206729 VIGORITI Michele
96. – 228616 TONELLATO Umberto
97. – 236489 TOPPI Gino
98. – 274106 ATTERITANO Pasquale
99. – 253179 COSSU Francesco
100. – 300387 CAFAGNA Antonio
101. – 186770 CEREDA Paolo
102. – 270044 SALVETTI Giovanni
103. – 218098 FERRETTI Italo
104. – 267606 BONFANTI Rocco
105. – 265437 VACCHINI Gaudenzio
106. – 247569 MORENA Pietro
107. – 277813 NOVELLO Giraldo
108. – 301707 FABRI Giuseppe
109. – 254952 VIDALE Luigi
110. – 275986 AVOGARO Giovanni
111. – 225760 ORDITI Guido
112. – 196000 RANZATO Augusto
113. – 230703 ALBIERI Teodosio
114. – 216500 FIOROTTO Angelo
115. – 269882 COLLA Giuseppe
116. – 228090 CHIOSSONE Girolamo
117. – 291599 ROSSO Carlo
118. – 243165 BULLIGAN Guerrino
119. – 267579 MIANI Alessandro
120. – 272059 TORNATO Giuseppe
121. – 274360 DON Guglielmo
122. – 250152 COLOMBANI Santo
123. – 279526 CHIESA Mario
124. – 278127 ZANNI Pasquale

125\. – 294285 PATTONCINI Leovigildo
126\. – 237069 BORTOLUSSI Angelo
127\. – 217907 RUSNIGHI Ernesto
128\. – 270086 FRANCESCHINI Vittorio
129\. – 275985 BATTISTELLA Umberto

PER LE SEZIONI MATERIALE E TRAZIONE DI BOLOGNA, FIRENZE, ROMA, ANCONA – DELEGAZ. DI CAGLIARI

(Complessivamente posti n. 75).

1\. – 200061 FANCIULLACCI Siro
2\. – 225244 CESARINI Gino
3\. – 277184 FELIGIONI Enrico
4\. – 210910 SMERAGLIA Attilio
5\. – 275355 FUSARO Francesco
6\. – 261285 CINI Ugo
7\. – 186328 GIOTTOLI Mariano
8\. – 249101 BRANDIMARTE Tommaso
9\. – 230861 NUTI Oliviero
10\. – 293306 MARCELLI Benvenuto
11\. – 218605 SALVADORI Gino
12\. – 251143 CORSI Edio
13\. – 293456 ZAMPONI Mario
14\. – 281322 DE CAROLIS Giuseppe
15\. – 205297 CESARINI Alfredo
16\. – 263656 LANDI Adelfo
17\. – 282741 TOPINO Vinadio
18\. – 188463 PUCCIANTI Carlo
19\. – 293351 GIORGINI Marino
20\. – 220784 GIUSTI Lando
21\. – 199595 RUIU Antonio
22\. – 240371 ZACCARI Pietro
23\. – 293746 MONASTERIO Mario
24\. – 213098 GRAZIOSI Marino
25\. – 261517 BIELLI Carlo
26\. – 217510 PALANDRI Florindo
27\. – 293583 BOMBI Antonio
28\. – 255085 BERNARDI Luigi
29\. – 276746 CAPUANO Luigi
30\. – 240162 BALLONI Ugo
31\. – 237782 LANARO Giovanni
32\. – 252351 PIERONI Luigi
33\. – 214468 LANGELLA Giacomo
34\. – 204674 INNOCENTI Vito
35\. – 216232 NERI Guglielmo
36\. – 273971 MELLUCCI Vincenzo
37\. – 269883 BAUDONE Eugenio
38\. – 211050 DEL GRANDE Leonello
39\. – 227529 GIAMPIERI Augusto
40\. – 207747 PAVARONI Giovanni
41\. – 265343 TUVERI Salvatore
42\. – 255270 MARI Mario
43\. – 276188 GHERARDI Pietro
44\. – 219318 MATTIONI Luigi
45\. – 280143 MELONI Federico
46\. – 187707 GORI Mazzino
47\. – 278418 MAZZOLAI Leonardo
48\. – 247131 BORSELLI Carlo
49\. – 269249 TOZZI Gino
50\. – 228195 NUCCI Ercole
51\. – 266723 BENELLI Carlo
52\. – 218085 SABBATINI Arturo
53\. – 249097 ORCIANI Arnaldo
54\. – 293437 BORZACCA Camillo
55\. – 293034 SILVESTRI Tommasino
56\. – 186293 PISANI Adriano
57\. – 246572 TIRITICCO Francesco
58\. – 288448 MORELLI Renato
59\. – 293539 CECAMORE Gaetano
60\. – 215678 MERLO Pierino
61\. – 181813 CIARDI Pietro
62\. – 199509 LA GATTA Panfilo
63\. – 192625 CASTELLUCCI Domenico
64\. – 198019 GHINI Adelmo
65\. – 223872 RUSCITTI Luigi
66\. – 268219 BENEDETTI Sante
67\. – 255052 MUSIANI Arduino
68\. – 211054 CECCARELLI Spartaco
69\. – 271611 TURINI Angelo
70\. – 199596 SORICA Gaetano
71\. – 241893 CESI Angelo
72\. – 260997 GIANI Gisberto
73\. – 255262 MENCARELLI Renato
74\. – 268798 BRONZINI Francesco
75\. – 216228 FABBRI Aurelio
76\. – 242579 FRAIOLI Libero
77\. – 213101 CACCIAGRANO Nicola
78\. – 250140 CECCARELLI Orlando

79. – 217499 MONCIATTI Costantino
80. – 303815 DIANA Antonio
81. – 303418 PORRA' Rosario
82. – 247298 GUCCINI Pietro
83. – 230899 MAURIZIO Marino
84. – 187736 SCIORE Giuseppe
85. – 189017 SAMPIERI Nello
86. – 240163 BIZZARRI Renato
87. – 293548 BALZANI Luigi
88. – 303531 MELIS Attilio
89. – 189498 BIANCHI Primo
90. – 241747 PINI Anacleto
91. – 279000 SERPA Marcello

PER LE SEZIONI MATERIALE E TRAZIONE
DI NAPOLI, BARI, REGGIO CALABRIA, PALERMO

(Complessivamente posti 75).

1. – 270762 CORTESE Vincenzo
2. – 206034 TURCO Cosimo
3. – 239173 PRIMO Davide
4. – 223963 BENCIVENGA Antonio
5. – 293378 MICELI Francesco
6. – 208487 DASCOLA Santo
7. – 278182 CHIEPPA Vincenzo
8. – 292039 DE SIMONE Giosuè
9. – 283635 GOZZI Giuseppe
10. – 268813 TRIMBOLI Biagio
11. – 225714 FALBO Giuseppe
12. – 289031 VUONO Arturo
13. – 225715 INTELISANO Antonio
14. – 239024 DE MARTINO Giovanni
15. – 224122 NOVIELLO Giuseppe
16. – 293563 FLERES Giuseppe
17. – 272884 ARICO' Giuseppe
18. – 280396 MARINO Francesco
19. – 210131 BARBOLLA Girolamo
20. – 248363 TARANTINO Lorenzo
21. – 276342 RICCIARDI Vincenzo
22. – 228272 FORTE Antonio
23. – 213495 GAGLIARDI Domenico
24. – 289750 BALISTRERI Pietro
25. – 293373 SCIUTO Francesco
26. – 287634 COSTANZA Giuseppe
27. – 272789 CARBONARA Cosimo
28. – 268626 MOSCA Luigi
29. – 281415 GEMELLI Paolo
30. – 276338 FRAGNITO Gaetano
31. – 274116 LIUZZI Vincenzo
32. – 267068 RUSSO Giuseppe
33. – 262539 CAROLEI Gaetano
34. – 278222 DE RUGGIERO Armando
35. – 244887 GRILLETTO Attilio
36. – 251175 AUTORE Vincenzo
37. – 237914 CASABURI Giuseppe
38. – 274101 MONACO Luigi
39. – 275313 GROSSO Corrado
40. – 224008 SPADARO Luigi
41. – 281485 VACCARO Giuseppe
42. – 218133 RUGGIERO Giovanni
43. – 205337 LEPORE Pasquale
44. – 245760 QUATTRONE Adolfo
45. – 210139 VITOLA Cosimo
46. – 218684 ANDO' Antonino
47. – 276400 REGINA Bonifacio
48. – 205469 CORTESE Giuseppe
49. – 193778 ESPOSTO Pietro
50. – 294106 CANNIZZARO Ercolano
51. – 281878 ANGIOLI Carlo
52. – 243852 PAVONE Alfredo
53. – 281411 FALLU' Angelo
54. – 279671 SQUICCIARINI Nicola
55. – 271749 ZACCAGNI Michele
56. – 238016 FIORDALISI Nicola
57. – 245679 ZAINO Domenico
58. – 279693 PICCININNO Antonio
59. – 205427 ITRI Cosimo
60. – 223987 CARRISI Augusto
61. – 279101 TRAMONTANO Carlo
62. – 280376 CANTONE Crescenzo
63. – 250552 VECCHIO Giuseppe
64. – 242094 RUSSO Giuseppe
65. – 193823 DE FAZIO Nicola
66. – 275463 LETO Michele
67. – 239158 FILICE Giuseppe
68. – 293668 RENDINELLA Giuseppe
69. – 187757 BELFATTO Antonio
70. – 205371 IARRUSSO Giuseppe

71. - 239033 GIANFAGNA Antonio
72. - 207797 BARBARO Rocco
73. - 232788 VASTA Gaetano
74. - 245268 DI CAPRIO ERI Antonio
75. - 279174 LI GAMMARI Paolo
76. - 270 748 SABINI Giuseppe
77. - 270 715 CALVELLI Oreste
78. - 218134 PELLECCHIA Biagio
79. - 274068 STEFANO Giuseppe
80. - 241391 MONTALBANO Leonardo

Ordine di servizio n. 16.

Deposito biciclette nelle case cantoniere.

A partire dal 16 febbraio 1943-XXI la casa catoniera di PONTE TARO è abilitata ad accettare in deposito le biciclette ed il piccolo bagaglio a mano alle condizioni e con le norme stabilite dall'O. S. n. 84/1941 (Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 luglio 1941-XIX).

Nell'elenco delle case cantoniere ammesse al deposito delle biciclette, allegato a detto O. S., deve essere pertanto aggiunto al richiamo (1) il nome di Ponte Taro (Compartimento di Bologna).

Circolare n. 3.

Prezzo degli impermeabili gommati neri per ferrovieri.

Con riferimento alla circolare n. 5 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 19 marzo 1942-XX, si informano gli Impianti e Agenti interessati che il prezzo unitario di addebito degli impermeabili gommati neri per ferrovieri, forniti dalla Ditta Conte Angelo fu Lazzaro di Genova Sampierdarena dal 20 novembre 1942-XXI è stato fissato in L. 450.

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto a concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Una gru elettrica a ponte della portata di 2 tonn. per la Officina Rialzo di Milano Smistamento.	A. C.	1° marzo 1943-XXI	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. II.A, Sez. 7ª – Firenze
Fornitura 4 gruppi convertitori .	A. C.	5 marzo 1943-XXI	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio II, Sez. 8ª – Firenze
Revisione generale armamento e ripassatura meccanica binari fra le stazioni di Roma Trastevere e Palo.	L. P.	Ore 12 del 22 febbr. 1943-XXI	840.000	Sezione Lavori Roma
Aggiunta di un doppino telefonico sulla linea Pisa-La Spezia.	L. P.	Ore 12 del 22 febbr. 1943-XXI	90.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Apertura di una cava in stazione di Andora e costruzione Piano caricatore.	L. P.	Ore 12 del 23 febbr. 1943-XXI	284.000	Sezione Lavori Genova
Lavori di verniciatura opere metalliche del Compartimento di Ancona.	L. P.	Ore 12 del 25 febbr. 1943-XXI	330.890	Sezione Lavori Ancona
Fornitura in opera quadro e montaggio macchinario C. E. cabina B di Roma Casilina.	A. C.	Ore 12 del 5 marzo 1943-XXI	—	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura di cunicoli in cemento per impianti A.C.E. della Cintura di Bologna e Bivi.	L. P.	Ore 13 del 5 marzo 1943-XXI	—	Ufficio I.E.S. Bologna

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell' effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all' abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l' Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 8. 25 febbraio 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*

LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1746. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge* 24 *agosto* 1942-XX, *n.* 1092, *concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 aprile* 1941-XIX, *n.* 321, *relativo alla sospensione durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1092, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — TERUZZI — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1943-XXI.

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1770. — *Norme sulla legalizzazione di firme* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposta la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè dell'autenticità della firma stessa.
La legalizzazione riguarda:

a) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere nello Stato;

b) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero;

c) le firme apposte su atti o documenti posti in essere all'estero da valere nello Stato.

Art. 2.

Nelle legalizzazioni devono essere indicati il cognome e il nome di colui, la cui firma si legalizza. Il funzionario legalizzante deve apporre la propria firma per esteso, indicando, fra parentesi, con timbro, il suo cognome e nome.

TITOLO II.

ATTI POSTI IN ESSERE NELLO STATO DA VALERE NELLO STATO.

CAPO I.

Obbligo della legalizzazione.

Art. 3.

Le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali di qualsiasi ordine, nonchè dagli esercenti professioni ed arti sopra atti, certificati, copie

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 1943-XXI.

ed estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, devono essere legalizzate, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso presso qualunque ufficio pubblico fuori della giurisdizione territoriale, della circoscrizione o del comune di resistenza di chi li ha firmati, salve le esenzioni contemplate dalla presente legge o da norme particolari e le disposizioni di cui al seguente art. 8.

Art. 4.

Agli effetti di stabilire se sia o meno obbligatoria la legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali, nonchè da esercenti professioni ed arti, gli uffici pubblici, ai quali detti atti e documenti vengono prodotti, accerteranno quale sia il luogo di provenienza dell'atto in relazione al luogo di presentazione.

E' luogo di presentazione la sede dell'ufficioi pubblico presso il quale l'atto o documento dovrà avere effettivamente impiego.

Art. 5.

Agli effetti della legalizzazione gli atti e documenti posti in essere nel Regno — nell'interesse di regnicoli o di connazionali — da un console estero residente nel Regno, e da usarsi solamente nel Regno, sono equiparati agli atti e documenti posti in essere dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Salve particolari disposizioni, è facoltativa la legalizzazione delle firme dei pubblici funzionari e pubblici ufficiali apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, che si facciano valere nello stesso comune o territorio, compreso nella giurisdizione o nella circoscrizione territoriale dell'ufficio cui appartiene il pubblico funzionario o il pubblico ufficiale del quale recano la firma.

Art. 7.

A norma del precedente art. 3, le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali di qualsiasi ordine, nonchè dagli esercenti professioni ed arti sopra atti, certificati, copie e estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, devono essere legalizzati, a seconda della natura degli atti o certificati e dell'autorità che li ha rilasciati e sottoscritti: dal Governatore di Roma; dai prefetti; dai capi dei Collegi giudiziari; dai presidenti di tribunale o da cancellieri da essi delegati, dai procuratori del Re Imperatore, dai pretori; dai capi degli Uffici governativi di ogni ordine dipendenti da qualsiasi Ministero ed aventi propria giurisdizione territoriale, sia provinciale che compartimentale, determinata da leggi o da decreti; dai podestà.

In particolare sono soggette a legalizzazione:

1) del prefetto:

a) le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai capi degli Uffici governativi di ogni ordine, esclusi quelli di cui ai numeri seguenti, con sede nella provincia, non aventi poteri giurisdizionali, sempre che detti atti e certificati debbano valere fuori della circoscrizione della provincia o della circoscrizione trritoriale compartimentale o regionale dell'ufficio governativo;

b) le firme apposte dai podestà su atti e certificati (atti di notorietà, certificati di buona condotta, stati di famiglia, attestati di indennità perso-

nale, ecc.) posti in essere da essi podestà quali capi dell'Amministrazione comunale, o su atti e certificati posti in essere in qualità di presidenti degli Enti comunali di assistenza, nonchè le firme apposte su atti e certificati dai presidi delle provincie, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione della provincia;

c) le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai dirigenti legalmente nominati o eletti delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, con sede nella provincia, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione territoriale della provincia o della circoscrizione territoriale interprovinciale in cui opera l'associazione sindacale;

d) le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai dirigenti legalmente nominati od eletti dagli organi sindacali di categoria con sede nella provincia, appartenenti alle Federazioni e Sindacati nazionali rispettivi, ovvero dai dirigenti delle Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione territoriale della provincia o della circoscrizione territoriale interprovinciale in cui operano detti organi;

e) le firme apposte dai rappresentanti dei Sindacati fascisti periferici su atti e certificati relativi alle iscrizioni negli albi delle professioni sanitarie, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione dei sindacati stessi;

2) del prefetto, quale presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni:

a) le firme apposte dai direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni su atti e certificati da usarsi fuori della circoscrizione della provincia;

b) le firme apposte dagli agenti di cambio su atti e certificati da essi posti in essere e vidimati, e da usarsi fuori della circoscrizione della provincia;

3) del presidente del tribunale o del cancelliere da lui delegato o del pretore competente per territorio:

a) le firme degli ufficiali di stato civile, dei cancellieri dei tribunali e di ogni altro depositario degli originali di registri dello stato civile, apposte su atti, certificati, copie ed estratti, dei quali si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale del Tribunale, cui appartiene l'ufficio di stato civile, o il depositario degli originali dei registri di stato civile, che li ha rilasciati;

b) le firme dei notai e dei conservatori degli archivi notarili, quando siano apposte su atti, certificati, copie ed estratti dei quali si debba fare uso fuori del distretto del Consiglio notarile;

c) le firme dei segretari comunali e provinciali, apposte sulle copie dei contratti da essi rogati in forma pubblica amministrativa, nonchè le firme apposte dai segretari comunali sui protesti cambiari, quando di tali atti e protesti cambiari si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale del tribunale;

d) le firme dei Regi conservatori dei Registri immobiliari apposte su atti, certificati, copie ed estratti relativi ad iscrizioni e trascrizioni sui registri immobiliari, quando di detti atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della circoscrizione dell'ufficio ipotecario;

4) del pretore o del capo del Collegio giudiziario o del magistrato all'uopo delegato, le firme dei funzionari dell'ordine giudiziario e degli ufficiali giudiziari, apposte su atti e copie di essi, sugli estratti e sui certificati, dei quali si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale della Pretura o del Collegio giudiziario, presso i quali i detti funzionari ed ufficiali giudiziari esercitano le loro funzioni;

5) del procuratore del Re Imperatore:

a) le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione apposte su atti, certificati, copie ed estratti da usarsi fuori della giurisdizione territoriale della procura del Re imperatore;

b) le firme apposte dal segretario della Regia procura sui certificati del casellario giudiziario da usarsi fuori della giurisdizione territoriale del Tribunale, cui appartiene il segretario che li ha posti in essere;

c) le firme apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti dei Conservatori del pubblico registro automobilistico, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della provincia, in cui ha sede il Conservatore;

d) le firme apposte dai rappresentanti dei Sindacati fascisti periferici di categoria su atti e certificati relativi alla iscrizione negli albi professionali, esclusi quelli relativi alle iscrizioni negli albi delle professioni sanitarie, quando di detti atti e certificati si debba fare uso fuori del terrtorio della circoscrizione di tali sindacati;

6) dell'Intendente di finanza, le firme apposte su atti, certificati, copie ed estratti, esclusi quelli di cui alla lettera d) del precedente n. 3, rilasciati dai capi degli Uffici finanziari con sede nella provincia, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti di debba fare uso fuori della circoscrizione della provincia o della circoscrizione compartimentale dell'Ufficio finanziario che li ha posti in essere;

7) del provveditore agli studi, le firma apposte sui certificati di studio dai capi delle scuole Regie, pareggiate o legalmente riconosciute, nonchè le firme apposte sui diplomi originali dai commissari governativi o dai capi delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, da usarsi fuori della provincia, in cui ha sede l'Istituto;

8) del Governatore di Roma, o del podestà, le firme apposte dai segretari comunali e dagli esercenti professioni ed arti sopra atti e certificati da prodursi a qualunque ufficio pubblico fuori del comune.

La firma del podestà a sua volta deve essere legalizzata dal prefetto,se l'atto o certificato legalizzato deve essere prodotto fuori della circoscrizione della provincia.

Capo III.

Efficacia territoriale della legalizzazione.

Art. 8.

La legalizzazione di firme fatta nelle rispettive competenze dal prefetto, dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, dal pretore, dal procuratore del Re Imperatore ed in genere dai capi degli uffici governativi di ogni ordine dipendenti da qualsiasi Ministero ed aventi giurisdizione territoriale provinciale o compartimentale, determinata da leggi o da decreti, ha efficacia in tutto il Regno.

Hanno egualmente efficacia in tutto il Regno le firme apposte dal Governatore di Roma e, per esso, dai suoi delegati, su atti, certificati, copie ed estratti, diversi da quelli di stato civile, per i quali sono applicabili le stesse norme di cui al precedente art. 7, lett. a), del n. 3, nonchè le firme dei segretari federali del Partito Nazionale Fascista, dei rappresentanti centrali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale (Confederazioni e Federazioni nazionali), dei rettori delle Università e dei direttori degli Istituti dell'ordine universitario.

TITOLO III.

LEGALIZZAZIONE DI FIRME SU ATTI POSTI IN ESSERE NELLO STATO DA VALERE ALL'ESTERO.

Art. 9.

Salve le esenzioni stabilite da leggi o da trattati e accordi internazionali, le firme apposte su atti e documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero, dopo la preventiva leegalizzazione di esse da parte delle competenti autorità dello Stato a norma del precedente art. 7, debbono essere legalizzate in primo luogo dal Ministro competente a seconda della natura degli atti e dell'autorità che li ha rilasciati, e poi dal Ministro per gli affari esteri, ovvero dalle autorità da essi Ministri delegate.

TITOLO IV.

LEGALIZZAZIONE DI FIRME SU ATTI FORMATI ALL'ESTERO DA VALERE NELLO STATO.

Art. 10.

Salve le esenzioni stabilite dal precedente art. 9, la legalizzazione delle firme apposte sugli atti o documenti di qualsiasi specie formati all'estero, siano essi redatti o semplicemente vistati da rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, è di competenza del Ministro per gli affari esteri, il quale, peraltro, può delegare tale competenza ai procuratori generali del Re Imperatore, alle Corti di appello del Regno per gli atti dello stato civile ed ai prefetti per tutti gli altri atti.

Detti atti e documenti, se scritti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.

Qualora la traduzione sia stata fatta dallo speciale ufficio del Ministero di grazia e giustizia la firma del traduttore non è soggetta a legalizzazione, a meno che non si tratti di atti che abbiano valore di perizie giudiziarie, nel qual caso la firma del traduttore deve essere legalizzata dal funzionario del Ministero di grazia e giustizia incaricato della legalizzazione.

Art. 11.

Agli effetti della legalizzazione, un atto posto in essere nel Regno e da usarsi nel Regno, rilasciato da autorità consolare estera residente nel Regno, quando contenga la enunciazione o la riproduzione totale o parziale di atto formato all'estero, è considerato atto estero.

TITOLO V

ATTI ESENTI DA LEGALIZZAZIONE.

Art. 12.

Non sono soggette a legalizzazione:

a) le firme apposte da funzionari dell'ordine giudiziario sugli atti diretti ad istituire od a svolgere un rapporto processuale;

b) le firme apposte da funzionari governativi su atti e certificati che dall'ufficio che li rilascia vengono direttamente o per il tramite di altro ufficio pubblico trasmessi all'ufficio presso il quale debbono valere.

Art. 13.

E' esente da ogni legalizzazione la copia della domanda e dei relativi allegati, che ai termini della legge 10 gennaio 1926-IV, n. 169, approvante gli atti firmati fra l'Italia e vari Stati per la protezione della proprietà industriale e la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio, deve essere presentata per fare valere la proprietà di un deposito fatto in un altro Stato.

TITOLO VI.

Regime tributario.

Art. 14.

La legalizzazione delle firme, di cui ai precedenti articoli 3 e 5, apposte sopra atti, certificati, copie ed estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 19 della tabella, allegato *A*, annessa al R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696.

Art. 15.

La legalizzazione delle firme di cui ai precedenti articoli 9 e 10 apposte sopra atti, certificati, copie ed estratti posti in essere nello Stato da valere all'estero, o formati all'estero da valere nello Stato, nonchè delle firme apposte dalle autorità diplomatiche o consolari, residenti nello Stato, per dare autenticità alla traduzione di atti formati all'estero, è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 20 della tabella, allegato *A*, annessa al R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696.

Art. 16.

In uno stesso atto, certificato, copia od estratto posto in essere nello Stato per valere nello Stato, non sono soggette a tassa di concessione governativa più di due legalizzazioni di firme.

Art. 17.

Agli effetti della legge del bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto.

In tale caso si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il bollo, ad inchiostro grasso, dell'ufficio.

Art. 18.

Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dai numeri 19 e 20 della tabella, allegato *A*, annessa al R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX,

n. 696, quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da legalizzarsi.

Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà all'autorità che deve procedere alla legalizzazione.

Art. 19.

Lo stato di povertà deve essere provato con la produzione di un certificato del podestà e del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, tanto del Comune di origine dell'interessato, quanto del Comune in cui l'interessato stesso ha la sua residenza o il domicilio.

Dai certificati dei podestà deve risultare la condizione economica dell'interessato mentre dai certificati degli Uffici distrettuali delle imposte dirette deve risultare se l'interessato stesso si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette con la indicazione in caso affermativo dell'ammontare delle imposte medesime.

Per le legalizzazioni di firme eseguite all'estero lo stato di povertà può eessere provato con un certificato dell'autorità straniera vistato dal Regio console italiano all'estero, qualora detta prova non risulti direttamente accertata dallo stesso Regio console.

Art. 20.

Gli atti, certificati, copie ed estratti posti in essere nello Stato da valere nel territorio della Repubblica di San Marino, o formati nella Repubblica di San Martino da valere nello Stato, sono esenti dalla tassa di concessione governativa prevista dal numero 20 della tabella, allegato *A*, annessa al Regio decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696.

Detti atti, certificati, copie ed estratti hanno esecuzione nell'uno o nell'altro Stato, se ricevuti in Italia con la sola legalizzazione dell'autorità competente, soggetta alla tassa stabilita dal n. 19 della suddetta tabella, allegato *A*, e se ricevuti nella Repubblica di San Marino con la sola legalizzazione del Segretario di Stato per gli affari esteri di quello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — GRANDI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1745. — *Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frequenza degli impianti elettrici nazionali è stabilita in 50 periodi al 1" (50 Hz.).

Art. 2.

A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere installati soltanto macchinari elettrici e apparecchi elettrici di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica che siano atti a funzionare alla frequenza nazionale di 50 Hz. I motori primi e le macchine utilizzatrici collegate ai macchinari e apparecchi elettrici dovranno essere atti o predisposti a funzionare alle velocità corrispondenti alla frequenza di 50 Hz.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano agli impianti ferroviari a frequenza di 16,6 e 45 Hz. e agli impianti monofasi di trazione, nonchè agli impianti di telecomunicazione.

Art. 4.

Nell'ambito delle reti di distribuzione elettrica esercitate attualmente a frequenze diverse da 50 Hz. è consentita l'installazione di macchinari e apparecchi elettrici, nonchè relativi motori primi e macchine utilizzatrici atti a funzionare anche alla frequenza attuale della rete, semprechè presentino le condizioni di miglior rendimento in corrispondenza della frequenza di 50 Hz. e contengano tutte le predisposizioni per poter funzionare a 50 Hz.

Art. 5.

Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produ-

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1943-XXI.

zione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione della energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — CIANO — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611. — *Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 20 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 12 della legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1611, recante disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto e visto d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Le disposizioni del testo unico, con gli adattamenti eventualmente ritenuti necessari, potranno, con separati decreti Reali, essere estese ai territori dell'Africa Italiana e del Possedimento Italiano dell'Egeo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sotto tale data sono abrogati nel Regno:

la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, che reca modificazioni al capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

il R. decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, che integra l'art. 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461;

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1943-XXI.

la legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1611, che reca disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili;

il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, che reca modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461;

nonchè ogni altra disposizione comunque contraria o incompatibile con quelle contenute nel testo unico allegato al presente decreto.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, relativo alla riorganizzazione della marina mercantile in tempo di guerra e successive modificazioni; della legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni; della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e della legge 7 maggio 1942-XX, n. 600, relative alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili.

Fino a quando non saranno emanati i decreti Reali previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente continueranno ad aver vigore, nei territori dell'Africa Italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo, le norme attualmente vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — HOST VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA DISCIPLINA DEI CITTADINI IN TEMPO DI GUERRA

CAPO I.

DEL SERVIZIO DEL LAVORO.

Art. 1.

Obbligo del servizio del lavoro.

In caso di guerra, in relazione a quanto dispone la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, sono sottoposti all'obbligo del servizio del lavoro, ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche o familiari e la propria capacità tecnica o professionale, gli uomini dai 14 ai 70 anni compiuti e le donne dai 14 ai 60 anni compiuti.

Durante la prestazione, a qualsiasi titolo, del servizio militare, è sospeso l'obbligo del servizio del lavoro; detto obbligo risorge quando il militare sia inviato in licenza per essere destinato al servizio del lavoro. In tal caso, al detto militare si applicano tutte le disposizioni riflettenti i cittadini mobilitati per il servizio del lavoro e non gli è concesso di rinunciare alla licenza.

Agli effetti della sospensione dell'obbligo del servizio del lavoro, la condizione di militarizzato è equiparata a quella di militare.

Art. 2.

Compiti del servizio del lavoro.

Il servizio del lavoro consiste nella prestazione della propria opera intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, le imprese, gli enti o le attività comunque necessari alla vita, alla difesa e alla efficienza della Nazione in guerra, anche se non mobilitati ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3.

Dispensa dal servizio del lavoro.

Ferme rimanendo le particolari esenzioni stabilite dalle leggi, sono dispensati dal servizio del lavoro i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per le missioni e gli appartenenti ad ordini religiosi, a meno che già appartengano o dipendano da enti mobilitati ai sensi del seguente art. 9.

Possono essere dispensati dalla precettazione del servizio del lavoro coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia, ovvero in condizioni di salute tali da avere bisogno di speciali cure e sino a quando durino tali condizioni.

Per gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonchè per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e per gli appartenenti al Sovrano militare ordine di Malta si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente articolo 1.

Art. 4.

Non idoneità al servizio del lavoro.

I cittadini, i quali ritengano di non essere idonei fisicamente o professionalmente al servizio del lavoro al quale sono stati destinati, possono chiedere di essere sottoposti ai necessari accertamenti per l'assegnazione ad altro servizio al quale si ritengano più adatti oppure per ottenere la dispensa temporanea o definitiva dal servizio del lavoro.

Art. 5.

Acquisto della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

Assumono la condizione di mobilitato per il servizio del lavoro i cittadini che abbiano ricevuto l'ordine di prestare anche temporaneamente la propria opera a' sensi dell'art. 2 del presente testo unico.

Assumono senz'altro la stessa condizione i cittadini che prestano servizio alle dipendenze degli enti mobilitati per il servizio del lavoro a' termini del successivo art. 9 e che abbiano ricevuto la comunicazione indicata nell'art. 10.

Gli effetti del provvedimento decorrono dalla data della sua comunicazione.

Art. 6.

Precedenze nell'assegnazione per il servizio del lavoro.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, il personale da assegnare al servizio del lavoro deve essere assunto attraverso gli organi indicati nel presente testo unico.

Nell'assegnazione al servizio del lavoro deve essere data la precedenza a quelli che volontariamente si offrano di prestare tale servizio, a quelli che non svolgono, in forma autonoma o subordinata, alcuna attività professionale, alle nubili, alle vedove senza prole ed alle maritate senza prole.

Art. 7.

Chiamata per il servizio del lavoro.

La chiamata dei cittadini per il servizio del lavoro è fatta per precetto personale o per manifesto.

Art. 8.

Cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

Il cittadino cessa dalla condizione di mobilitato per il servizio del lavoro:

a) per smobilitazione dall'ente da cui dipende, salvo il caso previsto dal primo comma dell'art. 5;

b) per licenziamento;

c) per accoglimento di richiesta da esso avanzata.

Sulla proposta di licenziamento o sulla richiesta di cessazione dal servizio del lavoro decide l'organo di assegnazione, sentita l'Amministrazione che esercita la vigilanza sul funzionamento dell'ente. Tuttavia, ove ricorrano motivi disciplinari, di gravità tale da rendere improseguibile il rapporto di lavoro, il licenziamento può essere deciso ed attuato direttamente dall'ente presso il quale il mobilitato presta servizio.

Nei riguardi dei cittadini mobilitati per il servizio del lavoro presso il Partito Nazionale Fascista e le Amministrazioni statali, la facoltà di procedere al licenziamento e di decidere sulla richiesta di cessazione dal servizio del lavoro spetta all'Amministrazione interessata; nei riguardi dei dipendenti degli stabilimenti ausiliari, la facoltà suddetta spetta al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 9.

Mobilitazione degli enti per il servizio del lavoro.

La mobilitazione per il servizio del lavoro delle pubbliche amministrazioni, dei pubblici servizi, degli enti e delle imprese, indicati nell'art. 2, è ordinata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati o della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni.

Sono eccettuati gli stabilimenti privati di produzione per la guerra, i quali divengono mobilitati per il servizio del lavoro per effetto del decreto del Sot-

tosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra che li dichiara ausiliari.

La mobilitazione per il servizio del lavoro può essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento.

Nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, o del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, deve essere indicato il giorno a partire dal quale decorrono per l'ente o stabilimento gli effetti della mobilitazione per il servizio del lavoro.

Art. 10.

Comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente o stabilimento.

Il dirigente o comunque chi è preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro deve dare comunicazione del decreto di mobilitazione al personale che ne fa parte.

La comunicazione è fatta mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, ovvero mediante diretta partecipazione.

Art. 11.

Sicurezza delle installazioni industriali ed impianti vari.

Agli enti indicati nell'art. 2, mobilitati per il servizio del lavoro possono essere imposte, dall'Amministrazione alla cui vigilanza sono soggetti o dalla Commissione Suprema di difesa, misure atte a garantire la sicurezza delle installazioni.

Art. 12.

Smobilitazione degli enti.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in qualsiasi momento, ordina, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati o della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni, la smobilitazione degli enti.

La smobilitazione degli stabilimenti ausiliari si verifica, invece, con la revoca, da parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, del decreto di ausiliarietà.

La smobilitazione può essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento.

Nel decreto di smobilitazione o nella revoca del decreto di ausiliarietà deve essere indicata la data di smobilitazione dell'ente o stabilimento.

Art. 13.

Piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.

Hanno l'obbligo di tenere il piano di mobilitazione di cui agli articoli 9 e 14 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, le pubbliche amministrazioni ed i pubblici servizi, nonchè le imprese e gli enti per il cui funzionamento sono comunque ammesse esenzioni dal servizio alle armi.

Il regolamento determina le persone, appartenenti alle pubbliche amministrazioni, ai pubblici servizi, agli enti e imprese, cui incombe l'obbligo della tenuta del piano di mobilitazione e dà le modalità per la compilazione.

Art. 14.

Autorità preposte al servizio del lavoro.

Sono preposti al servizio del lavoro:

a) il Partito Nazionale Fascista;

b) il Ministero delle corporazioni.

Il Partito Nazionale Fascista provvede al censimento ed all'addestramento dei cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro.

Il Ministero delle corporazioni provvede all'assegnazione ed alla chiamata dei cittadini medesimi per il servizio del lavoro.

Il Ministero dell'interno collabora con il Partito Nazionale Fascista e con il Ministero delle corporazioni all'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, sia mediante i suoi organi centrali sia a mezzo dei prefetti e dei comuni.

Art. 15.

Organi del servizio del lavoro.

Sono organi del Partito Nazionale Fascista, per il servizio del lavoro: il Centro nazionale del servizio del lavoro, i Centri federali del servizio del lavoro, i Centri di censimento del servizio del lavoro.

Sono organi periferici del Ministero delle Corporazioni, per il servizio del lavoro, i prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 16.

Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, delle Provincie, dei Comuni, del Governatorato di Roma e degli enti pubblici a carattere nazionale, l'assegnazione e la chiamata in servizio del lavoro presso altri enti sono disposte dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con l'Amministrazione centrale competente, salvo per quanto riguarda il personale dipendente da Amministrazioni ferroviarie, per il quale i relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 17.

Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro dei cittadini in servizio scolastico.

Nei riguardi dei cittadini in servizio scolastico, la assegnazione ai corsi di addestramento e la chiamata in servizio del lavoro, disposte nel corso dell'anno scolastico, sono effettuate d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, tenendo conto delle esigenze della scuola.

Art. 18.

Provvedimenti relativi al movimento del personale degli stabilimenti ausiliari.

I provvedimenti relativi al movimento, pel servizio del lavoro, del personale addetto o da adibire a stabilimenti ausiliari sono adottati dal Ministero

delle corporazioni, di intesa con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, sentite le competenti delegazioni del Sottosegretariato predetto.

Art. 19.

Comunicazioni alla Commissione Suprema di difesa.

Il Partito Nazionale Fascista ed il Ministero delle corporazioni comunicano alla Commissione Suprema di difesa, per la necessarna azione di coordinamento, i problemi emergenti dall'applicazione della presente legge, con particolare riguardo ai rapporti tra il servizio del lavoro e il servizio militare.

Art. 20.

Chiamate di controllo.

Il Partito Nazionale Fascista, attraverso i propri organi del servizio del lavoro, può disporre, in qualsiasi momento, chiamate di controllo dei cittadini soggetti al servizio del lavoro.

Art. 21.

Corsi di addestramento.

I cittadini soggetti al servizio del lavoro hanno l'obbligo di frequentare i corsi di addestramento cui sono asseganti.

Art. 22.

Condizione d'impiego e di lavoro e trattamento economico dei mobilitati per il servizio del lavoro.

Il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, con il Ministro per le finanze, con gli altri Ministri interessati e con il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, stabilisce la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e di lavoro e del trattamento economico delle diverse categorie dei mobilitati per il servizio del lavoro e dei militari eventualmente comandati in servizio del lavoro.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 23.

Mancata presentazione alle chiamate di controllo.

Chiunque non ottempera, senza giusto motivo, alle chiamate di controllo disposte a' sensi dell'art. 20 è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 24.

Sottrazione agli obblighi di addestramento.

Chiunque, essendo assegnato a frequentare i corsi di addestramento previsti dall'art. 21, non ottempera agli obblighi inerenti a tale assegnazione, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 25.

Mancata presentazione in servizio.

Il mobilitato per il servizio del lavoro che non si presenta, senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale è stato destinato, nei tre giorni successivi a quello prescritto, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 26.

Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

Il mobilitato per il servizio del lavoro che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre tre giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica al mobilitato per il servizio del lavoro comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendo legittimamente assente, non lo riprende, senza giusto motivo, entro ventiquattro ore dalla cessazione del motivo di assenza.

Art. 27.

Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti.

Il mobilitato per il servizio del lavoro che, al fine di turbare la organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi, imprese, attività, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a quattro anni.

Se dal fatto deriva grave danno, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso a danno di pubbliche amministrazioni, enti, servizi o imprese mobilitati a' sensi dell'art. 9, la pena è della reclusione fino a cinque anni nel caso previsto dal primo comma, e della reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal secondo comma.

Art. 28.

Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

Il mobilitato per il servizio del lavoro che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio contravvenendo a disposizioni o ad ordini dei propri superiori, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.

Art. 29.

Inosservanza dell'obbligo di tenere il piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.

Chiunque, incaricato della tenuta del piano di mobilitazione previsto dall'articolo 13, omette di redigerlo o di tenerlo aggiornato, è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.

Art.30.

Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione dell'ente.

Il dirigente o chi comunque è preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro che omette di comunicare al personale dipendente il decreto di mobilitazione entro il termine prescritto, o, se non è stato prescritto alcun termine, in quello di tre giorni dalla comunicazione ricevuta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della multa fino a lire cinquemila.

Art. 31.

Impiego indebito dell'esentato dal servizio militare.

Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, impiega l'esentato dal servizio militare per servizio del lavoro, in mansioni diverse da quelle che hanno determinato tale esenzione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 32.

Violazioni di disposizioni dell'autorità statale da parte di dirigenti di enti o stabilimenti.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da tre a cinque anni il dirigente o preposto ad un ente, impresa o stabilimento mobilitato a' sensi dell'art. 9, il quale:

a) ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dall'autorità statale che ha provocato la mobilitazione per il servizio del lavoro dell'ente, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto;

b) presenta all'autorità competente domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore o diversa da quella necessaria o sufficiente;

c) aliena le materie o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta autorità, ovvero li utilizza per produzioni o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

d) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacità produttiva;

e) procede senza autorizzazione dell'autorità predetta, o del Ministero delle corporazioni nei casi regolati dal Regio decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141 e successive modificazioni, a trasformazioni di lavorazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure

ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti stessi ovvero di macchinari esistenti in tali stabilimenti.

Se i fatti previsti dalle lettere *b*) e *c*) sono commessi dai dirigenti di enti, imprese o stabilimenti privati diversi da quelli sopraindicati, la pena è della reclusione da un mese a due anni.

Art. 33.

Violazioni di disposizioni relative alla sicurezza delle installazioni.

I dirigenti degli enti indicati nell'art. 11, che contravvengono alle disposizioni emanate a' sensi dell'articolo stesso, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni.

Alla stessa pena sono soggette le persone incaricate della sicurezza delle installazioni, quando omettano l'osservanza degli ordini allo stesso scopo impartiti dall'autorità competente o dai dirigenti responsabili.

Art. 34.

Inosservanza delle norme regolamentari e degli ordini impartiti dalle autorità preposte al servizio del lavoro.

Chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati dagli organi preposti al servizio del lavoro o dall'autorità che ha la vigilanza sugli enti mobilitati a' sensi dell'art. 9, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seimila,salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico può essere stabilita, per la violazione di norme da esso prevedute, la pena dell'arresto sino a sei mesi o quella dell'ammenda sino a lire seimila.

Art. 35.

Circostanza aggravante per il concorso di pena.

Se il fatto costituente reato a norma del presetne testo unico è commesso previo accordo tra due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 36.

Limiti di applicazione.

Le disposizioni degli articoli 26, 27 e 32 non si applicano agli appartenenti a stabilimenti statali o privati ausiliari di produzone per la guerra, per i quali restano ferme le disposizioni degli articoli 243, 250 e 251 del Codice penale militare di pace.

Art. 37.

Giudice competente.

La cognizione dei reati preveduti dal presente testo unico, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 23, 24, 29 e 32, ultimo comma, che sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, appartiene ai tribunali militari. Se trattasi di reati commessi da minori degli anni diciotto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835.

CAPO III.

Disposizioni disciplinari.

Art. 38.

Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

Per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali mobilitate a' sensi dell'art. 9, le sanzioni previste dagli ordinamenti generali e speciali per le infrazioni disciplinari, commesse in servizio o a causa di servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono esser aumentate fino al triplo.

L'autorità competente a infliggere le punizioni disciplinari secondo i criteri normali, se ritiene che debba farsi luogo all'aumento preveduto dal comma precedente, rimette la decisione all'autorità superiore cui spetta eventualmente il potere di infliggere la più grave punizione.

Art. 39.

Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, mobilitato per il servizio del lavoro, è soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente.

Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro, alla revoca dall'impiego, alla destinazione o alla espulsione, è sostituita la multa sino a lire cinquemila.

Art. 40.

Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente da enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti.

Per il personale dipendente dagli enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti mobilitati per il servizio del lavoro, le sanzioni previste dai rispettivi regolamenti o contratti collettivi di lavoro, per infrazioni disciplinari commesse in servizio o fuori servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi, e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo.

Qualora i regolamenti manchino o non dispongano, il Ministro che ha promosso la mobilitazione dell'Ente, servizio, impresa o stabilimento, o la Commissione Suprema di difesa se la proposta è partita da quest'ultima, provvede, d'intesa con il Ministro per le corporazioni, alla emanazione di apposite norme disciplinari, da valere per il periodo della mobilitazione.

Qualora manchino i contratti collettivi di lavoro, provvede alla emanazione delle norme, di cui al precedente comma, il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro che ha promosso la mobilitazione dell'ente, servizio, impresa o stabilimento, o con la Commissione Suprema di difesa se la proposta è partita da quest'ultima, sentite le associazioni sindacali di categoria,

Art. 41.

Applicabilità delle punizioni disciplinari militari.

Gli appartenenti o dipendenti degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e degli stabilimenti privati ausiliari, se di sesso maschile e di età non inferiore ai sedici anni, sono soggetti, d'ordine della autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, anche alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare.

Art. 42.

Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato per il servizio del lavoro.

Per le infrazioni disciplinari commesse dal mobilitato per il servizio del lavoro, fuori dei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40, si applica la multa fino a lire mille.

Art. 43.

Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.

L'Amministrazione dello Stato che ha promossa la mobilitazione dell'ente o stabilimento a' sensi dell'articolo 9, o il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, nel caso di stabilimenti ausiliari, può, per le violazioni di legge, ovvero di disposizioni generali o particolari da esso emanate, infliggere ai dirigenti degli enti e stabilimenti stessi, secondo la gravità della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari:

a) censura;
b) sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato;
c) sostituzione nell'ufficio o nel servizio;
d) allontanamento dall'ente, impresa o stabilimento.

Al posto della persona sostituita, l'autorità che emette il provvedimento può nominare un commissario straordinario di sua scelta, conferendogli i necessari poteri tecnici ed amministrativi per assicurare la regolarità della produzione.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 44.

Precedenti denominazioni.

Le locuzioni "mobilitazione civile", "servizio civile", "ente civilmente mobilitato" e "mobilitato civile", contenute nelle disposizioni vigenti e nei provvedimenti ad esse relativi, sono a tutti gli effetti rispettivamente sostituite dalle seguenti: "mobilitazione per il servizio del lavoro", "servizio del lavoro", "ente mobilitato per il servizio del lavoro" e "mobilitato per il servizio del lavoro".

MUSSOLINI
VIDUSSONI
RICCI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612. — *Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con i Ministri Segretario di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sotto tale data è abrogato il regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra, approvato con R. decreto 15 giugno 1933-XI, num. 1176.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — HOST VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1943-XXI.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA DISCIPLINA DEI CITTADINI IN TEMPO DI GUERRA.

CAPO I.

Del servizio del lavoro in generale.

Art. 1.

Autorità preposte al servizio del lavoro.

Il Partito Nazionale Fascista ed il Ministero delle corporazioni predispongono ed eseguono, con la collaborazione del Ministero dell'interno, le operazioni del servizio del lavoro, di rispettiva competenza, in relazione alle esigenze nazionali e provinciali, stabilendo d'intesa il necessario coordinamento.

Art. 2.

Definizioni.

Sotto la denominazione di "enti" si intendono, nel presente regolamento, le pubbliche amministrazioni, i pubblici servizi, le imprese, gli enti e le attività indicati nell'art. 2 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611.

Sotto la denominazione di "testo unico" si intende, nel presente regolamento, il testo unico indicato nel comma precedente.

Art. 3.

Luogo del censimento e del servizio del lavoro.

I cittadini obbligati al servizio del lavoro sono censiti nel luogo di residenza.

Il servizio del lavoro è di regola prestato nel luogo di residenza, ma può essere prestato altrove.

Art. 4.

Cittadini occupati professionalmente o in servizio del lavoro.

L'appartenenza ad enti che non siano mobilitati a' sensi dell'art. 9 del testo unico, non dispensa dall'obbligo del servizio del lavoro.

Il personale in servizio del lavoro, anche presso enti mobilitati a' sensi del citato art. 9, può essere trasferito ad altro ente con le stesse modalità indicate nel successivo art. 38.

Art. 5.

Volontari.

Si intendono volontari, agli effetti dell'art. 6 del testo unico, i cittadini che, non obbligati per legge al servizio del lavoro, o che, obbligati e non ancora mobilitati per il servizio stesso, chiedono di prestare tale servizio.

Essi devono presentare domanda in carta semplice ai rispettivi centri federali o centri di censimento.

Art. 6.

Vigilanza sull'impiego dei mobilitati per il servizio del lavoro.

La vigilanza sull'impiego dei mobilitati per il servizio del lavoro è esercitata dalle Amministrazioni statali, dalle quali dipendono, o sono comunque controllati, gli enti presso cui prestano servizio i mobilitati suddetti.

Art. 7.

Stabilimenti destinati a divenire ausiliari.

Sono considerati ad ogni effetto stabilimenti destinati a divenire ausiliari quelli che siano stati dichiarati tali dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

La dichiarazione indicata nel comma precedente è notificata ai singoli stabilimenti, e gli effetti ne decorrono dal momento dell'avvenuta notificazione.

Art. 8.

Comunicazioni degli Uffici di collocamento.

Gli Uffici di collocamento devono comunicare ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni e ai centri federali i nominativi dei cittadini avviati al lavoro presso enti che sano mobilitati a' sensi dell'art. 9 del testo unico.

La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dall'avvenuto avviamento al lavoro.

CAPO II.

DELLA MOBILITAZIONE DEGLI ENTI PER IL SERVIZIO DEL LAVORO.

Art. 9.

Pubblicazione dei decreti di mobilitazione.

I decreti di mobilitazione degli enti, di cui all'art. 9, 1° comma, del testo unico, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, salvo, che, per speciali ragioni, si ritenga di ometterne la pubblicazione.

Art. 10.

Comunicazione e decorrenza dei provvedimenti di mobilitazione.

La comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente, al personale che ne fa parte, è fatta mediante affissione di apposito ordine di servizio, nel quale sono indicati gli estremi e la decorrenza del provvedimento.

L'ordine di servizio deve restare affisso finchè dura la mobilitazione dell'ente.

Se ricorrono speciali motivi, la comunicazione del provvedimento è fatta dando visione dell'ordine di servizio agli interessati, i quali lo firmano per presa conoscenza.

Art. 11.

Persone obbligate alla tenuta del piano di mobilitazione.

A' sensi del 2° comma dell'art. 13 del testo unico, hanno l'obbligo di redigere e di tenere aggiornato il piano di mobilitazione;

a) per le Amministrazioni statali e per gli Enti ausiliari dello Stato, il capo dell'Amministrazione o il funzionario da lui appositamente delegato; ove esista l'Ufficio di mobilitazione per il servizio del lavoro, istituito a' sensi dell'art. 12 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra, il capo di detto Ufficio;

b) per gli altri enti, il dirigente o persona da lui appositamente delegata; la delega è sottoposta all'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 12.

Contenuto del piano di mobilitazione.

Il piano di mobilitazione determina:

a) l'organizzazione dei servizi e del personale che deve essere assunto in caso di mobilitazione;

b) l'indicazione nominativa o numerica del personale proposto per l'esenzione dal richiamo alle armi;

c) l'indicazione nominativa o numerica del personale assegnato in sostituzione di quello chiamato alle armi, od occorrente per nuovi e maggiori bisogni.

Nel piano deve essere indicato il nome della persona incaricata, a' termini dell'articolo precedente, di redigerlo e di tenerlo aggiornato.

Art. 13.

Approvazione del piano di mobilitazione.

Il piano di mobilitazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità da cui l'ente compilatore dipende gerarchicamente o alla cui vigilanza è comunque soggetto.

Art. 14.

Revisione annuale del piano di mobilitazione.

Il piano di mobilitazione deve essere aggiornato in dipendenza delle eventuali modificazioni verificatesi nelle esigenze del servizio o di eventuali modificazioni nella situazione del personale, compreso quello da precettare.

In ogni caso, nel mese di gennaio di ogni anno, i piani di mobilitazione devono essere sottoposti all'approvazione dell'autorità di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Indicazione del personale occorrente alle pubbliche amministrazioni.

Ai fini della preparazione del piano di mobilitazione delle pubbliche amministrazioni, il personale, di cui alla lettera *c*) dell'art. 12, deve essere scelto fra gli appartenenti ad una delle categorie sottoindicate e secondo l'ordine seguente:

a) pensionati già in servizio presso la stessa amministrazione;

b) pensionati già in servizio presso altre amministrazioni;

c) altri cittadini che abbiano speciale attitudine a disimpegnare il particolare servizio.

Art. 16.

Attuazione del piano di mobilitazione.

L'attuazione totale o parziale del piano di mobilitazione ha luogo:

a) per effetto della mobilitazione dell'ente;

b) per determinazione dell'autorità di cui all'articolo 13, quando l'ente non è mobilitato.

CAPO III

Del censimento dei cittadini

Art. 17.

Centri federali e centri di censimento del servizio del lavoro.

Presso ogni Federazione provinciale dei Fasci di combattimento è costituito un centro federale del servizio del lavoro.

I centri di censimento del servizio del lavoro sono costituiti in ogni comune presso il Fascio di combattimento e dipendono dai rispettivi centri federali. Essi provvedono al censimento dei cittadini, avvalendosi del materiale anagrafico fornito dai comuni e concernente i cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro.

Art. 18.

Comandante e vice comandante del centro federale e del centro di censimento.

Ad ogni centro federale del servizio del lavoro è preposto un comandante federale, che è il segretario federale.

Il comandante del centro federale è coadiuvato da un vice comandante, nominato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il vice comandante sostituisce il comandante in caso di impedimento o di assenza.

Ad ogni centro di censimento è preposto un comandante che è il segretario del Fascio di combattimento. Egli nomina il vice comandante del centro di censimento, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 19.

Liste di censimento.

Al fine del censimento dei cittadini obbligati per legge al servizio del lavoro, gli uffici anagrafici dei comuni iscrivono in apposite liste, distinte per unità maschili e femminili e corredate delle relative indicazioni, i cittadini che entro l'anno compiono il 14° anno di età.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, i comuni rimettono le liste ai rispettivi centri di censimento del servizio del lavoro, che le completano con le indicazioni di loro competenza.

L'originale delle liste così completate è conservato presso i centri di censimento, che ne redigono copia e la inviano al competente centro federale allegandovi i documenti presentati dai cittadini i quali ritengano di avere titolo alla dispensa dal servizio del lavoro.

I centri federali provvedono ad inserire in tali liste le indicazioni di loro competenza.

Art. 20.

Variazioni alle liste di censimento.

I comuni inviano mensilmente al locale centro di censimento le variazioni dello stato di famiglia e di residenza dei cittadini censiti. I centri di censimento trasmettono al centro federale del servizio del lavoro tali variazioni conservandone copia.

Art. 21.

Comunicazione su l'attitudine al servizio del lavoro.

I cittadini che non esercitano una professione o un mestiere devono comunicare, a richiesta dei centri federali e dei centri di censimento, tutti i dati necessari a stabilire la loro attitudine ad uno specifico impiego di servizio del lavoro.

Per i cittadini in servizio scolastico i dati di cui sopra sono forniti dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 22.

Accertamento di qualifica e di attitudine professionali.

I centri di censimento accertano la qualifica e l'attitudine dei cittadini al servizio del lavoro a mezzo dei dati forniti dagli uffici anagrafici comunali a' sensi dell'art. 19 e dagli interessati.

I centri federali stabiliscono l'idoneità dei cittadini al servizio del lavoro, sia attraverso i dati suddetti, sia avvalendosi delle informazioni assunte dalle associazioni sindacali e da altri uffici ed enti pubblici.

Art. 23.

Elenchi del personale occupato.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese agricole, industriali, commerciali, bancarie e assicuratrici, comunque costituite, nonchè i liberi esercenti un'arte o una professione, devono inviare ai rispettivi centri federali del servizio del lavoro, entro due mesi dall'inizio della loro attività, l'elenco del personale dipendente, distinto per classi e per elementi maschili e femminili, con l'indicazione della qualifica professionale per ciascuno degli elementi stessi.

Negli elenchi devono essere compresi i titolari dell'impresa e i componenti degli organi direttivi della stessa o dell'ente pubblico, nonchè, per le cooperative di lavoro, anche di fatto, i nominativi dei soci.

I centri federali comunicano ai prefetti presidenti dei Consigli provin-

ciali delle corporazioni, con apposito modulo e distintamente per ogni pubblica amministrazione, ente, impresa o studio professionale, i seguenti dati numerici riassuntivi:

a) personale maschile, distinto per classi;

b) personale femminile;

c) qualifiche professionali, per ciascuno degli elementi di cui alle precedenti lettere.

Art. 24.

Varianti agli elenchi del personale occupato.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese di cui al precedente articolo, nonchè i liberi esercenti un'arte o una professione, devono comunicare, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, le variazioni agli elenchi del personale dipendente.

I centri federali comunicano ai Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno il riassunto numerico delle variazioni suddette.

Art. 25.

Comunicazioni relative ai corsi di addestramento.

Gli enti che istituiscono corsi di addestramento professionale devono comunicare ai centri federali del servizio del lavoro, all'inizio dei corsi, l'elenco nominativo del personale estraneo all'ente stesso iscritto a tali corsi.

Al termine del corso devono comunicare i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 26.

Elenchi di categorie.

I centri federali del servizio del lavoro provvedono alla compilazione di separati elenchi per i cittadini obbligati a tale servizio, in base all'attività professionale da questi esercitata o per la quale si sono dichiarati o sono stati comunque riconosciuti idonei. Tali elenchi comprendono le seguenti attività:

1) attività interessanti le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle da comprendersi negli elenchi di cui ai numeri successivi;
2) attività agricole;
3) attività industriali;
4) attività commerciali;
5) attività dei trasporti e delle comunicazioni;
6) attività del credito e dell'assicurazione;
7) attività concorrenti all'assistenza civile;
8) attività concorrenti alla difesa del territorio.

CAPO IV.

Della dispensa dal servizio del lavoro, dell'inizio e della cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

Art. 27.

Modalità per la dispensa dal servizio del lavoro.

I cittadini i quali ritengano di avere titolo alla dispensa dal servizio del lavoro devono esibire ai competenti centri di censimento i relativi documenti attestanti le loro speciali condizioni.

Nel caso che la dispensa venga richiesta per non idoneità fisica, temporanea o permanente, questa deve risultare da un certificato in carta libera, rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Il certificato può anche essere rilasciato da un medico di fiducia dell'interessato, ma, in tal caso, deve essere vistato dall'ufficiale sanitario.

I centri federali del servizio del lavoro ed i centri di censimento possono disporre appositi accertamenti sanitari di controllo.

I centri federali, a seguito di tali accertamenti, tengono disponibili, se del caso, i suddetti cittadini per altri servizi per i quali risultino fisicamente più idonei.

Le dispense sono concesse dai competenti centri federali del servizio del lavoro.

Art. 28.

Spese di viaggio e trasferta per i cittadini sottoposti ad accertamenti sanitari.

Gli accertamenti sanitari di controllo previsti nell'articolo precedente sono, di regola, eseguiti nel comune di residenza della persona da visitare.

Se gli accertamenti devono aver luogo in un comune diverso, è corrisposto il trattamento previsto per i testimoni in base alla tariffa giudiziaria.

La relativa spesa è a carico del competente centro federale del servizio del lavoro.

Art. 29.

Inizio della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

Fermo il disposto dei comma secondo e terzo dell'art. 5 del testo unico, la condizione di mobilitato per il servizio del lavoro ha inizio dal giorno della consegna del precetto personale, o, se la chiamata è fatta per manifesto, dal giorno in esso stabilito per la presentazione.

Art. 30.

Sospensione o cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

L'ente che procede al licenziamento del mobilitato per il servizio del lavoro, per motivi disciplinari a' sensi dell'art. 8 del testo unico, deve darne immediata notizia all'organo di assegnazione. Analoga comunicazione deve essere effettuata dal Partito Nazionale Fascista, dalle Amministrazioni statali e dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico.

Art. 31.

Arruolamento volontario nelle Forze armate.

Il cittadino mobilitato per il servizio del lavoro, qualora intenda assumere servizio volontario in una delle Forze armate dello Stato, deve darne preventiva comunicazione all'ente presso il quale presta servizio del lavoro.

L'ente suindicato trasmette la comunicazione all'autorità da cui esso di-

pende agli effetti del servizio del lavoro, affinchè questa possa presentare le sue eventuali opposizioni all'Amministrazione militare interessata.

Nel caso in cui quest'ultima non rinunci al servizio militare volontario del cittadino, ne avvisa l'autorità che ha fatto opposizione, per la tempestiva sostituzione del cittadino nel servizio del lavoro.

CAPO V.

Delle chiamate di controllo e dell'addestramento dei cittadini

Art. 32.

Chiamate di controllo.

Le chiamate di controllo, previste dall'art. 20 del testo unico, sono disposte al Centro nazionale ed attuate dai suoi dipendenti organi.

Le chiamate sono ordinate con manifesto o con invito personale. Esse debbono aver luogo nel comune di residenza e, per quanto possibile, in giorni festivi o in ore serali, e comunque in modo da non turbare l'andamento del lavoro a cui sono addetti i cittadini invitati.

Il manifesto e gli inviti personali sono redatti su apposito modulo.

I cittadini che vengono chiamati per controllo non hanno diritto ad alcun assegno o indennità.

Art. 33.

Addestramento.

L'addestramento ha lo scopo di rendere atti ai compiti del servizio del lavoro i cittadini che non abbiano una specifica attitudine d'impiego o che chiedano di prestare un servizio per il quale dichiarino di avere una generica attitudine. A tal fine si istituiscono dei corsi di addestramento tenendo conto anche delle segnalazioni di prevedibili fabbisogni degli enti interessati.

I corsi hanno carattere prevalentemente pratico e, ove occorra, comprendono anche un periodo di applicazione da compiersi, possibilmente, sul posto di lavoro.

Art. 34.

Organizzazione dei corsi di addestramento.

Ferme restando le norme di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 290, sull'istituzione e funzionamento dei corsi di addestramento professionale, il Centro nazionale provvede, a mezzo dei centri federali, all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi di addestramento per il servizio del lavoro.

L'addestramento dei cittadini dai 14 ai 21 anni viene eseguito avvalendosi dei centri del lavoro giovanile della Gioventù Italiana del Littorio.

L'addestramento degli altri cittadini viene eseguito con la collaborazione dei Regi Provveditorati agli studi, dei comandi di difesa territoriale, delle organizzazioni sindacali e degli istituti di istruzione professionale. Può essere richiesta anche la collaborazione di imprese industriali ed agrarie che abbiano, o siano in grado di istituire, corsi di fabbrica oppure corsi per la formazione di lavoratori agricoli.

CAPO VI.

Delle richieste, dell'assegnazione e della chiamata in servizio dei cittadini

Art. 35.

Richiesta ed assegnazione del personale per il servizio del lavoro.

Salvo quanto è previsto dalle disposizioni del capo VII del presente regolamento per quanto concerne le Amministrazioni statali, gli enti indicati nell'art. 13 del testo unico richiedono, nominativamente o numericamente, il personale occorrente ai fini della lettera *c*) dell'art. 12 ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Per incarichi od attribuzioni di speciale importanza, la richiesta nominativa può essere rivolta anche ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni di altre provincie.

Per gli stabilimenti ausiliari le richieste sono trasmesse per il tramite delle competenti delegazioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

I prefetti, esaminate le suddette richieste e deciso sull'accoglimento totale o parziale di esse:

a) per le richieste nominative provvedono alla assegnazione e dànno comunicazione dei nominativi agli enti richiedenti e ai rispettivi centri federali;

b) per le richieste numeriche comunicano ai centri federali il numero dei cittadini da designare per l'assegnazione presso ciascun ente richiedente; i centri federali comunicano i nominativi del personale richiesto ai prefetti, e questi provvedono all'assegnazione ed effettuano le comunicazioni di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 36.

Cartolina di assegnazione.

L'assegnazione al servizio del lavoro è comunicata, ove occorra, dal prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni ai cittadini prescelti, a mezzo di apposita cartolina.

Art. 37.

Chiamata in servizio del lavoro.

Salvo quanto è previsto dalle disposizioni del capo VII del presente regolamento per quanto concerne le Amministrazioni statali, gli enti indicati nell'art. 13 del testo unico, per la chiamata in servizio del personale assegnato, fanno richiesta ai competenti prefetti presidente dei Consigli provinciali delle corporazioni.

La richiesta è fatta con elenco in duplice esemplare.

I prefetti provvedono ad inviare ai cittadini richiesti il precetto personale e restituiscono all'ente interessato un esemplare dell'elenco di cui al precedente comma, con l'indicazione dei cittadini chiamati in servizio.

I prefetti comunicano altresì ai rispettivi centri federali i nominativi delle persone chiamate in servizio con l'indicazione dell'ente a cui esse sono destinate.

Art. 38.

Chiamata in servizio del lavoro di altro personale.

Per la chiamata in servizio di personale non assegnato in precedenza, gli enti avanzano richiesta nominativa o numerica ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

I prefetti, esaminata la richiesta e deciso sul suo accoglimento totale o parziale, in caso di richiesta numerica comunicano ai centri federali il numero dei cittadini da designare per la chiamata in servizio presso ciascun ente.

Nel caso che si ravvisi la necessità di scegliere il personale per il servizio del lavoro tra quello che già svolge una attività presso enti, i prefetti indicano ai centri federali gli enti dai quali il personale stesso deve essere tratto, salvo il disposto degli articoli 16, 17 e 18 del testo unico.

I centri federali provvedono a comunicare ai prefetti i nominativi del personale richiesto.

I prefetti provvedono alla chiamata in servizio del personale, dando comunicazione dei nominativi agli enti richiedenti e al centro federale.

Art. 39.

Chiamata in servizio dal lavoro di personale residente in altra provincia.

Nel caso in cui per la categoria di lavoratori richiesti non vi sia disponibilità di personale per il servizio del lavoro, il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni trasmette le richieste pervenutegli, con il suo motivato parere, al Ministro per le corporazioni, il quale dispone, per l'eventuale chiamata in servizio del personale occorrente, la precettazione di personale residente in altre provincie.

Art. 40.

Speciali chiamate in servizio del lavoro.

La chiamata dei cittadini in servizio del lavoro, indipendentemente dalla richiesta di enti interessati, può essere disposta dal Ministro per le corporazioni per provvedere a particolari esigenze interessanti la difesa dello Stato o l'economia della Nazione.

Il prestatore di lavoro alle dipendenze di un ente può essere dichiarato, a tutti gli effetti di legge, in servizio del lavoro. Il provvedimento è disposto dal prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, mediante invio del precetto personale di cui all'articolo successivo.

Dalla precettazione disposta il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, dà comunicazione al competente centro federale del servizio del lavoro.

Art. 41.

Cartolina precetto.

Il precetto personale, previsto dall'art. 7 del testo unico, è redatto su apposita cartolina, che viene spedita raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 42.

Chiamata per manifesto.

La chiamata per manifesto di cui all'art. 7 del testo unico, è disposta dal Ministro per le corporazioni, di propria iniziativa o su richiesta dei prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Il manifesto è redatto dai prefetti in conformità dell'apposito modulo, con quelle sole modificazioni od aggiunte che, nei singoli casi, si rendano necessarie, e deve essere affisso all'esterno della casa comunale ed in altri principali luoghi pubblici.

I nominativi dei cittadini che, a seguito di chiamata per manifesto, assumono servizio del lavoro, sono comunicati dai prefetti ai centri federali.

Art. 43.

Obbligo del cittadino assegnato a servizio del lavoro.

Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione e non ancora quella di precetto, assume un posto di lavoro diverso da quello a cui è stato assegnato per il servizio del lavoro, deve darne comunicazione entro dieci giorni all'ente mittente della cartolina di assegnazione.

Art. 44.

Ricorso al Ministro per le corporazioni.

Contro le decisioni del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, anche in materia di assegnazione di personale richiesto e di chiamata per il servizio del lavoro di personale dipendente, è data facoltà agli enti interessati di ricorrere al Ministero per le corporazioni.

CAPO VII.

Della assegnazione e della chiamata in servizio del personale occorrente alle Amministrazioni statali.

Art. 45.

Elenchi dei pensionati e richiesta del personale.

Le Intendenze di finanza, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono alle pubbliche amministrazioni centrali, nonchè ai competenti centri federali, gli elenchi dei pensionati già dipendenti da ciascuna delle amministrazioni stesse; entro il 31 gennaio e il 31 lunglio di ogni anno, le Intendenze comunicano le variazioni intervenute agli elenchi nel corso del semestre precedente.

Le amministrazioni suddette segnalano al Ministero delle corporazioni, con separati elenchi, i nominativi dei pensionati ad esse occorrenti, e di quelli ad esse non occorrenti per il servizio del lavoro.

Le amministrazioni stesse, ove non possano far fronte al fabbisogno di personale in servizio del lavoro previsto dal piano di mobilitazione, con i pensionati già segnalati al Ministero delle corporazioni, avanzano al Ministero stesso richiesta, nominativa o numerica, per il personale ulteriormente necessario.

Art. 46.

Assegnazione del personale.

Il Ministero delle corporazioni provvede ad assegnare alle amministrazioni richiedenti il personale pensionato, già da esse dipendente e nominativamente segnalato.

Il Ministero predetto provvede altresì ad assegnare alle amministrazioni il personale richiesto a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, scegliendolo tra i pensionati non utilizzati dalle singole amministrazioni, nonchè, per i fabbisogni di personale da adibire a mansioni di gruppo *A* e *B*, tra i liberi esercenti un'arte o una professione. La designazione dei nominativi dei liberi esercenti un'arte o una professione è richiesta dal Ministero delle corporazioni al Centro nazionale del servizio del lavoro.

Quando non si possono soddisfare, con i cittadini pensionati, le richieste di personale da adibire a mansioni di gruppo *C* e di personale subalterno, le richieste stesse sono comunicate ai competenti prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, che provvedono con l'osservanza delle norme del capo VI del presente regolamento.

Art. 47.

Accertamenti sanitari.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di sottoporre in qualunque momento ad accertamenti sanitari, con medici da esso incaricati, il personale da assegnare al servizio del lavoro presso le Amministrazioni statali.

Analoga facoltà è attribuita alle Amministrazioni statali nei confronti del personale assegnato a prestare servizio del lavoro alle loro dipendenze.

Se la visita sanitaria deve aver luogo in un comune diverso da quello di residenza dell'interessato, è corrisposto il trattamento di missione. La relativa spesa è a carico dell'amministrazione interessata.

Art. 48.

Chiamata in servizio.

Il Ministero delle corporazioni predispone le cartoline precetto previste dall'art. 41 relative al personale da esso assegnato alle varie Amministrazioni statali, lasciando in bianco la data e l'indicazione del giorno della presentazione, e le trasmette alle amministrazioni interessate. Queste, ogni qualvolta sia necessario provvedere alla chiamata in servizio del lavoro del personale assegnato, provvedono, direttamente o a mezzo dei competenti uffici locali, a completare le cartoline e ad effettuarne la spedizione.

Art. 49.

Comunicazioni al Centro nazionale.

I nominativi del personale assegnato a' sensi dell'art. 46, o chiamato in servizio a' sensi dell'art. 48, sono comunicati, a cura del Ministero delle corporazioni o delle Amministrazioni statali che hanno spedito il precetto, al Centro nazionale del servizio del lavoro perchè li tenga indisponibili per altro impiego.

Al Centro nazionale sono comunicati altresì i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti a termini dell'art. 47.

Art. 50.

Obbligo dell'assegnato a servizio del lavoro.

Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione in servizio del lavoro presso Amministrazioni statali e non ancora quella di precetto, assume un posto di lavoro diverso da quello a cui è stato assegnato, deve darne comunicazione entro dieci giorni al Ministero delle corporazioni.

CAPO VIII.

DELLE SANZIONI PENALI, DELLE DENUNCIE PER INFRAZIONI E DEI PROVVEDIMETI AMMINISTRATIVI A SEGUITO DI CONDANNA PENALE.

Art. 51.

Sanzioni penali.

Il cittadino che non adempie agli obblighi contemplati dagli articoli 21, 43 e 50 è punito con l'ammenda sino a L. 100.

Il dirigente dell'impresa che non adempie agli obblighi contemplati dall'art. 25 è punito con l'ammenda sino a L. 500.

Il dirigente dell'impresa e il libero esercente un'arte o una profssione che non adempiono agli obblighi contemplati negli articoli 23, 1° comma, e 24, 1° comma, sono puniti con l'ammenda sino a L. 3000.

Art. 52.

Competenza a sporgere denunzia.

Le denunzie per reati commessi dai mobilitati per il servizio del lavoro in relazione a tale loro condizione, sono fatte alla autorità giudiziaria dall'autorità gerarchica competente secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, se trattasi di mobilitati dipendenti dalle amministrazioni stesse.

Per i dipendenti da enti pubblici o privati, la denunzia è fatta dal dirigente; ed in caso di reati commessi da dirigenti, dall'amministrazione che esercita la vigilanza.

Per i reati commessi da appartenenti a stabilimenti ausiliari, la denuncia è fatta dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Le denunzie per i reati previsti dall'art. 33 del testo unico possono essere fatte anche dalle autorità militari competenti per territorio.

Art. 53.

Provvedimenti a seguito di condanna penale.

L'autorità giudiziaria che ha pronunciato la condanna di un mobilitato per il servizio del lavoro per un reato commesso in tale qualità deve comunicare la sentenza all'ente dal quale il mobilitato dipende.

L'ente predetto, qualora ritenga che per effetto della condanna si renda opportuno il licenziamento del mobilitato, provvede in tale senso, osservate, per altro, le disposizioni dell'art. 8 del testo unico.

L'organo di assegnazione dà comunicazione dei provvedimenti adottati al competente centro federale del servizio del lavoro, e, ove si tratti di mobilitato che sia comunque esentato dal servizio militare, anche all'autorità militare competente, per la revoca dell'esenzione.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 54.

Censimento degli uomini.

Ai centri federali del servizio del lavoro, devono essere inviati, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento:

a) dai competenti uffici provinciali di leva e, per i riformati dopo l'arruolamento, dai comandi dei distretti militari, gli elenchi degli uomini dai 20 ai 55 anni che abbiano ottenuto la riforma.

Gli elenchi del personale riformato appartenente alla marina ed all'aeronautica sono inviati dai rispettivi Ministeri;

b) dai competenti uffici di collocamento, gli elenchi dei prestatori d'opera che risultino disoccupati, con l'indicazione dell'anno di nascita e della qualifica professionale;

c) dai competenti comandi dei distretti e di zone militari, gli elenchi degli uomini dai 56 ai 70 anni che, essendo ufficiali o sottufficiali, siano obbligati al servizio militare.

Gli elenchi di tale personale, appartenente alla marina e all'aeronautica sono inviati dai rispettivi Ministeri.

Nel termine di cui al primo comma, gli uffici anagrafici dei comuni devono inviare ai rispettivi centri di censimento gli elenchi degli uomini dai 56 ai 70 anni. I centri di censimento inviano copia degli elenchi al competente centro federale del servizio del lavoro osservando le norme degli articoli 19 e 20.

Gli aggiornamenti agli elenchi indicati nelle lettere *a*) e *c*) sono comunicati entro il 15 gennaio di ogni anno; quelli di cui alla lettera *b*) entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio.

Art. 55.

Comunicazione di elenchi del personale occupato.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese indicate nell'art. 23, nonchè i liberi esercenti un'arte o una professione, devono trasmettere ai centri federali, entro due mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi del personale dipendente, osservando le modalità stabilite dal citato art. 23.

Le comunicazioni ai prefetti, da parte dei centri federali, previste dal terzo comma dell'art. 23, sono effettuate, nella prima applicazione del presente regolamento, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Il dirigente dell'impresa e il libero esercente un'arte o una professione che non adempie all'obbligo contemplato nel 1° comma del presente articolo è punito con l'ammenda sino a L. 3000.

MUSSOLINI
VIDUSSONI
RICCI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1943-XXI, n. 24. — *Elevazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a Ministero della produzione bellica* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra è elevato a Ministero della produzione bellica.
Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1943-XXI.

Regio Decreto 12 febbraio 1943-XXI, n. 25. — *Attribuzioni del Ministero della produzione bellica* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo;

Visto il Regio decreto 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, che eleva il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a Ministero della produzione bellica;

Visto il Regio decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 499, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942-XX, n. 464, relativo alle attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Considerata la necessità di determinare i compiti e le attribuzioni del nuovo Ministero;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Ministero della produzione bellica sono devolute — oltre alle attribuzioni già spettanti al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a norma del Regio decreto 12 gennaio 1942-XX, n. 464 — anche quelle delle Amministrazioni militari, relative all'apprestamento ed approvvigionamento dei mezzi e materiali bellici, entro i limiti da stabilirsi a norma dell'art. 4.

Al Ministero della produzione bellica è altresì devoluto il coordinamento generale della produzione bellica per quanto concerne i prezzi e la unificazione dei tipi.

Art. 2.

Gli Stati Maggiori determinano i fabbisogni delle Forze Armate: il Comando Supremo, avvalendosi del Comitato superiore tecnico armi e munizioni, coordina e vaglia le richieste di mezzi e materiali bellici ed inoltra al Ministero della produzione bellica quelle di sua competenza.

Art. 3.

Per l'esplicazione dei compiti di cui all'art. 1, può essere comandato a prestare servizio presso il Ministero della produzione bellica personale appartenente alle Amministrazioni militari.

Il personale suddetto continua a far parte dei propri ruoli ed è considerato comandato alle dipendenze del Ministero della produzione bellica, anche se la posizione di comando non sia prevista dai vigenti ordinamenti.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1943-XXI.

Art. 4.

Con successivi decreti Reali verranno emanate le norme per la determinazione dei limiti e modalità del graduale trasferimento delle attribuzioni e relativo comando del personale dalle Amministrazioni militari al Ministero della produzione bellica.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti saranno ripartite fra il Ministero della produzione bellica ed i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica le assegnazioni autorizzate a favore di tali Ministeri per impegni di spesa dipendenti dall'apprestamento ed approvvigionamento di mezzi e materiali bellici.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1943-XXI. — *Delegazione di firma al Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni addetto alle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie 3ª;

Visto il R. Decreto 1° marzo 1888, n. 5247, serie 3ª, per la applicazione della predetta legge;

Visti i RR. decreti 29 settembre 1910, n. 804 e 13 luglio 1911, n. 928;

Visti i RR. decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visti i RR. decreti legge 30 aprile 1924, n. 596 e 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il R. decreto legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il R. decreto legge 5 marzo 1925, n. 342;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1925, che nomina il Comitato amministratore della gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento;

Visto il R. decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Visto l'art. 9 del R. decreto legge 24 settembre 1931, n. 1277;

Decreta:

E' delegata al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni addetto alle ferrovie dello Stato;

1. — La firma, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, di tutti gli atti relativi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e all'Ispettorato Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione, purchè delegabili;

2. — La trattazione della corrispondenza riguardante affari di ordinaria amministrazione con le Autorità, sempre che non rientrino nella competenza dei Direttori generali e capi servizi delle due Amministrazioni predette, esclusa quella con la Presidenza del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministri, con il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

3. — La trattazione dei seguenti affari riguardanti l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

a) l'approvazione di contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata. che importino un onere non superiore alle L. 500.000 (cinquecentomila) e di quelli a trattativa privata per un ammontare non superiore alle L. 200.000 (duecentomila) sui quali si sia pronunciato il Consiglio di Amministrazione;

b) l'approvazione delle convenzioni per servitù temporanea delle vendite; permute di relitti di terreno ed altri immobili, facenti parte del patrimonio ferroviario, su cui si sia pronunciato il Consiglio di Amministrazone, quando il valore della cosa contratta non superi le L. 200.000 (duecentomila) previo, ben inteso, il nulla osta dell'Amministrazione demaniale nei casi in cui il valore della cosa da cedersi superi le L. 40.000 (quarantamila);

c) l'approvazione delle promozioni del personale di grado inferiore al 10° in base alle graduatorie definitive delle Commissioni competenti;

d) l'approvazione delle norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale, su cui si sia pronunciato il Consiglio d'Amministrazione;

e) la liquidazione, sentito il Consiglio d'Amministrazione, delle pensioni e dei sussidi al personale e l'esercizio della facoltà di accertamento della inabilità al servizio degli agenti esonerati, dietro domanda degli interessati;

f) la presidenza della Commissione per la formazione dell'elenco dei giornalisti aventi titolo alle concessioni dei biglietti di cui all'art. 10 del Regolamento approvato con R. decreto 26 novembre 1908, n. 804;

g) la presidenza del Comitato amministratore per regolare la gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento;

h) la facoltà di esercitare l'alta sorveglianza e le attribuzioni che spettano al Ministero delle Comunicazioni sulle due Aziende speciali per lo sfruttamento rispettivamente dei terreni petroliferi e dei boschi sul territorio Albanese, di cui ai RR. decreti legge n. 1301 in data 8 luglio 1925 e n. 1915 in data 25 ottobre 1925;

i) la presidenza della Commissione delle Cooperative edilizie;

l) la presidenza del Comitato del Dopolavoro ferroviario;

m) la presidenza della Commissione delle concorrenze;

4. — La trattazione dei seguenti affari riguardanti l'Ispettorato Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione;

a) l'approvazione dei contratti per i quali non sia stato necessario chiedere il parere del Consiglio di Stato;

b) la firma dei decreti di spesa, di concessione di aumenti periodici di stipendio, di sussidi, di premi di operosità e di rendimento (escluse le concessioni di premi di operosità da erogare sul fondo riservato al Ministro, giusta la circolare di S. E. il Capo del Governo n. 4561/1/3-1, in data 11 luglio 1930), di spese casuali, di indennità di carica e simili, nonchè le autorizzazioni per invio in missione del personale addetto all'Ispettorato Generale;

c) i decreti per il pagamento di sovvenzioni derivanti da atti di impegno, precedentemente assunti, per servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

Omissis.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 15 febbraio 1943-XXI.

Il Ministro
V. Cini

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1943-XXI, n. 2701. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a conferire la qualifica di Allievo Ispettore al primo candidato idoneo, oltre i vincitori, dei concorsi interni rispettivamente a 8 posti di Allievo Ispettore del ramo amministrativo e a 8 posti di Allievo Ispettore del ramo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 6283/1175/2.12/13.1.3.1 del 29 gennaio 1943-XXI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/41055 in data 4 febbraio 1943-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Al primo candidato idoneo, oltre i vincitori, dei concorsi interni rispettivamente a 8 posti di Allievo Ispettore del ramo amministrativo e a 8 posti di Allievo Ispettore del ramo tecnico banditi coi DD. MM. numero 484 e 485 del 26 agosto 1941-XIX può essere conferita la qualifica di Allievo Ispettore.

Roma, li 16 febbraio 1943-XXI.

Il Ministro
V. Cini

Ordine di servizio n. 17.

Trasformazione in fermata presenziata della fermata impresenziata di « Cancelli di Fabriano »

Dal giorno 1° marzo 1943-XXI la fermata impresenziata di CANCELLI DI FABRIANO della linea Orte-Falconara, verrà trasformata in fermata presenziata da Assuntore ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle "Norme per il servizio della gestione viaggiatori" ed all'art. 24 delle "Norme per il servizio della gestione bagagli".

Della registrazione e della contabilità relative a tali servizi, nonchè del versamento degli introiti, viene incaricata la stazione di Fabriano.

In conseguenza di quanto sopra, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" — edizione 1° giugno 1942-XX — a pagina 20, nell'elenco alfabetico, di contro al nome di Cancelli di Fabriano, si dovrà sostituire il segno con [segno] e nelle colonne 7 ed 8 modificare il richiamo (4) in (19).

Nelle Parti II, III e IV del Prontuario suddetto, rispettivamente alle pagine 65 (tav. 92), 15 e 40 si dovrà modificare il segno ● in [segno]

Nella Prefazione Generale all'Orario generale di servizio, Parte I — edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 13, di contro al nome di detta fermata, si dovrà esporre il segno ◆ e l'indicazione LB.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Comunicati:

Norme per gli esami di idoneità per la promozione al grado 8° delle stazioni di cui all'annotazione 6 dell'allegato G del R. P. approvato con R. D. 12 ottobre 1942-XX N. 1210.

Nel periodo 1° aprile-31 luglio di ogni anno verrà tenuta una sessione di esami di idoneità per poter concorrere all'avanzamento da Sotto capo al grado 8° delle stazioni.

I Sotto capi stabili potranno partecipare a detti esami l'anno precedente a quello nel quale verranno a maturare l'anzianità prescritta (annotazione 5 dell'allegato *G*) tenendo conto del beneficio concesso dalla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda su carta da bollo da L. 6 alla propria Sezione Movimento la quale deciderà circa l'ammissione o meno agli esami, tenendo presenti le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale.

Agli esami potranno essere ammessi anche i Sotto capi non iscritti al P. N. F. purchè provenienti da gradi inferiori al 10°. Resta però inteso che il conseguimento della idoneità, nonchè l'eventuale disimpegno delle relative funzioni, non conferirà alcun titolo a conseguire la promozione alla qualifica superiore.

L'esame consisterà in prove scritte ed orali, secondo l'annesso programma.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie del movimento e delle gestioni nei limiti fissati per gli esami orali.

La Commissione esaminatrice sarà formata da un funizonario di grado non inferiore al 3° in qualità di Presidente e da due funzionari di grado non inferiore al 5° in qualità di Membri.

Per la prova relativa al servizio del telegrafo la Commissione esaminatrice sarà assistita da un agente di grado non inferiore al 6°, esperto sul servizio del telegrafo e dei relativi impianti. Quest'ultimo avrà parere consultivo, senza diritto a voto.

Saranno ammessi alle prove orali gli agenti che in ciascuna prova scritta avranno riportato una puntazione non inferiore a 6/10.

Saranno dichiarati idonei gli esaminandi che in ciascuna prova orale (movimento. gestioni e telegrafo) avranno conseguito una puntazione non inferiore a 6/10.

PROGRAMMA D'ESAME

Servizio del Telegrafo.

1. — Prova pratica di trasmissione e ricevimento dei telegrammi.
2. — Nozioni elementari sulle correnti elettriche e sulle unità di misura relative. Pile ed accumulatori: tipi in uso nelle Ferrovie e loro caratteristiche fondamentali.
3. — Telegrafia sistema Morse: apparecchi principali ed accessori. Cenni sugli altri sistemi telegrafici in uso (Teletype). Centralini telegrafici e telefonici.
4. — Circuiti telegrafici e telefonici. Guasti e modo di rilevarli.
5. — Istruzione sul servizio telegrafico e telefonico. Nozioni sulle disposizioni del R.C.T. direttamente connesse col servizio telegrafico.
6. — Disposizioni amministrative e contabili che regolano il servizio telegrafico pubblico.

Servizio del Movimento.

A — Prefazioni (generali e compartimentali) agli orari di servizio.

B — Regolamenti, istruzioni, ordini di servizio e pubblicazioni varie referentesi:

1. — Ai segnali di stazione e linea;
2. — Alla circolazione dei treni, locomotive isolate e carrelli;
3. — All'esercizio con blocco, dirigente unico, centrale;
4. — Agli apparati centrali di manovra segnali e deviatoi, alle serrature ed ai collegamenti di sicurezza;
5. — All'utilizzazione del materiale rotabile;
6. — Alla formazione, al riscaldamento ed all'illuminaizone dei treni;
7. — Alla classificazione e funzione dei treni;
8. — Alla ripartizione veicoli, copertoni ed attrezzi;
9. — Al carico, inoltro e scarico dei trasporti;
10. — Alle manovre con locomotive e carrelli automotori;
11. — All'esercizio di binari di raccordo;
12. — Al trasporto di merci pericolose e nocive;
13. — All'etichettamento dei veicoli;
14. — Agli stampati, cancelleria, materie di consumo e d'inventario,

Servizio delle Gestioni.

1. — Denominazione commerciale e sinonimi delle merci più comuni. Caratteri fisici e chimici delle merci più frequentemente trasportate. Conservazione delle merci. Modi di imballaggio, usi delle merci più comuni.
2. — Ordinamento, nelle sue linee generali dell'azienda ferroviaria.
3. — Nazioni sul contratto di trasporto. Norme da osservarsi in materia contenziosa e legale nei casi di contestazioni, citazioni e liti, sequestri e pignoramenti, furti, anormalità, fatti implicanti il regolamento di polizia ferroviaria.
4. — Tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato. Concessioni speciali: Concessione ai Membri dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato. — Concessione ai giornalisti. Viaggi degli agenti di P. S. — Regolamento per i trasporti militari. — Servizi cumulativi e di corrispondenza. Servizi ferroviari-marittimi. Servizi internazionali. Convenzione di Berna. Servizio di lusso della Compagnia delle Vetture con letti. Facoltà delegate al Capo stazione per la soluzione delle vertenze che più comunemente sorgono nei riguardi del servizio viaggiatori e bagagli, e merci. — Trasporti in servizio. Disposizioni relative alla concessione di carte di libera circolazione e biglietti per un solo viaggio, sulle ferrovie esercitate dallo Stato. Istruzioni sul servizio viaggiatori, bagagli e cani sui treni. Servizio valori. Agenzie.
5. — Norme e procedura da seguire per la trattazione delle vertenze commerciali.
6. — Norme per il servizio contabile delle gestioni; attribuzioni contabili gestioni Capi stazione agli introiti estranei al traffico, contratti, pagamenti, versamenti e sovvenzioni.
7. — Regolamento per il servizio doganale sulle ferrovie.
8. — Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità nell'esercizio delle strade ferrate.
9. — Veicoli e loro attrezzi nei riguardi della loro utilizzazione per trasporti.
10. — Regolamenti, ordini di servizio, istruzioni, circolari e disposizioni che hanno attinenza con il servizio delle gestioni viaggiatori, bagagli e merci.

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica e Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi il 29 gennaio e 12 febbraio 1943-XXI, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 4 e 18 febbraio 1943-XXI:

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
BORRI Emilio Talla (Arezzo)	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000
CREATI Carmine S. Pelino (Avezzano)	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000

ESTENSIONE D'ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
LANATI Cav. Enrico Genova Sampierdarena	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 500.000	L. 1.000.000
MESSINA Francesco Castelvetrano (Trapani)	Manovalanza in genere L. 500.000	L. 1.000.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale e ripassatura meccanica di binari fra le stazioni di Palo Cerveteri e Civitavecchia.	L. P.	Ore 12 del 1° marzo 1943-XXI	765.000	Sezione Lavori Roma
Lavori d'armamento per sistemazione stazione di Gallarate.	L. P.	Ore 12 del 1° marzo 1943-XXI	330.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento linee del Riparto di Chiavari.	L. P.	Ore 12 del 1° marzo 1943-XXI	580.000	Sezione Lavori Genova
Lavori di terra e murari per sistemazione della stazione di Senigallia.	L. P	Ore 12 del 2 marzo 1943-XXI	414.000	Sezione Lavori Ancona
Revisione generale armamento linee del Riparto di Ronco Scrivia.	L. P.	Ore 12 del 2 marzo 1943-XXI	346.000	Sezione Lavori Genova
Formazione rilevato per Caserma della Milizia a Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 4 marzo 1943-XXI	200.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Impianto A.C.E. a Tassignano, B. Buggiano e Serravalle.	L. P.	Ore 12 del 4 marzo 1943-XXI	630.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Impianto condotte a vapore per riscaldameno treni in stazione di Genova Brignole.	A. C.	Ore 12 del 22 aprile 1943-XXI	—	Sez. Spec. Lavori Genova

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Uff. Per.   Dir. Uff. 14-1

Anno XXXVI - N. 9.

4 marzo 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*

Comunicazioni:

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1943-XXI, n. 39. — *Norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei negli edifici di vecchia costruzione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527;
Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1102;
Vista la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1607;
Visto il R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 410, convertito nella legge 24 ottobre 1941-XIX, n 1293;
Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX, n. 859;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni che saranno determinati con decreti del Ministro per l'interno, i proprietari di fabbricati di vecchia costruzione comunque destinati ad uso di abitazione, anche collettiva, hanno l'obbligo di provvedere alla costruzione di ricoveri anticrollo, qualora ne sia riconosciuta la possibilità tecnica.

Lo stesso obbligo sussiste per la trasformazione dei ricoveri già esistenti, ancorchè apprestati in applicazione del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527, e successive modificazioni, quando essi siano riconosciuti inidonei all'anticrollo, anche agli effetti di cui all'art. 4 - 1° comma, e suscettibili di adattamento.

Art. 2.

Nei Comuni previsti nell'art. 1, il podestà, in base agli accertamenti tecnici degli organi all'uopo incaricati e secondo le direttive del Ministero dell'interno, provvede ad emanare apposita ordinanza con cui dispone la costruzione o trasformazione del ricovero.

Tale ordinanza deve contenere particolarmente:

a) la indicazione dei locali ove debbono essere eseguiti i lavori di costruzione o trasformazione del ricovero;

b) la intimazione all'eventuale conduttore di detti locali di lasciarli disponibili nel prescritto termine, ai fini dell'applicazione dell'art. 3;

c) le istruzioni di massima per la compilazione del progetto;

d) la indicazione del termine entro il quale il progetto deve essere presentato al Comune per l'approvazione.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1943-XXI.

Copia dell'ordinanza deve essere notificata al proprietario e, contemporaneamente, all'eventuale conduttore dell'immobile.

Il Comune, in sede di approvazione del progetto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e, attraverso gli organi tecnici all'uopo incaricati, vigila sull'esecuzione dei lavori stessi e ne effettua il collaudo.

Art. 3.

I locali necessari per l'apprestamento del ricovero debbono essere lasciati disponibili entro 10 giorni dalla data in cui è stata notificata l'ordinanza prevista dall'art. 2.

Quando tali locali siano stati dati in affitto, il relativo contratto s'intende rescisso di pieno diritto dalla data della ordinanza, senza bisogno di particolare disdetta.

Nella ipotesi che solo una parte dei locali dati in affitto siano necessari per l'apprestamento del ricovero, il conduttore ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del relativo canone.

Art. 4.

Tutti i ricoveri privati devono essere muniti di almeno una uscita di sicurezza.

Quando nei ricoveri non possono altrimenti ricavarsi le occorrenti uscite di sicurezza è fatto obbligo ai proprietari degli immobili contigui di consentire l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari.

Il podestà, sentiti gli organi tecnici all'uopo incaricati, provvede con ordinanza da notificarsi alle parti interessate, nella quale vengono stabiliti il termine e le altre modalità per l'attuazione delle uscite di sicurezza.

I lavori per l'attuazione delle uscite di sicurezza sono eseguiti a spese e rischio del proprietario del ricovero, salvo che l'uscita di sicurezza serva anche per il ricovero di uno o più immobili contigui. In questa ipotesi, la spesa grava sui vari proprietari interessati nella misura che sarà stabilita dal podestà, tenuto conto del valore dei singoli immobili e salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Se l'attuazione della uscita di sicurezza importa un'effettiva e sostanziale limitazione della libera disponibilità dell'immobile contiguo, al proprietario di questo spetta un congruo indennizzo.

Art. 5.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi, in relazione alla capacità finanziaria del proprietario e all'entità delle opere, i quali non potranno superare il 75 % dell'importo della spesa.

Sono ammesse al contributo soltanto le opere direttamente attinenti alla protezione antiaerea, ivi comprese quelle riguardanti le uscite di sicurezza.

Con decreto dei Ministri per l'interno e per le finanze saranno stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Il Ministero dell'interno potrà eventualmente somministrare ai privati, attraverso i Comuni, i materiali per l'esecuzione delle opere: dell'importo della relativa spesa sarà tenuto conto nella liquidazione dei contributi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle opere eseguite in attuazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, num. 1578.

Art. 6.

Qualora, non oltre otto giorni dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 2, il proprietario dimostri al Comune l'impossibilità di provvedere in

tutto o in patre all'esecuzione dei lavori, il Comune ne disporrà l'esecuzione d'ufficio.

Le spese relative saranno anticipate dal Ministero dell'interno attraverso il Comune. Con successivo provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per il recupero, nei confronti del proprietario, di dette spese, dedotto il contributo determinato ai sensi dell'art. 5.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nella ipotesi che il proprietario, per circostanze sopravvenute nel corso dei lavori, si trovi nella impossibilità di proseguirli.

Art. 7.

Qualora il proprietario, all'infuori dei casi previsti dall'art. 6, primo e terzo comma, non provveda alla esecuzione delle ordinanze emesse dal podestà per l'apprestamento del ricovero o delle uscite di sicurezza, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e la relativa spesa sarà ricuperata per intero con le modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 6, secondo comma. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'art. 650 del Codice penale.

Le stesse disposizioni si osservano se, nel termine assegnato, non siano stati compiuti, senza giustificato motivo, tutti i lavori prescritti, inoltre al proprietario non verrà concesso alcun contributo per i lavori già eseguiti.

Art. 8.

I provvedimenti adottati dal podestà ai termini degli articoli 2 e 4 del presente decreto sono definitivi.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai locali di proprietà dello Stato anche con ordinamento autonomo, fatta eccezione di quelle contenute nell'art. 1 e nel primo e secondo comma dell'art. 4.

Art. 10.

Rimangono ferme le disposizioni del R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX, n. 859, e, in quanto compatibili con quelle del presente decreto, le norme del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, della legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1102, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1578.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia limitatamente al periodo dell'attuale stato di guerra.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — BENINI — TIENGO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 gennaio 1943-XXI. — *Unificazione di barre esagone, quadre e piatte di acciaio trafilate (UNI T 471/472, T 757/759)* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 13 gennaio 1943-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 22 ottobre 1937-XV, concernente l'osservanza obbligatoria delle tabelle:

UNI 468 a 470;

UNI 471 - 1° ottobre 1936-XIV: Esagono d'acciaio di precisione con tolleranza - 3 UT;

UNI 472 - 1° ottobre 1936-XIV: Quadro d'acciaio con tolleranza - 10 UT;

è abrogato, per la sola parte riguardante le tabelle UNI 471 e UNI 472.

Art. 2.

Il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 16 ottobre 1939-XVII, concernente l'osservanza obbligatoria delle tabelle:

UNI 710-712; UNI 713-719; UNI 724;

UNI 757-759 - 27 aprile 1938-XVI (fascicolo di tre tabelle): Barre piatte di acciaio trafilate con tolleranza - 10 UT;

è abrogato, per la sola parte riguardante le tabelle UNI 757-759.

Art. 3.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le aziende annesse

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1943-XXI.

od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti; per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, in luogo e vece delle tabelle UNI la cui osservanza obbligatoria è abrogata dai precedenti articoli 1 e 2, è temporaneamente prescritta l'osservanza obbligatoria delle tabelle sostitutive seguenti:

UNI T 471 – settembre 1942-XX: Esagono d'acciaio di precisione con tolleranza *h* 8;

UNI T 472 – settembre 1942-XX: Quadro d'acciaio con tolleranza *h* 11;

UNI T 757-759 – settembre 1942-XX (fascicolo unico di tre tabelle): Barre piatte di acciaio trafilate con tolleranza *h* 11.

Ciascuna di tali tabelle temporanee sostitutive porta lo stesso numero delle tabelle UNI che essa è destinata a surrogare, con l'aggiunta della lettera T precedente il numero, ed è caratterizzata da contrassegno costituito dalla scritta trasversale colorata "temporanea".

Art. 4.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti e stabilimenti di cui all'art. 3 l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Le tabelle temporanee sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI – Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle temporanee da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'art. 3, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 gennaio 1943-XXI.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1943-XXI, n. 2805. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad abilitare propri agenti alla funzione di Macchinista di 2ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, riguardante le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili, in sevizio nelle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 16 febbraio 1943, n. PAG. 040/16/50492 del Servizio Personale e Affari Generali;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai sensi dell'art. 26 delle Norme approvate con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, ad abilitare propri agenti alla funzione di Macchinista di 2ª classe, seguendo le norme stabilite dal successivo art. 27.

Al conseguimento dell'abilitazione predetta potranno essere ammessi tutti i Macchinisti di 3ª classe e gli Aiuto macchinisti di ruolo e sussidiari.

All'esame di abilitazione non potranno essere ammessi i Macchinisti di 3ª classe e gli Aiuto macchinisti di ruolo e sussidiari che alla data del presente decreto non siano in possesso dei prescritti requisiti fisici.

Per il conseguimento della abilitazione occorre aver compiuto il 21° anno di età, aver viaggiato come Aiuto macchinista per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

Roma, li 16 febbraio 1943-XXI.

Il Ministro

V. Cini

Errata corrige.

Boll. Uff. n. 1/1943 - *R. D. L.* 16 *dicembre* 1942 XXI, *n.* 1498.

A pag. 1 — L'ultimo periodo dell'art. 1 deve essere modificato come segue:

« La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza ».

Ordine di servizio n. 18

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Firenze.

(*Vedasi O. S. n.* 1/1933 *e* n. 140/1940).

La circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Firenze, per quanto riguarda il 3° Gruppo di Riparti viene stabilita come segue:

Rimangono invariate le circoscrizioni dei Riparti del 1° e 2° Gruppo.

Numero	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominaziona	Sede	
9	Grosseto	Pisa	*Omissis.*
10	Livorno	Idem	
11	Pisa	Idem	Tombolo (e) - Bivio Mortellini (i); Bivio Mortellini (e) - Pisa Centrale (i); Bivio Mortellini (e) - Bivio Tagliaferro (i) - Pisa Centrale (e); Bivio Tagliaferro (e) - Bivio Navicelli (e); Pisa Centrale (e) - Pisa S. R. (i) - Sarzana (i); Pisa P. Fiorentina (i); Pisa S. Rossore (e) - Km. 50 + 393 della Pistoia-Pisa; Viareggio (e) - Km. 21 + 262 della Viareggio-Lucca; Pisa (e) - Collesalvetti (i) - Vada (e).
12	Pontremoli	La Spezia	Sarzano (e) - La Spezia (i); Apuania Carrara (e) - Carrara S. Martino (i); Zona industriale di Apuania e raccordi; La Spezia Migliarina - La Spezia Marittima (i); Vezzano (e) - Fornovo (i); Aulla (e) - Equi Terme (i); Sarzana (e) - S. Stefano Magra (e).

Ordine di servizio n. 19.

Servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Sossi

Dal 15 marzo 1943-XXI la fermata di Sossi, della linea Canfanaro-Rovigno, sarà gestita con le norme in uso per le case cantoniere.

Della contabilizzazione dei biglietti e del versamento dei relativi introiti sarà incaricata la stazione di Canfanaro.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche", di contro al nome della detta fermata, nelle colonne 7 e 8 modificare il richiamo (4) in "(19)" e nella colonna 1 modificare il segno ● in ⌂.

Analoga modificazione del detto segno dovrà farsi nelle Parti II, III e IV del prontuario stesso.

Nella Prefazione Generale all'Orario generale di servizio, Parte I — edizione febbraio 1936 — di contro al nome di detta fermata si dovrà esporre il segno ◆.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio pulizia vetture e servizi accessori presso la stazione di Rimini.	L. P.	Ore 12 del 17 marzo 1943-XXI	377.100 (triennio)	Sezione Mat. e Traz. Bologna
Acquisto di un tornio frontale . .	A. C.	20 marzo 1943-XXI	—	Servizio Mat. e Trazione, Ufficio 2°, Sez. 8ª – Firenze
Manutenzione strumenti metrici del Compartimento di Firenze.	L. P.	Ore 12 dell'8 marzo 1943-XXI	139.262	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione conduttura di alimentazione a corrente continua da Campoleone ad Albano.	L. P.	Ore 11 del 10 marzo 1943-XXI	780.000	Uff. Elettrificazione Roma
Revisione generale armamento con mezzi meccanici fra le stazioni di Civitavecchia e Chiarone.	L. P.	Ore 12 del 10 marzo 1943-XXI	1.225.000	Sezione Lavori Roma
Ampliamento e sistemazione della stazione di Passignano.	L. P.	Ore 12 del 10 marzo 1943-XXI	671.700	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione strumenti metrici del Compartimento di Palermo.	L. P.	Ore 18 dell'11 marzo 1943-XXI	182.300	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento per sistemazione stazione di Firenze Cascine.	L. P.	Ore 12 del 12 marzo 1943-XXI	189.800	Sezione Lavori Firenze
Costruzione gallerie artificiali sulla linea Verona-Brennero.	L. P.	Ore 14 del 14 marzo 1943-XXI	5.412.000	Sezione Lavori Bolzano
Revisione generale armamento con mezzi meccanici fra le stazioni di Chiarone e Grosseto.	L. P.	Ore 12 del 15 marzo 1943-XXI	1.005.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione strumenti metrici del Compartimento di Genova.	L. P.	Ore 16 del 16 marzo 1943-XXI	94.402	Ufficio I.E.S. Genova

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 10.

11 marzo 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1818. — *Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto* 1942 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato fra lo Stato indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) e all'Accordo con quattro allegati, conclusi alla stessa data fra i Governi anzidetti e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la sistemazione della Compagnia stessa, con Protocollo e Processo verbale finale: Atti stipulati in Brioni il 10 agosto 1942.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 4 del Trattato anzidetto.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Trattato fra lo Stato indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali).

Premesso:

che per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle ferrovie meridionali, venne stipulato a Roma il 29 marzo 1923 un Accordo fra la cessata Repubblica di Austria, il Regno d'Italia, il cessato Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1943-XXI.

anzidetta, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori delle obbligazioni emesse dalla Compagnia;

che a seguito dei mutamenti territoriali avvenuti (reincorporazione dell'Austria nel Reich Germanico e dissoluzione dello Stato Jugoslavo) si è reso necessario concludere un nuovo Accordo;

Il Poglavnik dello Stato indipendente di Croazia,

Il Cancelliere del Reich Germanico,

La maestà del Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia,

Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d'Ungheria hanno nominato quali rappresentanti muniti di pieni poteri:

Il Poglavnik dello Stato indipendente di Croazia:

il dott. Milorad Straznichy, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario,

Il Cancelliere del Reich Germanico:

il dott. Carl Clodius, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario,

il signor Alfred Prang, Direttore ministeriale al Ministero delle Comunicazioni del Reich,

La Maestà del Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia:

il senatore Amedeo Giannini, Regio ambasciatore,

Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria:

il dott. Alfred de Nickl, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

I Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Gli Stati contraenti approvano l'Accordo con i relativi quattro allegati, concluso contemporaneamente al presente Trattato fra i loro Governi e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione della Compagnia stessa.

Art. 2.

Con tale Accordo è abrogato l'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle ferrovie meridionali del 29 marzo 1923 e a quest'ultimo subentra l'Accordo di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli Stati contraenti s'impegnano esplicitamente ad adempiere gli obblighi assunti dai loro Governi nell'Accordo di cui all'art. 1.

Le disposizioni dell'Accordo, ancorchè differiscano dalla legislazione dei singoli Stati contraenti hanno senz'altro forza di legge

Art. 4.

Questo Trattato sarà ratificato al più presto. Ognuno degli Stati trasmetterà la propria ratifica al Regio Governo Italiano, che ne darà comunicazione alle altre Parti contraenti.

Le ratifiche restano conservate negli archivi del Regio Governo d'Italia.
Questo trattato entrerà in vigore all'atto del deposito dell'ultima ratifica, con validità dal 1° gennaio 1942.
In fede di che i Rappresentanti qui appresso hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per lo Stato indipendente di Croazia:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Reich Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Regno d'Italia:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Regno d'Ungheria:
Firmato: NICKL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accordo fra i Governi Croato, Germanico, Italiano, Ungherese e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione di detta Compagnia.

I signori:

Dott. Milorad Straznicky, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, quale delegato munito di pieni poteri del Governo Croato;
Dott. Carl Clodius, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario,
Alfred Prang, direttore ministeriale al Ministero delle comunicazioni del Reich quali delegati muniti di pieni poteri del Governo Germanico;
Senatore Amedeo Giannini, Regio ambasciatore, quale delegato munito di pieni poteri del Governo Italiano;
Dott. Alfred de Nickl, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, quale delegato munito di pieni poteri del Governo Ungherese;
Dott. ing. Luigi Maccallini, Direttore generale, quale delegato debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali),
concludono il seguente Accordo:

Art. 1.

Con la contemporanea conclusione del Trattato fra lo Stato indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico

(già Compagnia delle ferrovie meridionali), sono abrogate le disposizioni dell'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle ferrovie meridionali del 29 marzo 1923 e sostituite con le disposizioni del presente Accordo e dei relativi quattro allegati. La Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) prende atto di tale abrogazione e si dichiara d'accordo.

Art. 2.

1. — La Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) di cui al presente Accordo, che in seguito è indicata «la Compagnia», ha la denominazione:

in lingua croata:

«Druztvo Zeljeznica Dunav-Sava-Jadran (Prije: Druztvo Juznih Zeljeznica)»;

in lingua tedesca:

«Donau-Save-Adria Eisenbahn-Gesellschaft (vormals Südbahn-Gesellschaft)»;

in lingua italiana:

«Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali)»;

in lingua ungherese:

«Duna-Száva-Adria vasuttársaság (azelött Déli vaspálya társaság)».

2. — La sede della Compagnia è a Vienna.

Art. 3.

I diritti ed obblighi della Compagnia derivanti dal cessato Accordo di Roma del 29 marzo 1923 sono sostituiti con quelli che risultano dal presente Accordo. I diritti ed obblighi preesistenti al cessato Accordo di Roma e da esso annullati, permangono annullati in quanto non sia in seguito diversamente stabilito.

Art. 4.

1. — La Compagnia è retta dallo statuto allegato al presente Accordo (allegato n. 1). Lo statuto può subire modificazioni, in quanto non siano in contrasto col presente Accordo, mediante deliberazione dell'Assemblea generale, col consenso dei rappresentanti degli Stati menzionati nell'art. 6, alinea 1 *a*) del presente Accordo. Le proposte relative a modificazioni dello statuto possono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale soltanto dal Consiglio di amministrazione. Le modificazioni dello statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale non sono soggette ad ulteriore approvazione degli Stati.

2. — Le disposizioni delle leggi e le altre norme in vigore negli Stati contraenti non sono applicabili alla Compagnia, qualora esse siano in contrasto con il presente Accordo o con lo statuto (allegato n. 1). Per il patrimonio non destinato agli scopi indicati nel presente Accordo (patrimonio privato) e relativi impianti, che la Compagnia possiede nei quattro Stati contraenti, essa è soggetta esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui il patrimonio o l'impianto si trovano.

3. — Gli Stati contraenti si impegnano a non adottare senza il consenso della Compagnia alcuna disposizione o misura nei riguardi della Compagnia o

dei suoi beni, prendendo a motivo la nazionalità degli azionisti ovvero dei creditori, la sede della Compagnia o il luogo dove essa è registrata, ovvero il luogo dove si trovano i suoi stabilimenti e le sue linee.

4. — Qualora la Compagnia dovesse continuare a sussistere oltre il 31 dicembre 1968 con sede in uno degli Stati contraenti, si applicherà ad essa, a partire dal 1° gennaio 1969, esclusivamente la legislazione di quello Stato. Da tale data cesseranno, salva contraria disposizione, tutti i privilegi e le deroghe alle disposizioni legislative degli Stati contraenti previsti nel presente Accordo e nei relativi quattro allegati. Qualora la Compagnia decida entro il 31 dicembre 1968 di sciogliersi o trasferire la propria sede in altro Stato, detti privilegi e deroghe rimangono in vigore durante la relativa liquidazione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1970.

Art. 5.

Gli organi della Compagnia sono:

a) l'Assemblea generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) la Direzione generale.

Art. 6.

1. — Il Consiglio di amministrazione è costituito da diciotto membri, e cioè:

a) da otto membri nominati dai Governi degli Stati contraenti, in ragione di due per ogni Stato;

b) da dieci membri eletti dall'Assemblea generale della Compagnia fra cittadini degli Stati contraenti, dei quali uno, gradito dal rispettivo Governo, per ogni Stato che contribuisca nelle spese di amministrazione della Compagnia almeno per un decimo.

2. — Inoltre, in rappresentanza degli interessi degli obbligazionisti, fanno parte del Consigli di amministrazione, ma sòlo con voto consultivo, anche i tre membri del Comitato degli obbligazionisti (art. 14). Di massima essi prenderanno parte alle sedute del Consiglio di amministrazione quando si discutano questioni che interessino gli obbligazionisti.

3. — I membri del Consiglio di Amministrazione menzionati nell'alinea 1 *a*) e nell'alinea 2 durano in carica fino al giorno in cui perviene alla Compagnia la loro revoca.

4. — Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

5. — Salvo che per le questioni concernenti il patrimonio privato della Compagniia, non può essere presa alcuna decisione valida qualora votino contro cinque dei membri del Consiglio di amministrazione nominati dagli Stati, oppure cinque dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea generale.

Art. 7.

1. — La sovranità in materia di tariffe ferroviarie sulle linee della Compagnia appartiene allo Stato sul cui territorio le linee si trovano.

2. — Gli Stati contraenti s'impegnano a collaborare per lo sviluppo del traffico internazionale sulle linee costituenti la rete della Compagnia alla firma del presente Accordo. A tale scopo viene istituito un « Comitato interstatale pei traffici », in seguito nominato « Comitato pei traffici ».

3. — Il Comitato pei traffici è composto:

a) dal presidente del Consiglio di amministrazione, come rappresentante dello Stato al quale appartiene;

b) da un rappresentante per ciascuno degli altri tre Stati; questi tre membri sono nominati dai Governi fra i delegati degli Stati del Consiglio di amministrazione;

c) da quattro funzionari ferroviari superiori, esperti in materia di traffici, nominati dai Governi in ragione di uno per ogni Stato;

d) dal direttore generale della Compagnia nella veste di segretario generale del Comitato pei traffici.

4. — Il Comitato dei traffici ha il compito:

di promuovere i provvedimenti atti a sviluppare e facilitare il traffico internazionale sulle linee di cui all'alinea 2;

di realizzare la collaborazione tra tutti i fattori interessati al detto traffico, compresi quelli marittimi e portuali;

di procedere ogni anno alla verifica ed alla determinazione di cui all'articolo 9, alinea 5.

5. — Il Comitato pei traffici delibera raccomandazioni, che i rappresentanti interessati appoggeranno presso i rispettivi Governi. Il segretario generale porta a conoscenza degli Stati interessati le raccomandazioni.

6. — Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno un membro per ciascuno dei quattro Stati. Ogni Stato dispone di un voto. Il segretario generale non ha diritto a voto. Le deliberazioni sono prese alla unanimità.

7. — Se i membri di uno o di due Stati dichiarano di non essere interessati, essi si astengono dal voto, ovvero non prendono parte alla seduta. In tal caso bastano la presenza e l'unanimità dei membri degli altri Stati.

8. — La gerenza e la presidenza del Comitato pei traffici sono affidate al presidente del Consiglio di amministrazione della Compagnia, assistito all'uopo dal direttore generale della Compagnia come segretario generale. Lo stesso Comitato pei traffici può eleggere nel suo seno un vice-presidente.

9. — Il segretario generale, nella gestione di affari si vale del personale della Compagnia per predisporre gli elementi necessari all'esame delle questioni da discutere e per seguire costantemente l'andamento dei traffici sulle linee di cui all'alinea 22. Per facilitare tale compito gli Stati si adopereranno affinchè il segretario generale ed i suoi incaricati partecipino in rappresentanza del Comitato pei traffici alle conferenze e leghe tariffarie e ferroviarie internazionali, alle quali la Compagnia ha partecipato finora o che trattino questioni di traffico che interessano la Compagnia.

10. — Ai membri del Comitato pei traffici è corrisposto dalla Compagnia, per le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sedute, un compenso secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

11. — Il Comitato pei traffici stabilisce il proprio regolamento. Questo regolamento può prevedere che i membri del Comitato stesso siano all'occorrenza accompagnati da esperti, i quali assistono alle sedute senza diritto a voto.

Art. 8.

1. — Per la durata del presente Accordo ciascuno dei quattro Stati contraenti conduce a proprie spese ed a proprio rischio l'esercizio delle linee della Compagnia situate nel proprio territorio e fa uso in nome proprio, con piena facoltà di disporne, di tutti i diritti che spettano alla Compagnia nella sua veste di proprietario delle linee (compreso il diritto di acquistare per il corpo ferroviario immobili e diritti reali). Peraltro la facoltà di trasferire, limitare, gravare o abbandonare la proprietà ed altri diritti reali della Compagnia è limitata a singole particelle ferroviarie ed a diritti reali che stanno in relazione con esse. La Compagnia si asterrà per la durata del presente Accordo da far uso dei suoi diritti di proprietà sulle linee.

La cessione dell'esercizio a terzi non può farsi senza il consenso della Compagnia.

Le presenti disposizioni non hanno valore nel caso previsto dall'art. 11, alinea 2.

2. — Al 31 dicembre 1968 le linee passano gratuitamente in piena proprietà dei rispettivi Stati nello stato in cui esse si trovano in quel momento, senza che gli Stati possano sollevare per tale ragione alcuna pretesa verso la Compagnia. Il passaggio della proprietà prima del 31 dicembre 1968 non può aver luogo se non alle condizioni previste nell'art. 11, alinea 2.

3. — La Compagnia trasferisce incondizionatamente ai singoli Stati la proprietà del materiale rotabile, compresi gli accessori.

4. — L'eventuale sospensione dell'esercizio di singole linee non ha alcuna influenza sugli impegni finanziari degli Stati.

5. — Il diritto di proprietà della Compagnia, e le limitazioni a cui esso va soggetto in seguito alle disposizioni di cui negli alinea 1 e 2, saranno iscritti nel foglio di proprietà dei libri ferroviari (in Ungheria del libro fondiario centrale) nel modo seguente:

« In virtù dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, fra i Governi Croato, Germanico, Italiano, Ungherese e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione di detta Compagnia, sono iscritti:

1) il diritto di proprietà della Compagnia della ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali), con sede in Vienna, sulle linee ferroviarie;

2) le restrizioni di detto diritto in conseguenza delle disposizioni contenute negli alinea 1 e 2 dell'art. 8 del predetto Accordo ».

Nel foglio aggravi (parte 1ª del libro ferroviario e foglio aggravi nel libro fondiario centrale) non deve farsi alcuna iscrizione.

6. — I lavori per l'impianto dei libri ferroviari (in Ungheria del libro fondiario centrale) incombono agli Stati contraenti, i quali prenderanno a tale scopo in via amministrativa o giudiziaria i provvedimenti necessari. Analogamente si procederà per le iscrizioni nei libri ferroviari (in Ungheria nel libro fondiario centrale).

7. — Le disposizioni del primo periodo dell'alinea 5 non hanno applicazione per gli Stati che acquistano la proprietà in virtù dell'art. 11, alinea 2.

8. — Per i diritti relativi al patrimonio privato della Compagnia non possono essere chiamate a rispondere le linee; tali diritti non possono neppure esser fatti valere contro l'esercente delle linee. I diritti relativi alle linee od al loro esercizio possono esser fatti valere soltanto contro l'esercente delle linee.

Art. 9.

1. — Il debito costituito dalle obbligazioni in circolazione della Compagnia e dalle cedole arretrate non sorteggiate alla data del 1° gennaio 1942 è fissato col presente Accordo nella somma di franchi-oro 86.835.550. Esso comprende 3.420.794 obbligazioni di franchi-oro 22,50 ciascuna per un capitale di franchi-oro 76.967.865 e cedole arretrate che, secondo il valore stabilito nell'articolo 12, alinea 3, formano un capitale di franchi-oro 9.867.685.

2. — Al servizio di interessi di ammortamento di detto debito si provvede:

a) col minimo del contributo speciale del Regno d'Italia (alinea 5);

b) con la quota annuale dello Stato di Croazia per il riscatto della linea Zagreb-Karlovac (alinea 6);

c) coi seguenti canoni annui, che gli Stati contraenti s'impegnano di versare alla Compagnia dal 1° gennaio 1942 fino al 1968 incluso:

lo Stato di Croazia	franchi-oro	79.781,15	(2,4 %)
lo Stato Germanico	»	1.698.673,76	(51,1 %)
lo Stato Italiano	»	954.049,64	(28,7 %)
lo Stato Ungherese	»	591.710,24	(17,8 %)

Questi canoni formano un'annualità complessiva di franchi-oro 3.324.214,79 corrispondente ad un capitale al 3 per cento di franchi-oro 60.922.987,42;

d) con le riserve dell'antico fondo delle obbligazioni (art. 16, alinea 3).

3. — Gli Stati contraenti si assumono inoltre di pagare annualmente alla Compagnia fino al 1968 incluso, secondo la medesima chiave di ripartizione indicata nell'alinea 2, le somme necessarie per le spese di amministrazione della Compagnia.

Le rispettive quote annuali sono così fissate:

per lo Stato di Croazia	franchi-oro	22.560
per lo Stato Germanico	»	480.340
per lo Stato Italiano	»	269.780
per lo Stato Ungherese	»	167.320

Le eventuali rimanenze sui versamenti annui sono impiegate, in caso di bisogno, a coprire le maggiori spese di amministrazione degli anni successivi. I residui sono tenuti a disposizione degli Stati e formano ogni cinque anni oggetto di un regolamento secondo la chiave dell'alinea 2.

4. — In aumento ai pagamenti previsti negli alinea precedenti, lo Stato Germanico, lo Stato Italiano e lo Stato Ungherese verseranno ogni anno alla Compagnia, fino al 1968 incluso, per il servizio di interessi ed ammortamento del debito di cui all'alinea 1, la somma di franchi-oro 12.500 ciascuno.

Da parte sua la Compagnia verserà ogni anno dal suo patrimonio privato, fino al 1968 incluso, la medesima somma di franchi-oro 12.500 per il medesimo titolo.

5. — Oltre ai canoni previsti agli alinea 2-c, 3 e 4, il Regno d'Italia versa un contributo annuo speciale in base al tonnellaggio del traffico merci terrestre, marittimo, proveniente dall'estero e diretto all'estero, che si svolge nei due sensi attraverso i porti di Trieste e Fiume. E precisamente, se il quantitativo delle merci così trasportate nell'anno supera nei riguardi del porto di Trieste 740.000 tonnellate e nei riguardi del porto di Fiume 420.000 tonnellate, il Regno d'Italia versa per ogni tonnellata eccedente un contributo franchi-oro 0,60. Questo contributo speciale del Regno d'Italia non è mai inferiore a franchi-oro 500.000 annui e non è mai superiore a franchi-oro 1.000.000 annui.

Il traffico ferroviario marittimo con l'estero agli effetti della determinazione del contributo si desume per semplificazione dalle statistiche ufficiali annuali pubblicate per i porti di Trieste e Fiume, sommando il tonnellaggio delle merci partite con ferrovia per l'estero con quello delle merci partite in senso inverso per l'estero via mare. Il Comitato pei traffici può proporre un diverso metodo di rilevamento, quando ritenga che quello sopra indicato non offra sufficiente grado di esattezza. Per il tonnellaggio del traffico stradale il Comitato pei traffici dispone l'accertamento quando il volume di tale traffico lo consigli.

Il Regno d'Italia deve rimettere alla Compagnia il conteggio annuale del contributo speciale non appena note le statistiche ufficiali del traffico relativo. La verifica di questo conteggio e dei dati statistici, nonchè la determinazione del contributo annuo, spettano al Comitato pei traffici.

Dell'eccedenza sul minimo del contributo speciale la metà è versata ad un fondo di riserva per le gestione della Compagnia, fino a che esso abbia raggiunto l'ammontare di franchi-oro 1.000.000. La rimanenza è accreditata, secondo la chiave dell'alinea 2, agli Stati che abbiano provveduto a tutti i loro pagamenti alle scadenze prescritte. Le relative quote sono portate in conto dei canoni del prossimo anno.

6. — Oltre ai canoni previsti agli alinea 2-c e 3, lo Stato di Croazia è tenuto a pagare alla Compagnia, fino all'anno 1968 incluso, la quota annuale di franchi-oro 100.000 per il riscatto della linea Zagreb-Karlovac (art. 28 del cessato Accordo di Roma).

7. — Per la parte a carico dell'Ungheria del rimborso, senza interessi, delle anticipazioni fatte dal Regno d'Italia, in virtù dell'art. 39 del cessato Accordo di Roma, lo Stato Ungherese si assume di versare alla Compagnia l'annualità di franchi-oro 172.433 fino al 1968 incluso.

La Compagnia ne accredita lo Stato Italiano.

Oltre al rimborso qui sopra indicato la Compagnia non deve più effettuare ad alcuno degli Stati contraenti altri pagamenti o rimborsi per qualsiasi titolo.

Il regolamento dei debiti del cessato Stato Jugoslavo verso la Compagnia sarà fatto fuori del Presente Accordo.

8. — I pagamenti degli Stati indicati negli alinea precedenti sono considerati come globali. Nell'impiego di essi per i fini stabiliti ha la precedenza la copertura delle spese di amministrazione di cui all'alinea 3.

9. — In caso di mutamento dei confini territoriali, i quali interessino le linee della Compagnia, si modificherà in corrispondenza la chiave di ripartizione di cui all'alinea 2, mediante accordi fra i Governi degli Stati contraenti.

In questo caso saranno corrispondentemente variati i pagamenti di cui agli alinea 2 e 3.

Art. 10.

1. — I pagamenti stabiliti dall'art. 9, alinea 2, 4, 6 e 7 ed i pagamenti minimi stabiliti dall'art. 9, alinea 5, devono esser fatti non più tardi del 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono. I pagamenti stabiliti dall'art. 9, alinea 3, devono essere fatti in due quote semestrali anticipate.

2. — Le quote stabilite all'art. 9, alinea 2 e 4, possono essere anche versate mediante capitalizzazione al 3 per cento.

3. — L'eccedenza sul minimo di franchi oro 500.000 della somma annua relativa al contributo speciale del Regno d'Italia, stabilito in comnformità dell'art. 9, alinea 5, deve esser versata entro due mesi dalla sua verifica e determinazione.

4. — In caso di ritardo devono esser corrisposti gli interessi del 5 per cento, nonchè l'ammontare delle spese eventuali causate pel fatto del ritardo stesso.

Art. 11.

1. — Ogni Stato che possieda obbligazioni emesse in base al cessato Accordo di Roma, o cedole arretrate, ha il diritto di utilizzarle a sgravio del proprio impegno di pagamento pel servizio dei debiti (art. 9, alinea 2), consegnandole alla Compagnia entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. Quando uno Stato si valga di tale diritto, il canone annuo da esso dovuto pel servizio dei debiti in virtù dell'art. 9, alinea 2, è per tal fatto diminuito dell'annualità corrispondente al capitale nominale ridotto delle obbligazioni o cedole arretrate consegnate. La Compagnia provvederà senza indugio all'annullamento delle obbligazioni e delle cedole arretrate consegnatele a sensi di questo alinea.

2. — Quando uno Stato, in virtù dell'alinea 1 abbia, entro il termine previsto di tre mesi, consegnato un numero di obbligazioni o di cedole arretrate equivalente almeno alla metà del proprio canone annuo (art. 9, alinea 2-*c*) capitalizzato per 27 anni al 3 per cento, a tale data passa ad esso la piena ed assoluta proprietà delle linee della Compagnia situate nel territorio di detto Stato e ciò nello Stato in cui esse si trovano. In tal caso restano fermi tutti gli altri diritti ed impegni derivanti allo Stato dal presente Accordo; si applicano inoltre le disposizioni dell'alinea 6 dell'art. 8.

3. — Quando uno Stato, che in base all'alinea 2 abbia acquisita la proprietà delle linee, non soddisfi ai propri impegni residui pel servizio dei debiti entro il termine di un anno dalla data di ogni scadenza, esso è tenuto a retrocedere alla Compagnia la parte di proprietà corrispondente alla quota di debiti non ammortizzata.

Art. 12.

1. — In occasione del pagamento delle cedole del 1942 le obbligazioni in circolazione al 1° gennaio 1942 vengono stampigliate (*) per far risultare la riduzione del loro valore nominale a franchi-oro 22,50.

(*) Stampiglia da apporsi sulle vecchie obbligazioni: "Valeur nominale reduit e francs-or 22,50 en vertù de l'Accord de Brioni en date du 10 août 1942".

2. — Per le cedole degli anni 1939, 1940 e 1941 non ha luogo alcun pagamento.

3. — La somma da pagarsi per ciascuna cedola arretrata in circolazione, scaduta entro il 1° gennaio 1923 incluso e non ancora sorteggiata, è fissata in franchi-oro 0,50 per quelle scadute entro il 1° gennaio 1919 incluso ed in franchi-oro 0,35 per quelle scadute a partire dal 1° aprile 1919 fino al 1° gennaio 1923 incluso. Per il pagamento di queste cedole arretrate si attinge alle riserve del vecchio fondo delle obbligazioni (art. 16, alinea 3).

4. — Sono estinti i diritti di pegno e di ipoteca dei portatori di vecchie obbligazioni e di cedole arretrate, nonchè i diritti di credito per la quota parte non soddisfatta.

Art. 13.

1. — L'ammortamento delle obbligazioni si effettua secondo la tabella di ammortamento annessa al presente articolo, sia mediante libero acquisto, sia mediante sorteggio. Se l'ammortamento si effettua mediante sorteggio, questo ha luogo il 1° dicembre di ogni anno. Il rimborso dei titoli sorteggiati ha luogo il 1° marzo successivo, al valore nominale di franchi-oro 22,50 per titolo.

2. — Qualora gli Stati si valgano della facoltà prevista dall'art. 11, alinea 1, la Compagnia, d'accordo col Comitato degli obbligazionisti (art. 14), provvede alla corrispondente variazione da apportare alla detta tabella di ammortamento. Qualora gli Stati si valgano della facoltà di capitalizzazione di cui all'art. 10, alinea 2, si procede ad un ammortamento straordinario di obbligazioni, apportando la corrispondente variazione alla tabella di ammortamento.

3. — Il tasso d'interesse delle obbligazioni — in massima del 3 per cento — è fissato ogni anno dal Comitato degli obbligazionisti (art. 14) d'accordo con la Compagnia. Le cedole sono pagabili entro i primi sei mesi dell'anno successivo, a cominciare dal 1943 per quello del 1942.

Art. 14.

1. — I portatori di obbligazioni e di cedole sono rappresentati esclusivamente da un Comitato costituito da tre membri, denominato "Comitato degli obbligazionisti". I detti tre membri sono nominati proporzionalmente dalle Associazioni o gruppi di Associazioni di portatori di obbligazioni che rappresentino almeno un terzo delle obbligazioni della Compagnia ancora in circolazione.

2. — Soltanto tale Comitato può far valere di fronte alla Compagnia i diritti dei portatori di obbligazioni e di cedole. Di conseguenza i portatori di obbligazioni e di cedole non possono far valere singolarmente i loro diritti verso la Compagnia.

3. — La firma legale del Comitato è data da due dei suoi membri; essa impegna la totalità degli obbligazionisti.

4. — Le leggi degli Stati contraenti che regolano la rappresentanza dei portatori di obbligazioni non sono applicabili alle obbligazioni della Compagnia.

5. — Si conviene e si stabilisce che per tutte le pretese verso la Compagnia avanzate dal Comitato, nonchè per tutte quelle relative ad obbligazioni o cedole distrutte, smarrite o rubate, sono esclusivamente competenti i tribunali della località dove ha sede la Compagnia. Questa norma non si applica alle procedure che, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, sono pendenti presso le autorità finora competenti.

Tabella di ammortamento di 3.420.794 obbligazioni rimborsabili a franchi-oro 22,50 ciascuna dal 1942 al 1968 in base ad un saggio d'interesse del 3 %.

ANNO	Numero delle obbligazioni in circolazione al principio dell'anno	Interessi	Ammortamento	Totale	Numero delle obbligazioni da ammortizzare	Totale delle obbligazioni ammortizzate fino alla fine dell'anno
	Obbligaz.	Franchi-oro	Franchi-oro	Franchi-oro	Obbligaz.	Obbligaz.
1942 . .	3.420.794	2 309.035,95	1.890.652,50	4.199 688,45	84.029	84.029
1943 . .	3.336.765	2.252.316,37	1.947.375 —	4.199.691,37	86.550	170.579
1944 . .	3.250.215	2 193.895,12	2.005.785 —	4.199.680,12	89.146	259.725
1945 . .	3.161.069	2.133.721,57	2.065.972,50	4.199.694,07	91.821	351.546
1946 . .	3.069.248	2 071.742,40	2.127.937,50	4.199.679,9[illegible]	94.575	446.121
1947 . .	2.974.673	2.007.904,27	2.191.792,50	4.199.696,77	97.413	543 534
1948 . .	2.877.260	1.942.150,50	2.257.537,50	4.199.688 —	100.335	643.869
1949 . .	2.776.925	1.874.424,37	2.325.262,50	4.199.686,87	103.345	747.214
1950 . .	2.673.580	1.804.666,50	2.395.035 —	4.199.701,50	106.446	853.660
1951 . .	2.567.134	1.732.815,45	2.466.877,50	4.199.692,95	109 639	963.299
1952 . .	2.457.495	1.658.809,12	2.540.880 —	4.199.689,12	112.928	1.076.227
1953 . .	2.344.567	1.582.582,72	2.617.110 —	4.199.692,72	116.316	1.192.543
1954 . .	2.228.251	1.504.069,42	2.695 612,50	4.199.681,92	119.805	1.312.348
1955 . .	2.108.446	1.423.201,05	2.776.500 —	4.199.701,05	123.40[illegible]	1.435.748
1956 . .	1.985.046	1.339.906,05	2.859.772,50	4.199.678,55	127.101	1.562.849
1957 . .	1.857.945	1.254.112,87	2.945.587,50	4.199.700,37	130.915	1.693.764
1958 . .	1.727.030	1.165.745,25	3.033.945 —	4.199.690,25	134.842	1.828.606
1959 . .	1.592.188	1.074.726,90	3.124.957,50	4.199.684,40	138.887	1.967.493
1960 . .	1.453.301	980.978,17	3.218.715 —	4.199.693,17	143.054	2.110.547
1961 . .	1.310.247	884.416,72	3.315.285 —	4.199.701,72	147.346	2.257.893
1962 . .	1.162.901	784.958,17	3.414.712,50	4.199.670,67	151.765	2.409.658
1963 . .	1.011.136	682.616,80	3.517.177,50	4.199.694,30	156.319	2.565.977
1964 . .	854.817	577.001,47	3.622.702,50	4.199.703,97	161.009	2.726.986
1965 . .	693.808	468.320,40	3.731.355 —	4.199.675,40	165.838	2.892.824
1966 . .	527.970	356.379,75	3.843.315 —	4.199.694,75	170.814	3.063.638
1967 . .	357.156	241.080,30	3.958.60[illegible] —	4.199.685,30	175.938	3.239.576
1968 . .	181.218	122.322,15	4.077.405 —	4.199.727,15	181.218	3.420.794

Art. 15.

1. — Pel servizio dei debiti di cui agli articoli 12 e 13 viene istituito un fondo delle obbligazioni. A questo fondo delle obbligazioni la Compagnia versa le somme menzionate all'art. 9, alinea 2 e 4, nei limiti dei pagamenti fatti dagli Stati per tale titolo, tenuto conto della precedenza di cui all'art. 9, alinea 8.

2. — Questo fondo delle obbligazioni appartiene alla totalità dei portatori di obbligazioni ed è amministrato per loro conto in modo autonomo dal Comitato menzionato all'art. 14. A questo fondo sono trasferiti tutti gli averi, diritti ed impegni del vecchio fondo delle obbligazioni, in quanto nel presente Accordo non sia diversamente stabilito.

3. — I portatori di obbligazioni e di cedole non possono sollevare pretese, per tutto quanto concerne i loro diritti e le loro rivendicazioni, che sulle risorse di detto fondo. Detto fondo deve far fronte a tutte le pretese, concernenti le obbligazioni e le cedole della Compagnia, che siano presentate per qualsivoglia titolo o motivo, e ne sopporta tutti gli oneri e le conseguenze sia dirette che indirette.

Art. 16.

1. — All'entrata in vigore del presente Accordo il Comitato degli obbligazionisti deve consegnare alla Compagnia il patrimonio da esso gestito dei fondi per le pensioni degli agenti del Servizio centrale e dell'Ufficio titoli di Vienna.

2. — Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato degli obbligazionisti, di concerto con la Compagnia, provvede alla chiusura dei conti del vecchio fondo delle obbligazioni. A carico del saldo attivo risultante dalla chiusura devono essere messe in conto e pagate, subito per la parte di cui il Comitato dispone, ed appena possibile per la parte residua, le somme in franchi-oro necessarie ad integrare i fondi per le pensioni degli agenti del Servizio centrale e dell'Ufficio titoli di Vienna ed a ricostituire le relative riserve previste dagli Statuti.

3. — Le residue riserve del vecchio fondo delle obbligazioni restano al Comitato stesso, che deve impiegarle pel servizio dei debiti.

Art. 17.

Agli effetti dell'esecuzione del presente Accordo si stabilisce che per franco-oro s'intendono gramma 9/31 d'oro fino. In quanto il pagamento non abbia luogo effettivamente in oro, esso può effettuarsi, a scelta della Compagnia, nelle monete di paesi in cui non esistano restrizioni valutarie, in tante unità monetarie quante occorrono ad acquistare la corrispondente quantità di oro sulla base di cui sopra. La conversione è fatta in base alla media dei cambi alla borsa designata dalla Compagnia d'accordo con gli Stati, durante un periodo di dieci giorni, l'ultimo dei quali preceda di otto giorni quello del pagamento.

Art. 18.

1. — I diritti derivanti dalle obbligazioni della Compagnia sorteggiate ma non rimborsate sono prescritti dopo venti anni.

2. — Per le cedole il termine di prescrizione è di cinque anni.

3. — Un quarto degli importi, che il Comitato degli obbligazionisti (articolo 14) non è tenuto più a pagare per effetto della prescrizione dei diritti derivanti dalle obbligazioni e dalle cedole, devono essere versati agli Stati contraenti in base alla chiave di ripartizione del presente Accordo (ar. 9, alinea 2). Dopo il 1968 tale obbligo incombe all'incaricato della gestione del fondo delle obbligazioni.

Art. 19.

1. — La Compagnia amministerrà separatamente il suo patrimonio privato, tenendo distinta nel bilancio la relativa gestione.

2. — La Compagnia compilerà un bilancio d'apertura con decorrenza 1° gennaio 1942, tenendo conto di tutte le variazioni intervenute in base al presente Accordo. Questo bilancio sarà redatto in franchi-oro secondo i principi adottati dal Consiglio di amministrazione, e servirà di base per la contabilità futura.

3. — Le disposizioni legislative concernenti la perdita totale o parziale del capitale sociale, in vigore nei differenti Stati, non sono applicabili alla Compagnia. L'Assemblea generale delibererà, ove occorra, la riduzione del capitale sociale.

Art. 20.

1. — La Compagnia risponde pel pagamento degli emolumenti e delle pensioni a cui ha diritto il personale della Direzione generale in servizio attivo e quello collocato in pensione, incluso il personale dell'Ufficio titoli di Vienna.

2. — Pel pagamento degli emolumenti e delle pensioni, a cui ha diritto il personale attivo ed in pensione dell'Ufficio di Parigi, risponde il Comitato degli obbligazionisti.

3. — Per assolvere il compito menzionato all'alinea 1 la Compagnia istituisce un "fondo per le pensioni del personale stabile della Direzione generale", costituito:

a) dal patrimonio dell'ex "fondo per le pensioni degli agenti del Servizio centrale della Compagnia";

b) dal patrimonio dell'ex "fondo per le pensioni degli agenti dell'Ufficio titoli di Vienna";

c) dalle somme che, in virtù dell'art. 16, alinea 2, il Comitato degli obbligazionisti mette a disposizione della Compagnia;

d) dai contributi annui e dai pagamenti suppletivi, in conformità delle disposizioni dello statuto dei fondi.

4. — Lo statuto dell'attuale fondo per le pensioni degli agenti del Servizio centrale rimane in vigore pel nuovo fondo, con le modificazioni che il Consiglio di amministrazione delibera per tener conto dei mutamenti nelle condizioni di diritto derivanti dal presente Accordo, fermi restando i diritti acquisiti.

5. — Il fondo per le pensioni del personale stabile della Direzione generale costituisce un patrimonio speciale della Compagnia, destinato esclusivamente a soddisfare gl'impegni che scaturiscono dallo Statuto del fondo stesso ed a cui non si può ricorrere nemmeno da parte di terzi per altri impegni della

Compagnia. Questa devoluzione esclusiva del fondo per le pensioni sarà iscritta nel libro fondiario a carico degli immobili appartenenti a questo patrimonio speciale.

Art. 21.

1. — Il personale della Compagnia delle ferrovie meridionali passato in servizio degli Stati contraenti precedentemente alla firma del presente Accordo rimane alle dipendenze di detti Stati e non può avanzare alcuna pretesa verso la Compagnia.

2. — Il pagamento delle pensioni ai vecchi pensionati della Compagnia delle ferrovie meridionali è effettuato dagli Stati contraenti secondo i principi finora adottati. I vecchi pensionati della Compagnia delle ferrovie meridionali non possono sollevare alcuna pretesa verso la Compagnia.

Art. 22.

1. — L'esercizio di tutti i diritti e l'adempimento di tutti gli impegni della Compagnia, che si riferiscono alle linee od al loro esercizio e che risalgono ad un'epoca anteriore al 1° gennaio 1942, spettano esclusivamente allo Stato nel cui territorio si trovano le linee.

2. — Gli accordi riguardanti gl'interessi sul capitale investito nelle linee di pedaggio e nelle stazioni comuni cessano di aver vigore.

3. — E' confermato il lodo arbitrale emesso a Lugano il 28 maggio 1938 sulla questione delle obbligazioni al 4 %, serie E, emesse in marchi: i portatori di questi titoli (obbligazioni e cedole) non possono far valere altri diritti, tranne quelli che scaturiscono da questo lodo arbitrale.

4. — Le disposizioni del Protocollo firmato a Roma il 7 luglio 1934, riguardante i libri ferroviari della Compagnia, e l'esecuzione delle relative disposizioni del cessato Accordo di Roma, non saranno messe in vigore.

Art. 23.

1. — Qualora si verifichino delle controversie sull'applicazione o sull'interpretazione del presente Accordo, ciascuno degli Stati interessati alla controversia designerà un rappresentante. Il Comitato formato da detti rappresentanti formulerà proposte per conciliare amichevolmente la controversia.

2. — Questo Comitato speciale degli Stati, chiamato a risolvere le divergenze che si verifichino sull'applicazione o sull'interpretazione dell'Accordo, può anche proporre modificazioni alle disposizioni dell'Accordo, tenendo conto delle situazioni che possono sopravvenire, specialmente per quanto concerne l'ammontare delle spese di amministrazione previste nell'art. 9, alinea 3, e le attribuzioni del Comitato pei traffici previste all'art. 7. Le relative proposte sono trasmesse dal Comitato speciale ai Governi degli Stati contraenti.

Art. 24.

Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente al Trattato di cui all'art. 1.

In fede di che, i delegati qui appresso hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia.

Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: STRAŽNICKY

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO N. 1 ALL'ACCORDO.

STATUTO DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO (GIA' COMPAGNIA DELLE FERROVIE MERIDIONALI).

TITOLO I.

OGGETTO, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA COMPAGNIA.

Art. 1.

La Compagnia ha per oggetto:

a) l'esecuzione dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 fra i Governi Croato, Germanico, Italiano, Ungherese e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione di detta Compagnia;

b) l'impianto e l'esercizio di aziende di trasporto e la partecipazione a dette aziende;

c) l'istituzione e l'esercizio di altre aziende di ogni genere e la partecipazione a simili aziende.

Art. 2.

La Compagnia ha la denominazione:

in lingua croata:
« Druztvo Zeljeznica Dunav-Sava-Jadran (Prije: Druztvo Juznih Zeljeznica) »;

in lingua tedesca:
« Donau-Save-Adria Eisenbahn-Gesellschaft (vormals Südbahn-Gesellschaft) »;

in lingua italiana:
« Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) »;

in lingua ungherese:
« Duna-Száva-Adria vasuttársagság (azelött Déli vaspálya társaság) ».

Art. 3.

La sede della Compagnia è a Vienna. La Compagnia può istituire succursali o nominare rappresentanti in altri Stati quando ciò sia necessario per i suoi interessi.

Art. 4.

1. — La durata della Compagnia è indeterminata.

2. — Qualora la Compagnia dovesse continuare a sussistere oltre il 31 dicembre 1968, con sede in uno degli Stati contraenti, vale per essa, a partire dal 1° gennaio 1969, esclusivamente la legislazione di quello Stato.

TITOLO II.

Capitale sociale, azioni.

Art. 5.

1. — Il capitale sociale ammonta a franchi-oro 20.400.000, suddiviso in 510.000 azioni di 40 franchi-oro ciascuna.

2. — Le disposizioni legislative concernenti la perdita totale o parziale del capitale sociale, in vigore nei differenti Stati, non sono applicabili alla Compagnia. L'Assemblea generale delibera, ove occorra, la riduzione del capitale sociale.

Art. 6.

1. — Ogni azione dà diritto ad una quota uguale sul patrimonio e sui redditi della Compagnia.

2. — Il portatore di azioni ed il portatore di azioni di godimento (*) emesse prima dell'entrata in vigore del presente Statuto è soggetto agli impegni stabiliti dallo Statuto.

(*) I portatori di azioni precedentemente sorteggiate hanno ricevuto, oltre al capitale versato, delle azioni di godimento.

Art. 7.

1. — Le azioni e le azioni di godimento sono sottoscritte da un membro del Consiglio di amministrazione e da un impiegato, delegati a tale scopo. Esse sono munite del timbro della Compagnia e vengono staccate da un libro a matrice.

2. — Le azioni e le azioni di godimento sono munite di cedole, contro consegna delle quali verranno pagati i dividendi.

Art. 8.

1. — Le azioni e le cedole sono al portatore.

2. — La Compagnia riconosce come proprietario soltanto il portatore.

3. — Il Consiglio di amministrazione può permettere che le azioni e le azioni di godimento siano depositate presso determinate casse a tale scopo designate. In questo caso il pagamento dei dividendi può avere luogo verso presentazione del certificato di deposito.

4. — Su richiesta dell'azionista o del portatore di azioni di godimento il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare azioni ed azioni di godimento nominative.

Art. 9.

1. — Le azioni e le azioni di godimento sono indivisibili.

2. — Nel caso che un'azione od un'azione di godimento appartenga a più aventi diritto, i diritti da essa derivanti potranno essere esercitati soltanto a mezzo di un rappresentante comune.

Art. 10.

Gli avvisi agli azionisti od ai portatori di azioni di godimento sono pubblicati nel *Deutscher Reichsanzeiger*, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, nel *Budapesti Közlöny* e nelle *Narodne Novine* di Zagreb.

Art. 11.

L'obbligo di versamento dell'azionista è limitato al valore nominale dell'azione o al maggior valore di emissione.

Art. 12.

Se viene smarrita, rubata o distrutta un'azione, una azione di godimento, oppure una cedola, l'interessato deve chiedere al tribunale competente di Vienna l'annullamento del documento.

TITOLO III.

Amministrazione della Compagnia.

Art. 13.

Gli organi della Compagnia sono:

a) l'Assemblea generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) la Direzione generale;

A) *Assemblea generale.*

Art. 14.

1. — L'Assemblea generale delibera in merito a tutte le questioni, la cui decisione è ad essa esclusivamente riservata o che siano state ad essa deferite dal Consiglio di amministrazione.

2. — Le decisioni da essa adottate in conformità dello statuto sono impegnative per tutti gli azionisti e per tutti i portatori di azioni di godimento.

Art. 15.

1. — Sono di competenza dell'Assemblea generale:

a) l'elezione dei consiglieri di amministrazione in virtù dell'art. 28, alinea 1-*b*);

b) l'esame e l'approvazione del bilancio e la deliberazione di discarico del Consiglio di amministrazione dalla responsabilità;

c) le deliberazioni di cui all'art. 39 ed in particolare anche la determinazione del dividendo annuo;

d) l'aumento del capitale sociale e l'emissione di prestiti;

e) lo scioglimento della Compagnia;

f) le modificazioni da apportarsi allo statuto;

g) l'estinzione delle azioni;

h) la riduzione del capitale sociale;

i) la nomina di tre revisori dei conti e di due supplenti per la verifica dei conti.

2. — Con l'approvazione dei rappresentanti degli Stati menzionati all'art. 28, alinea 1-*a*), lo statuto può esser modificato in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale, qualora le modificazioni non siano in contraddizione con l'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942.

3. — Le proposte relative a modificazioni dello statuto devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale dal Consiglio di amministrazione. Le modificazioni dello statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale non sono soggette ad ulteriore approvazione degli Stati.

Art. 16.

L'Assemblea generale si riunisce a Vienna prima del 30 giugno di ogni anno in sessione ordinaria. Essa si riunisce inoltre in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario, nel luogo determinato dal presidente.

Art. 17.

1. — L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno tre settimane prima del giorno fissato per la riunione.

2. — Il relativo avviso è pubblicato nei giornali ufficiali menzionati all'articolo 10.

Art. 18.

Eccezione fatta per la deliberazione riflettente la proposta presentata in sede di Assemblea per ottenere la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, l'Assemblea generale non può validamente deliberare in merito agli oggetti indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 19.

All'Assemblea generale hanno diritto di assistere soltanto gli azionisti o portatori di azioni di godimento che abbiano depositato le loro azioni od azioni di godimento alle casse indicate dal Consiglio di amministrazione al più tardi quattordici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 20.

1. — Gli azionisti o i portatori di azioni di godimento che intendano partecipare alla deliberazione, devono assistere personalmente all'Assemblea generale o farsi rappresentare da un azionista o da un portatore di azioni di godimento, munito di delega scritta ed avente diritto a parteciparvi.

2. — La forma della delega è fissata dal Consiglio di Amministrazione in occasione della convocazione dell'Assemblea generale.

3. — Senza esser azionisti o portatori di azioni di godimento possono assistere, per delega, all'Assemblea generale soltanto i legittimi rappresentanti di persone sotto tutela o curatela, nonchè i rappresentanti di persone giuridiche.

Art. 21.

1. — La votazione è pubblica, a meno che dieci azionisti non abbiano chiesto lo scrutinio segreto.

2. — Salvo il caso che l'Assemblea generale non disponga diversamente, la votazione si effettua mediante scheda.

Art. 22.

1. — Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. — Agli effetti del diritto di voto, dieci azioni di godimento equivalgono ad un'azione non ammortizzata.

Art. 23.

1. — Le deliberazioni dell'Assemblea generale in merito agli oggetti menzionati all'art. 15, alinea 1 *d*), *e*), f), nonchè le deliberazioni in merito alla riduzione del capitale sociale — in quanto non si tratti di estinzione di azioni proprie coll'utile netto o con riserve non vincolate — sono prese a maggioranza di tre quarti; tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta di voti.

2. — Le deliberazioni sono valide soltanto se nell'Assemblea generale è rappresentata almeno la decima parte del capitale sociale non ammortizzato.

Art. 24.

1. — Qualora non siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 23 per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale, è convocata una nuova Assemblea generale, le cui deliberazioni sono valide senza riguardo all'ammontare del capitale sociale rappresentato.

2. — Questa Assemblea generale di seconda convocazione può validamente deliberare soltanto in merito a questioni poste all'ordine del giorno della prima.

3. — La convocazione della seconda Assemblea generale ha luogo nella forma prescritta dall'art. 17.

Art. 25.

1. — L'Assemblea generale è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal membro da esso designato.

2. — Le funzioni di scrutatori sono affidate ai due azionisti che rappresentano il maggior numero di voti ed accettino tale incarico.

Art. 26.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale risultano da un verbale compilato dal segretario e firmato dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario.

B) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 27.

Al Consiglio di amministrazione sono affidate la gestione e l'alta dirigenza della Compagnia. Al Consiglio di amministrazione sono applicabili per analogia, in quanto non contrastino con altre disposizioni del presente statuto, le disposizioni dei paragrafi 71, alinea 1, 73, 74, 82, 87, 94, 95, alinea da 1 a 4, 96 e 99 della legge germanica sulle società per azioni.

Art. 28.

1. — In conformità alle disposizioni dell'art. 6 dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 il Consiglio di amministrazione è costituito da diciotto membri, e cioè:

a) da otto membri nominati dai Governi degli Stati contraenti in ragione di due per ogni Stato;

b) da dieci membri eletti dall'Assemblea generale della Compagnia fra cittadini degli stati contraenti, dei quali uno, gradito dal rispettivo Governo, per ogni Stato che contribuisca nelle spese di amministrazione della Compagnia almeno per un decimo.

2. — Inoltre, in rappresentanza degli interessi degli obbligazionisti, fanno parte del Consiglio di Amministrazione ma solo con voto consultivo anche i tre membri del Comitato degli obbligazionisti. Di massima essi prenderanno parte alle sedute del Consiglio di amministrazione quando si discutano questioni che interessino gli obbligazionisti.

3. — Il Consiglio di amministrazione fissa la retribuzione dei membri di cui agli alinea 1 e 2 e dei revisori dei conti.

Art. 29.

1. — I membri del Consiglio di amministrazione menzionati all'art. 28, alinea 1 *a*) ed alinea 2, durano in carica fino al giorno in cui non pervenga alla Compagnia la loro revoca.

2. — I membri del Consiglio di amministrazione menzionati all'art. 28, alinea 1 *b*), duranto in carica fino all'Assemblea generale ordinaria che si riunisce nel terzo anno a datare dal giorno in cui sono stati eletti.

3. — I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti.

Art. 30.

1. — Nel caso in cui un membro del Consiglio di amministrazione fra quelli menzionati all'art. 28. alinea 1 *b*), cessi, prima della scadenza, di esercitare le sue funzioni, può essere provvisoriamente sostituito con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 29. La cooptazione deve essere presentata, per l'approvazione alla prossima Assemblea generale.

2. — Il membro del Consiglio di amministrazione eletto in sostituzione di un membro menzionato all'articolo 28, alinea 1 *b*), che è uscito di carica, dura in carica fino alla data dell'Assemblea generale ordinaria che si riunisce nel terzo anno a datare dal giorno della sua elezione.

Art. 31.

1. — Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Esso dura in carica per il periodo in cui appartiene al Consiglio di amministrazione.

2. — Il presidente può essere rieletto.

3. — In caso di assenza del presidente il Consiglio di amministrazione affidata la presidenza ad uno dei suoi membri.

Art. 32.

1. — Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

2. — Salvo che per le questioni concernenti il patrimonio privato della Compagnia, non può essere presa alcuna decisione valida qualora votino contro cinque dei membri del Consiglio di amministrazione nominati dagli Stati, oppure cinque dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea generale.

3. — Ogni consigliere di amministrazione può richiedere in ogni tempo al presidente informazioni per iscritto sulla gestione della Compagnia.

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di affidare determinati incarichi ad uno od a più membri od a funzionari della Compagnia.

Art. 34.

1. — Firmano per conto della Compagnia:

a) congiuntamente due membri del Consiglio di amministrazione, delegati a questo scopo dal Consiglio stesso;

b) oppure congiuntamente uno dei due predetti membri del Consiglio di amministrazione ed uno dei due procuratori delegati a questo scopo dal Consiglio di amministrazione.

2. — I firmatari autorizzati fanno seguire le loro firme alla ragione sociale (art. 2). I procuratori fanno precedere le loro firme dalla dicitura "per procura".

Art. 35.

I membri del Consiglio di amministrazione che non assistono personalmente ad una seduta possono farsi rappresentare da un membro del Consiglio oppure possono inviare il loro voto per iscritto.

Art. 36.

1. — Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del presidente ogni qual volta lo richieda l'interesse della Compagnia, non meno però di due volte all'anno.

2. — Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno cinque membri.

Art. 37.

1. — I membri del Consiglio di amministrazione sono invitati a tutte le sedute almeno dieci giorni prima.

2. — In casi urgenti la convocazione da parte del presidente può aver luogo anche entro un termine più breve.

3. — I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stesi in lingua italiana e tedesca, sono firmati dal presidente, da un membro del Consiglio di amministrazione e dal segretario e sono distribuiti entro il termine di quattro settimane.

C) *Direzione generale.*

Art. 38.

1. — La Direzione generale è composta dal direttore generale e da due direttori uno dei quali ha le funzioni di direttore generale aggiunto. Questi funzionari dirigenti sono incaricati e responsabili dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della dirigenza degli affari della Compagnia nei limiti fissati dalle deliberazioni stesse.

2. — Essi vengono nominati e revocati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le loro attribuzioni ed i loro emolumenti.

3. — I detti funzionari dirigenti assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

4. — Ai detti funzionari dirigenti sono applicabili per analogia, in quanto non contrastino con altre disposizioni del presente statuto, le disposizioni dei paragrafi 79, 80, 82, 84 e 85 della legge germanica sulle società per azioni.

TITOLO IV.

Bilancio, ripartizione degli utili, fondo di riserva, estinzione delle azioni.

Art. 39.

1. — I conti della Compagnia vengono stabiliti in conformità dell'art. 19 dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, e chiusi il 31 dicembre di ogni anno.

2. — I revisori dei conti devono esaminare la contabilità della Compagnia e riferire per iscritto al Consiglio di amministrazione i risultati di tale revisione. Per quanto si riferisce ai limiti della revisione, al diritto dei revisori ad avere informazioni, alla relazione scritta sulla revisione ed alla dichiarazione di approvazione, valgono per analogia i paragrafi 135, alinea 2, 138, 139, alinea 1, e 140 della legge germanica sulle società per azioni.

3. — Il Consiglio di amministrazione presenta il bilancio all'approvazione dell'Assemblea generale insieme con una relazione sull'esercizio e ad una eventuale proposta per la ripartizione degli utili.

4. — Dall'utile netto della gestione del patrimonio privato viene prelevata una somma di almeno il 5 per cento destinata a costituire un fondo di riserva per detto patrimonio. Questo fondo di riserva è indipendente da quello previsto dall'art. 9, alinea 5, dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942.

5. — La Compagnia può liberamente disporre dell'utile netto dell'esercizio, salva restando la disposizione dell'alinea 4 del presente articolo e dell'articolo 40, alinea 1.

Art. 40.

1. — Se, dopo dotato il fondo di riserva di cui all'art. 39, alinea 4, l'utile netto dell'esercizio, ivi indicato, supera la somma che occorrerebbe per ripartire un dividendo in ragione del 5 per cento per ogni azione ancora in circolazione, deve prelevarsi, per i membri del Consiglio di amministrazione e per i funzionari dirigenti, la quota del 10 per cento sulla eccedenza che così rimane.

2. — Un terzo di questa somma viene assegnato ai funzionari dirigenti e ripartito fra di essi dal Consiglio di amministrazione.

3. — Due terzi sono ripartiti fra i membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 41.

L'estinzione delle azioni si effettua in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea generale.

Art. 42.

1. — Se l'Assemblea generale delibera l'estinzione di azioni, il Consiglio di amministrazione stabilisce se ed in qual misura l'estinzione debba effettuarsi mediante sorteggio o libero riscatto.

2. — Per le azioni sorteggiate non vengono emesse nuove azioni di godimento.

3. — I numeri delle azioni sorteggiate vengono pubblicati nei giornali indicati nell'art. 10.

4. — Le azioni estinte sono rese nulle per la circolazione.

Art. 43.

1. — Dopo ripartito un dividendo di 25 franchi-oro per azione, i portatori di azioni di godimento ed i portatori di azioni godono lo stesso trattamento nei riguardi del **pagamento di un ulteriore dividendo.**

2. — In caso di scioglimento della Compagnia il ricavato della liquidazione viene ripartito come segue:

a) si procede anzitutto al rimborso delle azioni ancora in circolazione per un ammontare fino a 500 franchi-oro per ogni azione;

b) la rimanenza è ripartita in parti uguali fra i portatori di azioni e di godimento.

Art 44.

1. — I dividendi e le azioni sorteggiate sono pagati presso le Casse designate dal Consiglio di amministrazione.

2. — I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni sono devoluti alla Compagnia. Lo stesso vale per gli importi delle azioni sorteggiate e delle azioni di godimento non reclamati entro il termine di venti anni.

ALLEGATO N. 2 ALL'ACCORDO.

PROTOCOLLO CONCERNENTE I PAGAMENTI

I. — All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali), I Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro che, fermo restando per essi l'obbligo di pagare in franchi-oro le somme dovute alla Compagnia in base all'Accordo predetto, si applicano per i pagamenti stessi le disposizioni di cui ai seguenti alinea da 1 a 4, finchè dura nei singoli Stati il regime di controllo delle divise:

1) I pagamenti, destinati secondo l'art. 9, alinea 2, 4, 5 e 6 dell'Accordo al servizio dei debiti, saranno regolati nel quadro degli accordi di pagamento esistenti fra gli Stati contraenti ed i Paesi nei quali il servizio dei debiti deve effettuarsi. I relativi versamenti saranno effettuati presso le banche di detti Paesi indicate dalla Compagnia. Nel caso che un accordo di pagamento non esista o non sia possibile di comprendervi detti pagamenti, la Compagnia s'intenderà col Governo interessato per determinare come regolare i pagamenti stessi.

2) Nei riguardi dei pagamenti, destinati secondo l'art. 9, alinea 3, dell'Accordo alle spese di amministrazione della Compagnia, il Consiglio di amministrazione stabilisce, al principio di ogni anno, le somme occorrenti alla Compagnia stessa nelle diverse monete, secondo la ripartizione territoriale e monetaria di dette spese.

Queste somme possono essere versate da ciascuno Stato nella propria moneta nazionale, nei limiti delle quote per le spese di amministrazione di cui all'art. 9, alinea 3, dell'Accordo. Il trasferimento del saldo è effettuato nel quadro degli accordi di pagamento esistenti fra i relativi Stati. Per eventuali variazioni della ripartizione di cui al punto 2, che si rendessero indispensabili nel corso dell'anno, occorre l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

3) I pagamenti che vengono fatti alla Compagnia dagli Stati contraenti o da altre fonti in divise libere non sono assoggettati da parte degli Stati contraenti nè alla denuncia, nè alla offerta, nè alla consegna e vengono lasciati a libera disposizione della Compagnia.

4) I pagamenti destinati al rimborso delle anticipazioni fatte dall'Italia in base all'art. 9, alinea 7, dell'Accordo, devono essere effettuati dallo Stato Ungherese alla Compagnia presso la banca italiana da essa designata, nel quadro degli accordi di pagamento esistenti fra l'Italia e l'Ungheria.

5) Tutti i pagamenti, effettuati dagli Stati contraenti per un motivo qualsiasi fino al 31 dicembre 1941, sono da considerarsi come definitivi; e pertanto gli Stati contraenti non devono effettuare per il periodo anteriore al 31 dicembre 1941 incluso, alcun altro pagamento nè rivendicare alcun rimborso.

II. — I Governi degli Stati contraenti hanno altresì convenuto:

1) Gli Stati s'impegnano a non fare uso della facoltà di capitalizzazione di cui all'art. 10, alinea 2, dell'Accordo, prima dello spirare del sesto anno dell'entrata in vigore dell'Accordo, ed in ogni caso prima che negli Stati contraenti siano abolite le restrizioni monetarie. Alle medesime condizioni gli Stati hanno facoltà di capitalizzare al 3 per cento anche i pagamenti di cui all'art. 9, alinea 3, dell'Accordo. Resta inteso che in caso di divergenza nell'applicazione di queste disposizioni è applicabile la procedura dell'art. 23, alinea 1, dell'Accordo.

2) Dal momento in cui in nessuno degli Stati contraenti esista più il regime di controllo delle divise, tutti i pagamenti dovuti dagli Stati stessi alla Compagnia sono effettuati secondo le disposizioni della Compagnia stessa e nei luoghi da essa designati.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO N. 3 ALL'ACCORDO.

PROTOCOLLO CONCERNENTE LE IMPOSTE

All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali), i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro quanto segue:

1. — L'Accordo firmato in data odierna, i Protocolli ad esso relativi e tutti i provvedimenti necessari per la sua esecuzione, sono esenti negli Stati contraenti da ogni imposta, diritto e tassa.

2. — Per la futura applicazione di imposte alla Compagnia valgono le seguenti disposizioni:

a) i canoni versati alla Compagnia dagli Stati contraenti in virtù dell'art. 9 dell'Accordo sono esenti da ogni imposta, diritto e tassa indicati al punto 1. E' ugualmente esente da imposte di ogni genere tutta la gestione del patrimonio di cui all'art. 15 dell'Accordo.

b) il fondo pensioni di cui all'art. 20 dell'Accordo, come pure i contributi devoluti al fondo stesso dalla Compagnia e dagli iscritti, sono esenti, per tutta la durata della esistenza del fondo, dalle imposte, dai diritti e dalle tasse di cui al punto 1;

c) la Compagnia paga pertanto le imposte, i diritti e le tasse, indicati al punto 1, soltanto sui redditi e sul patrimonio che non sono devoluti agli scopi indicati nell'Accordo (patrimonio privato), e ciò soltanto allo Stato in cui risiede la Compagnia. Sulla proprietà immobiliare situata in altri Stati, la Compagnia paga soltanto le imposte reali vigenti nei rispettivi Stati. L'articolo 4, alinea 2, ultimo periodo dell'Accordo non modifica queste disposizioni.

3. — Per l'applicazione delle imposte sugli emolumenti degli impiegati, degli agenti e dei pensionati della Compagnia, nonchè dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei traffici, vigono, nell'ambito territoriale e personale, le disposizioni degli Accordi interstatali per evitare doppie imposizioni. Le disposizioni degli Accordi sul doppio domicilio saranno applicate in particolare in tutti quei casi in cui sussiste il doppio domicilio nei sensi di detti Accordi.

Qualora i detti Accordi dovessero cessare di aver vigore, gli Stati contraenti stipuleranno speciali Accordi per l'applicazione delle imposte agli emolumenti sopra accennati.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO N. 4 ALL'ACCORDO.

PROTOCOLLO CONCERNENTE FACILITAZIONI IN MATERIA DI DIVISE

All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali), i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro quanto segue:

1. — Gli Stati contraenti non esigeranno dalla Compagnia nè la denuncia, nè l'offerta, nè la consegna del suo patrimonio estero e accorderanno alla compagnia ai fini della regolare amministrazione di detto patrimonio estero, una autorizzazione generale a disporre liberamente di tali valori patrimoniali.

2. — Agli impiegati della Compagnia che appartengono ad uno Stato contraente diverso da quello in cui ha sede la Compagnia ed ai quali, in virtù di contratti esistenti, la Compagnia liquida gli emolumenti con le divise libere in possesso della Compagnia, lo Stato in cui ha sede la Compagnia darà l'autorizzazione generale per l'incasso all'estero per il trasferimento all'estero della quota degli emolumenti di detti impiegati che essi non consumano all'interno. Detti impiegati comunicheranno alla fine d'ogni anno all'Ufficio di divise competente quali importi essi hanno trattenuto all'estero, e quali intendono trasferire all'estero.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo Croato:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO CONCERNENTE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro quanto segue:

1. — Per tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei traffici, nonchè per i revisori dei conti, gli Stati contraenti metteranno ogni anno gratuitamente a disposizione delle carte di libera circolazione ferroviaria, valide su tutte le linee esercitate dagli Stati e per tutti i treni viaggiatori.

2. — Gli Stati contraenti metteranno inoltre ogni anno a disposizione della Compagnia un numero sufficiente di queste carte di libera circolazione: carte nominative per i funzionari dirigenti e superiori della Direzione generale e carte al portatore per l'altro personale della Direzione generale. Il loro numero è stabilito d'accordo fra la Compagnia e gli Stati (Amministrazioni delle ferrovie).

3. — Le Amministrazioni delle ferrovie degli Stati contraenti si adopereranno affinchè nello scambio di concessioni di viaggio con imprese di trasporto straniere, queste mettano gratuitamente a disposizione della Compagnia un numero limitato di carte di libera circolazione (nominative ed impersonali) o di biglietti gratuiti per singoli viaggi. Le imprese di tasporto straniere, la quantità necessaria e la natura delle carte, come pure la ripartizione delle diverse domande di scambio fra le Amministrazioni ferroviarie dei quattro Stati contraenti, saranno stabilite man mano d'accordo fra la Compagnia e gli Stati (Amministrazioni delle ferrovie). Gli Stati contraenti si terranno reciprocamente al corrente del numero delle carte di libera circolazione rilasciate così alla Compagnia, sia direttamente che per il loro tramite.

4. — I funzionari dirigenti ed il personale stabile della Direzione generale della Compagnia e le rispettive famiglie hanno diritto, su tutte le linee esercitate dagli Stati contraenti, alle concessioni di viaggio e di trasporto spettanti al corrispondente personale delle Ferrovie dello Stato. I pensionati del personale della Direzione generale e le loro famiglie hanno diritto alle medesime concessioni di viaggio e di trasporto dei corrispondenti pensionati delle Ferrovie dello Stato.

5. — Le disposizioni degli alinea 2 e 4 si applicano soltanto al personale della Direzione generale che si occupa in prevalenza di questioni ferroviarie della Compagnia. Questa restrizione non si riferisce agli agenti e alle loro famiglie che fruivano già al 1° gennaio 1942 di facilitazioni di viaggio. Lo stesso vale per i pensionati.

6. — Come linee esercitate dagli Stati contraenti (alinea 1, 2 e 4) vanno intese, nei riguardi della Germania, tutte le linee delle Ferrovie del Reich situate nelle provincie alpine e danubiane del Reich germanico.

7. — Le agevolazioni di cui al punto 4 si riferiscono, nello Stato Indipendente di Croazia, nel Regno d'Italia e nel Regno d'Ungheria, a quelle previste nel punto 3 dell'allegato all'art. 26 del cessato Accordo di Roma del 29 marzo 1923.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia.

Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO

All'atto della firma in data odierna del Trattato fra lo Stato Indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) i sotto firmati Plenipotenziari, a nome dei loro Governi, ed il Rappresentante della Compagnia a nome della Compagnia, hanno convenuto quanto segue:

1. Qualora a causa di ritardo delle ratifiche il Ttrattato non entrasse in vigore prima del 31 dicembre 1942, i Governi interessati si metteranno in rapporto fra loro, per concretare le intese necessarie per il periodo transitorio fino all'entrata in vigore del Trattato.

2. — Il Trattato si considererà come non avvenuto, qualora la ratifica, da parte di tutti gli Stati interessati, non abbia luogo entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data della firma. Gli Stati interessati si metteranno in questo caso in rapporto fra di loro per esaminare la nuova situazione che ne deriva.

I Plenipotenziari germanici fanno la seguente dichiarazione:

La firma del Trattato non comporta, da parte del Governo Germanico, alcun riconoscimento dell'Accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: Straznicky

Per il Governo Germanico:
Firmati: Carl Clodius
Alfred Prang

Per il Governo italiano:
Firmato: A. Giannini

Per il Governo ungherese:
Firmato: Nickl

Per la Compagnia:
Firmato: Maccallini

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

PROCESSO VERBALE FINALE

L'anno 1942, il giorno 10 agosto, a Brioni, alle ore 11.

La Conferenza per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali, avendo chiuso i suoi lavori, i Plenipotenziari hanno proceduto alla firma degli Atti adottati.

Al momento di procedere alla firma, il Plenipotenziario croato fa la seguente dichiarazione:

Da parte della Delegazione croata si constata che nessun atto e nessuna dichiarazione della Delegazione croata, come pure la firma dell'Accordo di Brioni in data odierna, non possono avere nessuna influenza sul punto di vista del Governo Croato concernente il territorio di Medjimurje, già comunicato al Regio Governo Ungherese con la nota del Ministero degli esteri croato n. 61-41 del 10 luglio 1941.

In relazione a quanto sopra si dovrà, all'occasione della delimitazione territoriale definitiva di cui le disposizioni dell'art. 9, alinea 9 dell'Accordo sopradetto, tenere conto dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nei riguardi della linea ferroviaria Ktoriba-Cakovec-Macinec.

Il Plenipotenziario ungherese fa quindi la seguente dichiarazione:

Da parte sua la Delegazione ungherese dichiara che, per quanto concerne il territorio di Murakös ha valore, per essa, soltanto lo stato di fatto e di diritto derivante dall'articolo della legge ungherese XX del 1941 riguardante la reincorporazione dei territori riconquistati dell'Ungheria meridionale. Il fatto che la Delegazione ungherese ha negoziato il Trattato firmato in data odierna, non può, pertanto, essere considerato come adesione alla dichiarazione della Delegazione croata.

Il presidente, nel prender atto delle dichiarazioni fatte dai due Plenipotenziari, avverte che esse saranno inserite nel processo verbale finale dei lavori della Conferenza, e prega i due Plenipotenziari di voler firmare il processo verbale stesso.

Il Presidente:
Firmato: A. GIANNINI

Il Plenipotenziario croato:
Firmato: STRAZNICKY

Il Plenipotenziario ungherese:
Firmato: NICKL

Il Segretario generale:
Firmato: MALTESE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Ordine di servizio n. 20.

Servizio merci nelle stazioni di Napoli.

Dal giorno 15 marzo 1943-XXI la stazione di Napoli Traccia assumerà il servizio dei trasporti merci finora disimpegnato dallo scalo di Napoli Smistamento.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio interessate sostituire al nome di Napoli Smistamento quello di "Napoli Traccia".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5 *e* 7, *nonchè, limitatamente ai Compartimenti di Roma, Bari e Reggio Calabria, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34 *e* 35 *e, limitatamente al Compartimento di Napoli, agli agenti delle classi* 10, 11, 15, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 21.

Cambiamento di nome della stazione di Palo Cerveteri.

La stazione di PALO CERVETERI della linea "Roma-Grosseto" ha assunto la nuova denominazione di "PALO LAZIALE".

In conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX, Parti I, II, III, IV), nella Prefazione Generale dell'Orario di Servizio, nei Prontuari dei Servizi viaggiatori, bagagli e merci ed in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze povvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di marzo c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Palo Laziale".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Comunicato.

Esclusione dalle gare.

La Ditta Bordiga e Figlio di Torino, con decreto 30 dicembre 1942-XXI del Ministero della Marina, è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Installazione dispositivi comando manovre segnali di avviso su'la linea Parma-La Spezia.	L. P.	Ore 12 del 15 marzo 1943-XXI	150.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione fabbricato tre alloggi per guardablocco linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 16 marzo 1943-XXI	276.400	Sezione Lavori Firenze
Fornitura batterie accumulatori per la sottostazione di Bologna S. Viola.	A. C.	Ore 18 del 18 marzo 1943-XXI	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura in opera quadri e montaggio macchinario per centrali. na elettrica a Pioltello Limito.	A. C.	Ore 12 del 22 marzo 1943-XXI	—	Ufficio I.E.S. Milano
Copertura rimes a locomotori e au tomotrici in stazione di Ferrara.	L. P.	Ore 12 del 22 marzo 1943-XXI	666.000	Sezione Lavori Bologna
Impianti elettrificazione binari in stazione di Primano.	L. P.	Ore 12 del 22 marzo 1943-XXI	123.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Ricostruzione lucernari capannoni officine locomotive di Rimini.	L. P.	Ore 12 del 23 marzo 1943-XXI	1.039.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	88	Perni di manovella per ruote motrici delle locomotive.	T. P.	16.3.1943 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Perni e rulli	T. P.	22.3.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Sostegni e perni	T. P.	22.3.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Viti, bulloncini e bulloni . . .	T. P.	23.3.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 11.

18 marzo 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

LEGGE 22 gennaio 1943-XXI, n. 52. — *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge* 2 *ottobre* 1942-XX, *n.* 1231, *recante norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, recante norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane, con le seguenti modificazioni:

La prima parte dell'art. 3 è sostituita dai due commi seguenti:

Art. 3. — « I documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari, nonchè le carte di libera circolazione rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tengono luogo dei permessi di cui all'art. 2.

Tengono pure luogo dei detti permessi i biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee tramviarie e di navigazione interna estraurbane. Tali biglietti danno facoltà ai titolari di servisi delle autolinee e filovie estraurbane in prosecuzione o diramazione delle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna estraurbane per le quali è valido l'abbonamento ».

Dopo l'art. 4 viene inserito il seguente:

Art. 5. — « Il Ministro per le comunicazioni può disporre che sia temporaneamente sospesa su determinate linee l'applicazione delle norme di cui al presente Regio decreto-legge, in caso di necessità derivanti da eventi bellici ».

L'ultimo articolo prende il n. 6.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1943-XXI.

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1943-XXI, n. 3125. — *Proroga del termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi banditi dalle Ferrovie dello Stato per l'anno XXI.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti ministeriali 9 dicembre 1942-XXI, n. 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 e 1929;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/34962 in data 9 marzo 1943-XXI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi banditi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a 22 posti di Allievo Ispettore in prova (ingegnere), a 20 posti di Assistente lavori (edile), a 20 posti di Assistente Lavori (perito meccanico), a 30 posti di Sorvegliante dei lavori, a 200 posti di Sottocapo in prova delle stazioni, a 700 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni e a 85 posti di Capotecnico di 3ª classe, già fissata al 15 marzo c. a., è prorogata al 15 aprile 1943-XXI.

Roma, li 9 marzo 1943-XXI.

Il Ministro
VITTORIO CINI

Ordine di servizio n. 22

Soppressione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Cerignola Campagna-Cerignola.

Dal 1° febbraio c. a. l'Assuntoria di Cerignola è stata trasformata in stazione retta da Dirigente locale.

Pertanto dalla stessa data è stato soppresso il sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Cerignola Campagna-Cerignola, di cui all'O. S. numero 159/1935-XII.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Bari.*

Comunicati.

Risultato della gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1942.

In relazione al Comunicato pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 13 – 26 marzo 1942-XX riguardante la gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1942 si comunica che sono stati riconosciuti meritevoli di premi i seguenti impianti:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Premi di L. 500 – alle stazioni di categoria A:

1. Cuneo
2. Aosta
3. Asti
4. Acqui

Premi di L. 300 – alle stazioni di categoria B:

1. Mondovì
2. Carmagnola
3. Cengio
4. Fossano
5. Alba
6. Nizza Monferrato
7. Trofarello

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. Breglio
2. Villafranca d'Asti
3. Airasca
4. Mussotto d'Alba
5. Sale Langhe
6. Vespolate
7. Torreberetti
8. Valmadonna
9. Gaggiano
10. Abbiategrasso
11. None di Pinerolo
12. Gamalero
13. Terzo Montabone
14. Ponti
15. Piana
16. Calamandrana

17. Momvaldone
18. Santuario
19. S. Damiano d'Asti
20. Felizzano
21. Villanova d'Asti
22. Bergamasco
23. Sartinara
24. Piscina
25. Livorno Ferraris
26. Candiolo
27. Maliano C.R.M.
28. Busca
29. Racconigi
30. Vicoforte S. Michele
31. Quarona
32. Tronzano
33. Borgosesia
34. Grignasco
35. Vittuone Arluno
36. S. Desiderio Terme
37. Bianzè
38. Centallo
39. Fara Novarese
40. Fontano
41. Villastellone
42. Strambino
43. Brandizzo
44. Trino Vercellese
45. Chiomonte

Premi di L. 100 – alle stazioni di categoria D:

1. Villabella
2. Monbaruzzo
3. Portacomaro
4. Candia Lomellina
5. Villanova d'Ardenghi
6. Ferrera Lomellina
7. Montechiaro Denice
8. Bazzana
9. Gropello Cairoli
10. Farigliano
11. Beinette
12. Crescentino
13. Carrù
14. Testona
15. Nichelino
16. S. Benigno Cuneo
17. Maddalene
18. Bolzano Novarese
19. S. Vincenzo della Fonte
20. Dronero
21. Genola
22. Corcognio
23. Lauriano
24. Gattinara
25. Bronzolo

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Deposito Locom. di Novara
2. » » Bussoleno
3. Deposito Locom. di Alessandria
4. Officina Rialzo di Alessandria

Premi di L. 150 – agli altri impianti di categoria B:

1. Rimessa Locom. e Dormit. di Casale Monferrato
2. Rimessa Locom. e Dormit. di Mortara
3. Rimessa Locom. e Dormit. di Ceva

Premi di L. 100 – agli altri impianti di categoria C:

1. Rimessa Locom. e Dormit. di Vercelli
2. Sottostaz. I.E.S. di Villafr. d'Asti
3. » » Limone
4. Sottostaz. I.E.S. di Carmagnola
5. » » Fossano

COMPARTIMENTO DI MILANO

Premi di L. 500 – alle stazioni di categoria A:

1. Bergamo
2. Lecco
3. Milano P. Genova
4. Varese

Premi di L. 300 – alle stazioni di categoria B:

1. Colico
2. Calolziocorte
3. Usmate
4. Milano S. Cristoforo
5. Sesto Calende
6. Sondrio

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. Sommacampagna
2. Verbania
3. Iselle
4. Varzo
5. Besozzo
6. Mergozzo
7. Taino Angera
8. Ospitaletto B.
9. Ternate Varano B.
10. Porto Valtravaglia
11. Camnago L.
12. Cavatigozzi
13. Segugnano
14. Somma Lombarda
15. Cavamanara
16. Vanzago
17. Piona
18. Rottofreno
19. Castelletto T.
20. Bressana B.
21. Molteno
22. Gazzo-P. S. Giacomo
23. Torre Picenardi
24. Premosello
25. Preglia
26. Cernusco Merate
27. Romano L.
28. Casorate
29. Vogogna
30. Lissone
31. Bellano
32. Casalmaggiore
33. Villetta M.
34. Olgiate Calco
35. Porto Ceresio
36. Oggiono
37. Lungavilla
38. Chiavenna
39. Belgioioso
40. Pioltello
41. Mornago Cimbo
42. Besnate
43. Vergiate
44. Borgo Ticino
45. Beura Cardezza

Premi di L. 100 – alle stazioni di categoria D:

1. Travedona
2. Guzzago
3. Dubino
4. S. Giano
5. Casaletto Vaprio
6. Moiana
7. Colorno
8. Caldè
9. Merone P. N.
10. Capriolo
11. Casalbuttano
12. Castione Andevenno
13. Verveia
14. Rogolo
15. Manerbio
16. Valmadrera

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Deposito Traz. a Vapore e Traz. Elettr. di Milano Centrale
2. Deposito Locom. e Verif. di Lecco
3. Officine Rialzo di Milano C.le
4. Deposito Traz. a Vapore e Traz. Elettr. Milano Smist.
5. Officine Rialzo di Milano Smist.
6. » » Milano Farini
7. Deposito Locom. di Cremona
8. » » Voghera

Premi di L. 150 - agli altri impianti di categoria B:

1. Officina e Depos. Traz. Elettr. di Gallarate
2. Officina Rialzo e Rimessa Locom. di Bergamo
3. Deposito Locom. Traz. Elettr. e Verif. di Milano P.N.

Premi di L. 100 - agli altri impianti di categoria C:

1. Officina Rialzo di Cremona

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Premi di L. 500 - alle stazioni di categoria A:

1. Treviso Centrale
2. Bolzano

Premi di L. 300 - alle stazioni di categoria B:

1. Castelfranco Veneto
2. Pordenone
3. Bassano del Grappa
4. Feltre
5. Montebelluna
6. Cittadella

Premi di L. 150 - alle stazioni di categoria C:

1. Istrana
2. Camposampiero
3. Lerino
4. Grisignano di Zocco
5. Altavilla Tavernelle
6. Volpago
7. S. Martino di Lupari
8. Vittorio Veneto
9. Carmignano di Brenta
10. Fanzolo
11. Vigodarzere
12. S. Vito al Tagliamento
13. Montebello Veneto
14. S. Pietro in Gù
15. Fontanina
16. Sambonifacio
17. Nervesa
18. Ponte delle Alpi
19. Monguelfo
20. Rio di Pusteria
21. Terlano Andriano
22. Moncucco
23. Colle Isarco
24. Vitipeno
25. Campodazzo
26. Ora
27. Domegliara
28. Susegana
29. Cavazzale
30. Pescantina

Premi di L. 100 - alle stazioni di categoria D:

1. S. Giustina Cesio
2. Pederobba Molinetto
3. Busche Lentiai Mel
4. Rosà
5. Aviano
6. S. Biagio di Calalta
7. Quero Vas
8. Forgaria B. A.
9. Cusano
10. S. Giorgio delle Pertiche
11. Osoppo
12. Ronchi di Piombino
13. Penarolo
14. Lisiera
15. Levada
16. Maniago
17. Galliera Veneta Tombolo
18. Trebaseleghe
19. Rossano Veneto
20. Sedico Bribano

21. Castellavazzo
22. Venezia Marghera
23. Aica
24. Laives

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Officina Locom. di Verona
2. Deposito Locom. di Bolzano
3. » » Verona
4. Officina Moter. Mobile di Vicenza
5. Deposito Locomotive di Mestre

Premi di L. 150 – agli altri impianti di categoria B:

1. Deposito Locom. di Trento
2. » » Fortezza
3. Deposito Locom. di Merano
4. Officina Rialzo di Treviso

Premi di L. 100 – agli altri impianti di categoria C:

1. Deposito Locomotive di Chiusa

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Premi di L. 500 – alle stazioni di categoria A:

1. Trieste Centrale
2. Fiume

Premi di L. 300 – alle stazioni di categoria B:

1. Gemona del Friuli
2. Gorizia M. S.
3. Poggioreale del Carso
4. Erpelle Cosina

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. Torviscosa
2. Palmanova
3. Latisana
4. Redipuglia
5. Moggio
6. Tricesimo
7 .Duttogliano
8. Oblocca Iusina
9. Aidussina
10. Ronchi Legionari Nord
11. Bozzol Montebello
12. Prevacina Gradiscutta
13. Cormons
14. S. Giovanni al Natisone
15. Sappiane

Premi di L. 100 – alle stazioni di categoria D:

1. Risano
2. Plava Montecucco
3. Canale d'Isonzo
4. Dignano
5. Pisino

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Deposito Locom. di Udine
2. Deposito Locom. di Trieste

Premi di L. 150 – agli altri impianti di categoria B:

1. Deposito Person. Viagg. di Fiume
2. Offic. Rialzo di Trieste Campo M.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Premi di L. 500 – alle stazioni di categoria A:

1. Novi Centrale
2. Imperia Oneglia
3. San Remo

Premi di L. 300 – alle stazioni di categoria B:

1. Lavagna
2. Genova Pontedecimo
3. Rapallo
4. Bordighera
5. Sestri Levante
6. Busalla

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. Mentone
2. Camogli
3. Ospedaletti
4. Campoligure Masone
5. Grimaldi
6. Diano Marina
7. Loano
8. Bonassola
9. Taggia
10. Roccagrimalda
11. Riva S. Stefano
12. Pietra Ligure
13. Spotorno
14. Arenzano
15. S. Lorenzo Costa

Premi di L. 100 – alle stazioni di categoria D:

1. Bogliasco
2. Genova Sturla
3. Piano Orrizontale
4. Genova S. Ilario
5. Vallecrosia

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Deposito Locom. di Genova Brignole
2. » » Savona
3. » » Novi S. Bovo
4. Deposito Locom. di Rivarolo
5. » » La Spezia
6. Offic. Rialzo Genova S. P. d'Arena

Premi di L. 150 – agli altri impianti di categoria B:

1. Sottostaz. di Genova S. P. d'Arena
2. Officina Rialzo di Trasta
3. » » Novi S. Bovo
4. Officina Rialzo di Savona
5. » » Ventimiglia
6. Posto di Verifica di Genova P. P.

Premi di L. 100 – agli altri impianti di categoria C:

1. Sottostazione di Chiappella
2. » Ventimiglia
3. » Albenga
4. » Finale Ligure Var.
5. Officine Rialzo di La Spezia
6. Sottostazione di Sestri Levante
7. Sottostazione di Novi S. Bovo
8. » Ovada
9. Magazzino di Vado
10. » Frugarolo
11. » Alessandria

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Premi di L. 500 – alle stazioni di categoria A:

1. Faenza
2. Parma
3. Mantova

Premi di L. 300 – alle stazioni di categoria B:

1. Salsomaggiore
2. Porretta
3. Cesena
4. Legnago
5. Imola

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. Russi
2. Abano
3. Portomaggiore
4. Fiorenzuola
5. Grizzana
6. Vernio
7. Occhiobello
8. Vaiano
9. Battaglia
10. Samoggia
11. Montegrotto
12. Casalecchio
13. Argenta
14. *Bologna* Borgo Panigale
15. Monzuno
16. Pianoro
17. Rubiera
18. S. Benedetto V. di S.
19. *Bologna* S. Ruffillo
20. Pontenure
21. Castelfranco
22. Savignano
23. Villa Cadè
24. Gaibanella
25. Canaro
26. Castelguelfo
27. Bagnacavallo
28. S. Giovanni Persiceto
29. S. Arcangelo Rom.
30. Pracchia
31. Tavernelle
32. Gonzaga Reggiolo
33. S. Pietro in Casale
34. Riola
35. Vergato

Premi di L. 100 – alle stazioni di categoria D:

1. Fratta
2. Salvaterra
3. S. Apollinare
4. Brondolo
5. Momè
6. Costa
7. Badia Polesine
8. Bonferraro
9. Casteldario
10. Gazzo di Bigarello

Premi di L. 300 – per altri impianti di categoria A:

1. Deposito Locom. di Bologna
2. » Person. Viagg. Piacenza
3. Officine Rialzo di Bologna

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Prato
2. Firenze S. Maria Nov.
3. Pisa Centrale
4. Grosseto

Premi di L. 300 – alle stazioni di categoria B:

1. Pescia
2. Pontedera
3. Montecatini Terme
4. Rosignano
5. Poggibonsi
6. Apuania Massa
7. Cortona-Terontola
8. S. Stefano Magra

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. Antignano
2. Incisa Valdarno
3. Montepescali
4. Compiobbi
5. S. Vincenzo
6. Vada
7. Altopascio
8. Torre del Lago
9. Tassignano
10. S. Giuliano Terme
11. Vezzano
12. Carmignano
13. Fiesole Caldine
14. Borgo a Buggiano
15. Arcola
16. Carrara S. Martino
17. Certaldo
18. Rapolano
19. Bagni di Lucca
20. Bucine
21. Ronta
22. Quercianella
23. Filattiera
24. Noceto
25. Borghetto
26. Ponte Ciano
27. Lucignano
28. Panicaglia

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Officina Rialzo di Firenze S. M. N.
2. Deposito Loc. di Firenze S. M. N.
3. » » Siena
4. Officina Rialzo di Pisa
5. Deposito Locom. di Livorno
6. Officina di Firenza Porta Prato

Premi di L. 150 – agli altri impianti di categoria B:

1. Officina Rialzo di Firenze Campo Marzio

Premi di L. 100 – agli altri impianti di categoria C:

1. Deposito Locom. di Pistoia
2. Deposito Locom. di Chiusi

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Premi di L. 500 – alle stazioni di categoria A:

1. Foligno
2. Fabriano

Premi di L. 300 – alle stazioni di categoria B:

1. Perugia Ponte S. Giovanni
2. Chieti
3. Civitanova Marche
4. Pescara Porta Nuova
5. Fano
6. Istonio
7. San Benedetto del Tronto
8. Perugia
9. Pesaro

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. Manoppello
2. Castelplano
3. Galleria Fossato
4. Cupramarittima
5. Bussi
6. Assisi
7. Trevi
8. Varano
9. S. Salvo
10. Popoli
11. Montecarotto
12. Pedaso
13. S. Valentino Cas.
14. Morgnano S. Angelo
15. Torre de' Passeri
16. Coppella
17. Lebba
18. Chiaravalle
19. Magione
20. Serra S. Quirico
21. Albacina
22. Riccione
23. Atri Pineto
24. Baiano di Spoleto
25. Bastia
26. Campello Sul Clitunno

Premi di L. 100 – alle stazioni di categoria D:

1. Scanzano Belfiore
2. Notaresco
3. Saltara Calcinelli
4. Tocco Castiglione
5. Ascoli Piceno
6. Alanno
7. San Severino Marche
8. S. Demetrio dei Vestini
9. Sassa Tornimparte
10. Frontone Serra
11. Contigliano
12. Greccio

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Deposito Locom. di Ancona
2. » » Fabriano
3. Deposito Locom. di Pescara
4. » » Foligno

Premi di L. 150 – agli altri impianti di categoria B:

1. Deposito Locomotive di Terni

Premi di L. 100 – agli altri impianti di categoria C:

1. Officina Rialzo di Ancona
2. Officina Rialzo di Foligno

COMPARTIMENTO DI ROMA

Premi di L. 500 – alle stazioni di categoria A:

1. Roma Trastevere
2. Roma Ostiense
3. Roma Tuscolana
4. Roma Tiburtina

Premi di L. 300 – alle stazioni di categoria B:

1. Roma S. Pietro
2. Velletri
3. Frascati
4. Frosinone Fiuggi
5. Terracina
6. Littoria
7. Ciampino
8. Campoleone

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. Arsoli
2. Nettunia Porto
3. Aprilia
4. Albano
5. Capannelle
6. Ceccano
7. Zagarolo
8. Carpinone
9. Castel di Sangro
10. Marino Laziale
11. Cecchina
12. Stimigliano
13. Chiarone
14. Capalbio
15. Pomezia
16. Nettunia
17. Città della Pieve
18. Cerchio
19. Anversa Scanno
20. Monte S. Biagio
21. Viterbo Porta Romana
22. Aquino
23. Cori
24. Bassano Teverina
25. S. Marinella
26. Tarquinia
27. Torricola
28. Divino Amore
29. Anagni
30. Ceprano

Premi di L. 100 – alle stazioni di categoria D:

1. Villini
2. Montefiascone
3. Pescolanciano
4. Sessano
5. La Storta
6. S. Pietro Avellana
7. Vastogirardi
8. Carovilli
9. Pettoranello
10. Pesche
11. Cassia
12. Celleno
13. Grotte S. Stefano
14. Tenuta Borghese
15. Pettorano
16. S. Ilario Sangro
17. Alfedena
18. Montenero
19. Roma M. Mario
20. Ottavia

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Deposito Locom. di Roma Littorio
2. Officina Rialzo di Roma Littorio
3. Deposito Locom. di Sulmona
4. Offic. Rialzo di Roma P. Maggiore
5. Deposito Locom. di Roma S. Lor.
6. » » Cassino
7. Officina Rialzo di Roma Termini
8. Deposito Locom. di Civitavecchia

Premi di L. 150 – agli altri impianti di categoria B:

1. Officine Rialzo di Roma Trastevere
2. Magazz. Approvvig. di Roma Tib.
3. Deposito Locom. di Orte

Premi di L. 100 – agli altri impianti di categoria C:

1. Deposito Locom. di Avezzano
2. Officina Rialzo di Civitavecchia
3. Officina Rialzo di Roma Tiburtina

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Premi di L. 500 – alle stazioni di categoria A:

1. Benevento
2. Avellino
3. Caserta
4. Napoli Centrale

Premi di L. 300 - alle stazioni di categoria B:

1. Pianerottolo
2. Campobasso
3. Torre Città
4. Napoli Campi Flegrei
5. S. Severino R.
6. S. Maria Capua Vetere
7. Pozzuoli
8. Villa Literno
9. Capua

Premi di L. 150 - alle stazioni di categoria C:

1. Ponte Albanito
2. Troia Centrale
3. Bovino
4. Conza Andretta
5. Morra De Sanctis
6. Cassano Irpino
7. Montemarano
8. Castelfranci
9. Castelvetere
10. Paternopoli
11. Luogosano
12. Taurasi
13. Lapio
14. Montemiletto
15. Montefalcione
16. Parolise
17. Salza Irpina
18. Frattamaggiore
19. Marcianise
20. Minturno
21. Acerra
22. Telese
23. Frasso T.
24. Boiano
25. Afragola-Casoria
26. Fragneto M.
27. Mignano
28. Baragiano
29. Lagonegro
30. Vietri sul Mare

Premi di L. 100 - alle stazioni di categoria D:

1. Castelfranco in Miscano
2. Corsano
3. Campo di Nusco
4. Perciantì Arianello
5. Orsara
6. Montaguto
7. Savignano
8. Ariano Irpino
9. Montecalvo
10. Apice
11. Calitri
12. Lioni
13. Montella

Premi di L. 300 - agli altri impianti di categoria A:

1. Deposito Locom. di Benevento

COMPARTIMENTO DI BARI

Premi di L. 500 - alle stazioni di categoria A:

1. Foggia
2. Bari
3. Brindisi

Premi di L. 300 - alle stazioni di categoria B:

1. Trani
2. Bisceglie
3. Spinazzola
4. Rocchetta S. A.

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. S. Basilio Mottola
2. Trepuzzi
3. Bitetto
4. Serranova
5. Potenza Superiore
6. Acquaviva delle Fonti
7. Giovinazzo
8. Grumo Appula
9. Modugno
10. Mola di Bari
11. Pisticci
12. Trinitapoli
13. Campomarino
14. Poggio Imper.
15. Carovigno
16. Folignano
17. Fasano
18. Ginosa
19. Massafra
20. Palagiano Mott.
21. Avigliano
22. Ripalta

Premi di L. 100 – alle stazioni di categoria D:

1. Villa Castelli
2. Melfi
3. Lapolla Lavello
4. Casal Sabini
5. Latiano
6. Minervino Murge
7. Castel Lagopesole
8. Candela

Premi di L. 300 – agli altri impianti di categoria A:

1. Deposito Locom. di Foggia
2. Officina Mater. Mobile di Foggia

Premi di L. 150 – agli altri impianti di categoria B:

1. Officina Rialzo di Lecce
2. Officina Rialzo di Foggia

Premi di L. 100 – agli altri impianti di categoria C:

1. Casermetta Milizia di Bari
2. » » Taranto
3. Magazzino Approvvig. di Foggia

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Premi di L. 500 – alle stazioni di categoria A:

1. Reggio Calabria
2. Villa S. Giovanni

Premi di L. 300 – alle stazioni di categoria B:

1. Reggio Calabria Marittima
2. Catanzaro Sala
3. Sapri
4. Agropoli Castellabate
5. Reggio Calabria Lido

Premi di L. 150 – alle stazioni di categoria C:

1. Trebisacce
2. Briatico
3. Ricadi
4. Ioppolo

5. Tropea
6. Longobardi
7. Ogliastro
8. Torre Orsaia
9. Melito Porto Salvo
10. Acquafredda
11. Cirò
12. Rossano
13. Rutino
14. Maratea
15. Verbicaro
16. Locri
17. Reggio Calabria Gallico
18. Roccella J.
19. Cetrano
20. Belvedere

Premi di L. 100 - alle stazioni di categoria D:

1. Settingiano
2. Isola C. Rizzuto
3. Badolato
4. Caulonia
5. S.Caterina
6. S.Sellia
7. Rocca Imperiale
8. Montalbano Jonico
9. Rende
10. Siderno
11. Gioiosa Jonica
12. Corace

Premi di L. 300 - agli altri impianti di categoria A:

1. Deposito Locom. di Reggio Cal.
2. Deposito Locom. di Catanzaro Mar.

Premi di L. 100 - agli altri impianti di categoria C:

1. Dormitorio di Trebisacce
2. Sottostaz. Elettrica di Scalea
3. Sottostaz. Elettrica di Omegnano
4. » » Reggio Gall.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Premi di L. 500 - alle stazioni di categoria A.:

1. Caltanissetta Centrale
2. Messina

Premi di L. 300 - alle stazioni di categoria B:

1. Agrigento Bassa
2. Taormina Giard.
3. Ragusa
4. Patti
5. Acireale
6. Roccapalumba
7. Dittaino
8. Agrigento Centrale

Premi di L. 150 - alle stazioni di categoria C:

1. Modica
2. Camaro
3. Trabia
4. S. Flavia
5. Lentini
6. Caltagirone

Premi di L. 100 - alle stazioni di categoria D:

1. Alì
2. Fulgatore
3. Piraino S. Angelo
4. Segesta
5. Trappeto
6. Sciara
7. Tusa
8. Caronia
9. Cammarata
10. Bruca

Premi di L. 300 — agli altri impianti di categoria A:

1. Squadra Ponti in Ferro di Palermo
2. Officina Materiale Mobile di Catania Acquicella
3. Deposito Locom. di Messina
4. » » Palermo C.le

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Premi di L. 500 — alle stazioni di categoria A:

1. Cagliari
2. Sassari

Premi di L. 300 — alle stazioni di categoria B:

1. Macomer
2. Chilivani
3. Inglesias

Premi di L. 150 — alle stazioni di categoria C:

1. Cagliari Elmas
2. San Gavino
3. Santuri Stato

Premi di L. 100 — alle stazioni di categoria D:

1. Terralba
2. Villasor
3. Borore
4. Oschiri

DELEGAZIONE FERROVIARIA ORIENTALE DI LUBIANA

Premi di L. 500 — alle stazioni di categoria A:

1. Lubiana
2. Novo Mesto

Premi di L. 300 — alle stazioni di categoria B:

1. Planina
2. Vrhnika
3. Visnja Gora
4. Ornomelj

Premi di L. 150 — alle stazioni di categoria C:

1. Smarje Sap
2. Ortnek
3. Trzisce
4. Gradac V Beli Krajini
5. Semic
6. Skofljica

Gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1943.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con il concorso della Direzione Generale della Sanità Pubblica indice anche per l'anno in corso una gara a premio fra tutte le stazioni, comprese quelle della Delegazione Orientale di Lubiana, che praticheranno la lotta contro le mosche con maggiore diligenza e con i migliori risultati, applicando le disposizioni di cui alla Circolare n. 13 pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 12/21 marzo 1940-XVIII.

Alle stazioni ritenute meritevoli saranno conferiti i seguenti premi:

alle stazioni di categoria A premi da L. 1000;
alle stazioni di categoria B premi da L. 600 ciascuno;
alle stazioni di categoria C premi da L. 300 ciascuno;
alle stazioni e fermate di categoria D, comprese quelle gestite in assuntoria, premi da L. 200 ciascuno.

Agli altri impianti che si trovino nelle immediate vicinanze delle stazioni, e specialmente a quelli ai quali siano annessi dormitori e sale di refezione, saranno conferiti altri premi per l'ammontare complessivo di L. 10.000.

Ciascun premio verrà ripartito fra il titolare ed il personale che lo ha coadiuvato con maggiore diligenza rispettivamente in ragione di 2/5 e 3/5 per le stazioni e gli impianti di categoria A, e 3/5 e 2/5 per quelli di categoria B, C e D.

I Capi Compartimento, il Capo della Delegazione di Cagliari ed il Capo della Delegazione Orientale di Lubiana compileranno una graduatoria di merito stabilita in base ai referti degli Ispettori Sanitari i quali, d'accordo con i Capi dei Riparti di giurisdizione, redigeranno per ciascuna stazione e impianto adiacente una nota informativa.

Le graduatorie dovranno essere inviate insieme alle note informative entro il 30 novembre 1943-XXII al Comitato istituito per la organizzazione e la sorveglianza della gara con sede presso l'Ufficio Sanitario Centrale.

Il Comitato, costituito da funzionari dei Servizi Movimento, Materiale e Trazione, Lavori e dell'Ufficio Sanitario Centrale, nonchè da un rappresentante della Direzione Generale della Sanità Pubblica, prenderà in esame gli elenchi inviati dai singoli Compartimenti, procederà agli eventuali accertamenti e quindi farà le proposte definitive per l'assegnazione dei premi.

Deliberazioni ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 26 febbraio 1943 presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 12 marzo 1943-XXI:

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
BUCALOSSI Piero Livorno	Facchinaggio merci e bagagli registrati. Manovalanza in genere	L. 500.000
CUCCIARELLI Alessandro Foligno	Manovalanza in genere	L. 250.000
GIACOMINI Romeo Orvieto	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000
MORELLI Leonetto Livorno	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia - Manovre e trazione animale - Trasporto corrispondenza e pacchi - Lavaggio e disinfezione carri.	L. 200.000
PERICA Aristodemo Colleferro (Segni)	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000
RENIERO Gaetano Vicenza	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 500.000

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
RENIERO Gaetano e C. Vicenza	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000

(Art. 7, lett. *f*) R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

S. A. LENZI E POLI Bologna	Manovalanza in genere	Illimitato

(Art. 7, lett. *g*) R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Completamento fabbricato Uffici e servizi vari nel nuovo deposito Olii in stazione di Pontassieve.	L. P.	Ore 12 del 24 marzo 1943-XXI	680.000	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento e sistemazione impianti illuminazione e f. m. nel Deposito Locomotive di Padova C.	L. P.	Ore 12 del 5 aprile 1943-XXI	200.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Fornitura in opera macchinario per centraline elettriche impianti A. C. E. in stazione di Trento.	A. C.	Ore 12 del 5 aprile 1943-XXI	—	Ufficio I.E.S. Venezia
Impianto centrale termica in alcuni fabbricati e cabina freni in stazione di Bologna S. Donato.	A. C.	Ore 18 del 14 aprile 1943-XXI	—	Sezione Lavori Bologna

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Uff. Per.

Sti. Uff. 14-1

Anno XXXVI - N. 12.

25 marzo 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 23.

Apertura all'esercizio della fermata di Sorgenti delle Albule.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con Decreto n 2256 del 29 dicembre 1942-XXI, dal giorno 1° aprile 1943-XXI, verrà aperta all'esercizio la fermata di Sorgenti delle Albule alla progressiva Km. 23 + 360 della linea Roma-Avezzano, fra le stazioni di Bagni di Tivoli e Guidonia-Montecelio S. Angelo, dalle quali dista rispettivamente Km. 2 + 814 e Km. 2 + 544.

Detta fermata, non presenziata, sarà dotata di un marciapiede della lunghezza di m. 150 ed abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e le norme contenute nell'O. S. 105/1932 e nel punto C dell'O. S. 158/1935.

Essa dipenderà dal 3° Riparto Movimento e dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O.S. N. 23 – 1943-XXI.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° giugno 1942-XX).

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 100 (*Roma-Sulmona e Avezzano-Roccasecca.*

Stazione		Km.
Roma Termini	Km.	24
Roma Prenestina	»	20
Tor Sapienza	»	15
Salone	»	12
Lunghezza	»	9
Bagni di Tivoli	»	3
Sorgenti delle Albule ℮	»	—
Guidonia Montecelio S. Angelo	»	3
Guidonia Montecelio Cantieri	»	4
Palombara Marittima	»	11
Tivoli	»	17
S. Polo dei Cavalieri	»	21
Castel Madama	»	24
Vicovaro	»	28
Mandela Sambuci	»	31
Cineto Romano	»	34
Roviano	»	39
Arsoli	»	43
Riofreddo	Km.	45
Oricola Pereto	»	47
Carsoli	»	52
Colli di Monte Bove	»	58
Sante Marie	»	64
Tagliacozzo	»	68
Villa S. Sebastiano	»	73
Scurcola Marsicana	»	76
Cappelle Magliano	»	79
Avezzano	»	84
Capistrello	»	93
Pescocanale	»	98
Canistro	»	101
Civitella Roveto	»	104
Civita d'Antino Morino	»	110
Monca Castronovo Rendinara	»	114
S. Vincenzo Valle Rovato	»	117
Balsorano	»	122
Compre S. Vincenzo	»	129
Sora	»	134

Isola Liri	Km.	140	Cerchio	Km.	100
Arpino	»	144	Collarmele	»	104
Fontana Liri	»	150	Pescina	»	109
Fontana Liri Inferiore	»	151	Carrito Ortona	»	114
Arce	»	155**	Cocullo	»	120
Colfelice	»	151*	Goriano Sicoli	»	126
Roccasecca	»	145*	Prezza	»	133
Paterno S. Perlino	»	89	Anversa Scanno	»	139
Celano Ovindoli	»	95	Bugnara	»	143
Aielli	»	99	Sulmona	»	149

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Roma-Sulmona, fra i nomi di Bagni di Tivoli e Guidonia Montecelio S. Angelo, si dovrà inserire "Sorgenti delle Albule" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle Stazioni delle linee Roma-Sulmona e Avezzano-Roccasecca la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Bagni di Tivoli, Km. 2 a quella indicata per Guidonia Montecelio S. Angelo e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Sorgenti delle Albule con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO
(Edizione febbraio 1936-XIV).

PARTE I.

A pagina 21, fra i nomi di Soresina e Sori, inserire, in carattere corsivo:

« Sorgenti delle Albule . . . . . LB | R | 115 | ».

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato **(Edizione 1° giugno 1942-XX)**

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
						Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
	Zone	tavole polimetriche						G.V.	P.V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sorgenti delle Albule ●	V	100	Roma-Sulmona	Roma	Roma	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Sorgenti delle Albule ●	V	522	642	638	633	631	571	593	577	606	584	470	501	381	357	391	24	149	305	329	529	572	746
PARTE IV																							
Sorgenti delle Albule ●	V	525	645	641	636	634	574	575	560	589	551	437	484	384	360	391	24	149	305	312	511	544	707
		198.135	207.198 135	207.198 135	200.148 198.135	40.207 198.135	207.198 135	84.276 275.135	23.275 72.135	275.135	256.275 8.135	275.72 135	275.8 135	198 135	193.135	144.160	—	—	114	241.135	241.135	101.241 135	241.135

Ordine di servizio n. 24

Cambiamento di nome del Posto di Movimento di « Bivio Bari Marittima» e sua abilitazione al servizio merci.

A decorrere dal 1° aprile 1943-XXI il Posto di Movimento di "BIVIO BARI MARITTIMA" assumerà la denominazione di "BARI PARCO NORD" e sarà abilitato al servizio merci a G. e P.V. limitatamente ai trasporti per conto dell'Autorità Militare e dell'Azienda Nazionale Idrogenerazione Combustibili (A.N.I.C.), da tassarsi con le norme indicate nell'avvertenza C. a pag. 5 del Prontuario Generale delle distanze chilometriche, senza bisogno di preventiva autorizzazione.

Di conseguenza, nelle pubblicazioni di servizio interessate dovranno apportarsi le modificazioni risultanti dall'allegato al presente Ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 24 - 1943-XXI.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(Edizione 1° giugno 1942-XX).

PARTE II.

Stazione		Km.
Foggia	Km.	120
Incoronata	»	110
Orta Nova	»	100
Cerignola Campagna	»	86
Candida	»	76
Trinitapoli S. Ferdinando di Puglia	»	68
Margherita di Savoia Ofantino	»	65
Margherita di Savoia	»	70
Barletta	»	52
Barletta Marittima	»	56
Trani	»	40
Bisceglie	»	32
Molfetta	»	22
Giovinazzo	»	16
Bari S. Spirito	»	9
Bari Palese Macchie	»	7
Bari Parco Nord	»	—
Bari Centrale	»	3
Bari Marittima	»	8
Bari Torre a Mare	»	15
Mola di Bari	Km.	23
Polignano a Mare	»	36
Monopoli	»	44
Egnazia	»	50
Fasano	»	58
Pezze di Greco ●	»	62
Cisternino	»	65
Ostuni	»	78
Caravigno	»	87
Serranova	»	95
S. Vito dei Normanni	»	103
Restinco (raddoppio)	»	108
Brindisi	»	114
Brindisi Mar. scalo del porto	»	116
Brindisi Mar. scalo della banchina di levante	»	117
Tuturano	»	124
S. Pietro Vernotico	»	131
Squinzano	»	138
Trepuzzi	»	142
Surbo	»	146
Lecce	»	153

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 24 - 1943-XXI.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli), alla linea Foggia-Lecce. fra i nomi di Bari Palese Macchie e Bari Centrale, si dovrà inserire il nome di Bari Parco Nord e di contro esporre le distanze effettiva e virtuale e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Foggia-Lecce la distanza effettiva dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio; la distanza virtuale dovrà essere uguale a quella indicata per Bari Centrale per le stazioni del tronco Foggia-Bari Palese Macchie e uguale a quella di Bari S. Spirito per le stazioni del tronco Bari Centrale-Lecce.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza effettiva dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Bari Centrale, Km. 6 a quella indicata per Bari Palese Macchie e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

La distanza virtuale dovrà essere formata aggiungendo alla distanza effettiva:

Km. 3 se la distanza effettiva risulta stabilita per la via di Barletta o Foggia;

Km. 9 se la distanza effettiva risulta stabilita per la via di Bari Centrale o Brindisi.

L'istradamento sarà lo stesso che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Bari Parco Nord con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936-XIV).

PARTE I.

A pagina 12, fra i nomi di Bari Palese Macchie e Bari S. Giorgio (raddoppio), inserire:

« Bari Parco Nord . . . . LP - v.b. | Br | 132 | ».

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX).

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bari Parco Nord . .	V	118	Foggia-Lecce	Bari	Bari	—	—	G(h)	P(h)	—	—	—	—	—	—	—	—

(h) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto dell'Autorità Militare e dell'Azienda Nazionale Idrogenerazione Combustibili (A.N.I.C.), da tassarsi con le norme indicate nell'Avvertenza C a pagina 5 senza bisogno di preventiva autorizzazione.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Bari Parco Nord .	V	941	866	862	856	854	794	752	736	765	761	647	660	777	780	120	500	362	207	321	162	118	572

Ordine di servizio n. 25.

Modificazioni e ristampa delle istruzioni sul doppio segnalamento.

Con Decreto n. 777 del 2 settembre 1942-XX l'Ecc. il Ministro ha approvato diverse varianti ed aggiunte alle Istruzioni sul doppio segnalamento (Ediz. 1937) di cui gli O. S. n. 12/1938 e n. 8/1939.

Di conseguenza si è provveduto alla ristampa di dette Istruzioni, le quali sono ora in corso di distribuzione sotto il titolo di Istruzione n. 2 delle "Norme per gli impianti di apparati centrali di blocco e di segnalamento".

Tale Istruzione n. 2 (Testo e Tavole) sostituisce le Istruzioni ediz. 1937, le quali restano abrogate.

Qui appresso vengono brevemente riassunte ed illustrate le varianti ed aggiunte sopra accennate.

Premessa – Capitolo 1°, punto 5. — In relazione alle Istruzioni per l'impianto degli Indicatori di velocità massima, nelle quali si danno fra l'altro norme per la compilazione delle fiancate dei quadri orario, i segni di rallentamento ▲ sono stati aboliti salvo le eccezioni indicate nelle Istruzioni stesse e di conseguenza i segni V_A × sono stati riservati esclusivamente alle riduzioni delle velocità massima dovute a determinati tipi e posa di deviatoi.

Di conseguenza le tabelle di velocità che in passato potevano riferirsi solo alle riduzioni di velocità dovute a condizioni di tracciato e indicate in orario col segno ▲, dovranno d'ora innanzi riferirsi solo alle riduzioni di velocità dovute a deviatoi e indicate sugli orari con uno dei segni V_A ×

Parti I, II, III, IV, V. — Invariate.

Parte VI. – Capitolo 2°. — Modificato per meglio disciplinare i vari casi di successive sezioni di doppio segnalamento con l'interposizione di bivi, quando vi siano distanze insufficienti per impiantare sezioni distinte di doppio segnalamento.

Parte VI – Capitolo 4°. — Migliorata la dicitura, ed aggiunte le norme per l'applicazione delle Tabelle di velocità ai segnali luminosi.

Parte VI – Capitolo 5°. — Sostituito completamente, in quanto tale Capitolo prevedeva che nel caso di una riduzione della velocità massima in uscita, l'ala o luce del segnale a candeliere in entrata relativa al binario avente la suddetta riduzione di velocità in uscita, doveva essere alta o bassa a seconda che le velocità in uscita fossero rispettivamente superiore od inferiore a 60 Km./ora.

Nel caso in cui detta ala o luce in entrata fosse stata alta, ne veniva che la tabella di velocità da applicarsi all'avviso accoppiato a detta ala o luce e relativa al segnale di partenza, era in definitiva riferita ad un verde alto, ciò che poteva dar luogo ad incertezze od equivoci nel senso che il macchinista vedendo a distanza un verde alto, poteva non prestare la dovuta attenzione all'esistenza della tabella di velocità ed in definitiva non prepararsi alla riduzione di velocità necessaria in uscita.

E' stato allora stabilito, per criterio prudenziale, che in tutti i casi in cui vi sia una riduzione di velocità in uscita, qualunque sia il valore di questa, sempre in entrata si deve impiegare un'ala bassa sul segnale di protezione a candeliere.

Di qui la necessità di modificare il Capitolo 5° in questione.

Inoltre in detto Capitolo si sono introdotte norme particolari di segnalamento per le stazioni di testa, nonchè altre norme per disciplinare l'uso degli Indicatori luminosi di direzione sui segnali di partenza, contemplati nel nuovo Regolamento Segnali.

Parte VI — Capitolo 7°. — Nei vari esempi pratici trattati in tale Capitolo sono state introdotte le necessarie varianti in conseguenza di quanto sopra detto per il Capitolo 5°.

Infine sono riportate nelle Istruzioni in discorso le norme nel frattempo approvate sulla ubicazione dei segnali fissi, sulle distanze fra segnali di 1ª categoria e punto protetto, nonchè sulle distanze fra segnali di 1ª categoria e segnali di avviso, formandone oggetto di un nuovo Capitolo 8° della Parte VI.

Così pure in un successivo Capitolo 9° si sono riportate le norme nel frattempo concordate per l'impianto delle tavole di orientamento in precedenza ai segnali di 1ª categoria e di avviso sulle linee elettrificate, nonchè delle analoghe tavole per linee a vapore soggette a forti nebbie.

L'Istruzione n. 2 in parola dovrà essere distribuita ai funzionari dell'esercizio ed agli agenti degli Uffici I.E.S. delle Sezioni Lavori aventi funzione di dirigenza.

Gli Uffici I.E.S. e Speciali dovranno rivedere tutti gli impianti di doppio segnalamento dei rispettivi Compartimenti ed avanzare le proposte occorrenti per sistemare gli impianti stessi in relazione alla Istruzione n. 2 che viene distribuita, e ciò in accordo con le Sezioni Movimento e Lavori per quanto riguarda le varianti da introdursi sulle fiancate dei quadri orario, richiamando la particolare attenzione su quanto è contenuto in proposito all'ultima parte del Capitolo 2° della Parte VI.

Il Servizio Lavori e Costruzioni è incaricato di dare su quanto sopra le opportune disposizioni di dettaglio, specialmente per quanto concerne le istruzioni tecniche per l'impianto e l'esercizio delle Tabelle di velocità.

Circolare n. 4.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale della linea e delle stazioni

Con riferimento alla circolare n. 4 pubblicata sul Bollettino Ufficiale numero 10 del 5 marzo 1942-XX, si informano gli Impianti ed agenti interessati che il prezzo unitario di addebito degli abiti impermeabili da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni, che risulteranno somministrati a datare dal 1° luglio 1942-XX, è stato fissato fino a nuovo ordine in L. 293 e partitamente:

L. 164 (centosessantaquattro) per la giubba;
» 100 (cento) per il pantalone;
» 29 (ventinove) per il cappello.

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria. postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 12 marzo 1943, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 22 marzo 1943-XXI.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
S. A. COOP. DI FACCHINAGGIO Bassano del Grappa	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000

ESTENSIONE D'ISCRIZIONE

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
VALDITERRA Angelo Novi Ligure	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 500.000	Manovalanza in genere L. 500.000
VITI Angelo Postumia Grotte	Carico e scarico materiali - Tutti i servizi del Movimento, escluse le manovre - Manovalanza in genere. L. 500.000	L. 1.000.000

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
(Art. 7, lett. *c*) del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
BREZZA Pietro Torino	Manipolazione materiali magazzino scorta.	L. 200.000

Errata corrige.

Bollettino Ufficiale n. 11/1943-XXI.

Nel Comunicato: "Risultato della gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1942" eseguire le seguenti modificazioni:

a pag. 42 — nel Compartimento di Reggio Calabria le stazioni di categoria A premiate con L. 500 sono:

1. Reggio Calabria Centrale; 2. Villa S. Giovanni;

e quelle che figurano a pag. 43 nel Compartimento di Palermo, sempre di categoria A premiate con L. 500 sono:

1. Caltanissetta Centrale; 2. Palermo Centrale; 3. Messina; 4. Siracusa Centrale; 5. Catania.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori per formazione sede stradale raddoppio binario in stazione di Ca' di David e Bivio Verona S. Lucia.	L. P.	Ore 11 del 30 marzo 1943-XXI	964.000	Sezione Lavori Venezia
Pavimentazione con cubetti di porfido nel Palazzo Uffici Compartimentali di Venezia.	L. P.	Ore 11 del 30 marzo 1943-XXI	360.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione fabbricati per cabine A.C.E. in stazione di Bologna S. Donato.	A. C.	Or 12 del 1° aprile 1943-XXI	740.000	Sezione Lavori Bologna
Completamento piazzale e opere accessorie nel deposito olii e infiammabili di Pontassieve.	A. C.	Or 12 del 2 aprile 1943-XXI	2.000.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di 2000 mc. di pietrisco per massicciata per la stazione di Primano.	L. P.	Or 12 del 2 aprile 1943-XXI	—	Sezione Lavori Trieste
Appalto del servizio manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso il deposito di Rimini.	L. P.	Or 12 del 12 aprile 1943-XXI	500.400 (triennio)	Sez. Mater. e Traz. Bologna

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 13

1° aprile 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 100. — *Proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci, dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Si applicano fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra le disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, con le modifiche ed integrazioni di cui ai Regi decreti-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200; 13 giugno 1942-XX, n. 859; 29 agosto 1942-XX, n. 1189 e 14 novembre 1941-XIX, n. 1231, convertito nella legge 19 gennaio 1942-XX, n. 9, nonchè alla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Si osservano anche, fino alla data anzidetta, le altre disposizioni vigenti circa la determinazione dei prezzi di merci, servizi e prestazioni e i provvedimenti adottati in forza delle disposizioni medesime.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO — PARESCHI — CINI — BENINI — POLVERELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: DE MARSICO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 22 marzo 1943-XXI.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1943-XXI, n. 106. — *Variazione dello stanziamento annuo previsto dall'art. 1 del Regio decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1087, ai fini dell'erogazione di premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, concernente la corresponsione dei premi di operosità al pesonale delle Ferovie dello Stato;
Visto il R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1087, recante modifica del precisato R. decreto n. 819/1938;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1011, recante modifica alle misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo annuo complessivo dei premi di operosità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1087, è elevato a Lire 11.000.000, da considerarsi già al netto delle riduzioni percentuali di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 2.

Non hanno titolo all'aumento dei premi di operosità derivante dall'applicazione dell'art. 1, gli agenti del personale esecutivo che fruiscono di speciali premi giornalieri istituiti per la durata della attuale guerra in considerazione della maggiore intensità e gravosità del lavoro dovuta alle condizioni eccezionali del traffico ferroviario.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° agosto 1942-XX e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1943-XXI.

Comunicati:

Disposizioni circa l'Ordinamento commerciale e contabile delle stazioni di Spalato C. e Spalato Sm.

Si comunica che la circolare N. 3900 in data 1° aprile 1943-XXI, relativa all'« Ordinamento commerciale e contabile delle stazioni di Spalato C. e Spalato Sm. », è stata pubblicata a parte e distribuita ai Servizi, agli Uffici ed Impianti interessati per l'applicazione delle norme emanate nella circolare stessa.

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 26 marzo 1943, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 31 marzo 1943-XXI:

ESTENSIONE D'ISCRIZIONE

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite di appalto	Estensione
PONTERIO Umberto Catanzaro	Manovalanza in genere L. 200.000	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni. L. 500.000
PANI Cav. Giuseppe Gorizia	Manovalanza in genere L. 3.000.000	L. 5.000.000

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

(Art. 7, lett. *f*), R. decreto-legge del 23 febbraio 1939-XVII)

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
MONONI Tito Venezia	Manovalanza in genere	L. 500.000

Errata - corrige.

Ordine di servizio n. 25/1943-XXI.

— A pag. 51 del Boll. Uff. n. 12 del 25 marzo 1943-XXI, nell'O. di S. "Modificazioni e ristampa delle istruzioni sul doppio segnalamento": alla 20ª riga la prima parola "*solo*" deve essere sostituita con la parola "*anche*";

— A pag. 52, alla 17ª riga, fra le parole "*Uffici I.E.S.*" e quelle "*delle Sezioni Lavori*" va inserita la congiunzione "*e*".

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto A.C.E. nelle stazioni di Arcola e Vezzano.	L. P.	Ore 12 del 5 aprile 1943-XXI	190.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione passerella pedonale nella fermata di Apuania Montignoso.	L. P.	Ore 12 del 6 aprile 1943-XXI	51.400	Sezione Lavori Firenze
Iniezioni di cemento nella galleria Votalunga fra Ospedaletti e Bordighera.	L. P.	Ore 12 dell'8 aprile 1943-XXI	269.500	Sez. Spec. Lavori Genova
Costruzione fabbricato alloggi personale Movimento in stazione di Cervaro.	L. P.	Ore 18 dell'8 aprile 1943-XXI	1.839.800	Sezione Lavori Bari
Prolungamento magazzino merci in stazione di Livorno S. Marco.	L. P.	Ore 12 dell'8 aprile 1943-XXI	187.000	Sezione Lavori Firenze

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 14.

8 aprile 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1943-XXI, n. 123. — *Disciplina della militarizzazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la produzione bellica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero in caso di mobilitazione generale o parziale, i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e qualsiasi cittadino, che, non essendo in servizio alle armi, vengono assegnati, in base ai documenti di mobilitazione, a comandi, reparti o servizi delle Forze armate terrestri, marittime ed aeree mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, per operazioni di guerra, assumono di diritto la qualità di militarizzati.

Art. 2.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte della legge di guerra, ovvero la mobilitazione generale o parziale e in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, possono essere militarizzati i dipendenti dalle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Nei casi suindicati, possono altresì essere militarizzati, quando svolgono un'attività connessa con la preparazione o la difesa militare, o con la condotta della guerra in generale:

1° i dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici;

2° gli appartenenti a stabilimenti ausiliari o ad altre aziende private;

3° ogni altro cittadino.

L'ordine di militarizzazione è emesso dal competente Ministero militare d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, o, nel caso di appartenenti a stabilimenti ausiliari, dal Ministero della produzione bellica.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1943-XXI.

Art. 3.

La militarizzazione non può essere disposta per le donne, nè per i minori di anni diciassette.

Qualora venga disposta la militarizzazione per categorie ovvero la militarizzazione del personale di enti, stabilimenti o aziende, le donne e i minori degli anni diciassette che vi appartengono sono considerati mobilitati civili.

Art. 4.

La militarizzazione di persone che non possiedono la cittadinanza italiana non ha effetto senza il consenso di esse.

Art. 5.

Nei casi preveduti dall'art. 2, la militarizzazione ha effetto dal giorno della comunicazione individuale del provvedimento che la dispone e cessa dal giorno della comunicazione della revoca del provvedimento stesso.

Se la militarizzazione si riferisce a categorie cessa inoltre dal giorno in cui il militarizzato più non appartiene ad esse.

Art. 6.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, può disporre che la militarizzazione perduri oltre la cessazione delle condizioni indicate negli articoli 1 e 2.

Art 7.

Linterruzione temporanea della prestazione del servizio del militarizzato, qualunque ne sia la causa, non fa cessare lo stato di militarizzazione salvo che, nei casi previsti dall'art. 1, essa importi la cessazione dell'assegnazione ai comandi, ai reparti ai servizi indicati nell'articolo stesso.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto, la equiparazione dei gradi militari è stabilita dal Ministero militare competente, d'intesa con il Ministro da cui dipende il personale da militarizzare e con il Ministro per le finanze.

I militarizzati fanno uso di una uniforme di speciali distintivi, secondo le norme da emanarsi dal Ministro competente.

Art. 9.

La militarizzazione importa l'assoggettamento:

a) alla legge penale militare e alla giurisdizione militare;

b) alle norme della disciplina militare in vigore per la Forza armata al seguito della quale il militarizzato si trova, o presso cui svolge la propria attività l'ente o azienda a cui il militarizzato appartiene; e, in ogni altro caso, alle norme della disciplina militare vigenti per il Regio esercito.

Art. 10.

Il vincolo di subordinazione gerarchica, agli effetti penali e disciplinari, risulta dalla equiparazione dei gradi, sia nei rapporti dei militarizzati tra loro, sia nei rapporti tra questi e gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

E' dovuta, in ogni caso, obbedienza, come a superiore, al militare o al militarizzato che esercita funzioni di comando, ovvero di direzione o sorveglianza del servizio a cui il militare o il militarizzato è addetto.

Per il personale delle Amministrazioni statali, l'appartenenza a un gruppo superiore importa esercizio di funzioni di comando rispetto agli appartenenti a gruppi inferiori, ancorchè essi rivestano grado superiore, ferma la disposizione del comma precedente.

Art. 11.

Quando dalle leggi o dai regolamenti è disposto un vincolo di subordinazione del mobilitato civile nei confronti degli appartenenti alle Forze armate dello Stato, detto vincolo si intende esteso nei confronti del personale militarizzato.

Art. 12.

Il servizio prestato dal personale militarizzato, a' sensi dell'art. 1, è equiparato, ad ogni effetto, compreso il regime delle pensioni di guerra, al servizio militare.

Al personale militarizzato a' sensi dell'art. 2 si applica il regime delle pensioni di guerra soltanto quando trattisi di decesso o invalidità derivanti da azioni belliche.

Art. 13.

Le infrazioni disciplinari commesse dai militarizzati sono punite con le sanzioni prevedute dai regolamenti di disciplina militare, non eccedenti, secondo il grado del militarizzato, quelle rispettivamente indicate nel n. 6 del paragrafo 571, nel n. 5 del paragrafo 584, nel n. 6 del paragrafo 585, nel n. 5 del paragrafo n. 599 e nel n. 4 del paragrafo n. 600 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito e quelle corrispondenti dei regolamenti di disciplina per le altre Forze armate dello Stato.

Art. 14.

Se il militarizzato è un dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e per la specie o la gravità dell'infrazione commessa non si ritiene adeguata alcuna delle punizioni indicate nell'articolo precedente, si possono applicare, in luogo delle punizioni medesime, quelle prevedute dalle leggi sullo stato giuridico che regolano, nei confronti del militarizzato stesso, il rapporto d'impiego e di lavoro.

In ogni caso, per le infrazioni che hanno carattere esclusivamente tecnico o amministrativo, si applicano soltanto le punizioni prevedute dalle norme sullo stato giuridico.

Art. 15.

Se il militarizzato non è un dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, ma appartiene a categorie per le quali il rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo, si applicano le punizioni disciplinari da questo prevedute, qualora per la specie o la gravità dell'infrazione comessa non si ritenga adeguata alcuna delle punizioni indicate nell'art. 13, ferme comunque restando le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 16.

Le punizioni disciplinari indicate nell'art. 13, inflitte ai militarizzati che abbiano anche la qualità di militari in congedo, sono comunicate al centro di mobilitazione da cui i militari dipendono, per essere annotate nei documenti matricolari.

Art. 17.

Ai dipendenti statali militarizzati a' sensi dell'articolo 1 spetta il trattamento economico stabilito per i militari dei comandi, reparti o servizi ai quali sono assegnati, esclusa l'indennità di rappresentanza.

In ogni altro caso, l'eventuale trattamento economico speciale per i militarizzati sarà stabilito con decreto del Ministro competente, di intesa con quello per le finanze. Tuttavia nessun trattamento economico speciale può essere attribuito in dipendenza della militarizzazione, al personale degli stabilimenti ausiliari di produzione per la guerra.

Art. 18.

Fino a quando sarà emanato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con il R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 401.

Col predetto regolamento potranno essere ratificate, con effetto dalla data in cui vennero di fatto disposte le equiparazioni di rango a grado militare non previste dalle disposizioni anteriori all'entrata in vigore del presente decerto.

Art. 19.

Nulla è innovato nei riguardi dei poteri attribuiti al Ministro per le comunicazioni dalle leggi 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e 7 maggio 1942-XX, n. 600, relative alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili.

La precettazione per il servizio della navigazione, disposta dal Ministro per le comunicazioni a' termini delle leggi predette, dei marittimi mercantili di Stato Maggiore e di bassa forza in servizio presso gli stabilimenti o gli enti indicati nell'art. 2 della legge 7 maggio 1942-XX, n. 600, che sono stati militarizzati ai sensi del presente decreto, fa cessare la condizione di militarizzato del marittimo precettato per l'imbarco su navi mercantili.

Art. 20.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — PARESCHI — CINI — TIENGO — FAVAGROSSA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1942-XXI, n. 1853. — *Approvazione delle nuove tabelle dei posti che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a conferire, senza concorso, agli invalidi di guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175;
Visto l'art. 70 del regolamento approvato con Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 651;
Ritenuta l'opportunità di aggiornare, in base agli ordinamenti attuali dei personali delle varie Amministrazioni dello Stato, le tabelle annesse al citato Regio decreto, dei posti che il Governo del Re e Imperatore è autorizzato a conferire, senza concorso, agli invalidi di guerra, e di aggiungere alle tabelle stesse nuove categorie;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentita l'Opera nazionale invalidi di guerra;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tabelle delle categorie di impiego che il Governo del Re e Imperatore è autorizzato a conferire senza concorso agli invalidi di guerra, allegate al regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, sono sostituite con le seguenti tabelle.

Omissis.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Numero d'ordine	Categoria d'impiego	OSSERVAZIONI
	A) Ferrovie dello Stato:	
1	Alunni d'ordine degli uffici e gestioni	1/10 dei posti di pianta
2	Disegnatori e aiutanti disegnatori . .	Idem.
3	Guardasala	Idem.
4	Manovali (per funzioni d'inservienti, custodi, fattorini, guardacancelli, chiamatori, ecc.)	1/20 dei posti di pianta
5	Cantonieri (per servizi accessori) . .	Idem.
6	Operai ed aiutanti operai	Idem.

Omissis.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 27 marzo 1943-XXI.

Le percentuali dei posti che le Amministrazioni hanno facoltà di conferire senza concorso agli invalidi di guerra sono quelle stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, tranne che per il personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato, nei cui riguardi, a norma dell'art. 9 della legge stessa, si applicano le percentuali stabilite nelle presenti tabelle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1943-XXI, n. 109. — *Modificazioni agli articoli 43 e 51 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate col Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modifiche e aggiunte;

Visto l'art. 5, tabella *B*, del R. decerto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, riguardante la misura della indennità di trasferta per missioni nell'interno del Regno del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 43 ed al primo comma dell'art. 51 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, è modificata come segue:

macchinisti di 1ª classe e conduttori capi di 1ª classe . . L. 10
macchinisti di 2ª e 3ª classe, aiuto macchinisti, conduttori capi, conduttori principali e conduttori . . . . » 7
frenatori . . . . » 6

Le suddette indennità si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1942-XX e le disposizioni in esso contenute sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI. — *Unificazione dei fogli e delle lastre di gomma* (*UNI* 1996-1999) (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1996 – 19 giugno 1942: Fogli di gomma;
UNI 1897 – 19 giugno 1942-XX: Lastre di gomma;
UNI 1898 – 19 giugno 1942-XX: Lastre di gomma con inserzione tessile;
UNI 1999 – 19 giugno 1942-XX: Lastre di gomma con inserzione metallica.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 febbraio 1943-XX.

ranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle predette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel campo di riparazioni o per consentire la riproduzione di complessi sulla base di disegni anteriori, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, alle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convocazione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI. — *Unificazione delle norme fondamentali per le tubazioni metalliche: diametri nominali e pressioni nominali* (*UNI* 1282/1284) (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1282/1284 - settembre 1942-XX (fascicolo unico di tre tabelle): Tubazioni metalliche: diametri nominali e pressioni nominali.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e si riferisce ai progetti e disegni per nuove costruzioni.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nella suddetta unificazione per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI.

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI. — *Unificazione delle prove dei materiali metallici – Prova di durezza con piramide di diamante (prova Vickers) (UNI* 1955/1956) (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, delativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1955-1956 – 19 giugno 1942-XX (unificazione di n. 2 tabelle): Prove dei materiali metallici – Prova di durezza con piramide di diamante (Prova Vickers).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI.

rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI. — *Unificazione delle prove meccaniche nella gomma elastica (UNI 2031-2035)* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, delativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse ed in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 2031 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica Generalità;

UNI 2032 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica Prova di trazione;

UNI 2033 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica - Prova di deformazione permanente;

UNI 2034 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica - Prova di durezza;

UNI 2035 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica - Trattamento di invecchiamento artificiale a 78° C.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI. — *Unificazione dei grilli navali* (*UNI* 1947-1954) (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, delativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni conenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1947 a 1954 - 19 giugno 1942-XX: Grilli navali - Complessi e particolari.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazione di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI.

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI;

c) quando si tratti di grilli destinati ad una serie già iniziata di navi appartenenti ad uno stesso programma, per le quali vi sia preminente esigenza di perfetta uniformità per tutte le navi della serie.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto, si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con espliciti articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Ordine di servizio n. 26.

Estensione del servizio merci nella fermata di Candia Canavese.

A partire dal 15 aprile 1943-XXI la fermata di Candia Canavese, della linea Chivasso-S. Desiderio Terme, verrà abilitata anche ai trasporti a carro a piccola velocità *per conto esclusivo* della Società Estrazione Ligniti e Torbe "SELTA" allacciata con binario di raccordo alla fermata suddetta.

La tassazione di detti trasporti sarà fatta con le modalità previste dall'avvertenza *C*) a pag. 5 della Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche, edizione 1° giugno 1942.

Di conseguenza a pagina 20 del detto "Prontuario", di contro al nome della Fermata di Candia Canavese, nella colonna 10, l'indicazione P (9) dovrà modificarsi in P (h) ed in calce alla pagina 21 dovrà trascriversi la seguente nota:

« (h) Limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno, nonchè ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, da e per il raccordo della Società Estrazioni Ligniti e Torbe "SELTA", da tassarsi questi ultimi in base alle norme indicate nell'avvertenza C) a pagina 5 ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze, valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose, esclusi i bagagli, di contro il nome di Candia Canavese dovrà esporsi la distanza virtuale che sarà uguale a quella prevista per Strambino per le provenienze da Caluso ed oltre verso Chivasso e uguale a quella di Caluso per le provenienze da Strambino ed oltre verso Ivrea.

Per i trasporti in partenza la fermata di Candia Canavese adotterà la distanza di Strambino per quelli diretti verso Chivasso e la distanza di Caluso per quelli diretti verso Ivrea.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare n. 5.

Inventario carri, carrozze, bagagliai - Rapporti tipo.

Norme per l'esecuzione degli inventari. — Ricevuto l'ordine di eseguire l'inventario, le stazioni, le Officine sia F. S. che private e le Officine Rialzo vi provvederanno secondo le prescrizioni inserite nei moduli M-332 (rosa), M-333 (camoscio), M-334 (cenerino chiaro), M-335 (verde), riportando sugli stessi le risultanze relative.

Le stazioni riporteranno tali risultanze anche sui rapporti giornalieri della situazione dei carri (mod. M-141), e delle carrozze (mod. M-126), senza comprendervi i carri, le carrozze ed i bagagliai in viaggio all'ora stabilita per l'inventario, dei quali terranno conto a parte le Sezioni Movimento.

Le Officine sia F. S. che Private e le Officine Rialzo rettificheranno, se del caso, in base alle risultanze stesse, le loro situazioni giornaliere (mod. T.V.-113 e T.V.-61).

Uso dei diversi moduli. — Il mod. M-332 (rosa) serve per riassumere le operazioni inventariali dei carri giacenti nelle stazioni e adiacenze, Officine F. S., Officine private, Officine Rialzo, parchi, ecc.

Il mod. M-333 (camoscio) serve per i carri in viaggio.

Il mod. M-334 (cenerino chiaro) serve per riassumere le operazioni inventariali delle carrozze e dei bagagliai giacenti nelle stazioni e adiacenze, nelle Officine F. S., nelle Officine private, nelle Officine Rialzo, nei parchi, ecc.

Il mod. M-335 (verde) serve per le carrozze ed i bagagliai in viaggio.

Fornitura dei moduli. — La fornitura dei moduli in parola verrà fatta direttamente dai magazzini stampe, ai quali dovranno essere rivolte le richieste relative nei modi d'uso, dalle stazioni e dai Capi Personale Viaggiante.

Le stazioni cureranno la distribuzione dei moduli, occorrenti per l'inventario, alle Officine sia F. S. che Private, ed alle Officine Rialzo.

Avvisi da dare per l'effettuazione degli inventari. — Il Servizio del Movimento preavviserà le Sezioni Movimento e per norma il Servizio Materiale e Trazione del giorno e dell'ora stabiliti per l'inventario.

Le Sezioni Movimento avvertiranno, a loro volta, in tempo utile, i Capi personale viaggiante e le stazioni, del giorno e dell'ora fissati per l'inventario.

Le stazioni nel consegnare i moduli per l'inventario, ne informeranno le Officine sia F. S. che private, e le Officine Rialzo, le quali cureranno la compilazione dei moduli stessi.

I Capi personale viaggiante, nei giorni stabiliti per l'inventario, consegneranno un esemplare degli occorrenti moduli a ciascuno dei capitreno dei treni che, per ragioni di orario, devono trovarsi in viaggio all'ora stabilita per l'esecuzione dell'inventario.

Trasmissione e raccolta dei risultati dell'inventario. — Le stazioni invieranno il mod. M-332 (rosa), anche se negativo, al Circolo di ripartizione, spillato al mod. M-141 ed il mod. M-334 (cenerino chiaro) alla Sezione Movimento spillato al mod. M-126 del giorno relativo all'inventario.

Le Officine sia F. S. che private e le Officine Rialzo consegneranno detti moduli alle stazioni locali, che, a loro volta, li trasmetteranno, assieme con i propri, alla Sezione Movimento.

I Capi treno in servizio ai treni in viaggio all'ora stabilita per l'inventario, consegneranno i mod. M-333 (camoscio) ed M-335 (verde) unitamente al foglio veicoli, alla stazione terminale del treno, che li rimetterà, col foglio veicoli, alla propria Sezione Movimento.

Le Sezioni Movimento riassumeranno i dati dell'inventario e li comunicheranno, con le distinte inventariali, al Servizio Movimento al quale, nel terzo giorno successivo a quello dell'inventario, comunicheranno anche, una distinta di tutti i treni ordinari, straordinari e supplemencari che all'ora stabilita per l'inventario si trovavano in viaggio.

Le Sezioni Movimento accerteranno che per ogni treno sia stato regolarmente compilato il prospetto inventariale, e per quelli mancanti ne daranno avviso al Servizio Movimento.

La presente annulla e sostituisce la Circolare n. 32 (M.T.V.) — Bollettino Ufficiale n. 19 del 1913.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 *e* 17.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento marciapiedi intermedio in stazione di Formia.	L. P.	Ore 12 de 12 aprile 1943.XXI	80.000	Sezione Lavori Roma
Completamento impianti A.C.E. in stazione di Montecatini.	L. P.	Ore 12 de 12 aprile 1943.XXI	140.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione magazzino merci in stazione di Cappelle Magliano.	L. P.	Ore 12 del 13 aprile 1943.XXI	128.500	Sezione Lavori Roma
Fornitura batterie accumulatori per impianti A.C.E. in stazione di Trento.	A. C.	Ore 12 del 13 aprile 1943.XXI	—	Ufficio I.E.S. Venezia
Costruzione fabbricato per centralina A.C.E. in stazione di Vittuone.	L. P.	Ore 18 del 14 aprile 1943.XXI	38.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione palificazione per elettrificazione linea Castelmaggiore-Ferrara.	L. P.	Ore 12 del 14 aprile 1943.XXI	950.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Copertura nuovo capannone Officina Rialzo in stazione di Genova Trasta.	L. P.	Ore 12 del 15 aprile 1943.XXI	365.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Costruzione travata metallica sul Ponte Fosso Signora della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 12 del 16 aprile 1943.XXI	230.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricato uso centralina in stazione di Pioltello Limito.	L. P.	Ore 12 del 22 aprile 1943-XXI	120.000	Ufficio I.E.S. Milano

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXVI - N. 15-16. 22 aprile 1943
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1943-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1943-XXI, n. 3385. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 50 posti di Operaio sussidiario.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 23 marzo 1943-XXI, n.-PAG. 040/24/66652.24.17.41 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la graduatoria di merito relativa al concorso a 50 posti di Operaio sussidiario bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2176, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 30 marzo 1943-XXI.

Il Ministro
VITTORIO CINI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 50 POSTI DI OPERAIO SUSSIDIARIO PER IL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2176.

RAMO IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO - Posti n. 38

1. - S. 6312 ROMANO Saverio
2. - S. 7038 LEONE Nazzareno
3. - S. 7971 RUSSO Alberto
4. - S. 6488 PARISI Francesco
5. - S. 5855 BULFONE Luigi
6. - S. 6059 ZANETTI Carlo
7. - S. 5558 MONTELEONE Cesare
8. - S. 5881 PETRINI Alessandro
9. - S. 6306 CANGIANO Vitale
10. - S. 7179 GRIMITI Adelmo
11. - S. 7972 RUSSO Natale
12. - S. 5567 PUCITTA Mario
13. - S. 6543 MERCANTE Imeldo
14. - S. 5233 NAPOLITANO Francesco
15. - S. 5149 QURCI Nicola
16. - S. 6442 ROSSI Alfonso
17. - S. 6309 NAPPA Alfonso
18. - S. 13555 NASTO Vincenzo
19. - S. 5278 TESTA Antonio
20. - S. 13554 LOMASTO Salvatore
21. - S. 6519 BALDASSARRE Carlo
22. - S. 5279 VARRELLA Antonio
23. - S. 6550 IRRERA Giovanni
24. - S. 6271 MASTRACCHIO Vittorio
25. - S. 8394 RAPISARDA Giovanni
26. - S. 6268 GIUNCHIGLIA Amedeo
27. - S. 6487 MONTELEONE Francesco
28. - S. 5273 MOGGIO Raffaele
29. - S. 4657 TAGLIAPIETRA Angelo
30. - S. 6489 SCHIARITI Pasquale
31. - S. 6943 SCOSCINI Virgilio
32. - S. 6361 GIOE' Francesco

33. - S. 5586 GIOANNETTI Giuseppe
34. - S. 4647 PUNTORIERI Giovanni
35. - S. 6362 LO BIANCO Gregorio
36. - S. 6060 LURAGHI Giuseppe
37. - S. 6210 BARTOLINI Aldovino

RAMO SQUADRE PONTI IN FERRO, MATERIALE FISSO, MECCANISMI E SERVIZI ACQUA - Posti n. 8

1. - S. 5803 PUGGETTI Mario
2. - S. 5015 FARULLI Cesare
3. - S. 6475 MANCINI Manlio
4. - S. 7250 MARZOLI Tersilio

RAMO MANUTENZIONE FABBRICATI - Posti n. 4.

(Concorso andato deserto).

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1943-XXI n. 3473. — *Concorso interno per 400 posti di Conduttore.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 2 aprile 1943-XXI, N. PAG. 040/24/74272/24.2.41 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 10014. 1175/2.12.17/1.3.1 del 18 marzo 1943-XXI;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 400 posti di conduttore con le modalità stabilite dalle norme allegate.

Si autorizza la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 7 aprile 1943-XXI.

Il Ministro
VITTORIO CINI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A 400 POSTI DI CONDUTTORE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Conduttore.

2. — Potranno essere ammessi a tale concorso i Frenatori stabili alla data di pubblicazione del presente bando i quali risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista.

3. — Le relative domande, scritte di proprio pugno dagli interessati e redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere indirizzate alla Sezione Movimento da cui gli agenti dipendono e presentate al rispettivo Capo del Deposito P. V. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme.

Entro i cinque giorni successivi le domande stesse dovranno essere inviate a cura del Capo Deposito P.V., alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui al precedente punto 3.

5. — Gli esami consisteranno in una prova di coltura e calligrafia ed in prove orali, come da programma annesso.

La prova di cultura e calligrafia consisterà nella compilazione di un rapporto su materia di servizio e servirà soltanto per stabilire se il candidato possa, o meno, essere ammesso agli esami orali. Ad essa sarà poi assegnata una puntazione (da tre a cinque punti per ciascuno dei componenti la Commissione) unicamente per la calligrafia.

6. — Le Commissioni esaminatrici saranno composte da un Presidente di grado non inferiore al IV e da due Membri di grado non inferiori al VI che saranno nominati dal Capo del Servizio Movimento su proposta dei Capi Compartimento che li sceglieranno fra funzionari delle rispettive Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico. Esse saranno assistite da un Segretario di grado noni nferiore al VII nominato dal Capo della Sezione Movimento.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

7. — I candidati che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano richiesta saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese; inglese e tedesca.

Detta prova sarà orale e del risultato di essa, sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente dimostri di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

8. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove orali è il seguente:

Cultura generale:

Geografia	punti 20	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Aritmetica	» 20	

Cultura professionale:

Servizio del movimento	punti 20	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Servizio viaggiatori.	» 20	
Servizio dei bagagli e delle merci	» 20	
Lingue estere (per ciascuna) .	punti 6	Complessivamente per tutta la Commissione.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio, nonchè delle attitudini al grado superiore per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti.

9. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà riportato non meno di 7/10 della votazione massima complessiva, con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

10. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportata in ciascuna prova (comprese quelle sulla calligrafia e sulle lingue estere) e sui requisiti di condotta, zelo, capacità ed attitudini al grado superiore, costituirà la classificazione che determinerà in ogni singola Sezione la graduatoria di merito del concorso.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie Sezionali nei quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione:

Torino	47	Roma	17
Milano	31	Napoli	52
Venezia	31	Bari	12
Trieste	28	Reggio Calabria	11
Genova	37	Palermo	30
Bologna	30	Cagliari	2
Firenze	50		
Ancona	22	Totale n.	400

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire presso ciascuna Sezione il numero dei posti messi a concorso in relazione al numero degli idonei, fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso per l'intera rete.

11. — Le graduatorie di merito saranno formate da ciascuna Commissione esaminatrice che, a parità di voti, osserverà le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del Regolamento del personale.

12. — La precedenza di cui le categorie citate all'art. 58 del Regolamento del personale è prevista anche per coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

13. — I concorrenti che risulteranno vincitori, nel numero dei posti messi a concorso per ogni Sezione e sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi ai termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

14. — Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno dichiarati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

15. — Le graduatorie di merito compilate dalle Commissioni esaminatrici dovranno, appena ultimati gli esami, essere trasmesse, in triplice esemplare, al Servizio Movimento che ne curerà l'inoltro in sede competente per l'approvazione del Ministro e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

PROGRAMMA PER LE PROVE ORALI

Cultura generale.

Aritmetica: Prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali. Sistema metrico decimale.

Geografia fisica (monti, mari, fiumi, laghi, golfi, porti, ecc.) e politica (regioni, provincie e città principali) dell'Italia.

Principali prodotti ed industrie.

Rete ferroviaria dello Stato. Località di contatto delle Ferrovie secondarie con quelle dello Stato. Transiti fra l'Italia e gli Stati confinanti.

CULTURA PROFESSIONALE

Servizio del Movimento.

— Regolamento sui segnali;

— Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni;

— Istruzione per il servizio dei deviatori: Parte I (articoli 1, 2, 3) — Parte II (meno gli articoli 19, 20, 21 e 23);

— Istruzione per il servizio dei manovratori (meno gli articoli 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 34 e 36) e nozioni sui veicoli (allegato all'istruzione stessa);

— Prefazione generale all'orario generale di servizio (Parti I e II);

— Nozioni sul riscaldamento dei treni viaggiatori, sull'accettazione e recapito dei telegrammi in treno; sulle etichette per la riparazione dei veicoli.

SERVIZIO VIAGGIATORI

Capo I. — *Norme generali relative al trasporto dei viaggiatori.*

1. — Condizioni di ammissione dei viaggiatori nei treni.
2. — Viaggiatori con biglietto a tariffa vicinale per viaggi fino a 400 Km. con treni accelerati, omnibus o misti.
3. — Viaggiatori con biglietto a tariffa differenziale per viaggi con treni di qualsiasi categoria, di andata-ritorno, circolari, di abbonamento, ecc.
4. — Ragazzi.
5. — Incarrozzamento viaggiatori e cartelli indicatori del percorso delle carrozze.
6. — Viaggi fuori itinerario.
7. — Danni al materiale. Sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze (R. D. 2175/1925).
8. — Viaggiatori a tariffa ridotta (concessioni speciali, militari, abbonamenti settimanali e festivi per operai, abbonamenti per agenti ferroviari, ecc.).
9. — Compartimenti interni e relativi cartelli.
10. — Prenotazione posti.
11. — Fermata dei viaggiatori nelle stazioni intermedie (istituzione delle fermate facoltative).
12. — Esclusione dei viaggiatori da alcuni treni.
13. — Simulata occupazione dei posti.
14. — Cambio di classe e cambio di treno.
15. — Interruzione di linea.
16. — Modificazione di itinerario.
17. — Biglietto non valevole.
18. — Mancanza di biglietto. Biglietto scaduto.
19. — Fermate non ammesse.
20. — Abusi o tentativi di abusi.
21. — Presentazione e consegna dei biglietti.
22. — Rioccupazione del posto.
23. — Divieto di fumare.

Capo III. — *Concessioni speciali.*

1. — Enumerazione delle concessioni.
2. — Applicabilità delle concessioni.
3. — Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.
4. — Condizioni e norme relative alle singole concessioni.
5. — Trasporti per conto delle Amministrazioni militari.

Capo IV. — *Controlleria viaggiatori.*

1. — Norme relative alla controlleria.
2. — Esazioni suppletorie in viaggio.
3. — Biglietti speciali di supplemento.
4. — Diritto delle esazioni in treno o suppletive.
5. — Verbali di contravvenzione.
6. — Versamento degli introiti in residenza e fuori residenza.
7. — Telegrammi treno (ricevimento e consegna).

SERVIZIO DEI BAGAGLI E DELLE MERCI

Capo I. — *Norme relative al trasporto dei bagagli e dei cani.*

1. — Definizione del bagaglio: cose che devono essere ammesse al trasporto a bagaglio e cose che non possono essere ammesse.
2. — Bagagli ammessi gratuitamente nelle carrozze e nei bagagliai dei treni.
3. — Cani e piccoli animali nelle carrozze.
4. — Merci ed oggetti non ammessi come bagaglio.
5 — Trasporti abusivi.
6. — Bagaglio del custode del bestiame, bardature, attrezzi e foraggi ammessi nei vagoni bestiame.
7. — Bagaglio degli agenti postali.
8. — Bagaglio degli operatori catastali.
9. — Bagaglio portatori biglietti Ap.
10. — Bardature e foraggi dei cavalli militari.
11. — Armi da fuoco (art. 223 N.E.T.).
12. — Oggetti rinvenuti.
13. - Colli espressi.
14. — Servizio dei bagagli a domicilio (ritiro e consegna).

Capo II. — *Servizio delle merci.*

1. — Piombatura carri (Ved. 5° alleg. alle Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose - Ediz. 1940).
2. — Prescrizioni interessanti il personale dei treni nei trasporti delle merci pericolose e nocive. Etichette in uso per detti trasporti.
3. — Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla Polizia ferroviaria.

Ordine di servizio n. 27.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Palermo.

(*Vedasi O. S. n.* 96/1935).

La giurisdizione dei Riparti della Sezione Lavori di Palermo, viene, in via provvisoria, stabilita come segue:

Numero	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
			1° Gruppo di Riparti – Palermo
			Omissis.
			2° Gruppo di Riparti – Catania
6	Messina	Messina	Da Oliveri Tindari (e) a Camaro (i); Da Messina Centrale (e) a S. Teresa Riva (i).
6-bis	Peloro	Idem	Da Camaro (e) a Messina Centrale (i); Diramazione al Porto di Messina; Invasatura navi traghetto di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni.
			Omissis.

Ordine di servizio n. 28

Treni con locomotive provviste di apparecchio "vigilante" condotte da un solo agente. (Ordine di servizio n. 41-1941).

La condizione che i treni provvisti di freno continuo automatico, per poter essere effettuati con locomotive condotte da un solo agente, debbano avere composizione non superiore ad 80 assi, se trainati da una sola locomotiva, ed a 120 assi, se trainati da due locomotive, è soppressa.

Pertanto il comma 1) del paragrafo *A*) dell'Ordine di servizio n. 41/1941, è sostituito dal seguente:

1) La composizione non sarà soggetta a particolari limitazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 33 *e* 34.

Ordine di servizio n. 29

Trasformazione in stazione della fermata di S. Marco D'Alunzio Torrenova.

In applicazione del Decreto n. 2441, emanato il 10 febbraio 1942-XX dal Ministro delle Comunicazioni, dal giorno 27 aprile 1943-XXI, la fermata di San Marco d'Alunzio Torrenova della linea Palermo-Messina sarà trasformata in stazione, atta agli incroci ed alle precedenze.

Detta località è stata inserita nei circuiti telegrafici n. 82646 e 82715 con la chiamata S. M. e nei circuiti telefonici 89265 selettivo del D. C. e 89284 ordinario dei P. L.

In dipendenza di quanto sopra, a pag. 20 della "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio", Parte I — Edizione 1936-XIV — dovrà essere modificato in carattere minuscolo il nome di San Marco d'Alunzio Torrenova ora indicato in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 *e* 31, *nonchè limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 30.

Estensione di servizio nella fermata di Vigna di Valle.

Dal giorno 1° maggio 1943-XXI la fermata di VIGNA DI VALLE della linea Roma-Viterbo — attualmente gestita con le Norme in uso per le Case cantoniere — verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

Detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Capranica-Sutri ed effettuerà invece direttamente alla Cassa compartimentale di Roma il versamento dei propri introiti secondo quanto prescritto dall'articolo 17 delle "Norme per il servizio contabile del Capo stazione" (Edizione 1° gennaio 1938), osservando la periodicità di cui alla lettera *F* e cioè il 6, 14, 21 ed ultimo giorno del mese.

In conseguenza, nella I Parte del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (Edizione 1° giugno 1942), a pag. 89 di contro al nome di VIGNA DI VALLE dovrà essere depennata nella colonna 1, la indicazione di Casa cantoniera, nella colonna 7 dovrà essere cancellato il richiamo (19) e nella colonna 8 dovrà essere esposta la lettera *B*.

Nella II, III e IV Parte del Prontuario suddetto, rispettivamente alle pagine 63, 81 e 163, di contro al nome di VIGNA DI VALLE, è da depennare la indicazione di Casa cantoniera.

Nella I Parte della "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" (Edizione febbraio 1936) a pag. 22, di contro al nome di VIGNA DI VALLE, va depennato il segno ◆ e modificata la indicazione "LV" in "B".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 *e* 9.

Ordine di servizio n. 31.

Estensione di servizio della stazione di Venezia Marittima.

Dal 10 aprile 1943-XXI la stazione di Venezia Marittima della linea Milano-Venezia, attualmente abilitata al completo servizio per le merci provenienti dal mare e destinate oltre mare, nonchè al servizio merci a carro per i trasporti provenienti dagli stabilimenti allacciati o diretti ai medesimi, viene abilitata anche al ricevimento dei trasporti a carro di legna da ardere e carbone vegetale diretti al Consorzio Agrario Provinciale di Venezia.

In conseguenza di quanto sopra nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" — Edizione 1° giugno 1942-XX — a pag. 87, nota (e), 5ª riga, la parola "inoltre" dovrà essere sostituita con "anche", e dopo il punto dovranno essere aggiunte le parole: "Inoltre sono ammessi i trasporti a carro in arrivo di legna da ardere e carbone vegetale diretti al Consorzio Agrario Provinciale di Venezia".

Ordine di servizio n. 32.

Deposito bagagli a mano in abbonamento.

Dal 15 aprile c. a. le stazioni di Ronchi dei Legionari Nord e Palazzolo sull'Oglio sono ammesse al rilascio dei libretti di abbonamento al deposito bagagli a mano (mod. Ci. 266 ter) con le stesse norme e modalità stabilite dall'Ordine di Servizio n. 70/1940 (Boll. Uff. n. 23 del 6 giugno 1940-XVIII).

Pertanto dette stazioni devono aggiungersi a quelle elencate nell'allegato al citato O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 33.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulle linee:

Caserta - Cancello - Napoli.

Cancello - Torre Annunziata Centrale.

Cancello - Nocera Superiore, con diramazione Bivio Nocera - Codola - Nocera Inferiore - S. Severino Rota.

e sui tratti:

Caserta - Gricignano Aversa.

Gricignano - S. Marcellino, con antenna su Villa Literno.

Dalle ore 12 del giorno 1° maggio 1943-XXI saranno attivate in stazione di Cancello due Sezioni di Dirigenza Centrale, ciascuna con le seguenti giurisdizioni:

1ª Sezione — *Linea Caserta-Cancello-Napoli:*

Tratto di linea Caserta-Gricignano-Aversa;
Tratto di linea Gricignano-S. Marcellino, con antenna su Villa Literno.

2ª Sezione — *Linea Cancello-Torre Annunziata Centrale;*

Linea Cancello-Nocera Superiore, con diramazione Bivio Nocera-Codola;
Linea Nocera Inferiore-S. Severino Rota.

Detto sistema di esercizio dovrà essere regolato dalle "Disposizioni per il servizio con D. C. approvato dal Ministero delle Comunicazioni con Decreto numero 1452 del 13 gennaio 1931 e successive modificazioni".

L'Ufficio dei due Dirigenti Centrali è situato nella stazione di Cancello.

La Prima Sezione corrisponderà attraverso il telefono selettivo con i seguenti impianti:

D.C. Benevento (Sezione Caserta-Benevento)
D.C. Napoli (Sezione Formia-Napoli)
D.C. Napoli (Sezione Villa Literno-Torre Annunziata Centrale)
Napoli C.le — Dirigente Movimento
» » — Capo Personale Viaggiante
» Smistamento — Dirigente Movimento
» » — Capo Personale Viaggiante
» » — Deposito Locomotive
» Poggio Reale — Sottostazione Elettrica
» Bivio Poggio Reale
» Traccia
Bivio Cassino
Casalnuovo
Acerra
Cancello
Maddaloni Inferiore
Caserta — Dirigente Movimento
» — Capo Personale Viaggiante
» — Deposito Locomotive
» — Sottostazione Elettrica
Recale
Marcianise
Gricignano
Aversa
S. Marcellino
Villa Literno (antenna).

La seconda Sezione corrisponderà attraverso il selettivo con i seguenti impianti:

D.C. Napoli (Sezione Torre Annunziata — Battipaglia)
Torre Annunziata C.le — Sottostazione Elettrica
» » — Dirigente Movimento
» » — Boscoreale
Terzigno
S. Giuseppe
Ottaviano
Marigliano
Cancello
Nola

Palma
Sarno
Bivio Nocera
Codola
Castel S. Giorgio
S. Severino Rota
Piedimonte
Nocera Superiore
Nocera Inferiore
D.U. S. Severino Rota.

Con l'attivazione delle due citate Sezioni di Dirigenza Centrale a Cancello le tratte:

Caserta-Aversa
S. Marcellino-Gricignano,

attualmente poste sotto la giurisdizione del D.C. di Benevento passeranno sotto la giurisdizione del D.C. di Cancello (1ª Sezione).

Il D.C. di Benevento (Sezione Caserta-Benevento) continuerà a corrispondere attraverso il selettivo con i seguenti impianti:

Caserta — Dirigente Movimento
» — Capo Personale Viaggiante
» — Deposito Locomotive
» — Sottostazione Elettrica.

Dalla stessa data verrà soppresso l'esercizio con Dirigente Unico sulla linea Cancello-Torre Annunziata C.le e sul tratto S. Severino-Cancello, con sede a S. Severino Rota.

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno rigore e devono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di esercizio vigenti sulle linee ad esercizio normale in quanto non siano modificati o sostituiti dalle "Disposizioni per il servizio con D. C." e successive variazioni.

La sorveglianza tecnica sull'esercizio con D. C. sulle linee e tratte suindicate sarà esercitata dalla Sezione Movimento di Napoli direttamente ed a mezzo del Capo del 2° reparto Movimento di Napoli, cui è anche affidata la sorveglianza amministrativa.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Napoli.*

Ordine di servizio n. 34.

Trasporti militari italiani e germanici di persone e di cose.

Gli accordi per l'eseguimento dei trasporti militari di persone e di cose in servizio internazionale di cui all'O. S. n. 103/1942, vengono estesi, a decorrere dal 1° maggio 1943, anche ad altri Paesi.

Con "Appendice" al presente ordine di servizio vengono date le disposizioni necessarie per l'applicazione dei nuovi accordi.

Distribuito, unitamente all'appendice, agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 *e* 15.

Comunicati:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 9 aprile 1943 presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni ratificate il 13 marzo 1943, dal Ministro delle Comunicazioni:

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
TRAVO Giovanni Cosenza	Facchinaggio merci e bagagli registrati; pulizia stazioni.	L. 500.000

ESTENSIONE D'ISCRIZIONE E DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite di appalto	Estensione
DRUTTO Mario Domodossola	Facchinaggio merci e bagagli registrati; manovalanza in genere. L. 200.000	L. 500.000
FUMAGALLI Giovanni Pavia	Facchinaggio merci e bagagli registrati; pulizia stazioni.	L. 500.000

Esclusione dalle gare.

La Società An. Industria Conciaria e Tessile (S.A.I.C.E.T.) di Cuggiono (Milano), con recente provvedimento del Ministero della Produzione Bellica, è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Quattro macchine, per la lavorazione dei legnami, con i relativi motori elettrici.	A. C.	3 maggio 1943-XXI	—	Servizio Mat. e Trazione – Uff. II-A, Sez. 7ª – Firenze
Sette macchine, per la lavorazione del ferro, con i relativi motori elettrici.	A. C.	3 maggio 1943-XXI	—	Servizio Mat. e Trazione – Uff. II-A, Sez. 7ª – Firenze
Sei affilatrici di vario genere ed una sega alternativa pel taglio a freddo dei ferri profilati.	T. P.	3 maggio 1943-XXI	—	Servizio Mat. e Trazione – Uff. II-A, Sez. 7ª – Firenze
Un paranco elettrico della portata di 2 Tonn. montato su cavalletto scorrevole.	A. C.	8 maggio 1943-XXI	—	Servizio Mat. e Trazione – Uff. II-A, Sez. 7ª – Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.	10	Carrelli elettrici	A. C.	4.5.1943 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 7ª
N.	8	Gru per sottostazioni	A. C.	4.5.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	100	Casse complete per accumulatori	T. P.	25.4.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	60 000	Suole di ghisa	T. P.	26.4.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Rubinetti e oleatori	T. P.	27.4.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	65	Scudi di alluminio	T. P.	30.4.1943 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	62.000	Rocchetti di cotone per cucire .	T. P.	25.6.1943 A. XXI	Id. Sezione 5-A

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.